Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1679

Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

15/11/2026 - 23:41

Indice

1. DDL S. 1679 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1679 5
1.3. Trattazione in Commissione 8
1.3.1. Sedute 9
1.3.2. Resoconti sommari 10
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 11
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026 12
1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026 23
1.3.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026 29
1.3.2.1.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274(ant.) del 28/01/2026 36
1.4. Trattazione in consultiva 42
1.4.1. Sedute 43
1.4.2. Resoconti sommari 44
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 45
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026 46
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 53
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026 54
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564(pom.) del 09/06/2026 60
1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 610(ant.) del 30/09/2026 70
1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 259
1.4.2.3.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 299(pom.) del 28/04/2026 260
1.4.2.3.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 300(ant.) del 29/04/2026 265

1. DDL S. 1679 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1679

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva

Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

Titolo breve: *Rete delle Città madri del made in Italy*

Iter

28 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1679	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Luca De Carlo (FdI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 352 del 9 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

CALALZO DI CADORE, ASSOCIAZIONI DI COMUNI, MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), INFORMAZIONE (Art.2), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.2), AUTORIZZAZIONI (Art.3), FRANCOBOLLI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Anna Maria Fallucchi** (FdI) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** il 4 novembre 2025. Annuncio nella seduta n. 362 del

4 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1679

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1679

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE CARLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2025

Introduzione dell'articolo 20-*bis* della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

Onorevoli Senatori. - La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha introdotto un quadro organico di disposizioni volte alla valorizzazione, alla promozione e alla tutela del *made in Italy*, quale elemento distintivo della produzione nazionale e strumento di riconoscibilità e prestigio internazionale. Il presente disegno di legge si inserisce in tale cornice normativa, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare i territori che hanno avuto un ruolo pionieristico nella nascita del concetto di « *made in Italy* ».

Nel 2012, la società Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) individuava il « *made in Italy* » quale terzo marchio al mondo per notorietà. In passato, la nascita di tale indicazione è stata erroneamente collocata nel ventesimo secolo, mentre recenti documenti storici attestano il suo uso già alla fine del secolo precedente. In particolare, il comune di Calalzo di Cadore, già dal 1897, attraverso l'attività della ditta di Carlo Enrico Ferrari, avviò la produzione di occhiali destinati all'esportazione, recanti l'indicazione « *made in Italy* », anticipando di decenni l'affermazione di tale dicitura come marchio di qualità e di origine. Il primato di Calalzo di Cadore, testimoniato da documentazione storica e da una solida tradizione industriale, costituisce una pietra miliare del riconoscimento e dell'affermazione del prodotto italiano nel mondo. Con il presente disegno di legge si intende valorizzare i luoghi che hanno avuto un ruolo documentato nella fase storica di affermazione del *made in Italy*, riconoscendone l'importanza quale elemento fondativo della nostra identità produttiva. Si tratta, pertanto, di un intervento di attuazione e integrazione della legge quadro sul *made in Italy* (legge 27 dicembre 2023, n. 206), finalizzato a valorizzare le radici storiche e industriali che costituiscono il fondamento del successo delle produzioni italiane.

In particolare, l'articolo 1 modifica la legge 27 dicembre 2023, n. 206, inserendo un nuovo articolo 20-*bis* che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Rete delle Città madri del *made in Italy*. Per la partecipazione alla Rete sono individuati tre requisiti fondamentali: *a)* uso pionieristico dell'indicazione « *made in Italy* » in epoca anteriore all'anno 1925, criterio che valorizza le radici più antiche del fenomeno e che trova in Calalzo di Cadore il caso emblematico (con l'uso documentato dal 1897); *b)* ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva poi affermatasi a livello nazionale e internazionale; *c)* presenza di musei, archivi o centri di documentazione che custodiscano la memoria storica di tale tradizione. Al comma 2, inoltre, si riconosce formalmente Calalzo di Cadore (Belluno) come Città madre del *made in Italy*, nonché primo comune a soddisfare i suddetti requisiti, mentre il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di riconoscimento e di partecipazione alla Rete, nonché l'utilizzo del marchio celebrativo.

All'articolo 2 si prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy,* di concerto con il Ministero della cultura, promuova iniziative di valorizzazione delle Città madri del *made in Italy*. Tali iniziative

possono comprendere: campagne di comunicazione in Italia e all'estero; supporto a musei e centri di documentazione; percorsi turistico-culturali tematici. Viene inoltre istituito un marchio celebrativo collettivo « Città madre del *made in Italy* », che viene concesso in uso ai comuni facenti parte della Rete, quale strumento di riconoscibilità, promozione e *marketing* territoriale.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, in occasione del riconoscimento di un comune come Città madre del *made in Italy*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* autorizzi l'esposizione di una targa ufficiale recante la dicitura « Città madre del *made in Italy* ». Tale targa costituisce un simbolo di riconoscimento istituzionale e un elemento di visibilità per la comunità locale, la cui realizzazione materiale e la cui esposizione restano a carico del comune interessato.

L'articolo 4, infine, prevede l'emissione, da parte di Poste italiane Spa, di uno o più francobolli celebrativi dedicati alle Città madri del *made in Italy*, che verranno inseriti nella serie tematica « Eccellenze del sistema produttivo ed economico ». Questa iniziativa ha lo scopo di rendere omaggio alle realtà storiche che hanno rappresentato l'origine del *made in Italy*, mentre la definizione tecnica e artistica del francobollo è demandata a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 20-bis *della legge 27 dicembre 2023, n. 206)*

1. Dopo l'articolo 20 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*. - *(Rete delle Città madri del* made in Italy*) - 1*. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita la Rete delle Città madri del *made in Italy*, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione "*made in Italy*". La partecipazione alla Rete è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, sulla base dei seguenti requisiti:

a) un uso documentato dell'indicazione "*made in Italy*" in epoca anteriore all'anno 1925, apposta su una o più produzioni locali al fine di attestare l'origine nazionale delle stesse;

b) un ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva affermatasi a livello nazionale e internazionale;

c) la presenza di musei, archivi, centri di documentazione o percorsi culturali che testimonino e valorizzino tale tradizione.

2. Il comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*" ».

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e disciplina altresì le modalità di riconoscimento e di partecipazione dei comuni alla Rete delle Città madri del *made in Italy*, nonché i criteri di utilizzo del marchio celebrativo di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Valorizzazione e promozione delle Città madri del made in Italy*)*

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, può promuovere iniziative di valorizzazione delle Città Madri del *made in Italy*, attraverso campagne di comunicazione nazionale e internazionale, attività di sostegno a musei e a centri di documentazione, nonché la realizzazione di percorsi tematici turistico-culturali. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I comuni facenti parte della Rete di cui all'articolo 20-*bis* della legge 27 dicembre 2023, n. 206, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, possono istituire un marchio celebrativo recante il nome del comune e la dicitura « Città madre del *made in Italy* », da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

Art. 3.

(Autorizzazione all'esposizione di una targa celebrativa)

1. In occasione del riconoscimento di un comune quale Città madre del *made in Italy*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa ufficiale recante lo stemma del comune e la dicitura « Città madre del *made in Italy* ».

2. La targa è collocata presso la sede municipale o in altro luogo di particolare rilevanza storica o culturale individuato dall'amministrazione comunale.

Art. 4.

(Emissione di francobolli celebrativi)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale delle Città madri del *made in Italy*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre l'emissione, da parte di Poste italiane Spa, di uno o più francobolli celebrativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I francobolli di cui al comma 1 sono inseriti nella serie tematica « Eccellenze del sistema produttivo ed economico » e dedicati, in edizioni anche successive, ai comuni riconosciuti quali Città madri del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche e artistiche dei francobolli di cui al comma 1, nonché le modalità di emissione e distribuzione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1679

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva

Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

Titolo breve: *Rete delle Città madri del made in Italy*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 266 (pom.)
7 gennaio 2026

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 270 (ant.)
14 gennaio 2026

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 271 (pom.)
20 gennaio 2026

N. 274 (ant.)
28 gennaio 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026
266ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Fausta Bergamotto.*
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REDIGENTE
(316-B) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, che comunque sarebbero riferibili, in base all'articolo 104 del Regolamento, solo alle parti modificate dalla Camera.
Non appena giunti i pareri delle Commissioni 1a e 5a la Commissione potrà concludere la discussione approvando il mandato alla relatrice.
La Commissione conviene di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.
La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) riferisce quindi sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso è stato approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, il 27 marzo 2024, modificato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2025 e trasmesso nuovamente al Senato il 1° dicembre 2025.
Premette che il provvedimento interviene sulla disciplina del contrasto alla pesca illegale nelle acque interne italiane, con l'obiettivo di rafforzare le misure di tutela della fauna ittica, inasprire le sanzioni per le condotte illecite e ampliare le competenze degli organi di vigilanza. Sottolinea che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo approvato dal Senato è stato oggetto di una modifica puntuale, consistente nell'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio tra i grandi laghi soggetti alla disciplina più restrittiva prevista dalla legge.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, che, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, articolate in quattro lettere, ciascuna delle quali interviene su diversi aspetti della normativa vigente.
La lettera *a)* sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell'articolo 40. Il nuovo comma 1 fornisce una

definizione più dettagliata di esercizio illegale della pesca nelle acque interne, distinguendo tra l'utilizzo di materiali, mezzi e attrezzature vietati dalla legge e l'utilizzo di materiali e mezzi autorizzati ma con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti regionali. Il nuovo comma 2 elenca specificamente le condotte vietate nei laghi e nelle acque elencati nell'allegato 1, oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati con l'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio.
La lettera *b)* introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che disciplinano la pesca nelle altre acque interne non comprese nell'allegato 1.
La lettera *c)* sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40, ridefinendo integralmente l'apparato sanzionatorio. Il comma 7-*bis* attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, competenze di accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
La lettera *d)* sostituisce il comma 10 dell'articolo 40, precisando che le disposizioni dell'articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Conclude facendo cenno al comma 2 del medesimo articolo 1, che aggiunge alla legge n. 154 del 2016 il citato allegato 1, riportato nell'allegato annesso al disegno di legge.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***
(1145) ***DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo***
(1167) ***Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE rammenta che sui disegni di legge in titolo il Dicastero dell'economia aveva avanzato una serie di criticità, che non hanno consentito alla Commissione bilancio di esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base, nell'ultima seduta svolta il 1° luglio 2025. Per consentire il superamento di tale situazione, si potrebbe valutare la presentazione, da parte del relatore, di due emendamenti, uno all'articolo 2 e uno all'articolo 4, fermi restando gli emendamenti già presentati.
In ordine all'articolo 2, comma 4, che attualmente reca una clausola di invarianza non congrua, si potrebbe valutare una copertura delle spese connesse al concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato.
Quanto all'articolo 4, oltre ad aggiornare l'annualità, riferendola al 2026, va sostituito il comma 2, mediante una copertura alternativa. Sollecita pertanto il Dicastero di settore ad adoperarsi unitamente al relatore in tal senso.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (COM(2025) 639 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto dell'Unione europea e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.
Non essendoci interventi nel dibattito, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo di fissare a questa sera, alle ore 20, il termine per far pervenire proposte di integrazione da parte dei Gruppi. Ritiene infatti che si debba concludere quanto prima l'esame per dar forza all'azione dell'Esecutivo in sede europea, tenuto conto

che la situazione può essere ulteriormente migliorata.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente relatore.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1731) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti* ex *ILVA***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - si era svolta l'illustrazione degli emendamenti. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.
Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 2.5, 4.8, 4.9 e 4.10. Con riferimento agli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10, relativi al tema delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, fa presente che la materia può essere trattata nell'ambito dello specifico affare assegnato (Atto n. 980). Segnala peraltro che l'emendamento 4.0.14, oggetto di istruttoria nell'ambito della declaratoria di improponibilità, è stato tuttavia ritenuto proponibile in quanto funzionale all'oggetto del provvedimento in titolo, fermo restando che anche il tema dei contratti di espansione potrebbe essere trattato all'interno del citato affare assegnato.
Prefigura poi la possibilità che siano presentate nuove proposte da parte del relatore, entro la serata di oggi, rispetto alle quali assicura che sarà fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti. Qualora si verificasse tale ipotesi, la Commissione non potrebbe concludere i lavori questa settimana e dunque l'avvio dell'esame in Assemblea slitterebbe alla settimana prossima.
Propone pertanto di iniziare le votazioni di tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati all'articolo 3, su cui è in corso l'istruttoria.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE invita, infine, il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sugli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo 1.
Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO chiede, in primo luogo, di accantonare l'emendamento 1.15 al fine di consentire un approfondimento dell'istruttoria.
Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.21 e 1.22, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il relatore POGLIESE (*FdI*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.
La Commissione concorda con la suddetta richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.15.
Il PRESIDENTE, accantonato l'emendamento 1.15, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone distintamente in votazione gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.2 e 1.3, che la Commissione respinge.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5, richiamate alcune considerazioni già svolte in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti, ribadisce che il suo schieramento politico giudica inutile il provvedimento in esame, in quanto superato dagli accadimenti e privo delle risorse necessarie per sostenere il rilancio industriale dello stabilimento *ex* ILVA.
Evidenzia che le proposte di sua iniziativa sono intese, in particolare, a garantire la realizzazione degli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza.
Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 sono respinti.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7, condivise le considerazioni del senatore Martella, rimarca l'inutilità del provvedimento in esame. In particolare, ritiene imprescindibile che lo Stato si faccia garante nell'ambito della vicenda dello stabilimento *ex* ILVA, nel convincimento che meri stanziamenti di risorse - peraltro quantitativamente inadeguati - non siano comunque sufficienti a risolvere i problemi in discussione.
Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono respinti.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole

sull'emendamento 1.10, richiama l'attenzione sull'opportunità di destinare una piccola quota delle risorse alla istituzione di un "Centro unico bonifiche", incaricato di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche sulla base di evidenze scientifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini.
Anche al fine di contrastare la frammentazione delle competenze e delle responsabilità, che è all'origine di un carente coordinamento sia in fase operativa sia in fase di verifica, il predetto Centro è chiamato ad operare sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione di Taranto, in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale della regione Puglia.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di aggiungere la firma al suddetto emendamento.
In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono respinti.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 2), diretto a destinare: 200 milioni di euro a interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili; 100 milioni di euro agli interventi di messa in sicurezza degli impianti; 50 milioni di euro al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici; ulteriori 50 milioni di euro agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.
Nell'auspicare che l'annunciato intervento emendativo del relatore intervenga ad incrementare le risorse, peraltro ad oggi già esaurite, chiede alla maggioranza e al Governo una maggiore attenzione su tale tema.
Sono quindi posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.13, 1.14 e 1.16, che la Commissione respinge.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, evidenziando che esso è diretto a recepire le indicazioni della Corte di giustizia europea in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. In tale ipotesi - prosegue l'oratrice - il gestore dell'impianto deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Sottolinea, infine, che l'esercizio degli impianti deve essere sospeso fino al ripristino della conformità.
Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono respinti.
Il presidente DE CARLO (*FdI*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 1.21 e la senatrice FALLUCCHI (*FdI*) ritira l'emendamento 1.22.
Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.12, coglie l'occasione per rimarcare la centralità dei temi delle bonifiche, della messa in sicurezza degli ambienti e della tutela della salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei dati che fanno registrare un progressivo peggioramento delle condizioni di salute dei neonati.
Ritiene peraltro che la politica non possa scaricare sui cittadini la scelta tra la difesa del posto di lavoro e la tutela della salute, mantenendo un dualismo difficile da superare.
Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 1.0.12 e 4.0.23.
Posti distintamente in votazione, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15.
Ha quindi la parola il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, la quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.
Si associa il RELATORE.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.0.1 e 2.0.2.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 3, nonché di quelle ad esso aggiuntive, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e sulle proposte aggiuntive al medesimo articolo 4.
Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutti i suddetti emendamenti.
Concorda il RELATORE.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), ribadita la centralità del tema della prevenzione al fine di evitare il ripetersi di ulteriori disastri aziendali, ritira l'emendamento 4.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che si riserva di presentare.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.0.7, reputa fondamentale prevedere incentivi all'esodo dei lavoratori degli stabilimenti *ex* ILVA, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e di accompagnare verso il pensionamento i lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.7, 4.0.8 e 4.0.9.
Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 4.0.10 e 4.0.11, nonché, con successive e distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27 e 4.0.28.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) dichiara di trasformare l'emendamento 1.21 di sua iniziativa, precedentemente sottoscritto e ritirato dal presidente De Carlo, nell'ordine del giorno G/1731/2/9, pubblicato in allegato.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) domanda infine alcuni chiarimenti sull'organizzazione dei lavori per la prossima settimana in merito al provvedimento in titolo.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) chiede che, qualora giungano nuove proposte emendative, siano garantiti tempi congrui per la presentazione di subemendamenti.
Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso, precisando che per le sedute della prossima settimana occorrerà attendere gli sviluppi dell'attività istruttoria in corso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1035) ***ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(993) ***Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva convenuto di assumere, quale testo base, il disegno di legge n. 1035, a quale sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 dicembre 2024. Alcuni di questi emendamenti, presentati dal senatore Ancorotti (primo firmatario del disegno di legge n. 1035) riscrivevano di fatto il testo, all'esito di numerosi confronti con le categorie interessate. Per queste ragioni, il proponente ha preferito presentare un nuovo disegno di legge, il n. 1619, assegnato in sede redigente, di cui oggi è previsto l'incardinamento, che reca anche disposizioni in materia di estetisti. Si propone pertanto di non proseguire l'*iter* dei provvedimenti in titolo, per concentrare la discussione sul disegno di legge n. 1619.
Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda se il disegno di legge n. 993 sia assorbito nel citato disegno di legge n. 1619.
Il PRESIDENTE fa presente che i due disegni di legge citati hanno un contenuto non del tutto coincidente e sono peraltro assegnati in una sede diversa di esame.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione incardina oggi l'affare in titolo, volto ad approfondire la normativa vigente sulle aree di crisi industriale complessa e a valutare le soluzioni più adeguate per le situazioni eventualmente in stallo. Ricorda che un analogo affare era stato trattato dalla Commissione industria nella scorsa legislatura e ha condotto all'approvazione di quattro distinte risoluzioni, riferite alle seguenti aree di crisi industriale complessa: Savona; area della Val Vibrata -

Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni spa; Gela; Terni-Narni.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa presente che, nel caso delle Marche, in questa legislatura si sono verificate alcune novità sul piano normativo in merito alla zona economica speciale (ZES). Domanda dunque chiarimenti sulle possibili interazioni con l'affare in titolo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) chiede se vi sia già un documento oggetto di esame da parte della Commissione.

Il PRESIDENTE risponde anzitutto al senatore Magni, rilevando che la Commissione potrà valutare se approfondire nuovamente l'area di crisi industrial complessa del territorio marchigiano, oppure se concentrarsi su nuove aree. Ritiene peraltro preferibile individuare un numero contenuto di situazioni da trattare, al fine di approvare risoluzioni puntuali.

Replica altresì al senatore Bergesio, specificando che attualmente non vi sono documenti da esaminare, ma saranno valutate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le modalità di prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente DE CARLO (*FdI*), in sostituzione del relatore Cantalamessa, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere al Governo entro 40 giorni dall'assegnazione.

Evidenzia poi che il testo, composto da due articoli, interviene con disposizioni integrative e correttive sul decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

Chiarisce altresì che il decreto in esame è volto a precisare e, in taluni casi, rimodulare alcune scelte operate in sede di primo recepimento, alla luce delle esigenze applicative emerse e del confronto con la Commissione europea, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina.

Passa, quindi, ad illustrare in dettaglio l'articolo 1, che, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), recando le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

La lettera *a)* modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, che distinguano il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP.

La lettera *b)* integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sulla base della relazione illustrativa, precisa che sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate da ACI - Automobile Club d'Italia in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie

assicurative dal settore.
La lettera *c)* integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.
Menziona, infine, l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1619) ***ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che, come già preannunciato sui disegni di legge nn. 993 e 1035, il disegno di legge in oggetto fa propri alcuni emendamenti già presentati all'Atto Senato n. 1035, assunto quale testo base, integrandolo con le nuove disposizioni in materia di estetisti.
Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, mediante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174. Fa presente che il disegno di legge è composto da 16 articoli e si suddivide in tre direttrici fondamentali: l'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività; la valorizzazione della formazione e delle competenze professionali; il rafforzamento della tutela del consumatore e del contrasto all'abusivismo.
Richiama innanzitutto l'articolo 1, che modifica il titolo della legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, che comprendono ora estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, ridefinendo l'attività di estetista e introducendo le nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.
Con riferimento all'articolo 3, sottolinea che esso sostituisce l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, disciplinando l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e introducendo la figura del responsabile tecnico, nonché la qualifica di specialista in estetica oncologica per estetisti con almeno tre anni di esperienza.
Si sofferma sull'articolo 4, che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e le modalità di esercizio. Nelle imprese artigiane e non artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale. Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.
Fa indi cenno all'articolo 5, ai sensi del quale le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono tenute ad aggiornare le materie di studio e a definire i contenuti formativi dei nuovi profili professionali introdotti.
Menziona poi l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990 e introduce un nuovo articolo 6-*bis*, disciplinando le competenze regionali in materia di programmazione e aggiornamento dei profili formativi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri competenti, definisce con decreto i contenuti tecnico-culturali dei programmi entro un anno, mentre le regioni predispongono i programmi per i corsi di formazione entro sei mesi. Il nuovo articolo 6-*bis*

affida alle regioni il compito di definire programmi di aggiornamento professionale e requisiti dei docenti, previa definizione dei criteri generali in Conferenza unificata.
Passa, quindi, ad illustrare gli ulteriori articoli a partire dall'articolo 7, che modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica.
L'articolo 8 introduce l'articolo 7-*bis* nella legge n. 1 del 1990, disciplinando e distinguendo le attività di onicotecnico e truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente per l'aggiornamento, almeno biennale, dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze degli operatori.
Fatto cenno agli articoli 10 e 11, che, rispettivamente, aggiornano il sistema sanzionatorio e abrogano le disposizioni della legge n. 1 del 1990 superate dalla nuova disciplina organica, richiama l'articolo 12, che modifica l'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, introducendo la disciplina dell'affitto di poltrona per l'attività di acconciatore, nonché l'articolo 13, che modifica gli articoli 3 e 4 della legge n. 174 del 2005, introducendo, tra l'altro, la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo.
Posto in evidenza che l'articolo 14 modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005, aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore, conclude menzionando l'articolo 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 16, che stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il senatore ANCOROTTI (*FdI*) fa presente di aver interloquito, in sede di stesura del disegno di legge in titolo, con le principali categorie di settore, concordi con il contenuto del testo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1679) *DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del* made in Italy *e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore*

(Discussione e rinvio)
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso si inserisce nel quadro normativo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni per la promozione e la tutela del *made in Italy*, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare i territori che hanno svolto un ruolo storico nella nascita dell'indicazione "*made in Italy*".
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 1, che introduce un nuovo articolo 20-*bis* nella legge n. 206 del 2023, istituendo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Rete delle Città madri del *made in Italy*. Fa presente che la partecipazione alla Rete è subordinata al possesso di tre requisiti: uso documentato dell'indicazione "*made in Italy*" anteriore al 1925; ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva nazionale e internazionale; presenza di musei, archivi o centri di documentazione. Il comune di Calalzo di Cadore è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato dell'indicazione a partire dal 1897. Un decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni, disciplinerà le modalità di riconoscimento e partecipazione alla Rete.
Si sofferma poi sull'articolo 2, ai sensi del quale i Ministeri competenti possono promuovere iniziative di valorizzazione delle Città madri del *made in Italy* attraverso campagne di comunicazione, sostegno a musei e centri documentali, percorsi turistico-culturali. Le attività sono realizzate a invarianza di risorse. I comuni della Rete possono istituire un marchio celebrativo "Città madre del *made in Italy*" per finalità culturali, turistiche e istituzionali.
Accenna indi all'articolo 3, secondo cui il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa recante lo stemma comunale e la dicitura "Città madre del *made in Italy*". La targa è collocata presso la sede municipale o in altro luogo di rilevanza storico-culturale.
Conclude menzionando l'articolo 4, che dispone l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A. di francobolli celebrativi dedicati alle Città madri del *made in Italy*, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge. I francobolli sono inseriti nella serie "Eccellenze del sistema produttivo ed economico". Un decreto del Ministero dell'economia ne stabilisce le caratteristiche tecniche e le modalità di emissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 settembre.
Il PRESIDENTE fa presente che sono state presentate le petizioni nn. 694 e 1448, vertenti su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione delle petizioni a questi ultimi.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda poi che il nuovo testo adottato dalla 9a Commissione a maggio 2025 è stato notificato dal Governo alla Commissione europea. L'iniziale termine di tre mesi per l'astensione dall'adozione del provvedimento sarebbe scaduto l'8 settembre: entro quel termine, sia la Commissione europea che la Spagna hanno avanzato osservazioni. È tuttavia arrivato un parere circostanziato dell'Austria, a seguito del quale il termine di *stand still* è stato prorogato di ulteriori tre mesi (è scaduto l'8 dicembre). Il Dicastero delle imprese ha quindi fornito puntuali elementi di risposta alla Commissione europea. Per superare alcune criticità, potrebbe essere necessaria la presentazione di alcuni emendamenti da parte della relatrice al nuovo testo, in linea con la risposta inviata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* alle Istituzioni europee. Confida infine che si possa quanto prima procedere alle votazioni degli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) ***AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti***
(1267) ***CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***
- e petizione n. 1214 ad essi attinente
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2024.
Il PRESIDENTE fa presente che è stata presentata la petizione n. 1214, vertente su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione della petizione a questi ultimi.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE rammenta quindi che nella seduta del 4 dicembre 2024 la Commissione aveva convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, su cui la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo. Pertanto si era concordato di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato. Solleciterà dunque il tal senso il Ministero di settore. Segnala infine che è stato presentato il disegno di legge 1751, a prima firma della senatrice Naturale, non ancora assegnato alla Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta odierna, è posticipata al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 8 gennaio.
Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 639 DEFINITIVO

La 9ª Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) per i prodotti agricoli,
premesso che:
entrambi gli accordi concedono un trattamento preferenziale ai prodotti originari dei Paesi del Mercosur, tutelando al contempo i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari;
la proposta, composta da 20 articoli e un Allegato sui prodotti sensibili, si basa sull'articolo 207 TFUE e prevede procedure accelerate per garantire un'attuazione tempestiva delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli, con l'impegno della Commissione a monitorare il mercato con relazioni semestrali al Parlamento e al Consiglio e a concludere le inchieste in tempi più brevi rispetto al regolamento (UE) 2019/287 applicabile ad altri accordi commerciali;
ritenuto che il Mercosur rappresenti una possibilità in più per gli agricoltori, in quanto apre possibilità commerciali per l'industria e per moltissimi settori agricoli, garantendo altresì la protezione delle indicazioni geografiche a rischio di *italian sounding*;
valutato necessario prevedere garanzie economiche per le eventuali criticità derivanti dall'accordo e ottenuta, grazie all'intervento deciso del Governo italiano, l'istituzione di un fondo di oltre 6 miliardi di euro;
preso atto dei risultati ottenuti dalla posizione assunta dal Governo in sede di negoziato con ricadute molto positive anche su altre tematiche in corso di definizione, quali la programmazione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028 - 2034 per la quale si prevede di stanziare maggiori risorse, che per l'Italia ammontano a 1 miliardo di euro,
impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi unionali affinché:
1) si introduca la possibilità di sospendere l'accordo qualora anche in un solo Paese dell'Unione europea si verifichi un calo dei prezzi o un aumento delle importazioni superiore all'8 per cento;
2) siano fissati adeguati criteri di reciprocità basati su due sostanziali azioni: un regolamento aggiuntivo e un regolamento fitosanitario che impedisca importazioni che non rispettano i criteri fitosanitari nazionali.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1731

G/1731/2/9 (già em. 1.21)
Damiani, De Carlo
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in titolo autorizza Acciaieria d'Italia S.p.A. (ADI) ad utilizzare le somme residue trasferitele precedentemente da ILVA S.p.A. per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti;

al fine di favorire il processo di valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione per la transizione sostenibile dell'intero territorio, appare indispensabile che le attività, le risorse e le competenze del Centro di ricerca & sviluppo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria,

siano integrate all'interno del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, garantendo finanziariamente la stessa integrazione,

impegna il Governo ad adottare disposizioni urgenti volte a prevede quanto esposto in premessa.

1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
270ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1668) ***Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del senatore Cantalamessa, propone l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei consensi.
(1737) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Amidei ha svolto la relazione introduttiva.
Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione della relazione alla 4ª Commissione, in attesa di conosce l'andamento dei lavori presso la sede di merito.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione procederà ad un breve ciclo di audizioni di inquadramento generale del tema, prima di procedere alla selezione delle aree di interesse. Ieri è scaduto il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei

Gruppi.
Precisa quindi che, una volta esaurito tale primo ciclo di audizioni, si procederà alla individuazione dei territori in cui insistono le aree di crisi, come peraltro già indicato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha avanzato le proprie richieste. Prefigura poi l'approvazione di risoluzioni puntuali in base alle esigenze concrete delle aree esaminate.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, volta ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. L'atto è stato trasmesso alle Camere anche se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e il termine per l'espressione del parere è il 18 febbraio 2026.
Osserva preliminarmente che il regolamento europeo, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, istituisce per la prima volta un sistema di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali - quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche - estendendo la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari. L'obiettivo del regolamento è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali nell'Unione, migliorando la posizione dei produttori contro la contraffazione, incentivando gli investimenti e aumentando la visibilità dei prodotti autentici.
Dopo aver segnalato che lo schema di decreto si compone di 27 articoli, suddivisi in 7 Capi, illustra l'articolo 1, secondo cui il decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2023/2411.
Delinea poi l'articolo 2, che rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e introduce alcune definizioni specifiche necessarie per l'applicazione del decreto, tra cui: "IGP" (indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali); "DGPI-UIBM" (Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi); "divisione competente" (ufficio dirigenziale non generale della DGPI-UIBM competente per la fase nazionale); "richiedente" (associazione di produttori o singolo produttore legittimato); "disciplinare" (disciplinare di produzione); "documento unico" (documento riepilogativo).
L'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - individua, al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del citato regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera *a*), e 22 del medesimo regolamento. Al comma 2, si stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.
Quanto all'articolo 4, precisa che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti previsti dal decreto devono essere presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM, già esistente e operativo.
Nel soffermarsi sull'articolo 5, che disciplina la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, sottolinea che l'articolo 6 regola la procedura di esame delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411. La divisione competente, verificata la ricevibilità e completezza, trasmette la documentazione completa alla Regione o alle

Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la divisione valuta la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica, verificandone la conformità ai requisiti.

Rileva poi che l'articolo 7 disciplina il deposito dell'opposizione, che può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della domanda dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411. L'opposizione può fondarsi sui motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, e dagli articoli 43 e 44 del regolamento. La domanda deve contenere: l'identificazione del richiedente e della domanda contestata; i motivi dell'opposizione; la documentazione comprovante l'interesse legittimo; l'identificazione di eventuali marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione.

Dettaglia altresì l'articolo 8, che regolamenta l'esame dell'opposizione. Entro un mese dalla ricezione, verificate ricevibilità e ammissibilità, la DGPI-UIBM notifica l'opposizione alla controparte, dando avviso della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro tre mesi (prorogabili fino ad altri tre su istanza comune). L'opponente deve presentare entro due mesi dalla scadenza del termine per la composizione amichevole: ogni documentazione integrativa a prova dei fatti; copia della domanda o certificato del marchio o IG su cui si fonda l'opposizione (se non nazionale) con relativa traduzione. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, l'opponente deve fornire le prove d'uso.

In merito all'articolo 9, elenca le ipotesi di sospensione d'ufficio del procedimento, ossia: durante il periodo per la composizione amichevole; se l'opposizione è basata su una domanda di IG o di marchio, fino alla relativa protezione/registrazione; se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino alla scadenza dei termini per il rifiuto o l'opposizione. La sospensione su istanza di parte è invece prevista: se è pendente un procedimento di cancellazione dell'IG protetta; se è pendente un procedimento di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; se è pendente un giudizio di nullità, decadenza o spettanza del marchio. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione può essere revocata.

Illustra indi l'articolo 10, che enumera i casi di estinzione della procedura, quali: la composizione amichevole raggiunta; il ritiro dell'opposizione; il ritiro o il rigetto della domanda di IG su cui si fonda l'opposizione; la cancellazione dell'IG protetta su cui si fonda l'opposizione; la cessazione della legittimazione dell'opponente; la venuta meno dell'interesse ad agire; la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; il ritiro o il rigetto con decisione definitiva della domanda o la registrazione oggetto di opposizione.

Dopo aver menzionato l'articolo 11 sulla facoltà per le parti di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti della DGPI-UIBM, dà conto dell'articolo 12, che disciplina l'adozione della decisione finale a livello nazionale, secondo cui in assenza di opposizioni o a seguito della valutazione dell'esito dell'opposizione, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti del regolamento, adotta decisione favorevole alla registrazione. Se la domanda, anche a seguito di modifiche concordate nell'opposizione, non soddisfa i requisiti o non contiene le informazioni necessarie, viene respinta. Contro la decisione si applica la disciplina del ricorso.

Evidenzia altresì che l'articolo 13 prevede la possibilità per il richiedente di ritirare la domanda in qualunque fase del procedimento, nazionale o europea, presentando istanza alla divisione competente, mentre l'articolo 14 stabilisce che la divisione competente, in caso di decisione favorevole, redige una dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e la presenta all'ufficio competente con la documentazione.

Passa poi a descrivere l'articolo 15, relativo alla protezione nazionale temporanea prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. In caso di accoglimento, i prodotti sono etichettati con la dicitura "indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea" che ha efficacia solo nazionale e decade con la decisione di registrazione europea o con il ritiro della domanda.

In ordine all'articolo 16, sul regime transitorio, il Presidente relatore specifica che i soggetti legittimati possono avvalersi della protezione per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento, presentando richiesta alla divisione competente.

Menziona altresì l'articolo 17, concernente la modifica del disciplinare di produzione, la cui richiesta

deve contenere la descrizione delle modifiche, la sintesi dei motivi, la motivazione della qualificazione come ordinarie, la revisione aggiornata del disciplinare e del documento unico.
Tratteggia poi i contenuti dell'articolo 18, sulla procedura di cancellazione, dell'articolo 19, relativo alla verifica della conformità al disciplinare, dell'articolo 20, inerente l'autorità competente per lo svolgimento dei controlli ufficiali, nonché dell'articolo 21, concernente modifiche al codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, mediante le quali si estende la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali.
Fa presente poi che l'articolo 22 introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, con importi compresi tra 250 e 24.000 euro. Le sanzioni sono graduate in sei scaglioni commisurati alla gravità e per tutti gli illeciti è prevista la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso dell'IG e, nei casi gravi, la pubblicazione del provvedimento a spese del sanzionato.
Rileva altresì che, secondo l'articolo 23, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermi i poteri degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e che, in base all'articolo 24, organismi pubblici e altri portatori di interessi (associazioni di consumatori, dettaglianti, fornitori) possono partecipare ai lavori delle associazioni di produttori in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.
In conclusione, illustra l'articolo 25, sull'assunzione di un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale nell'area dei funzionari, e l'articolo 26, in virtù del quale possono essere individuati meccanismi più efficaci per la verifica dei requisiti dei produttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal disciplinare, in conformità al regolamento e nel rispetto del principio di semplificazione. Stante le particolarità della nuova disciplina, propone di svolgere un ciclo di audizioni.
La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (n. 368)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Premette che il citato regolamento, che abroga la precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva 87/357/CEE sui prodotti imitativi, introduce un *corpus* normativo rafforzato per la vigilanza del mercato, con particolare attenzione ai prodotti venduti *online* e attraverso canali di vendita a distanza.
Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo si rende necessario per modificare l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché per disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti con aspetto ingannevole. Le modifiche si inseriscono nel quadro già delineato dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, attuato a livello nazionale con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.
Illustra indi l'articolo 1, che aggiorna i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, inserendo il richiamo al regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 sulla sicurezza generale dei prodotti.
Descrive poi l'articolo 2, che interviene sulla parte I, titolo I e sulla parte II, titolo II del codice del consumo: la lettera *a)* elimina, all'articolo 3, la clausola di salvaguardia che rinviava alle definizioni dell'articolo 103, in quanto la nuova formulazione di quest'ultimo opera a sua volta un rinvio alle definizioni del regolamento europeo, rendendo superfluo il doppio rinvio interno; la lettera *b)* integra l'articolo 6, lettera *b)*, prevedendo ulteriori informazioni obbligatorie che i prodotti o le loro confezioni

devono riportare, in particolare relative al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione europea, includendo oltre al nome o ragione sociale e sede legale, anche l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo del punto unico di contatto; la lettera *c)* modifica l'articolo 12, comma 1, aggiungendo un rinvio espresso alla disciplina sanzionatoria prevista dalla parte IV, titolo I, del codice del consumo sulla sicurezza generale dei prodotti.

Dà indi conto dell'articolo 3, che costituisce il nucleo centrale dello schema di decreto, apportando modifiche sostanziali al codice del consumo, relative alla disciplina della sicurezza generale dei prodotti. Segnala anzitutto che la lettera *a)* sostituisce l'articolo 102, aggiornando l'obbligo generale di sicurezza e adeguando la terminologia al diritto dell'Unione. Essa individua, inoltre, l'applicabilità del decreto anche alle vendite *online* o tramite altri canali di vendita a distanza nonché il relativo campo di applicazione, e precisa i prodotti non soggetti, in via integrale o parziale, alle disposizioni di cui al presente titolo. La lettera *b)* prevede il rimando alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/988 e individua le definizioni necessarie ai fini dell'attuazione della parte IV, titolo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La lettera *c)*, prosegue il relatore, sostituisce l'articolo 104 e stabilisce gli obblighi degli operatori economici. In aggiunta, nell'articolo in questione viene indicata la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei prodotti, tramite richieste di informazioni al punto di contatto prodotti, già attivo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Dopo aver precisato che la lettera *d)* abroga l'articolo 105, in quanto i criteri per la valutazione di sicurezza e la presunzione di conformità sono ora stabiliti direttamente dal regolamento europeo, si sofferma sulla lettera *e)*, che sostituisce l'articolo 106, designando il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale ufficio unico di collegamento, individuando le autorità di vigilanza competenti, sulla base di criteri specifici, istituendo un tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità, con la partecipazione anche delle associazioni di categoria e dei consumatori, nonché prevedendo la comunicazione degli esperti designati e la partecipazione alla rete europea per la sicurezza dei consumatori.

Fa presente altresì che alla lettera *f)*, che sostituisce l'articolo 107, sono previsti i controlli delle autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza si stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono accedere al sistema di allarme rapido *Safety Gate*. L'articolo individua, inoltre, il coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli obblighi in tema di fornitori di mercati *online*, in linea con le previsioni del *Digital Service Act* (DSA).

Dopo aver accennato alla lettera *g)*, che abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 108, evidenzia che la lettera *h)* abroga l'articolo 109 in quanto incompatibile con le nuove disposizioni europee, mentre la lettera *i)* sostituisce l'articolo 110, che individua il portale della Commissione europea *Safety Gate*, ossia il citato sistema di allarme rapido precedentemente denominato RAPEX (*Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products*).

Riferisce inoltre che la lettera *l)* introduce un nuovo articolo 110-*bis* che introduce: l'obbligo per gli operatori economici di notificare i prodotti pericolosi tramite il portale *Safety Business Gateway* e la possibilità per i consumatori di segnalare prodotti pericolosi tramite il *Consumer Safety Gateway*.

Osserva poi che alla lettera *m)* sono introdotte le necessarie modificazioni all'articolo 112 per adeguare le sanzioni ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2023/988 e alle nuove figure professionali individuate, in ragione dell'espandersi delle vendite *online* e su altri canali di vendita a distanza. Segnala che, alla lettera *n)*, il nuovo comma 1-*bis* consente la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 4 aggiorna il punto 8 dell'allegato II-*septies* del codice del consumo, sostituendo il riferimento alla precedente normativa con il richiamo agli articoli 103-113 come modificati dal presente decreto in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, mentre l'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'allegato II del codice del consumo e l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 sulle imitazioni alimentari, la cui disciplina è ora assorbita dal

regolamento europeo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (RETE DELLE CITTA' MADRI DEL MADE IN ITALY*)*
Il PRESIDENTE ricorda di aver sollecitato tutti i Gruppi, in sede di programmazione dei lavori, ad individuare ulteriori realtà territoriali che possano essere ricomprese nei temi del disegno di legge n. 1679 (Rete delle città madri del *made in Italy*). In proposito, propone di non svolgere audizioni ma di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1679.
La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
271ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1737) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore AMIDEI (*FdI*) formula una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento in esame, pur recando alcune misure condivisibili, ne rechi altre rispetto alle quali il suo schieramento politico non può non dissentire. Tra queste ultime annovera il declassamento del lupo nell'ambito della protezione faunistica.
Alla luce di quanto dichiarato, preannuncia un voto di astensione da parte del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE rende noto che in Commissione giustizia, chiamata a rendere osservazioni alla 9a Commissione, è stata segnalata l'esigenza di proporre alla Commissione lo svolgimento di audizioni.
Informa altresì che la VI Commissione della Camera, competente nel merito, non ha svolto audizioni.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riconosce la necessità di un breve ciclo di audizioni.
La Commissione conviene quindi di fissare a domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.
Il PRESIDENTE avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) ricorda che è scaduto oggi, alle ore 12, il termine per fa pervenire proposte di audizione. Rammenta altresì che l'atto è assegnato con riserva, in quanto privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il relatore POGLIESE (*FdI*) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, specificando che l'iniziativa si inserisce nel contesto del piano d'azione *RESourceEU* e della comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa, adottati dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025.
In primo luogo, ricorda che il regolamento sulle materie prime critiche, entrato in vigore il 23 maggio 2024, ha fornito all'Unione europea gli strumenti per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, essenziali per le tecnologie strategiche della transizione pulita e digitale.
Evidenzia che, tuttavia, l'evoluzione del contesto geopolitico, caratterizzata dall'intensificarsi delle restrizioni alle esportazioni da parte di alcuni Paesi terzi e dalla crescente competizione globale, ha reso necessario un intervento di modifica mirato. Le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento delle imprese trasferendo alla Commissione il compito di individuare le imprese di grandi dimensioni soggette agli obblighi di valutazione del rischio; ampliare il quadro normativo in materia di circolarità, estendendo l'ambito delle disposizioni sull'etichettatura e includendo i rifiuti pre-consumo negli obblighi sul contenuto riciclato; introdurre maggiore flessibilità nel numero di inviti annuali per la selezione dei progetti strategici.
Rammenta, altresì, che in merito al regolamento (UE) 2024/1252, la 9a Commissione si è espressa in fase ascendente approvando la risoluzione *Doc*. XVIII, n. 4, in cui ha chiesto di incentivare maggiormente il riciclo, inserire neon, silicio e fosforo nelle liste delle materie critiche/strategiche, prevedere risorse finanziarie adeguate, accelerare le procedure autorizzative per progetti strategici e sviluppare tecnologie alternative. La proposta COM (2025) 946 recepisce parzialmente tali richieste, rafforzando il quadro sulla circolarità e il riciclo.
Passa, quindi, a dar conto della proposta che, costituita di due articoli, trova fondamento nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche, articolandosi in cinque punti. Il punto 1 modifica l'articolo 7, paragrafo 3, consentendo alla Commissione di fissare fino a quattro scadenze annuali per gli inviti a presentare domande di progetti

strategici, anziché mantenere l'obbligo di almeno quattro scadenze. Precisa che tale flessibilità risponde all'esigenza di gestire efficacemente l'elevato numero di domande ricevute.
Il punto 2 riscrive l'articolo 24 concernente gli obblighi delle imprese di grandi dimensioni, prevedendo, tra l'altro: il trasferimento alla Commissione del compito di individuare tali imprese, al fine di evitare la frammentazione derivante dall'eterogeneità degli approcci nazionali; l'introduzione dell'obbligo per la Commissione di informare le imprese individuate; la ridefinizione del contenuto della valutazione del rischio, includendo la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti e la valutazione delle vulnerabilità; la possibilità per la Commissione di richiedere informazioni alle imprese e di adottare atti delegati per specificare le misure di attenuazione, incluse quote massime di dipendenza da singoli Paesi terzi.
Il punto 3 amplia l'elenco dei prodotti dell'articolo 28 che devono recare etichettatura indicante la presenza di magneti permanenti, includendovi motori elettrici, elettrodomestici, componenti elettronici, droni e giocattoli motorizzati, per migliorare la tracciabilità e facilitare il recupero a fine vita. Il punto 4 modifica l'articolo 29 sugli obblighi di informazione sul contenuto riciclato, estendendo l'ambito ai rifiuti pre-consumo, più facilmente riciclabili, e, conseguentemente, adeguando i riferimenti agli atti delegati che la Commissione dovrà adottare per stabilire norme di calcolo e quote minime di contenuto riciclato. Il punto 5 aggiorna l'articolo 38 sulla delega di poteri per includere la nuova delega relativa alle misure di attenuazione dei rischi.
Conclude menzionando l'articolo 2, che stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
Il PRESIDENTE fa presente che oggi sono iniziate le audizioni di inquadramento generale, che si concluderanno domani, con l'audizione di rappresentanti di Invitalia alle ore 8,45. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 21*-bis*della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del* made in Italy *e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha fissato a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che, come preannunciato, la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.100, 2.200, 10.100, 11.100, 12.100 e 18.100, pubblicati in allegato, finalizzati ad allineare il nuovo testo con le risposte fornite dal Governo alla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica. Ritiene in particolare che tali proposte costituiscano la miglior mediazione possibile finora.
La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte

della relatrice a lunedì 26 gennaio, alle ore 12.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) ***AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti***
(1267) ***CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***
(1751) ***Gisella NATURALE e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti***
- e petizione n. 1214 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1751, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 385 e n. 1267, sospesa nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1751, su cui dà la parola alla relatrice.
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sul disegno n. 1751, premettendo che esso si inserisce nel quadro del riconoscimento e della valorizzazione delle professionalità del settore alimentare italiano. Chiarisce che il provvedimento, recante disposizioni per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e per l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, risponde all'esigenza di disciplinare una professione di rilevante valore culturale, economico e sociale, in considerazione del ruolo della pizza quale simbolo identitario del *made in Italy* e dell'iscrizione dell'"arte del pizzaiuolo napoletano" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.
Evidenzia poi che il disegno di legge in esame, composto da undici articoli, si articola in tre direttrici fondamentali: il riconoscimento formale della qualifica professionale di pizzaiolo e delle relative competenze; l'istituzione di un registro nazionale e di elenchi presso le camere di commercio e gli uffici di collocamento; la valorizzazione della professione e l'adeguamento della classificazione delle attività economiche.
Passa, quindi, a dar conto dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento legislativo, riconoscendo la pizza quale manifestazione identitaria del patrimonio culinario italiano e attribuendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di sostenerne il rilievo culturale, sociale ed economico e di promuovere iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione delle relative conoscenze e professionalità, anche attraverso il recupero delle pratiche tradizionali.
L'articolo 2 disciplina il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista, che viene attribuita - previa verifica di determinate condizioni reddituali - a coloro che esercitano l'attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative e che hanno un esame, all'esito del quale è rilasciato l'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).
L'articolo 3 disciplina le modalità del suddetto esame, che prevede lo svolgimento di una prova teorico-pratica. L'esame è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e si svolge presso strutture accreditate. La prova teorico-pratica, i cui contenuti sono conformi alle linee guida nazionali, consiste nell'accertamento del possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, tra cui la conoscenza delle tecniche di preparazione e cottura della pizza e la creatività e innovazione nella preparazione.
L'articolo 4 introduce le linee guida per la prova teorico-pratica di qualifica di pizzaiolo professionista, la cui definizione è affidata a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Dicasteri dell'istruzione e dell'agricoltura. Le linee guida garantiscono l'uniformità dei criteri di valutazione per il rilascio della qualifica di pizzaiolo professionista e sono aggiornate con cadenza biennale.
L'articolo 5 prevede che - ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze (articolo 3 del decreto legislativo n. 13 del 2013), nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo

professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (articolo 8 del citato decreto legislativo) - le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il medesimo Dicastero accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
L'articolo 6 disciplina il registro nazionale dei pizzaioli professionisti, che viene istituito presso il Ministero delle imprese e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto ministeriale. Il registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.
L'articolo 7 annovera tra i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti il possesso dell'AQPP. Prevede altresì che siano iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività dalla data di entrata in vigore della legge o che dirigano scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.
L'articolo 8 disciplina l'elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista, da trasmettere, a cura delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che li inserisce in un apposito elenco pubblicato nel suo sito *internet* istituzionale, nonché agli uffici di collocamento e lavoro.
L'articolo 9 ha ad oggetto la valorizzazione della professione di pizzaiolo, prevedendo che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
L'articolo 10 attribuisce al Dicastero delle imprese il compito di proporre, con propria istanza, la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.
In ragione dell'affinità dei contenuti, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1619) ***ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.
Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una lettera dalla Presidenza nazionale di Confestetica nella quale l'associazione ha posto in discussione le modalità di conduzione dei lavori parlamentari con riferimento al disegno di legge in esame.
Puntualizza, al riguardo, che, mentre il confronto con le associazioni di categoria nelle sedi a questo deputate può tradursi in opportunità di riflessione e di approfondimento sul merito dei provvedimenti in esame, risulta inammissibile che le stesse associazioni intendano interferire con il metodo con cui sono condotti i lavori parlamentari.
Nel convincimento che l'autorevolezza degli organi del Senato - Commissioni, relativi Presidenti e Presidente del Senato - non possa e non debba sottostare a valutazioni o addirittura a giudizi di metodo da parte di soggetti non titolati a intervenire sulla procedura parlamentare, oltre che privi delle competenze per farlo, annuncia che darà conto di una missiva con la quale ritiene necessario replicare alla lettera ricevuta da Confestetica.
In particolare, ritiene necessario sottolineare che qualsiasi prerogativa esercitabile nell'ambito del

metodo parlamentare, dell'istruttoria legislativa e delle scelte procedurali spetta unicamente al Legislatore. A tutela delle competenze parlamentari, corre dunque l'obbligo di evitare che si rendano affermazioni inesatte sulle relative procedure.
Con riferimento alla sede di assegnazione dei disegni di legge, attribuzione esclusiva del Presidente del Senato, chiarisce che è previsto un ristretto numero di soggetti che può chiedere di "rivalutare la sede di trattazione".
Aggiunge che, a seguito di recenti riforme del Regolamento del Senato, tutti i disegni di legge, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, vengono assegnati di norma in sede redigente o deliberante. La sede di assegnazione non può del resto in alcun modo limitare l'approfondimento da parte delle Commissioni di merito. Peraltro le riforme regolamentari hanno valorizzato la sede redigente, rafforzando la responsabilità e il lavoro delle Commissioni parlamentari.
Si sofferma poi a fornire alcuni chiarimenti relativi allo svolgimento dell'istruttoria legislativa, puntualizzando che la valutazione degli elementi istruttori spetta unicamente alla Commissione, che può decidere di acquisire informazioni ricorrendo a molteplici modalità.
Ribadisce, infine, che "la garanzia della correttezza del metodo e la tenuta procedurale dell'istruttoria" sono pienamente assicurate dalla Presidenza della Commissione, nell'alveo delle summenzionate regole parlamentari, ferma restando la possibilità per gli operatori di settore di apportare contributi di merito.
Concorda la Commissione.
Ha la parola il senatore ANCOROTTI (*FdI*), firmatario del disegno di legge, il quale fa presente di aver a lungo interloquito con alcuni rappresentati della suddetta associazione, senza che siano pervenute proposte operative di merito.
Il PRESIDENTE rivendica con decisione il suo compito di assicurare che lo svolgimento dei lavori risulti conforme a quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 413 NT1

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* «è riservata in via esclusiva al» *con le seguenti:* «indica il»;

b) *alle lettere b) e c) sostituire le parole:* «è riservata al» *con le seguenti:* «indica il».

2.200

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco» di cui al comma 2, lettera a), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 10

10.100

La Relatrice

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita,»;

b) *dopo le parole:* «possono avvalersi,»*, inserire le seguenti*: «compatibilmente con la normativa europea vigente in materia di prodotti agroalimentari tradizionali,»;

c) *sostituire la parola:* «prodotti» *con la seguente:* «ottenuti».

Art. 11

11.100

La Relatrice

Sopprimere il comma 8.

Art. 12

12.100

La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti dalle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e in esse legalmente commercializzati, sono considerati compatibili con le disposizioni della presente legge.».

Art. 18

18.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, i prodotti la cui etichetta non soddisfa i requisiti della presente legge possono essere immessi sul mercato e i relativi *stock* immessi sul mercato prima della scadenza del suddetto termine possono essere venduti sino ad esaurimento.».

1.3.2.1.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274(ant.) del 28/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
274ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy *Valentini.*
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente DE CARLO ricorda che è tuttora aperta la discussione generale e che la settimana prossima si procederà alla votazione del parere.
Comunica che la 4ª Commissione ha reso osservazioni non ostativi con rilievi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il PRESIDENTE propone al relatore di interloquire, per le vie brevi, con il Governo al fine di comprendere quale sia la posizione italiana, e di presentare uno schema di risoluzione da sottoporre ai commissari. Come di consueto, sullo schema di risoluzione ciascun Gruppo potrà valutare se presentare richieste di modifica e integrazione oppure se, con riferimento ai Gruppi di opposizione, elaborare uno schema di risoluzione alternativo.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione

dell'abusivismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, la senatrice Bevilacqua ha chiesto di svolgere un ciclo di audizioni. Al riguardo, fa presente che sarà compiuto un approfondimento con il relatore e il primo firmatario, fermo restando che le eventuali audizioni si terranno tra due settimane, una volta concluse quelle sugli Atti del Governo già in calendario, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del* made in Italy *e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono pervenuti 13 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, e che la 1ª Commissione ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 13 subemendamenti: 3 subemendamenti alla proposta 2.100, 5 subemendamenti alla proposta 2.200, 4 subemendamenti alla proposta 10.100 e 1 subemendamento alla proposta 11.100, pubblicati in allegato.

Informa inoltre che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 15.500 e 17.500, pubblicati in allegato, finalizzati esclusivamente a dar seguito a sollecitazioni del Dicastero dell'economia, rappresentate per le vie brevi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dai quali potrebbe discendere una relazione tecnica positivamente verificata; propone pertanto di non fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, tanto più che non erano state presentate proposte emendative agli articoli 15 e 17.

Ad una richiesta del senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), che domanda se gli emendamenti 15.500 e 17.500 siano stati formalizzati nella giornata odierna, risponde il PRESIDENTE, confermando tale ricostruzione.

La Commissione conviene quindi di rinunciare alla fissazione del termine per presentare subemendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato compiuto un lungo lavoro di limatura del testo, attraverso le proposte emendative della relatrice, per attenuare quelle criticità che impedirebbero la prosecuzione dell'*iter*, tanto più che i disegni di legge sono calendarizzati in Assemblea ad aprile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone di anticipare al termine della presente seduta la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta plenaria di domani, giovedì 29 gennaio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1679

Art. 1

1.1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «anteriore all'anno 1925» *con le seguenti:* «anteriore all'anno 1954».

1.2

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 1, lettera b), dopo le parole:* «filiera produttiva» *inserire la seguente:* «originale».

1.3

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 1, sopprimere la lettera c).*

1.4

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 1, lettera c), dopo le parole* «centri di documentazione» *inserire le seguenti:* «, manifestazioni locali».

1.5

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: «e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore».

1.6

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 2, sopprimere le parole da:* «per il primo uso» *fino alla fine del comma;*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«*2-*bis*. È istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, una commissione, presieduta dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del medesimo Ministero e da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione verifica la sussistenza dei requisiti e valuta le istanze presentate ai fini del riconoscimento e della partecipazione dei comuni alla Rete delle città madri del *made in Italy* sulla base dei requisiti di cui alla presente legge e delle modalità di riconoscimento individuate con il decreto di cui al comma 1. La commissione provvede, altresì, all'individuazione del comune cui riconoscere il primo uso documentato dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*". Ai componenti della commissione non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.».

1.7

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis*», comma 2, sopprimere le parole da:* «per il primo uso» *fino alla fine del comma.*

1.8

Bizzotto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il comune di Bassano del Grappa è riconosciuto quale città madre, pioniera della diffusione nel mondo della denominazione di origine nazionale *"made in Italy"*.».

Art. 2

2.1

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e a centri di documentazione» *con le seguenti:* «, a centri di documentazione e a manifestazioni locali».

Art. 4

4.1

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua

Sopprimere l'articolo.

4.2

De Carlo

Al comma 1, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» *e le parole*: «da parte di Poste italiane Spa».

4.3

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «dalla data di riconoscimento e partecipazione del comune alla Rete delle Città madri del *made in Italy*».

4.0.1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 413 NT1

Art. 2

2.100/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera a).

2.100/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 2.100, dopo la parola: «indica»*, ovunque ricorra, inserire le seguenti:* «in via esclusiva».

2.100/3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera b).

2.200/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.200, sopprimere il primo capoverso.

2.200/2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.200, primo capoverso , sostituire le parole da : "con il seguente" *fino a*: "di conservazione adottate."*, con le seguenti:* "con i seguenti: «3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco» di cui al comma 2, lettera a), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate.

3-*bis*. È altresì vietato l'utilizzo della denominazione di «pane fresco» per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato, e per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.»."

2.200/3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.200, secondo capoverso, sostituire le parole: "sopprimere il comma 4.", *con le seguenti*: "al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,»".

2.200/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

2.200/5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 10

10.100/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera a).

10.100/2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a), *con le seguenti*:

"a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole*:* «tradizionale garantita», inserire le seguenti*:* «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

a-*bis*) al comma 1, sostituire le parole: «fresco tradizionale», con le seguenti: «tradizionale di qualità»."

10.100/3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera b).

10.100/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera c).

Art. 11

11.100/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

All'emendamento 11.100 , sostituire la parola: "Sopprimere*" con la seguente: "*Dopo*" e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", inserire i seguenti*:* «8-*bis*. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane

essiccato, ecc.)".

8-*ter*. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-*quater*. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.»."

Art. 15

15.500

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.500

La Relatrice

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1679

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva

Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

Titolo breve: *Rete delle Città madri del made in Italy*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 427 (pom.)
27 gennaio 2026

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 512 (ant.)
21 gennaio 2026

N. 564 (pom.)
9 giugno 2026

N. 610 (ant.)
30 settembre 2026

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

N. 299 (pom.)
28 aprile 2026

N. 300 (ant.)
29 aprile 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
427ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1617
Il PRESIDENTE avverte che la discussione sul disegno di legge in titolo, istitutivo della giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proseguirà in una prossima seduta, essendo in attesa di acquisire i pareri del Governo sugli emendamenti presentati.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito relativo al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.
In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.
(566) ***ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonchè della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.
(1735) ***Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime un netto disaccordo rispetto alla proposta avanzata dal

relatore, ritenendo che il disegno di legge in esame presenti aspetti di contraddittorietà e di irragionevolezza tali da poter configurare una incompatibilità con il dettato costituzionale.
Infatti, risulta contraddittorio prevedere, da un lato, corsi di educazione affettiva e sentimentale per prevenire e contrastare la violenza di genere e, dall'altro, condizionare ad un assenso delle famiglie la partecipazione a tali corsi da parte degli studenti minorenni. Infatti, una scelta educativa di tale importanza non può essere rimessa dal legislatore alla valutazione discrezionale delle famiglie.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) concorda con quanto sostenuto dal senatore Giorgis, ritenendo peraltro che non vada perduta l'occasione di investire sull'educazione affettiva e sentimentale, garantendone l'effettivo accesso a tutte le bambine e a tutti i bambini.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.
Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO, richiamando anche quanto sostenuto dal ministro Valditara nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ricorda come i corsi di educazione affettiva e sentimentale si svolgeranno all'interno di laboratori didattici extracurriculari, il che implica che, ovviamente, le famiglie saranno chiamate a dare o meno l'assenso circa la partecipazione a tali laboratori da parte dei figli minorenni.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), pur comprendendo la delicatezza del tema affrontato, conferma la proposta di parere non ostativo, evidenziando come le osservazioni emerse nel corso del dibattito debbano essere approfondite nella sede a ciò deputata, ossia la Commissione di merito.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) rappresenta come il proprio gruppo sia favorevole ad ogni iniziativa di valorizzazione del *made in Italy*. Tuttavia, il disegno di legge in esame, per come formulato, presenta un carattere sostanzialmente propagandistico; annuncia quindi il voto contrario.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 9a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo***
(1575) ***SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo***
(1627) ***GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo***
(1722) ***DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line***
(1757) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno***

(1762) ***MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo***
(1765) ***GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627 e 1722, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi di esame dei disegni di legge in titolo e fa presente come siano stati assegnati alla Commissione tre ulteriori disegni di legge vertenti sulla medesima tematica del contrasto all'antisemitismo: l'Atto Senato n. 1757 a firma della senatrice Gelmini, l'Atto Senato n. 1762 a prima firma del senatore Malan e l'Atto Senato n. 1765 a prima firma del senatore Giorgis. Rammenta poi come sia stato assegnato alla Commissione anche l'Atto Senato n. 1758, a prima firma della senatrice Maiorino, per il quale però non si potrà procedere all'eventuale abbinamento, mancando ancora l'articolato del disegno di legge.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765.
Il disegno di legge n. 1757 - a firma della senatrice Gelmini - si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 specifica che - ai fini della presente legge - per "antisemitismo" si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.
L'articolo 2 dispone che i Ministeri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovano corsi specifici, che rafforzino i programmi di formazione destinati al personale, ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti e ai ricercatori universitari. Tali corsi sono finalizzati al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, alla gestione di discussioni sensibili in aula, alla distinzione tra opinione, critica politica e discriminazione identitaria, nonché all'intervento tempestivo ed educativo di fronte a linguaggi o comportamenti discriminatori.
In base all'articolo 3, la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo sono inseriti in modo strutturale e continuativo nella programmazione scolastica, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolga, almeno, le materie di storia, educazione civica, lettere e filosofia.
In attuazione della suddetta disposizione, le istituzioni scolastiche prevedono la definizione di un percorso formativo progressivo adeguato all'età degli studenti, che includa lo studio dell'Olocausto, della storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche, dell'evoluzione storica dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee, con particolare attenzione al linguaggio d'odio, al complottismo e alla disinformazione, diffusi anche attraverso i social media.
Si prevede, poi, che nelle scuole siano attuate iniziative volte a rafforzare l'educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale, l'analisi guidata di fake news e teorie del complotto e una riflessione consapevole sull'uso delle parole e delle immagini, sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali. Altresì, la prevenzione dell'antisemitismo è esplicitamente inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni scuola come parte integrante della sua missione educativa.
L'articolo 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche e universitarie promuovano progetti e collaborazioni, preferibilmente permanenti, con le comunità ebraiche, gli istituti della memoria, i musei, le fondazioni storiche e le associazioni culturali, nonché con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica o, eventualmente, con altra commissione straordinaria istituita dalle Camere per le medesime finalità.
Anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria, di cui alla legge n. 211 del 2000, le scuole e le università favoriscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *a*) incontri con storici, testimoni e rappresentanti delle comunità ebraiche; *b*) laboratori, proiezioni, letture e mostre; *c*) progetti interdisciplinari elaborati dagli studenti.
Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito possa sostenere le predette iniziative tramite bandi annuali dedicati.

L'articolo 5 stabilisce, infine, che le istituzioni scolastiche e universitarie che ne sono sprovviste si dotino di strumenti e procedure al fine di: *a*) consentire rilevazioni, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione; *b*) offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo; *c*) attivare percorsi di riparazione e responsabilizzazione.
Inoltre, le scuole e le università comunicano gli episodi di antisemitismo al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, sui quali il Coordinatore medesimo presenta una relazione annuale alle Camere.
Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo.
Il provvedimento si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuti ogni forma di antisemitismo, favorisca azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
In adesione a quanto disposto dalla risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, si prevede l'adozione della definizione operativa di «antisemitismo» approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance-IHRA), riunita a Bucarest il 26 maggio 2016.
L'articolo 2 dispone l'adozione, con deliberazione del Consiglio dei ministri e su base triennale, della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, con le seguenti finalità: *a*) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; *b*) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; *c*) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.
L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale e dei successivi aggiornamenti. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria, nonché dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.
La nomina dei componenti è demandata a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come la definizione del contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore.
L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Riferisce infine alla Commissione sul disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.
Il provvedimento si compone di otto articoli.
L'articolo 1 indica, quale primaria finalità della legge, l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei pertinenti obblighi internazionali e dell'Unione europea.
L'articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla categoria degli atti ed espressioni di odio e discriminazione, per la quale si rimanda

alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022. Di conseguenza, per atti ed espressioni di odio e discriminazione si intendono gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza. Il comma 2 include, nella nozione di cui sopra, anche gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati su stereotipi e pregiudizi circa una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico. A tal fine, si delega il Ministro dell'istruzione e del merito ad adottare linee guida per prevenire e contrastare il fenomeno in oggetto e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.
L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui all'articolo 1. La disposizione in esame detta altresì le norme relative alla composizione, alle competenze e al funzionamento dell'Osservatorio.
L'articolo 5 disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme e motori di ricerca online in relazione ai contenuti veicolanti gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1. A tale scopo, è previsto il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ammettendo altresì che questa possa irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi prescritti.
L'articolo 6 è dedicato al ruolo di regioni ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto degli atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.
L'articolo 7 prevede l'attivazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di percorsi di formazione del personale finalizzati a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1.
Infine, l'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e discriminazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
In considerazione dell'analogia di contenuto, propone quindi la connessione dei suddetti disegni di legge con gli Atti Senato n. 1004 e abbinati, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) propone poi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'Atto Senato n. 1004, a prima firma del senatore Romeo, peraltro identico all'Atto Senato n. 1575, a firma del senatore Scalfarotto, presentato successivamente.
Ritiene significativo che il testo base venga adottato oggi, nella ricorrenza del Giorno della memoria, e ribadisce l'auspicio che si possa addivenire ad un testo di legge finale il più possibile condiviso.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) pone un quesito di ordine procedurale sulla modalità di adozione del testo base, al quale risponde il PRESIDENTE.
Interviene il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), per rappresentare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sulla proposta avanzata dalla relatrice, ricordando che, in sede di presentazione degli emendamenti, potranno essere adottati gli opportuni correttivi e i miglioramenti che si riterranno necessari. Auspica poi un esame ponderato, ma in tempi ragionevoli e adeguati a consentire l'esame in Assemblea del provvedimento nelle prossime settimane.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel richiamare le posizioni precedentemente espresse, annuncia il voto contrario alla proposta della relatrice e ricorda come la propria parte politica abbia scelto di non presentare un ulteriore disegno di legge sulla materia, ritenendo già adeguata la normativa vigente e, in particolare, la cosiddetta "legge Mancino".
La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente come il proprio Gruppo abbia alla fine deciso di non formalizzare un'autonoma proposta legislativa, ritenendo, all'esito di una riflessione, che non sia

necessaria una nuova legge su tale materia.
Reputa, peraltro, che la definizione operativa di antisemitismo adottata il 26 maggio del 2016 dall' *International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), accolta in Italia dal Governo Conte II, rappresenti un'importante bussola di orientamento, senza la necessità di trasfonderla in un testo di legge.
In merito alla proposta avanzata dalla relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base, ritiene opinabile il criterio cronologico in base al quale si propone l'adozione della proposta presentata per prima.
Altresì, evidenzia come il proprio Gruppo si ritrovi maggiormente nel disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis. Peraltro, poi, l'Atto Senato n. 1762, a prima firma del senatore Malan, risulta più condivisibile rispetto al disegno di legge n. 1004 del senatore Romeo e più adeguato ad individuare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità, con un effetto meno polarizzante e con proposte maggiormente costruttive.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'auspicare che, in sede di esame degli emendamenti, possano emergere momenti di sintesi, ritiene che l'*iter* dei disegni di legge non sia partito nel migliore dei modi.
Peraltro, in questo stesso momento, presso la Commissione giustizia, la maggioranza sta per adottare come testo base per i disegni di legge contro la violenza sessuale un testo che non corrisponde all'accordo su cui era stata raggiunta una convergenza pressoché unanime nell'altro ramo del Parlamento, rendendo quindi evidente l'atteggiamento della maggioranza poco incline a lavorare per accordi condivisi.
Nel riassumere le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge a sua prima firma, rammenta il grave contesto dei discorsi di odio e di radicalizzazione, che concorrono a rendere ancora più urgente la necessità di contrastare la violenza antisemita. D'altra parte, il disegno di legge n. 1765 dispone anche lo stanziamento di apposite risorse finanziarie, a differenza delle altre proposte legislative che prevedono l'invarianza di risorse. Infatti, senza un adeguato investimento in termini di copertura finanziaria risulta velleitario pensare di poter mettere in pratica misure efficaci in termini di prevenzione e formazione culturale.
Annuncia, quindi, il voto contrario alla proposta della relatrice, ritenendo che forse sarebbe stato più prudente adottare come testo base il disegno di legge di più recente presentazione, in quanto aggiornato all'attualità degli ultimi mesi.
Auspica, infine, che nel prosieguo dell'esame emerga un atteggiamento diverso, più costruttivo e caratterizzato da maggiore condivisione.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), nel ribadire la propria proposta, ricorda come, in tale fase, si stia procedendo soltanto all'adozione del testo base e non si stia per approvare il testo finale della legge.
Ribadisce, quindi, l'auspicio che, in sede di esame degli emendamenti, vi sia lo spazio per lavorare insieme in modo condiviso, confermando la massima disponibilità a tale riguardo.
La Commissione approva, quindi, la proposta della relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base per il prosieguo dell'esame.
Il PRESIDENTE - dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato orientativamente indicato per il prossimo 10 febbraio e verrà formalizzato successivamente - dichiara aperta la discussione generale congiunta e, non essendovi al momento richieste di intervento, ne rinvia l'avvio ad una prossima seduta, avvertendo che tale fase procedurale dovrà concludersi entro giovedì 5 febbraio.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 2, si invita la Commissione di merito a chiarire quale dei due termini ivi indicati (sessanta giorni o quattro mesi dalla data di entra in vigore del provvedimento in esame) sia da intendersi riferito all'adozione del decreto ministeriale volto a definire i programmi e le linee guida in materia di insegnamento del primo soccorso;
- al medesimo articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con quello alla previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- all'articolo 7, si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa, attualmente prevista a partire dall'anno 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-*bis*», istitutivo della Rete delle città madri del *made in Italy*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-*bis*», là dove sono stabiliti i criteri per la partecipazione alla suddetta Rete, si invitala Commissione di merito a chiarire se i requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* siano da intendersi tra loro alternativi o cumulativi;
- all'articolo 4, che consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre l'emissione di francobolli celebrativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 3, volto a stabilire le caratteristiche tecniche e artistiche, nonché le modalità di emissione e distribuzione, dei suddetti francobolli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 14, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026
512ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(989) ***ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale***
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, l'articolo 2 prevede che, nell'ambito della programmazione sanitaria e della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, vengano disposte iniziative volte a promuovere collaborazioni e interventi intersettoriali tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tengano conto delle differenze derivanti dal genere.
Ai sensi dell'articolo 3 viene attribuita all'Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 3 del 2018, la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere (MdG) previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. L'Osservatorio si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all'articolo 4.
L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviino, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività del Gruppo tecnico regionale per la programmazione delle attività di diffusione della medicina di genere. I componenti del Gruppo tecnico sono individuati tra gli operatori sanitari regolarmente iscritti al relativo ordine professionale della regione di appartenenza in possesso di documentata esperienza ed attività di studio e ricerca nel campo della medicina di genere.
Si dispone all'articolo 10 che, nell'ambito dell'attuazione del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 3 del 2018, ciascun direttore generale, nominato dalle regioni, istituisca il Gruppo tecnico aziendale della medicina di genere coordinata dal referente aziendale.
Ai sensi dell'articolo 12, il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della medicina di genere per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia

farmaceutiche.
Infine l'articolo 15 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento si provveda a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.
Al riguardo, evidenzia che le disposizioni sopra richiamate comportano oneri non quantificati che verrebbero coperti su risorse previste a legislazione vigente.
In relazione ai profili sopra segnalati, reputa necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata che quantifichi gli oneri e le corrispondenti risorse a copertura finanziaria, al fine di certificare la neutralità del provvedimento.
La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ***ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e reca una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 15.
Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, comma 3, prevede che i soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, con esperienza triennale, possano accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica.
Inoltre, all'articolo 8, comma 3, è previsto che l'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intende conseguita mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore. Al riguardo, andrebbero quantificate le risorse necessarie per l'organizzazione dei predetti corsi da parte delle regioni e chiarito se tali attività siano realizzabili con le risorse previste a legislazione vigente.
L'articolo 9 istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori onicotecnici di cui all'articolo 7-*bis* della legge n. 1 del 1990, introdotto dal presente provvedimento.
Al riguardo, andrebbe chiarito se per le attività del predetto tavolo siano previsti costi di funzionamento o rimborsi spese per i partecipanti e, in caso affermativo, se siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, rappresenta la necessità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO condivide l'esigenza di richiedere sul provvedimento la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-*bis*della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del* made in Italy *e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, dispone che presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita la Rete delle Città madri del

made in Italy, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione "*made in Italy*". Il comma 2 dispone che il comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*".
L'articolo 2, concernente la valorizzazione e promozione delle Città madri del *made in Italy*, al comma 1, primo periodo, prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, può promuovere iniziative di valorizzazione delle Città Madri del *made in Italy*, attraverso campagne di comunicazione nazionale e internazionale, attività di sostegno a musei e a centri di documentazione, nonché la realizzazione di percorsi tematici turistico-culturali. Il secondo periodo del comma 1 reca, con riferimento al primo periodo, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Al comma 2 viene previsto che i comuni facenti parte della suddetta Rete delle Città madri possono istituire un marchio celebrativo, da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.
L'articolo 3 dispone che in occasione del riconoscimento di un comune quale Città madre del *made in Italy*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa ufficiale recante lo stemma del comune e la dicitura «Città madre del *made in Italy*», da collocare presso la sede municipale o in altro luogo di particolare rilevanza storica o culturale individuato dall'amministrazione comunale.
L'articolo 4 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A., di uno o più francobolli celebrativi, inseriti nella serie tematica «Eccellenze del sistema produttivo ed economico» e dedicati, in edizioni anche successive, ai comuni riconosciuti quali Città madri del *made in Italy*, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle caratteristiche tecniche e artistiche dei francobolli, nonché le modalità di emissione e distribuzione.
Per quanto di competenza, occorre valutare se l'istituzione della Rete delle Città madri del *made in Italy* presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa determinare esigenze aggiuntive di personale e di posizioni dirigenziali, esigenze di reperimento di locali e oneri di funzionamento.
Deve quindi valutarsi se alle attività previste dal disegno di legge in esame le amministrazioni interessate potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A tale riguardo, occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, e non solo al comma 1 dell'articolo 2.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*), esprimendo perplessità sulla pretesa neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene invece che il disegno di legge sia in grado di determinare oneri per gli enti territoriali, rispetto ai quali appare in ogni caso necessario trovare adeguata copertura.
Nel manifestare inoltre dubbi sull'opportunità di dedicare un intervento di livello legislativo a un tema del genere, suggerisce di concentrare l'attività parlamentare, anche a tutela del ruolo e dell'immagine delle Camere, su misure volte ad affrontare i reali problemi del Paese, a partire dalle questioni del lavoro e della salute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*
(1141) *MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*
(793) *Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*
(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.
Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalle Commissioni riunite.
La sottosegretaria SAVINO risponde che l'istruttoria non si è ancora conclusa, prendendo nota del sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) ***PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale***
(104) ***BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(124) ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico***
(570) ***DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(1083) ***PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative***
(1408) ***Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita***
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 20 luglio 2023.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) ***DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(876) ***CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre 2025.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.
La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(877) ***SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 29 gennaio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2025.
Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria, sollecitandone la conclusione.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 18 settembre 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandolo a formulare le proprie valutazioni.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO comunica che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 26 febbraio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1190) ***MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame, segnalando che è calendarizzato in Aula nell'ultima settimana di gennaio.
La sottosegretaria SAVINO dichiara che è ancora in fase di predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, la relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1333) ***Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,20.

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564(pom.) del 09/06/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026
564ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1635) ***Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti***
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 1.4 (testo 2) occorre avere conferma dal Governo che le attività ivi previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito alla proposta 1.500/7 (testo 2), occorre avere conferma dal Governo che la stessa non rechi pregiudizio alle finalità alle quali sono deputate le strutture pubbliche residenziali del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze, determinando un aggravio a carico delle risorse destinate al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
In relazione ai restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.4 (testo 2), evidenzia che dal punto di vista finanziario la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'ampliamento delle attività degli addetti all'ufficio per il processo previsto nel presente emendamento potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151.
Sulla proposta 1.500/7 (testo 2), precisa che le strutture pubbliche, anche se appartenenti al sistema sanitario nazionale, beneficeranno di una specifica remunerazione dei costi sostenuti a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge. Pertanto, la disposizione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto i benefici dalla stessa previsti saranno riconosciuti nei limiti della capienza del fondo.
In relazione al subemendamento 1.500/14, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.
Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito alla proposta 1.500/14, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'emendamento 1.500, numero 1), lettera *e*), secondo periodo, sostituire le parole: «una sola volta,» con le seguenti: «ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte,»".
Sui restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.
La Commissione approva.

(1833) ***Deputati MILANI e Elisa MONTEMAGNI. - Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, si compone di tre articoli.
L'articolo 1 riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare. Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che la Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 2 dispone che in occasione della suddetta Giornata nazionale possano essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta. Inoltre, si stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival « Cortile di Francesco », organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.
L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.
La senatrice PIRRO (*M5S*), pur preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo, esprime imbarazzo per il fatto che la Commissione sia di continuo chiamata ad esprimersi su provvedimenti volti a istituire giornate nazionali concernenti i più vari temi, della cui utilità può seriamente dubitarsi, piuttosto che occuparsi dei problemi urgenti e gravi che affliggono il Paese.
Nessun'altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1877) ***SIGISMONDI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento approvato 1.1 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, conformemente al relatore, non ha osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
La rappresentante del GOVERNO, nel depositare una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione, esprime una valutazione non ostativa sul provvedimento condizionato

alla soppressione dell'articolo 6, non presentando il fondo impiegato a copertura le necessarie disponibilità.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo (NT) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 6.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1869) ***Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo nella seduta del 4 giugno scorso, la relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 2, sulle attività di trasferimento di migranti verso Paesi terzi, viene rappresentato che la relazione tecnica già prevede espressamente che "*saranno disciplinate da appositi accordi o intese stipulati dall'Italia e, pertanto, eventuali oneri finanziari troveranno copertura finanziaria nei medesimi strumenti pattizi*". Lo svolgimento delle eventuali procedure sanzionatorie, menzionate al comma 1-*septies*, verrà - in particolare - curato dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno (appartenente alla carriera prefettizia e al comparto Funzioni centrali), già adeguatamente formato ed in servizio presso l'Area 3 "Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio" delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate;
in relazione all'articolo 7, in tema di sostenibilità degli oneri di formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale, viene ribadito che la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura avverrà nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nel relativo bilancio autonomo, anche attraverso la riprogrammazione delle attività formative annuali, riservando la priorità a quelle materie che per l'urgenza di attuazione dei provvedimenti - come quello in esame - necessitano di una pronta e subitanea formazione del personale di magistratura. Viene assicurato, conseguentemente, che l'attuazione della disposizione in esame non è suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 9, con riferimento alle lettere *m*) e *n*), viene precisato che i principali profili innovativi possono essere individuati nella necessità di disciplinare in modo organico l'accesso dei richiedenti ai percorsi di lingua, educazione civica e formazione professionale, nonché nella previsione di un quadro più strutturato di formazione del personale coinvolto nell'accoglienza, anche al fine di fronteggiare esigenze di accoglienza particolari;
con riferimento all'articolo 9, lettera *f*), viene chiarito che il possibile profilo oneroso non deriva dalla mera previsione del criterio di delega, ma dall'eventuale concreta configurazione delle modalità di attuazione della misura, in particolare con riferimento all'obbligo del richiedente di segnalare la propria presenza nel luogo specifico in cui è autorizzato a risiedere, che saranno definite in sede di decretazione delegata, inclusi eventuali fabbisogni organizzativi o strumentali;
in ordine all'articolo 9, lettera *t),* con riferimento al "controllo giurisdizionale", viene rappresentato che si tratta di un controllo - effettuato in sede di ricorso/reclamo dell'interessato - esteso su provvedimenti che sono restrittivi della libertà di circolazione del soggetto. Pertanto, al fine di disciplinare l'intera procedura di convalida o revisione dei provvedimenti adottati, che coinvolgeranno un'ingente mole di persone, si rende necessario individuare l'autorità giudiziaria competente, definire i fabbisogni di personale di magistratura e del personale amministrativo nonché disciplinare i tempi e le modalità della procedura, elementi tutti quanti considerati che potrebbero essere suscettibili di determinare

profili di onerosità;
in relazione all'articolo 10, lettera *m*), viene evidenziato che l'onerosità della disposizione dipenderà principalmente dalla tipologia delle misure individuate, dalla platea dei beneficiari, dal grado di obbligatorietà e gratuità delle prestazioni, nonché dall'eventuale modulazione del contributo a carico dei beneficiari dotati di mezzi sufficienti. Pertanto, il possibile impatto finanziario potrà essere stimato solo in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, quando saranno determinate le autorità competenti e le modalità di effettuazione degli adempimenti;
in relazione all'articolo 11, lettera *b*), viene precisato che i possibili impatti relativi al criterio di delega illustrato dalla disposizione potranno riguardare l'adeguamento o l'interconnessione dei sistemi informativi esistenti, la gestione sicura dei dati e il raccordo tra piattaforme di diverse amministrazioni; tali profili saranno oggetto di puntuale quantificazione nella relazione tecnica dei decreti legislativi attuativi, ove saranno individuate le concrete soluzioni operative anche in accordo con le altre amministrazioni interessate;
in ordine all'articolo 11, lettera *c*), viene precisato che il metodo di stima del numero dei potenziali concorrenti a procedure di reclutamento di oltre 310 unità di personale (*i.e.* 30.000 domande di partecipazione) è di tipo "esperienziale", frutto dei dati rilevati negli ultimi anni per concorsi pubblici assimilabili a quelli in argomento per qualifica e numero dei posti messi a bando. Relativamente ai costi del servizio di interpretariato, e alle motivazioni per le quali si ipotizza un numero differente di procedure nel 2026 rispetto al 2027 e al 2028, si rappresenta che, con la decisione della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento 2024/1348 (decisione 2024/2150) in ordine alla capacità adeguata e al numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto ad esaminare con procedure di frontiera ogni anno, e sulla base dei dati numerici calcolati in base alla formula prevista dall'articolo 47 del regolamento 2024/1348, si prevede che per l'Italia la capacità adeguata è fissata a 8.016 unità, e, per il periodo 12/06/2026-12/06/2027, il numero di domande da esaminare è 16.032, mentre dal 13/06/2027 al 14/10/2027 il numero è di 24.048; per quanto riguarda i costi di gestione ordinaria delle sezioni e i costi di locazione, infrastruttura e logistica, viene rappresentato che l'analisi è stata condotta a prezzi costanti a partire dall'anno 2023, assumendo così che i costi cresceranno con lo stesso tasso di inflazione annullandone gli effetti;
in ordine all'articolo 11, lettera *n*), viene rappresentato che il possibile impatto finanziario dipenderà dalle concrete modalità di erogazione dell'orientamento legale, dall'eventuale necessità di un coinvolgimento di soggetti esterni, nonché dalla differenziazione delle modalità operative dell'erogazione del servizio in base al fatto che il richiedente sia ospitato nei centri di accoglienza o disponga di un domicilio privato, in quanto, nel primo caso, l'orientamento potrà essere fornito nell'ambito dei servizi che il gestore è tenuto ad assicurare in base allo schema di capitolato d'appalto, mentre, nel secondo caso, dovranno essere previste delle modalità di erogazione del servizio anche tramite soggetti esterni convenzionati;
in ordine all'articolo 11, lettera *r*), inerente alla procedura di accertamento dell'età, viene rappresentato che la procedura è già prevista nell'ordinamento interno, e ciò che occorre determinare con i successivi decreti sono le autorità che andranno a svolgere tali attività ed è per tale ragione che la quantificazione degli oneri potrà avvenire solo nella fase di adozione dei decreti legislativi attuativi;
per quanto riguarda il criterio di delega di cui all'articolo 11, lettera *cc*), in tema di riordino delle competenze delle sezioni specializzate, viene evidenziato che il rinvio della quantificazione effettuato in relazione tecnica trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'assetto organizzativo che si sceglierà di adottare inciderà anche sui profili finanziari della normativa, comportando, ad esempio, l'istituzione di ruoli specializzati e la revisione della disciplina processuale, in ottica di snellimento delle procedure; aspetti che, in quanto connessi all'eventuale assunzione di personale sia amministrativo, sia di magistratura per fronteggiare la grande mole di lavoro che deriverà dall'espletamento delle numerose procedure accelerate di frontiera, sono suscettibili di determinare possibili effetti di onerosità per la finanza pubblica. Per quanto riguarda, in particolare, la nozione di "ruoli specializzati", viene precisato che, con tale dizione, si intendono ruoli istituiti all'interno di alcune delle sezioni specializzate immigrazioni esistenti. In queste sezioni, nella competenza delle quali confluiranno le opposizioni

avverso i provvedimenti adottati con procedura accelerata amministrativa di frontiera, si formeranno dei ruoli ai quali verranno assegnati magistrati chiamati ad occuparsi esclusivamente di tali opposizioni: ciò al fine di garantire il rispetto del termine complessivo di 12 settimane previsto dalla normativa dell'Unione europea. Le sezioni stralcio di cui all'articolo 7, invece, saranno chiamate a definire il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della disposizione, ad esclusione delle sopravvenienze, sulle quali invece manterranno la competenza le sezioni specializzate;
in relazione all'articolo 12, lettera *a*), viene chiarito che, in sede di normativa delegata, si prevede di confermare l'assetto vigente, che attribuisce all'Unità Dublino presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno la competenza a individuare lo Stato membro responsabile, nonché agli uffici di pubblica sicurezza territoriali le attività di informativa e colloquio personale. Come evidenziato in sede di relazione tecnica, eventuali esigenze di potenziamento degli uffici coinvolti potranno emergere in ragione della complessità della materia e della modifica delle tempistiche procedimentali recata dal regolamento (UE) 2024/1351, con quantificazione rinviata ai decreti legislativi attuativi;
in ordine all'articolo 12, lettera *d*), relativa all'orientamento legale gratuito, e la lettera *g*), relativa ai mezzi di ricorso avverso le decisioni di trasferimento, viene rappresentato che le disposizioni richiedono una concreta definizione delle modalità organizzative e procedurali in sede di decreti legislativi, dalla quale dipenderà l'eventuale incidenza finanziaria;
in ordine all'articolo 12, lettera *e*), concernente il colloquio personale in videoconferenza, viene precisato che la disposizione introduce una modalità utilizzabile ove necessario e non in via generalizzata: la quantificazione di eventuali oneri dipenderà, pertanto, dalla frequenza di utilizzo e dalle dotazioni tecniche che saranno individuate in sede attuativa;
quanto all'articolo 12, lettera *i*), viene rappresentato che la procedura di trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente è già attuata a livello amministrativo dalle autorità coinvolte: eventuali effetti finanziari potranno, pertanto, derivare dall'eventuale introduzione di meccanismi di semplificazione o accelerazione in sede di decretazione delegata;
in relazione all'articolo 14, lettera *f*), inerente alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico da svolgersi entro 72 ore e al relativo controllo giurisdizionale, viene segnalato che la tempistica dei suddetti adempimenti non è in linea rispetto ai tempi di accertamento ed indagine previsti per le attività di polizia giudiziaria e per l'adozione del provvedimento di "fermo d'identificazione", ragion per cui la complessità della materia e la necessità di coordinamento delle operazioni eseguite dalle autorità amministrative e giudiziarie coinvolte, necessita di declinare tempi, procedure e adempimenti attraverso una normativa di attuazione delegata che individui anche eventuali fabbisogni ed oneri connessi alle incombenze collegate. Al riguardo, viene precisato che agli oneri derivanti dal funzionamento del Meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali si provvederà mediante le risorse di cui al regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
in relazione all'articolo 17, comma 1, viene confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse dei suindicati fondi a fronte di interventi di spesa già programmati. In relazione al successivo comma 3, viene confermato che, fatta eccezione per le disposizioni che rimandano le valutazioni finanziarie all'attuazione delle norme di delega indicate al comma 2, le amministrazioni interessate potranno far fronte agli adempimenti previsti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per il Ministero della giustizia, in particolare, si fa riferimento all'istituzione delle Sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46*,* prevista all'articolo 7 del disegno di legge in esame, che definisce un nuovo modello organizzativo di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al decreto-legge n. 13 del 2017, in materia di protezione internazionale, idoneo allo smaltimento dell'arretrato. Al riguardo, viene evidenziato che i magistrati ordinari e i magistrati onorari che saranno assegnati alle predette sezioni sono già inseriti nell'organico del personale di

magistratura (ordinaria e onoraria) e ai relativi oneri stipendiali si provvede nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel rilevare molteplici aspetti problematici emergenti dalla proposta testé illustrata, fa presente che il provvedimento in esame opera la trasposizione del contenuto di una direttiva nella legislazione nazionale in tempi che appaiono eccessivamente rapidi, su un tema peraltro estremamente divisivo quale la gestione dei migranti.
Evidenzia inoltre, con riferimento alle competenze della Commissione bilancio, che la direttiva non definisce nel dettaglio una serie di questioni rilevanti, in particolare sotto il profilo della sperimentazione e della gradualità.
Manifesta perciò la preoccupazione che una trasposizione troppo precipitosa possa determinare, a livello nazionale, un incremento degli oneri, in termini sia di gestione dei migranti che di contenzioso.
Dichiara pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.
Nessun'altro chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva.
(1917) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, composto di tre disposizioni, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.
Preso atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, rileva che occorre che il Governo confermi l'assenza di effetti finanziari negativi diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che prevede l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, con valore minimo dei massimali aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, in relazione alla deducibilità fiscale per gli avvocati degli oneri di tali polizze assicurative.
In merito alla lettera *g*), in materia di compenso dell'avvocato, fa presente che il Governo dovrebbe assicurare, con riferimento alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, che tali disposizioni non siano suscettibili di determinare maggiori oneri per spese legali rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
In relazione alla lettera *h*), con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati, presumibilmente con regimi fiscali e aliquote diverse rispetto all'esercizio individuale della professione di avvocato, occorre avere elementi di conferma non sia foriera di determinare minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
Con riguardo alla lettera *q*), concernente la disciplina dell'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, rileva che il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non siano suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con particolare riguardo al punto 1), il quale stabilisce che ai suddetti avvocati siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a princìpi generali previsti nel decreto legislativo, nonché al punto 2), il quale prevede che l'iscrizione nell'albo sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui gli avvocati risultano assunti con contratto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda la lettera *r*), concernente la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, preso atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che tale previsione si limita a confermare quanto previsto a legislazione vigente, rileva che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che le innovazioni, rispetto alla legislazione vigente, previste dalla presente delega siano compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.
In merito al punto 7) della lettera *s*), il Governo dovrebbe assicurare che l'istituzione, da parte di ciascun Consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento, sia compatibile con le modalità di finanziamento di tali enti, mediante contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Osserva inoltre che, il Governo, dovrebbe fornire assicurazioni, con riferimento al punto 10) della lettera *s*), che gli oneri inerenti la nomina di un commissario in caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, siano a carico dei bilanci dei rispettivi ordini.
In relazione al punto 6) della lettera *v*), che prevede la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nella materia di competenza delle associazioni specialistiche, segnala che appare opportuno acquisire dal Governo conferma dell'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera *aa*), in materia di tirocinio per l'accesso alla professione forense, al punto 3 dispone la gratuità della frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense. A tale riguardo, si prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che dalla lettera *aa*) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si configurano adempimenti o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche. Appare comunque necessario valutare la compatibilità dell'obbligo di gratuità con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge di contabilità, il quale prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, segnala quindi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, la relazione tecnica richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, della legge 4 luglio 2024, n. 102. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che lo stesso, recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, è stato predisposto ai sensi della legge 4 luglio 2024, n. 102, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 19, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, all'articolo 5, posto che la norma configura una facoltà in capo agli ITS *Academy* di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, esercitabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, occorre assicurare che tale facoltà sia attuabile mediante una rimodulazione dell'offerta formativa.

Relativamente all'articolo 6, tenuto conto che la facoltà concessa alle istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, risulta necessario acquisire assicurazioni che vi siano risorse rimodulabili al fine di attivare i corsi in oggetto.

In merito all'articolo 8, segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede per l'attuazione del criterio direttivo ivi previsto un apposito rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora dovessero derivare oneri dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche nella realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati. La relazione tecnica allegata al presente provvedimento, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi, dal momento che si limita ad affermare che eventuali interventi di adeguamento degli spazi o dei servizi logistici destinati al comparto florovivaistico restano rimessi all'autonoma iniziativa dei soggetti gestori dei mercati e degli operatori economici interessati, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato e nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dagli interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico, occorre acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Circa l'articolo 10, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo 2 della legge delega n. 102 del 2024, per l'attuazione del criterio direttivo in questione ha chiarito che le risorse finanziarie per i piani di sviluppo regionale sono di provenienza comunitaria. Ciò premesso, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, che prevede l'attuazione della norma nell'ambito e nei limiti delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle province autonome, appare opportuno che siano più puntualmente indicate le risorse disponibili a tal fine, eventualmente anche tramite rimodulazione di altre finalizzazioni.

Con riguardo all'articolo 12, segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede per l'attuazione del criterio direttivo in questione un apposito rinvio alla copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora dovessero derivare oneri dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico. La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi dal momento che si limita ad affermare che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dalle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, occorre acquisire l'avviso del Governo.

In particolare, appare opportuno che siano indicate le risorse disponibili a legislazione vigente a valere e nei limiti delle quali potrà essere predisposto e attuato il Piano nazionale del settore florovivaistico, fornendo, laddove possibile, l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio e assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 13, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte di ISMEA per la funzione di predisporre e gestire un sistema stabile di raccolta, analisi e diffusione dei dati del comparto florovivaistico. A tal fine, evidenzia che la stessa relazione tecnica, pur sottolineando che l'attività verrà svolta senza necessità di acquisire nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppare piattaforme informatiche dedicate, afferma anche che la funzione in esame dovrebbe replicare quella già svolta per altri comparti agricoli, lasciando presagire un'estensione e sistematizzazione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già svolte a legislazione

vigente. In particolare, nell'indicare le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre assicurare che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. Il medesimo chiarimento risulta necessario anche per le attività che è chiamato a svolgere il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, ai sensi del comma 5.

Per quanto riguarda l'articolo 15, appare opportuno fornire maggiori elementi di informazione circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte degli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, idonee a far fronte ai compiti di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Ricorda che il decreto legislativo citato individua le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come organismi ufficiali e che esse possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato.

Per quanto concerne l'articolo 16, pur tenuto conto che la norma attribuisce alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, appare utile fornire maggiori indicazioni circa gli oneri derivanti dagli interventi e le risorse stanziate dalla Strategia forestale nazionale utilizzabili a tal fine.

Per ulteriori osservazioni, rinvia ai dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 367 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 477.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) ***Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.1, 3.10, 3.23, 3.24, 3.33, 3.56, 3.81, 3.101, 3.102, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.148, 3.163, 3.176, 3.177, 3.181, 3.230, 3.231, 3.239 e 3.250. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.94, 3.95 e 3.257. È necessario acquisire conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle proposte 3.53, 3.62, 3.107 e 3.265. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura degli emendamenti 3.54, 3.85, 3.152, 3.259, 3.262, 3.263 e 3.264. Con riferimento alla proposta 3.158, occorre valutare se la stessa è in grado di determinare un incremento degli oneri rispetto alle risorse stanziate a copertura del criterio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 4, chiede conferma che l'emendamento 4.1 non determini il venir meno di economie di bilancio. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.0.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, ivi compreso il 3.110 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire riscontro ai rilievi sollevati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO prende atto della sollecitazione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1760) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Voglio votare fuorisede***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 24 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1761) ***MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo***

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1831) ***MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 31 marzo scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1836) ***Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 610(ant.) del 30/09/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026
610ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(2047) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, riservandosi i Commissari di intervenire nelle fasi successive dell'esame, dichiara conclusa la discussione generale.
Rileva quindi che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi interventi di replica.
Comunica poi che sono stati presentati 459 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Fa infine presente che occorre passare all'illustrazione delle proposte emendative.
Il senatore LIRIS (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, alla luce della numerosità delle proposte emendative da trattare e dei tempi previsti per l'esame del provvedimento in Assemblea, non vi sia la possibilità di concludere l'esame in sede referente con il voto del mandato al relatore.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) contesta le modalità utilizzate dal Governo sia con riferimento al merito del decreto-legge che alla procedura utilizzata per esaminarlo.
Rileva come il Governo ricorra sempre più spesso alla decretazione d'urgenza anche in mancanza dei necessari presupposti, allargando nei confini fino a trasformarli in decreti "*omnibus*", del tutto privi di omogeneità.
A suo avviso, sarebbe opportuno fermarsi e fare una riflessione comune, al fine di dare al Governo un indirizzo che riporti i decreti-legge nell'alveo delle regole costituzionali.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ribadisce che, anche in questa occasione, non sono stati garantiti i tempi necessari per un esame compiuto in Commissione e che in questo modo sono state esautorate le prerogative del Senato nella valutazione di un provvedimento che anche nel merito non appare in alcun modo condivisibile.
Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse nel dibattito, considerato altresì che il provvedimento è inserito all'ordine del giorno nella seduta odierna dall'Assemblea, rileva che per la Commissione non risultano esservi le condizioni per concludere l'esame con la votazione del mandato al relatore e fa quindi presente che riferirà in tal senso al Presidente in Assemblea.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(2047) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante***

disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, sebbene la relazione tecnica affermi la neutralità finanziaria delle norme in quanto le modifiche introdotte si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarebbe opportuno ricevere maggiori informazioni.
Infatti, le norme prevedono in modo innovativo la corresponsione di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Anche se le stesse norme confermano l'obbligo già vigente di fruizione delle ferie e prevedono un procedimento a carico del datore di lavoro di invito alla fruizione e avviso che la mancata fruizione che dipenda da scelta consapevole del lavoratore non comporta la corresponsione di indennità, non appare prudenziale escludere in via assoluta che vi siano oneri derivanti dalle norme in questione.
Infatti, già la norma vigente prevedeva l'obbligo di fruizione delle ferie eppure, come indicato dalla relazione tecnica, l'intervento normativo si è reso necessario proprio per un caso di mancata fruizione delle ferie da parte di un dipendente comunale. Evidenzia peraltro che l'onere della prova della mancata fruizione delle ferie che dipenda da scelta consapevole del lavoratore è a carico del datore di lavoro. Andrebbe pertanto quantificato il numero, seppure ipoteticamente molto basso, di casi in cui il dipendente pubblico possa avere diritto all'indennità sostitutiva di ferie alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto non abbia goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà oppure manchi la opposta prova.
Rispetto al comma 3, andrebbe confermato che la Cabina di regia ivi richiamata possa continuare a funzionare pur a fronte della riduzione di spesa disposta in via permanente dalla norma.
Relativamente al comma 3-*bis* osserva che la disposizione appare potenzialmente onerosa in quanto potrebbe consentire la retribuzione di incarichi a soggetti collocati in quiescenza in via retroattiva per il periodo marzo 2022-maggio 2025.
Ove si tratti di oneri comunque già sostenuti dalle amministrazioni che avrebbero retribuito tali soggetti pur in presenza del divieto legislativo, potenziali oneri potrebbero derivare dall'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla ripetizione dell'indebito e dall'esclusione di azioni per responsabilità erariale.
In relazione ai commi 11 e 12, la disposizione prevede che l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata in deroga ad assumere, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, ulteriori 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato. Sul punto, dal momento che si dispone un numero puntuale di assunzioni in presenza di una copertura disposta a valere su *budget* assunzionali vigenti, sembrerebbe opportuno configurare prudenzialmente il numero di unità da assumere entro un limite massimo.
Per i profili di copertura, cui si provvede mediante una riduzione del FISPE dal 2027, appare opportuno acquisire conferma in merito alla sussistenza delle risorse per ciascuna delle annualità interessate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dall'articolo 7, comma 13, lettera *a)*, del presente decreto.
Per quanto concerne i commi 15-*ter*, 15-*quater e* 15-*quinquies*, va preliminarmente evidenziato che le disposizioni in esame autorizzano una spesa riferibile prevalentemente ad oneri inderogabili e, in parte, a spese di funzionamento.
Per i profili di quantificazione, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica recante l'illustrazione della spesa annua prevista per la componente stipendiale e per la spesa di funzionamento.
Per i profili di copertura, dal momento che agli oneri in esame, previsti dal 2027, si provvede a carico delle disponibilità degli stanziamenti riferiti al fondo speciale di parte corrente, a valere sugli accantonamenti riferiti al Ministero dell'ambiente, andrebbero fornite conferme circa l'adeguatezza delle relative disponibilità.
In relazione all'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2, trattandosi di disposizioni che prevedono incrementi di

organico, con conseguente sostenimento di nuovi e maggiori oneri inderogabili, andrebbe predisposta apposita relazione tecnica.

Per i profili di copertura, poiché relativamente al capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, integralmente gestito dalla Funzione pubblica (PCM), da interrogazione effettuata tramite il sistema Datamart le risorse risultano disponibili, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte degli interventi di spesa già programmati per le finalità prevista dalla legislazione vigente (formazione digitale).

In merito all'articolo 2, con riferimento alle modifiche apportate al decreto-legge n. 113 del 2024 e alla legge n. 160 del 2019, di cui ai commi 2 e 3, pur prendendo atto di quanto asserito dalla relazione tecnica al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbe assicurato che non risultino già scontate maggiori entrate nei tendenziali di finanza pubblica con riguardo a revoche di contributi per i quali il relativo contratto di affidamento dei lavori sia stato concluso nel periodo intercorrente tra il previgente termine del 15 settembre 2024 e il nuovo termine del 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda il comma 8, laddove si prevede che nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possano essere nominati anche i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso, secondo la relazione tecnica la previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa per gli incarichi dei segretari comunali trova già copertura nei bilanci degli enti locali in relazione alla fascia demografica di appartenenza. Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi idonei a fornire conferma dell'assunto della relazione tecnica secondo cui la determinazione, durante il periodo di disponibilità, della retribuzione di posizione dei segretari di fascia C in funzione della popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità discenderebbe già dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e dell'articolo 35, comma 3, del CCNL, posto che appare essere la disposizione in esame a prevedere espressamente tale criterio con riferimento ai segretari di fascia C che abbiano ricoperto sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti. Ciò al fine di escludere che dalla disposizione possa derivare un incremento della retribuzione di posizione rispetto a quella spettante a legislazione previgente durante il periodo di disponibilità, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo ai commi 11 e 12, per quanto attiene alla formulazione delle coperture finanziarie di cui alle lettere *a*) e *b*), andrebbe valutata l'opportunità di precisare più puntualmente che le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, cui si intende fare riferimento ai fini della copertura finanziaria, sono quelle appostate dal quarto periodo, dal momento che tale ultima disposizione reca, al secondo periodo, un'ulteriore autorizzazione di spesa in favore dell'ANPAL Servizi S.p.A.

Per quanto riguarda la lettera *d)* (utilizzo delle risorse destinate all'esonero contributivo previsto per l'assunzione dei beneficiari dell'AdI), ricorda che lo stanziamento inciso, allocato sul p.g. 30 del capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, ammonta a 143,6 milioni per il 2026 e a 145 milioni per il 2027, mentre per la lettera *e)* (utilizzo delle risorse destinate all'esonero contributivo previsto per l'assunzione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro) lo stanziamento totale è pari a 44,6 milioni per il 2026 e a 45,1 per il 2027, allocato sul p.g. 31 del sopra citato capitolo 4364.

Mentre non ha rilievi da formulare in merito alla lettera *e)*, atteso che nell'imminenza dell'emanazione del presente decreto-legge, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, risultava ancora integralmente disponibile lo stanziamento iniziale di 44,6 milioni di euro, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi di informazione circa l'andamento, anche in via prospettica, delle risorse destinate al riconoscimento dell'esonero contributivo di cui alla lettera *d)*, atteso che, sempre nell'imminenza dell'emanazione del presente decreto-legge, le disponibilità risultavano ridotte a 53,6 milioni di euro, per cui i margini di sicurezza rispetto alle esigenze finanziarie originarie appaiono da verificare.

Per quanto riguarda, infine, gli effetti fiscali connessi alle riduzioni contributive appena citate, andrebbero esplicitati i parametri relativi alle percentuali di acconto IRPEF/IRES utilizzate. Peraltro,

le riduzioni di autorizzazioni di spesa (per esoneri contributivi) relative all'esercizio 2027, finalizzate alla copertura delle minori entrate fiscali connesse alla riduzione di spesa per benefici contributivi relativa all'esercizio 2026, sono suscettibili, a loro volta, di determinare effetti negativi in termini di gettito fiscale per l'esercizio 2028. Tali effetti non risultano tuttavia quantificati e coperti. In proposito, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti.

In merito all'articolo 3, osserva che i commi da 3 a 6 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000 introducono, per gli enti che abbiano aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258, un nuovo meccanismo di finanziamento mediante anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni. Ciò premesso, tenuto presente che per tale nuovo meccanismo di finanziamento non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitate le ragioni di ciò, in particolare in termini di fabbisogno di cassa. Andrebbe poi chiarito se la misura in esame determina una riduzione della giacenza media del Fondo di rotazione o se la predetta giacenza rimarrà al medesimo livello di quella scontata a legislazione vigente. Nel caso in cui la giacenza media del Fondo dovesse subire una riduzione andrebbero forniti ulteriori elementi in merito agli effetti finanziari e, in particolare, in termini di fabbisogno.

Inoltre, tenuto conto che il ricorso all'anticipazione potrebbe incidere sulla riduzione dell'entità dei mutui da accendere per il risanamento dell'ente locale dissestato, andrebbe chiarito in che modo la norma in esame si coordina con quelle già previste a legislazione vigente relative alle predette concessioni di mutui e se una riduzione dei mutui potrebbe comportare, tra l'altro, uno spostamento di oneri per interessi dal bilancio dello Stato a quello degli enti locali.

Relativamente all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che i commi da 1 a 7 prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la gestione, il trasporto, la dismissione e lo smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, al fine di completare le attività nelle quali il Ministero è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022.

Anche considerato che la delibera ANAC n. 150 del 9 aprile 2025 ricostruisce la gestione logistica dei materiali interessati, appare opportuno acquisire dal Governo gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle attività affidate al Commissario, con particolare riferimento ai costi relativi al deposito, alla custodia, alla movimentazione, all'organizzazione dei trasporti, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali, nonché alla durata delle citate attività, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle attività da svolgere.

Fa inoltre presente che il comma 7 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi da 1 a 5, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al numero 1 della voce Ministero della salute dell'allegato 1 annesso alla legge n. 266 del 2005;
- quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto, infine, a 40 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 attiene alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti. In

proposito, fa presente che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul correlato capitolo di bilancio è stato accantonato, per l'anno 2026, l'importo equivalente alla voce di copertura in esame e che risulta sullo stesso una disponibilità residua pari a circa 30,1 milioni di euro. Appare comunque opportuno acquisire maggiori elementi di informazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione della citata autorizzazione di spesa senza recare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui la stessa è normativamente preordinata.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che il comma 607 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 reca il rinvio all'apposito allegato 1 alla medesima legge, nel quale sono indicate le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della legge n. 468 del 1978, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Al riguardo, osserva che, a seguito dell'abrogazione della legge n. 468 del 1978 disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, la disciplina sopra descritta è stata sostanzialmente ripresa, sia pure con talune significative innovazioni di carattere procedurale, dagli articoli 17, commi da 12 a 12-*quater*, e 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della richiamata legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, segnala che la disposizione fa riferimento all'ultima voce dell'allegato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 266 del 2005, che ha stanziato 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 in relazione all'attuazione della legge n. 210 del 1992, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Fa presente che le risorse di cui trattasi sono confluite nel capitolo 2409 dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato "Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", che presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 375.860.000 euro per l'anno 2026 e a 331.860.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Al riguardo, segnala che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in concomitanza con la data di pubblicazione del presente decreto-legge sul citato capitolo 2409, piano gestionale n. 1, è stato accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame. Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in ordine ai presupposti che rendono possibile una riduzione delle predette risorse, anche in considerazione della circostanza che le stesse, nell'ambito del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, sono configurate quali spese di carattere obbligatorio.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura finanziaria, osserva che mentre il testo iniziale prevedeva la formale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022, il testo approvato in prima lettura è stato modificato e prevede che si provveda tramite riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis,* del decreto-legge n. 4 del 2022, che in effetti reca lo stanziamento di risorse pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 per il riconoscimento di un indennizzo in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Tanto premesso, considerato che tali risorse sono iscritte sul capitolo 2407 dello stato di previsione del Ministero della salute, che per l'anno 2027 reca uno stanziamento pari a 100 milioni di euro e che si tratta di spese qualificate come obbligatorie, andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare 40 milioni di euro per le finalità in esame.

Relativamente al comma 8, rileva preliminarmente che la norma in esame estende alle risorse riferite all'anno 2024 la disciplina di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, consentendo il versamento all'entrata e la successiva riassegnazione delle risorse residue dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023,

agli interventi di prevenzione e recupero dalle dipendenze patologiche. Al riguardo, considerato che la relazione tecnica non fornisce informazioni, appare opportuno acquisire dal Governo elementi in merito alle ipotesi sottostanti alla quantificazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per il 2026, 15 milioni per il 2027 e a 16 milioni per il 2028. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 4 provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità considerate dalla disposizione in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore ricorso al Fondo stesso previsto dall'articolo 10, comma 1.

Relativamente al comma 8-*bis* rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono l'utilizzo, entro il 31 dicembre 2027, delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

A tal riguardo osserva che pur trattandosi di risorse già accantonate nei bilanci regionali, il loro utilizzo in annualità differenti da quelle per le quali erano state stanziate dovrebbe determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, analogamente a quanto previsto nel precedente comma 8. Al fine di escludere tali effetti andrebbe confermato che analogamente a quanto asserito dalla relazione tecnica alla norma originaria, si tratta di risorse già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto concerne i commi 9 e 10, rileva preliminarmente che le norme in esame ridefiniscono le funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, sottraendo allo stesso alcune competenze in materia di monitoraggio e controllo delle liste di attesa e attribuendogli nuove funzioni nei settori della programmazione sanitaria, della ricerca e della prevenzione.

In proposito, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alla soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa alle missioni connesse all'esercizio del potere di accesso del Ministero della salute presso le strutture sanitarie, attraverso l'Organismo, considerato che la disposizione in esame sembra escludere l'esercizio di tale potere nei confronti delle strutture private accreditate, ma non di quelle pubbliche.

In relazione all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, occorre evidenziare che la disposizione deroga sino al 31 dicembre 2028 ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, stabilendo un incremento del 40 per cento della spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Nel merito andrebbe confermato e adeguatamente supportato che non si determinino effetti correttivi dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 1, andrebbero acquisiti elementi informativi volti ad escludere che le disposizioni in esame possano determinare maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto di una accelerazione della spesa, rispetto alle previsioni incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, che si potrebbe verificare in conseguenza dell'utilizzo di risorse iscritte in bilancio da un arco temporale non breve.

Ciò in particolare con riferimento alle risorse che non sono iscritte in bilancio neanche in conto residui in quanto perenti e che secondo la relazione tecnica ammontano a circa 10,9 milioni di euro. In proposito, come ricorda la relazione tecnica la reiscrizione in bilancio di residui perenti incontra il limite della dotazione degli stanziamenti *ad hoc* iscritti negli stati di previsione all'esito della procedura di riaccertamento prevista ogni anno dagli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge di contabilità.

Osserva che, per il Ministero dell'università, in corrispondenza al capitolo 1295 il Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa in esito al riaccertamento straordinario dei

residui passivi non presenta una dotazione nel triennio 2026-2028.
In riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. *b*), comma 2 e comma 9, primo periodo, per i profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame dispongono modificazioni alla disciplina del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per intercettazioni telefoniche e ambientali, determinando nuovi oneri.
La relazione tecnica stima tali oneri pari a 142.381 euro per il 2026 e a 1.708.567 euro annui a decorrere dal 2027, derivanti dall'applicazione degli interessi e del rimborso forfettario previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 alle fatture pagate in ritardo. La quantificazione è effettuata sulla base dei ritardi registrati nel primo semestre 2026, proiettandone l'onere su base annua. Per il 2026 è considerato un solo rateo mensile, tenuto conto dei tempi previsti per l'entrata in vigore e l'attuazione della disposizione.
In proposito, rileva che la quantificazione risulta verificabile applicando il tasso vigente nel primo semestre del 2026 ma già nel secondo semestre 2026 il tasso dovrebbe essere più alto e pari a 10,40 per cento (2,40+8 punti). Inoltre, con decisione del 16 settembre 2026 la BCE ha ulteriormente incrementato il tasso di riferimento che ora risulta pari a 2,65 punti. Pertanto, ove gli importi pagati in ritardo si mantenessero nel 2027 allo stesso livello del 2026, si determinerebbe, salvo nuove modifiche al ribasso da parte della BCE, un onere superiore a quello stimato.
Inoltre, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alla scelta di considerare un solo rateo mensile per il 2026, considerato che l'applicazione della nuova misura degli interessi e del rimborso forfettario appare legata sostanzialmente alla decorrenza dei termini di pagamento previsti dalla disposizione che la introduce (entrata in vigore l'8 agosto) a prescindere dai non meglio precisati tempi tecnici necessari alla sua attuazione richiamati dalla relazione tecnica.
In tal senso, appare opportuno acquisire informazioni in merito ai possibili effetti di cassa derivanti dall'eventuale accelerazione nei pagamenti che ragionevolmente dovrebbe determinarsi per effetto dell'introduzione della presente disciplina, posto che la norma secondo quanto riferito dalla relazione tecnica è espressamente finalizzata ad accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese.
In merito ai profili di copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero della giustizia, segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, a fronte della soppressione - da parte dal comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 7 - dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026, che recava un'autorizzazione di spesa di 1.070.695 di euro annui a decorrere dal 2027, prevede una reintegrazione di pari importo delle dotazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, che tuttavia non risulta dal testo del provvedimento.
Qualora si intenda utilizzare le risorse derivanti dalla soppressione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026 con finalità di copertura finanziaria del decreto in esame, riducendo corrispondentemente l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, andrebbe valutata la possibilità di modificare la disposizione in commento al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 7 si provvede, quanto a euro 1.070.695 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026 disposta dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 7 del presente decreto e, quanto a 142.381 euro per l'anno 2026 e a 637.872 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero della giustizia.
In relazione all'articolo 7, commi 10 e 11, inerenti ad assunzioni nelle Forze di polizia, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli oneri che dovranno essere sostenuti per lo svolgimento delle prove concorsuali, posto che di essi non si dà conto né nella norma né nella relazione tecnica.
In relazione poi ai commi 14 e 15 del medesimo articolo 7, recante disposizioni in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, andrebbe chiarito come possa essere escluso l'avvio al corso di formazione di candidati che potrebbero successivamente risultare, nelle graduatorie definitive, idonei non vincitori o comunque non utilmente collocati ai fini

dell'assunzione. In tali casi, infatti, potrebbero determinarsi oneri ascrivibili sia ai costi già sostenuti per la formazione di tali soggetti sia conseguenti alla necessità di avviare alla formazione, anche in un successivo ciclo, i candidati che risultino invece, in un secondo momento, utilmente collocati nella graduatoria definitiva, sia a quelli che potrebbero derivare da eventuali contenziosi. Il chiarimento appare opportuno, giacché la stessa relazione illustrativa rileva il possibile insorgere di tale eventualità.
L'articolo 8, che prevede interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, attribuisce a tal fine ulteriori funzioni al Commissario straordinario già previsto a legislazione vigente dal decreto-legge n. 19 del 2024, alla sua struttura di supporto e ad altre PP.AA.. Appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni a sostegno dell'asserita invarianza finanziaria per la finanza pubblica.
In relazione all'articolo 10, comma 1, che consente la costituzione di una rendita vitalizia per i dipendenti della CRI con periodi privi di copertura assicurativa, appare necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della stima, al fine di verificarne la congruità rispetto al riconoscimento dei periodi contributivi. Andrebbe, altresì, chiarito se il riconoscimento dei periodi di servizio cui si riferisce la disposizione sia suscettibile di produrre effetti anche sulla determinazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti ai soggetti interessati e, in caso affermativo, andrebbero forniti i relativi elementi di quantificazione e copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, andrebbero forniti elementi in merito agli effetti che la destinazione delle risorse necessarie alla costituzione della predetta riserva matematica, e in particolare il vincolo di ulteriori 6,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cassa attualmente libere dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, potrebbe determinare sulla capacità dell'Ente medesimo di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori. Ciò anche al fine di escludere che l'eventuale insufficienza delle risorse residue per il soddisfacimento dei creditori possa rendere necessari successivi interventi a carico della finanza pubblica.
Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti sugli oneri correlati alle maggiori prestazioni e sulla disponibilità per tutte le annualità delle occorrenti risorse a copertura presso il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto in esame.
In merito al comma 1-*bis*, che, per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'INPS e già iscritti presso l'INPGI, prevede un'apposita autorizzazione di spesa, andrebbero forniti i dati sottostanti la quantificazione degli oneri, atteso che ineriscono a prestazioni che, in linea generale, costituiscono diritti soggettivi.
Relativamente al comma 1-*ter*, riguardo alle minori entrate contributive per l'INPS derivanti dalla previsione della costituzione della rendita vitalizia per il personale assunto a contratto da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale senza alcun versamento da parte del datore di lavoro o del lavoratore, la norma specifica che la costituzione della rendita è ammessa, per gli anni dal 2026 al 2033, nei limiti annui delle minori entrate contributive già previsti (con relativa copertura finanziaria) dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 203 del 2024. Sul punto, pur essendo previsto il limite delle risorse disponibili, sarebbe opportuno quantificare gli oneri e le risorse ancora disponibili. Andrebbero poi forniti i dati sottostanti la stima inerente alla previsione di spesa relativa ai maggiori trattamenti derivanti dalla costituzione della predetta rendita.
Inoltre, la copertura dell'onere finanziario è reperita mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo andrebbe confermato che le risorse ivi disponibili non siano comunque vincolate all'approvazione di ratifiche od obblighi internazionali in base all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità).
Per quanto attiene all'articolo 12, che prevede l'assegnazione del contributo per l'autonoma

sistemazione per i soggetti colpiti dagli eventi sismici dei Campi Flegrei, andrebbe valutata la congruità del pertinente stanziamento, fornendo i dati a consuntivo delle risorse assegnate al Comune di Pozzuoli per analoghe finalità dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, considerato che tali risorse sono state prese a base dalla RT per la quantificazione. Inoltre, per i profili di copertura, chiede conferma della sussistenza delle occorrenti disponibilità presso il Fondo per le emergenze nazionali, fra l'altro utilizzato a copertura anche degli oneri correlati all'articolo 15.
L'articolo 13 reca stanziamenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. La copertura di tali misure è individuata nelle risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, pari a circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e iscritte sul capitolo 7458 del MEF, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia".
Il predetto capitolo, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 126.098.000 euro per l'anno 2026, a 171.778.000 euro per l'anno 2027 e a 184.761.000 euro per l'anno 2028. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908 del medesimo bilancio autonomo. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 24 settembre 2026 risulta per l'anno 2026 una disponibilità sul predetto capitolo di 170.384.831 euro. Ciò premesso, andrebbe assicurato che le citate risorse siano effettivamente disponibili anche con riguardo alla annualità per il 2027, nonché fornita rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 17, comma 2, del decreto in esame (finalizzata a coprire stanziamenti in favore dei comuni coinvolti per fronteggiare il fenomeno bradisismico nei loro territori), per il quale, ovviamente, vale la medesima richiesta di chiarimenti.
In merito all'articolo 14, recante contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026, andrebbero forniti dati che supportino la congruità dei limiti di spesa previsti e maggiori informazioni circa la effettiva disponibilità degli stanziamenti. In relazione alla previsione che incrementa la percentuale di contribuzione pubblica senza operare un adeguamento delle risorse previste a legislazione vigente, pur alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito al possibile incremento di spesa derivante dalla norma nonché sulla residua disponibilità degli stanziamenti, al fine di assicurare la perdurante congruità degli stessi.
Infine, allo scopo di escludere il verificarsi di contenziosi, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se sia consentito elevare il contributo in relazione a quelle domande che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non solo siano state presentate, ma siano state anche già soddisfatte mediante la liquidazione del contributo stesso.
Indicazioni sulla sussistenza delle occorrenti disponibilità andrebbero poi fornite in relazione al Fondo per le emergenze nazionali, utilizzato a copertura dell'onere correlato all'articolo 15 e iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante una dotazione iniziale pari a 933 milioni di euro per l'anno 2026 e a 920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo disposto dall'articolo 12 del decreto in esame e comunque riscontrata la perdurante disponibilità delle occorrenti risorse per il corrente anno.
Conferme in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse con finalità di copertura finanziaria andrebbero altresì fornite, in relazione all'articolo 16, con riferimento al Fondo per le esigenze indifferibili iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare per l'annualità 2027, anche in considerazione dell'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, dall'articolo 1, comma 15, dall'articolo 4, comma 7, lettera *c*), nonché dall'articolo 19, comma 3 (per l'istituzione di un Fondo dedicato ai territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016), del presente decreto, assicurando altresì che il loro impiego non determini pregiudizi nei confronti

delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Anche in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 18, recante disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia, appare necessario acquisire una rassicurazione in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo per ciascuna delle annualità interessate, nonché in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei contributi cui le stesse risultavano originariamente preordinate. Si tratta delle risorse di parte corrente assegnate al "sisma 2016 centro Italia" con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 marzo 2026, recante la "Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029", nonché di quelle originariamente destinate alla concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta per i territori dell'Emilia colpiti dagli eventi sismici del 2012.
Per quanto attiene alla previsione di cui all'articolo 21, comma 3, che attribuisce ai comuni interessati gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture emergenziali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità finanziaria della presente misura per i comuni a valere sui propri bilanci. Evidenzia che il contributo da parte del Dipartimento della protezione civile è configurato come meramente eventuale. Sul punto potrebbe essere utile fornire i dati relativi agli oneri che il medesimo Dipartimento sostiene attualmente per le medesime finalità.
In merito al comma 4, andrebbero fornite informazione sui dati posti alla base della stima del limite di spesa, di circa 38,4 milioni di euro, relativo ai rimborsi ai comuni per le spese di occupazione e acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza. Inoltre, andrebbero forniti i dati relativi alle risorse disponibili presso le contabilità speciali da destinare alle citate finalità.
In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, del regolamento del Senato.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
Il rappresentante del GOVERNO ricorda che nella seduta di ieri è stata depositata la relazione tecnica aggiornata, che fornisce riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore RUSSO (*FdI*) illustra dunque la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone dunque in votazione la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00043) *LIRIS e altri* - Sul contenuto del documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 54)

Il senatore LIRIS (*FdI*), a nome dei proponenti, illustra la risoluzione in titolo, ricordando che si tratta della proposta di risoluzione 7-00043 sul contenuto del documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere, presentata dai senatori Liris, Manca, Dreosto, Patuanelli, Damiani, Magni, Borghese, Fregolent e Spagnolli, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi parlamentari.
Al riguardo, ricorda che, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF), che costituisce il documento che individua il quadro di riferimento per la sessione di bilancio.

La riforma delle regole della *governance* economica europea, realizzata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, ha modificato l'impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine.

Alla luce di tali innovazioni normative, il Parlamento ha già impegnato il Governo a presentare, in luogo del Documento di economia e finanza, il Documento di finanza pubblica (DFP): nel 2025, con la risoluzione n. 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 1° aprile 2025, e con la risoluzione n. 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica in data 2 aprile 2025; nel 2026, con la risoluzione n. 7-00380, approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 7 aprile 2026, e con la risoluzione n. 7-00039, approvata dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica in data 8 aprile 2026.

Con la risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 18 settembre 2025, e con la risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica in data 17 settembre 2025, il Governo è stato altresì impegnato a presentare, lo scorso anno, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) in luogo della NADEF.

Nelle more dell'avvio dell'*iter* di approvazione delle proposte legislative di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della legge n. 196 del 2009, connesse alle nuove regole di *governance* economica europea, a seguito dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro istituito nell'ambito delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la proposta di risoluzione in esame intende definire, come già avvenuto lo scorso anno, la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra di finanza pubblica 2027-2029.

In conformità all'esame delle precedenti risoluzioni, si ritiene che, ai fini delle deliberazioni parlamentari sul predetto documento, dovrebbero trovare applicazione le procedure di cui all'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e all'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica.

Sulla base di tali premesse, l'atto di indirizzo in esame reca, nella parte dispositiva, sei impegni per il Governo.

Il primo impegno richiede al Governo di trasmettere alle Camere, entro il prossimo 2 ottobre, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, in luogo della NADEF, il DPFP recante, per il successivo triennio:

a) l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026:

1) macroeconomiche e di finanza pubblica;

2) del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell'aggregato di spesa netta, con indicazioni sull'andamento delle componenti sottostanti;

3) del saldo di cassa del settore statale;

b) il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio dell'Unione europea, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal regolamento (UE) 2024/1263;

c) l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari;

d) l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Il secondo impegno richiede al Governo, in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, di presentare una relazione al Parlamento, da adottare in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in coerenza con le Comunicazioni della Commissione europea del 19 marzo 2025 e del 3 giugno 2026.

Ricorda, in proposito, che la clausola di salvaguardia nazionale consente al Consiglio, su richiesta dello Stato membro e previa raccomandazione della Commissione europea, di autorizzare una

deviazione dal percorso della spesa netta in presenza di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro e che hanno un impatto rilevante sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non metta a rischio la sostenibilità di bilancio nel medio periodo. Con la Comunicazione del 19 marzo 2025 la Commissione ha delineato le modalità di attivazione coordinata della clausola per far fronte all'incremento delle spese per la difesa, entro un margine massimo pari all'1,5 per cento del PIL, per il periodo 2025-2028; con la Comunicazione del 3 giugno 2026 il ricorso alla clausola è stato esteso alle misure per la sicurezza energetica, entro un margine annuo pari allo 0,3 per cento del PIL, per il periodo 2026-2028.
L'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in attuazione dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, prevede che, al verificarsi di eventi eccezionali, il Governo, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, unitamente a una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, le finalità alle quali destinare le relative risorse e il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico; la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Ricorda altresì che, nella seduta del 5 agosto 2026, le Assemblee del Senato e della Camera, a seguito delle comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno approvato risoluzioni relative alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese per la difesa e per la sicurezza energetica.
Il terzo impegno richiede al Governo, anche alla luce del contenuto delle risoluzioni di approvazione del DPFP, di dare conto nel Documento programmatico di bilancio, nei termini previsti dalla normativa dell'Unione europea per l'anno in corso e quello successivo, e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, delle componenti dell'aggregato della spesa netta.
Il quarto punto del dispositivo impegna il Governo a dare evidenza, nella suddetta NTI, del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore.
Il quinto impegno richiede al Governo di corredare il DPFP dell'allegato sugli indicatori di benessere equo e sostenibile previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009, nonché del documento previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 3, della medesima legge, relativo alle spese di carattere non permanente, comprensive di quelle che richiedono contributi pluriennali.
Il sesto e ultimo impegno richiede al Governo di presentare, entro i termini previsti a legislazione vigente per il disegno di legge di bilancio, appositi documenti che diano conto degli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali e dei risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in linea con quanto previsto dagli articoli 10-*bis*, comma 5-*bis*, e 10-*bis*.1, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
La proposta di risoluzione in esame si pone, pertanto, in linea di continuità con l'analogo atto di indirizzo approvato lo scorso anno e contribuisce, nelle more della conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro, alla definizione di un quadro comune, duraturo ed efficiente di regole di contabilità e finanza pubblica.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) fa presente che la risoluzione in esame, comunque condivisibile, si inserisce in un quadro di precarietà che ormai da troppo tempo interessa la disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, in attesa del recepimento della normativa europea di riforma della *governance* economica.
Auspica pertanto che, in tempi brevi, possano concludersi i lavori in corso per dotare l'ordinamento nazionale di un quadro regolatorio certo e stabile della finanza pubblica.
Il PRESIDENTE, concordando con l'auspicio testé formulato, rappresenta che, essendo ormai decorso un tempo congruo per lo svolgimento delle interlocuzioni tecniche richieste da alcuni Gruppi parlamentari, è sua intenzione attivarsi per la convocazione, già la prossima settimana, di un incontro conclusivo del Gruppo di lavoro, che renda possibile a breve la presentazione dei disegni di legge di riforma delle leggi 196 del 2009 e 243 del 2012.
Dà quindi la parola al sottosegretario Freni per l'espressione del parere del Governo.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere favorevole sulla proposta di risoluzione.
Si passa quindi alla votazione della proposta di risoluzione.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione.
La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1942) ***GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 22 settembre.
Il rappresentante del GOVERNO, nel mettere a disposizione dei senatori una nota istruttoria, esprime un avviso di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione che siano espunti gli articoli 5 e 6 e venga riformulata la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
con riguardo a quanto previsto all'articolo 3, viene rappresentato che le modifiche apportate dalla disposizione agli articoli 6, comma 4, 7, comma 7, 19, comma 2, e 25, comma 2, della legge 12 settembre 2025, n. 131, modificano la disciplina di crediti d'imposta soggetti a limite di spesa e, pertanto, dalle relative disposizioni, che troveranno compiuta attuazione in sede di appositi decreti interministeriali, già previsti a legislazione vigente e finalizzati, tra l'altro, a garantire il rispetto dei predetti limiti finanziari, non potranno derivare maggiori oneri rispetto a quelli già stanziati e coperti in sede dalle disposizioni oggetto di novella. Viene inoltre riportato che l'Agenzia delle entrate ha chiarito i contenuti che i citati decreti interministeriali dovranno prevedere al fine di consentire il controllo del limite di spesa, precisando, per quanto concerne i crediti d'imposta in favore di persone fisiche e quindi fruibili in dichiarazione dei redditi, la necessità che gli stessi prevedano una procedura concessoria preliminare - idonea a consentire la riconduzione di eventuali richieste eccedenti nell'ambito del limite di spesa - facendo altresì presente che l'elenco dei beneficiari e gli importi dei crediti effettivamente spettanti a seguito di tale procedimento dovranno essere comunicati all'Agenzia delle entrate per le attività di controllo e, a partire dall'anno d'imposta 2026, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Viene pertanto confermato che la disposizione non presenta profili problematici sotto il profilo finanziario;
con riguardo a quanto previsto dall'articolo 5, viene rappresentato che la misura determina nuovi ingenti maggiori oneri privi di copertura;
con riguardo a quanto previsto dall'articolo 6, viene rappresentato che in relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 3, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, tali risorse sono destinate a iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
siano soppressi gli articoli 5 e 6;
l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(877) ***SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta lo scorso 1° luglio.
Il sottosegretario FRENI prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici che stanno conducendo l'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1584) ***LIRIS. - Norme per l'istituzione della Rete nazionale dei presepi viventi***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta 8 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta lo scorso 8 settembre.
Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ***ANCOROTTI e DE POLI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***

(1807) ***Tilde MINASI e altri. - Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore***

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta lo scorso 21 luglio.
Il sottosegretario FRENI prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici che stanno conducendo l'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.
Il rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1761) ***MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo***

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1831) ***MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione richiesta dalla Commissione il 31 marzo scorso.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA - ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00043
(*Doc*. XXIV, n. 54)

La Commissione programmazione economica, bilancio,
premesso che:
nelle more dell'avvio dell'*iter* di approvazione delle proposte legislative di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, connesse alle nuove regole di *governance* economica europea, a seguito dell'istruttoria da parte del gruppo di lavoro istituito nell'ambito delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, appare opportuno, come già fatto nel 2025, definire la disciplina da applicare al Documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra di finanza pubblica 2027-2029;
la riforma delle regole della *governance* economica europea, realizzata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, ha modificato l'impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine;
alla luce di tali innovazioni normative, il Parlamento ha già impegnato il Governo a presentare:
a) nel 2025 e nel 2026, il Documento di finanza pubblica (DFP) in luogo del Documento di economia e finanza: nel 2025, con la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera in data 1° aprile 2025, e con la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato in data 2 aprile 2025; nel 2026, con la risoluzione 7-00380, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera in data 7 aprile 2026 e con la risoluzione 7-00039, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato in data 8 aprile 2026;
b) nel 2025, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), con la risoluzione 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera in data 18 settembre 2025, e con la risoluzione 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato in data 17 settembre 2025;
ritenuto che, ai fini delle deliberazioni parlamentari sul predetto documento, dovrebbero trovare applicazione le procedure di cui all'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e all'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica,
impegna il Governo:
1) a trasmettere alle Camere, entro il prossimo 2 ottobre, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, in luogo della NADEF, di cui agli articoli 7 e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, il DPFP recante, per il successivo triennio:
a) l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026:
1) macroeconomiche e di finanza pubblica;
2) del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell'aggregato di spesa netta, con indicazioni sull'andamento delle componenti sottostanti;
3) del saldo di cassa del settore statale;
b) il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio dell'Unione europea, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal regolamento (UE) 2024/1263, nei termini di cui al successivo impegno;
c) l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari;
d) l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine;
2) in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, in coerenza con le comunicazioni della Commissione europea del 19 marzo 2025 e

del 3 giugno 2026, a presentare una relazione al Parlamento, da adottare in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012;
3) anche alla luce del contenuto delle risoluzioni di approvazione del documento di cui al punto 1), a dare conto nel Documento programmatico di bilancio, nei termini previsti dalla normativa dell'Unione europea per l'anno in corso e quello successivo, e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, delle componenti dell'aggregato della spesa netta;
4) a dare evidenza, nella NTI, del conto economico programmatico delle amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore;
5) a corredare il DPFP di un allegato sugli indicatori di benessere equo e sostenibile previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, e del documento previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
6) a presentare, entro i termini previsti a legislazione vigente per il disegno di legge di bilancio, appositi documenti che diano conto degli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali e dei risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in linea con quanto previsto dagli articoli 10-*bis*, comma 5-*bis*, e 10-*bis*.1, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2047

G/2047/1/5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento reca interventi limitati e inadeguati ad affrontare le reali criticità di cui è afflitta da tempo la Pubblica Amministrazione, attualmente chiamata a modernizzare i suoi servizi con competenze specializzate, a fronteggiare l'incessante ondata di pensionamenti e gestire il più grande passaggio generazionale della sua storia;

nei prossimi anni si determinerà nella maggior parte delle pubbliche amministrazioni una sensibile carenza di organico. Si stima, infatti, che entro il 2030 circa un terzo dei dipendenti pubblici lascerà il servizio per raggiunti limiti d'età, con oltre 500.000-600.000 uscite stimate a medio termine a fronte di un'età media del personale che vede oltre il 54% dei lavoratori con più di 55 anni ed appena l'8% under 35, una costante riduzione di organico attribuibile al c.d. blocco del turnover;

i suddetti dati aprono ad una doppia sfida: da un lato quella di garantire il ricambio di competenze e funzioni in un apparato già oggi gravato da carenze di organico; dall'altro quella di rendere attrattiva la carriera pubblica per le nuove generazioni, spesso più orientate verso il settore privato o l'estero;

tale scenario impone una traiettoria che vada nella direzione di rafforzare strutturalmente la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante un piano straordinario per le assunzioni che permetta oltre il recupero del turnover pieno anche il potenziamento dei servizi. Per queste ragioni è necessario rifinanziare il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato, estenderlo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e permetterne l'utilizzo anche

ai fini di favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario;

in relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017 (c.d. legge Madia) prorogando, rispettivamente, i termini entro cui è possibile maturare il requisito temporale di 36 mesi alle dipendenze della PA di cui dall'articolo 20 del citato decreto legislativo e i termini entro cui le Amministrazioni possano attivare procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le medesime;

inoltre la straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, impone di indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO;

nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2027.

Sarebbe, inoltre, di fondamentale importanza e funzionale la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20% in più dei posti messi a bando di concorso, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44;

impegna il governo

ad adottare, con il prossimo provvedimento utile, iniziative normative volte a favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni attraverso:

a) Il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di estenderne l'utilizzo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del dlgs 165/2001;

b) la proroga della validità di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2027;

c) l'estensione a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del diritto di scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO);

d) la rimozione del vincolo sulla percentuale di candidati idonei non vincitori inseribili nelle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44.

G/2047/2/5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile",

premesso che:

il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

l'articolo 1, ai commi 8 e 9, reca una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come ricostituito, con D.M. 263986/2023;

la disposizione deve essere inquadrata alla luce della vicenda normativa e giurisprudenziale che ha riguardato il CTFVN negli ultimi anni. Per oltre un decennio, il Comitato, previsto inizialmente dall'art.8 della legge 157/92 non è stato ricostituito a seguito della soppressione degli organismi collegiali operata nel 2012 a fronte della sostanziale inutilità dello stesso. Nel 2022 il legislatore, con l'art.1 comma 543 della legge 29 dicembre 2022, n.197, è tuttavia intervenuto attribuendo al Ministro dell'agricoltura un ampio potere di revisione, modifica e ricostituzione degli organismi operanti presso il Ministero, compreso il CTFVN;

il CTFVN è stato ricostituito dal Ministro dell'Agricoltura, della Sicurezza Alimentare e delle Foreste, con radicali modifiche nella sua composizione, che ha escluso una serie di portatori di interesse a favore di rappresentanti di diverse categorie quasi tutti orientati in senso filo-venatorio, e nei nuovi poteri del tutto impropri, attributi mediante il successivo stravolgimento dell'art.18 della legge 157, come l'espressione di pareri sui calendari venatori emanati dalle regioni;

il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Ordinanza n. 1336, pubblicata il 19/2/2026, ha dichiarato "[.] rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 543 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che nel concedere al Ministro un raggio di azione illimitato nella ricostituzione dell'organo per cui è causa, ivi inclusa la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalità stessa dell'organo, si pone in contrasto anche con gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Costituzione e i basilari principi ivi espressi di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentatività e parità di trattamento", rimettendo la stessa Ordinanza e gli atti connessi al giudizio della Corte Costituzionale;

il Governo nell'intento di prevenire il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha inserito nel decreto in esame una nuova disciplina legislativa del Comitato, con il rischio concreto che la Corte venga privata della possibilità di pronunciarsi su questioni di evidente rilevanza costituzionale che il Consiglio di Stato ha già ritenuto meritevoli di scrutinio;

la nuova composizione del CTFVN. appare un coacervo squilibrato, con un insieme di soggetti spazianti da chi si occupa di allenamento cani (ENCI), ad associazioni venatorie, rappresentanti regionali e provinciali, rappresentanti di organizzazioni agricole, un solo zoologo e un solo rappresentante delle associazioni di protezione ambientale;

la ricostituzione del CTFVN non risponde ad alcuna esigenza di colmare un vuoto scientifico, essendo prevista nell'ordinamento italiano già di un'autorità tecnico-scientifica pubblica alla quale il legislatore ha attribuito compiti di studio, monitoraggio, ricerca e supporto specialistico in materia di conservazione della fauna selvatica, ma ha come unico intento quello di voler affiancare ad ISPRA un

organismo a composizione prevalentemente politico-corporativa progressivamente utilizzato come sede alternativa di valutazione e come contrappeso alle determinazioni dell'istituto scientifico nazionale;

impegna il governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di immediate disposizioni, volte a porre sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il CTFVN operando una radicale revisione della disciplina dell'organismo che rafforzi in modo significativo la componente scientifica indipendente, ripristini una rappresentanza adeguata delle associazioni ambientaliste, elimini l'attuale squilibrio tra interessi venatori e interessi di tutela della biodiversità, renda pubblica e trasparente l'attività del comitato e chiarisca espressamente che il ruolo scientifico dell'ISPRA mantiene carattere primario nell'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di conservazione della fauna selvatica.

G/2047/3/5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile",

premesso che:

il II Capo del D.L. n. 144/2026 in sede di conversione reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei campi flegrei;

il bradisismo è un fenomeno in corso dal 2005 e dal 2023 ha registrato una significativa intensificazione. E fino ad oggi è stato fatto troppo poco rispetto alla portata della crisi. Il 31 luglio si è registrato un evento di magnitudo 4.7, con un ipocentro molto superficiale;

il Governo continua a fronteggiare la crisi bradisismica attraverso singoli interventi legislativi, collegati ai diversi eventi sismici, anziché attraverso l'attivazione del più ampio sistema emergenziale previsto dal D.lgs. n. 1/2018, il Codice di Protezione Civile;

le conseguenze del bradisismo non hanno avuto impatti esclusivamente sugli edifici e sul sistema infrastrutturale ma anche sulle attività economiche dell'area;

secondo una stima di Federalberghi a seguito dell'evento sismico del 31 luglio scorso le strutture ricettive hanno registrato un calo del 70% di turisti che rappresenta un colpo per gli operatori del settore e per l'indotto;

a tal proposito la Giunta regionale della Campania ha approvato una serie di provvedimenti per i Campi Flegrei, tra cui la programmazione di 3 milioni di euro, a valere sui rientri del Fondo Regionale per lo sviluppo a favore delle PMI campane, per sostenere le attività commerciali e produttive che hanno subito danni materiali a causa del bradisismo;

il Governo continua a non adottare alcuna misura a sostegno degli operatori economici, che proseguono a subire gravi danni a causa del sisma;

Per le attività economiche colpite dalla crisi non è sufficiente rinviare i tributi. Servono misure

di

esenzione, sospensione dei mutui e sostegni economici proporzionati alla durata e agli effetti della

crisi;

impegna il Governo,

ad adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, adeguate misure di sostegno e ristoro in favore degli operatori economici dell'area dei Campi Flegrei, le cui attività abbiano subito danni materiali e conseguenti ripercussioni economiche a causa degli eventi connessi al fenomeno del bradisismo.

G/2047/4/5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile",

premesso che:

il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

il decreto all'esame dell'aula reca diverse disposizioni che prorogano, ampliano o disciplinano poteri attribuiti ai Commissari straordinari, in particolare nell'ambito della protezione civile, della ricostruzione post-sisma e degli interventi connessi al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

in particolare, l'articolo 4 disciplina una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività connesse al deposito, alla custodia, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento di materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 8 proroga la durata del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e amplia le funzioni attribuitegli per gli interventi destinati a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. L'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria relativa alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e disciplina il trasferimento al Commissario straordinario di funzioni e attività di protezione civile, nonché il mantenimento di specifiche disposizioni derogatorie;

secondo quanto fatto rilevare in più occasioni anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la gestione commissariale costituisce, per sua natura, uno strumento eccezionale, giustificabile quando la gravità, l'urgenza, la complessità o l'eccezionalità della situazione rendano inidoneo il ricorso alle ordinarie modalità di programmazione e di realizzazione dell'intervento pubblico;

il ricorso a gestioni straordinarie - dice sempre l'ANAC - non può venir configurato quale

soluzione ordinaria per sopperire a ritardi procedimentali, carenze organizzative o difficoltà nell'attuazione delle discipline vigenti e la mera esigenza di accelerazione non appare, di per sé, sufficiente a giustificare un ampliamento generalizzato di poteri commissariali o di facoltà derogatorie;

la proliferazione di discipline commissariali speciali, differenziate per presupposti, durata, poteri, procedure e deroghe, determina un quadro normativo frammentato e disomogeneo, rendendo più difficoltosa l'individuazione della disciplina applicabile e aumentando il rischio di incertezza interpretativa e di contenzioso e può, paradossalmente, incidere negativamente sulla stessa tempestività dell'azione amministrativa;

in ogni caso i poteri derogatori - avverte l'Autorità - devono essere esercitati fermi restando i principi generali dell'ordinamento, i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la disciplina penale, la normativa antimafia e le relative misure di prevenzione, nonché i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e dovendosi, altresì, applicare la disciplina essenziale del Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla verifica dei requisiti degli operatori economici e agli obblighi di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

impegna il governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di immediate disposizioni volte a controbilanciare l'attribuzione di poteri straordinari, con l'adozione di adeguate misure di pubblicità, trasparenza, monitoraggio e rendicontazione delle attività commissariali, assicurando l'integrale utilizzo degli strumenti di digitalizzazione e di interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche valorizzando gli strumenti come la Piattaforma unica della trasparenza (PUT) dell'ANAC, che consente di standardizzare la raccolta, la pubblicazione e la consultazione dei dati, riducendo gli oneri informativi per le amministrazioni e, al contempo, ampliando le possibilità di controllo diffuso da parte della cittadinanza.

G/2047/5/5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile",

premesso che:

il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

l'articolo 4 detta disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica, attribuendo funzioni ulteriori all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.107;

da oltre otto anni il contratto collettivo nazionale del personale della sanità privata accreditata e da oltre quattordici anni quello del personale delle RSA risultano scaduti, con gravi ripercussioni sulle condizioni economiche e lavorative di oltre 300.000 lavoratrici e lavoratori del comparto;?

le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP hanno denunciato come numerose strutture private accreditate, pur beneficiando di finanziamenti pubblici attraverso il Servizio sanitario nazionale, continuino a non procedere al rinnovo dei contratti collettivi nazionali, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e un crescente divario salariale rispetto al personale del servizio sanitario pubblico;?

sempre secondo le organizzazioni sindacali, il differenziale retributivo per figure professionali quali gli infermieri raggiunge circa 500 euro mensili rispetto ai colleghi del settore pubblico, alimentando una significativa fuoriuscita di personale dalla sanità privata accreditata e dalle RSA, con inevitabili ricadute sulla qualità e sulla continuità dell'assistenza, in particolare nei confronti delle persone più fragili;?

nel corso delle audizioni durante l'esame in sede referente del presente provvedimento, le medesime organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità che il rinnovo e l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative costituiscano requisito obbligatorio per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private;?

risulta altresì necessario garantire che le risorse pubbliche destinate all'incremento delle tariffe e dei DRG siano effettivamente utilizzate per migliorare le condizioni di lavoro, rinnovare i contratti e assicurare il regolare pagamento delle retribuzioni, evitando che tali risorse si traducano esclusivamente in maggiori margini di profitto per i gestori delle strutture private accreditate

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di immediate disposizioni volte:

1) a subordinare l'incremento dei valori dei DRG (Diagnosis Related Groups) e ogni ulteriore finanziamento pubblico alle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate all'effettivo rinnovo e alla piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

2) a modificare la disciplina dell'accreditamento istituzionale prevedendo, tra i requisiti obbligatori per ottenere e mantenere l'accreditamento, il rispetto dei CCNL vigenti, il rinnovo dei contratti scaduti e il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;

3) a contrastare il crescente divario retributivo tra il personale del servizio sanitario nazionale e quello della sanità privata accreditata e delle RSA, al fine di arginare la fuga di personale e garantire la qualità, la continuità e l'universalità dei servizi sociosanitari erogati in regime di accreditamento.

Art. 1

1.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo».

2-*ter*. Al medesimo fine di cui al comma 2-*bis*, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.4

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 3

1.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, sopprimere le parole: , a qualsiasi titolo.

1.6

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 3, sostituire le parole: "a qualsiasi titolo*"* *con le seguenti*: "ad esclusione del personale che si trovi in comando presso gli uffici di diretta collaborazione".

1.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di restituire capacità operativa ed efficienza alle pubbliche amministrazioni nonché per facilitare il processo di reintegrazione degli organici, al comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo:

1) le parole: «possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono»;

2) le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e settimo periodo sono soppressi.

5-*ter*. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL - comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.

5-*quater*. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

5-*quinquies*. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (Piao), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.

1.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

5-*ter*. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.

1.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di restituire capacità operativa ed efficienza alle pubbliche amministrazioni nonché per facilitare il processo di reintegrazione degli organici, al comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo:

1) le parole: «possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono»;

2) le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e settimo periodo sono soppressi.

1.10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "per la formazione" con le seguenti: "per la retribuzione di risultato."

1.11

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 6.

1.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: per la formazione *con le seguenti:* per la retribuzione di risultato.

1.13

Paita

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "*stia svolgendo" *aggiungere le seguenti: "*o abbia svolto".

1.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6-quater

sopprimere il comma 15-septies

1.15

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 6-bis.

1.16

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 6-ter.

1.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 7, sostituire le parole: Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale *con le seguenti:* Le economie derivanti dalla riduzione delle retribuzioni legate alla performance del personale di comparto e della dirigenza, accertate dagli organi di controllo, sono utilizzate sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

1.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».

1.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.

1.20

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 8.

1.21

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Sopprimere il comma 8.

1.22

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 8.

1.23

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sostituire il comma 8, con il seguente:

"8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Comitato interministeriale per la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio)

1. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Comitato

interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP) di seguito "Comitato".

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

e) un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente delle designazioni da effettuare da parte dei rispettivi Ministeri.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato e si riunisce con cadenza trimestre almeno quattro volte l'anno.

5. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove trattati aspetti che riguardano competenze di enti territoriali, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri Ministri o propri delegati e soggetti istituzionali della cui partecipazione sia individuata la necessità da parte del Comitato.

6. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sul rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica, fornendo al Consiglio dei ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19-*bis*, i programmi di importazione della fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria e lo stato di recepimento delle direttive e degli atti unionali e delle convezioni internazionali. Il Comitato esprime altresì parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34 e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia e redige le relazioni di cui all'articolo 35.

7. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8. Il Comitato opera sulla base di un regolamento interno definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti i Ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari anche di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento.»"

1.24

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da:

a) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

f) due rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) cinque rappresentanti delle maggiori associazioni di protezione ambientale riconosciute;

i) un rappresentante di Federparchi;

l) il Comandante dei Carabinieri Forestali o un suo delegato;

m) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

o) un rappresentante del Club Alpino Italiano;

p) un rappresentante dell'Associazione Teriologica Italiana.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica successivamente all'acquisizione delle designazioni effettuate da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.

4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo limitatamente a quanto previsto dalla presente legge.

5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.

6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Al fine di assicurare la massima trasparenza, le sedute del Comitato sono pubbliche ed i relativi verbali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente ».

8-*bis*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi."

1.25

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 8, capoverso "Art. 8"*, al comma 1, sostituire le parole:* "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" *con le seguenti:* "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

1.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera e) *con la seguente*: due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui uno con comprovata esperienza nel monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica e uno con comprovata esperienza nella gestione e prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica;

b) dopo la lettera e), *aggiungere le seguenti:*

e-bis*)* due rappresentanti designati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca con comprovata esperienza in materia di ecologia, zoologia, gestione faunistica e conservazione della

biodiversità;

e-ter*)* un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche con comprovata esperienza in materia di monitoraggio degli ecosistemi e delle popolazioni faunistiche;

e-quater*)* un rappresentante delle Regioni con specifica esperienza in materia di gestione della fauna selvatica e prevenzione dei danni alle attività agricole;

c) alla lettera g)*, sostituire la parola:* due *con la seguente:* quattro;

d) alla lettera h)*, sostituire le parole:* un rappresentante *con le seguenti:* due rappresentanti;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, assicura la prevalenza delle valutazioni tecnico-scientifiche nelle materie concernenti la consistenza, la distribuzione, lo stato di conservazione e la gestione delle popolazioni di fauna selvatica. Le determinazioni del Comitato sono corredate da una relazione tecnica recante l'indicazione dei dati scientifici e dei monitoraggi utilizzati.;

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Comitato assicura, almeno con cadenza annuale, la pubblicazione di una relazione sullo stato della fauna selvatica e sull'andamento dei danni arrecati dalla fauna alle attività agricole, forestali e zootecniche, con indicazione delle misure di prevenzione e gestione adottate e della relativa efficacia.

1.27

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso "Art. 8", *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente*: "g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;";

1.28

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 8, capoverso "Art. 8"*, al comma 2, lettera g), sostituire le parole:* "due rappresentanti delle" *con le seguenti:* "un rappresentante designato congiuntamente dalle".

1.29

Paita

Al comma 8, capoverso "Art. 8", comma 2, lettera g), sostituire le parole: «due rappresentanti» *con le seguenti:* «tre rappresentanti».

1.30

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 8, capoverso «Art. 8»*, al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

"h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative nel campo delle attività di tutela della fauna selvatica e della biodiversità;"

1.31

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso "Art. 8", *al comma 2, lettera h), sostituire le parole*: "un rappresentante" *con le seguenti*: "tre rappresentanti".

1.32

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *comma 2, sopprimere la lettera l).*

1.33

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *comma 2, sopprimere la lettera m*).

1.34

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente*: «n-*bis*) due esperti con comprovata qualificazione ed esperienza scientifica in materia di conservazione della fauna selvatica, degli habitat e della biodiversità, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.35

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», comma 3, *dopo le parole*: «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti*: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»

1.36

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *sostituire il comma 4 con il seguente*: «4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per quanto concerne l'applicazione della presente legge, ferme restando le competenze tecnico-scientifiche attribuite dalla legislazione vigente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nelle materie concernenti la conservazione e la gestione della fauna selvatica, la tutela delle specie e degli habitat, la definizione dei periodi di prelievo venatorio e i calendari venatori regionali, le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sono assicurate dall'ISPRA. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive nelle predette materie, acquisisce preventivamente il parere dell'ISPRA e tiene conto delle relative valutazioni tecnico-scientifiche. Resta fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici, degli habitat naturali e della biodiversità.».

1.37

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sulle questioni aventi rilevanza ai fini della conservazione della fauna selvatica, degli habitat e della biodiversità. Qualora il Comitato intenda discostarsi dalle valutazioni tecnico-scientifiche espresse dall'ISPRA, è tenuto a darne adeguata motivazione nel parere adottato.».

1.38

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 8, capoverso «Art. 8», *comma 5, sostituire le parole*: «Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato» *con le seguenti:* «Il Comitato è presieduto congiuntamente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da loro delegati».

1.39

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole da: «per gli importi previsti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'intera spesa sostenuta per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del calcolo del limite di spesa del personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa è integralmente esclusa sia dal computo della spesa di personale dell'anno corrente, sia dal calcolo della media della spesa del personale del triennio precedente utilizzato come parametro di riferimento per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'ente. Le

componenti retributive accessorie e i diritti di rogito spettanti al segretario comunale nei medesimi enti sono parimenti esclusi dal limite al salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.40

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per assicurare la funzionalità e la salvaguardia occupazionale del personale, è autorizzata la spesa di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Parco nazionale di Portofino. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.41

Sironi, Di Girolamo, Pirro, Damante

Sopprimere i commi 9-bis *e 9*-ter.

1.42

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Al comma 10, sotituire le parole: « 31 ottobre 2026» *con le seguenti:* «30 settembre 2026»

1.43

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Elenco dei comuni montani) - 1.* Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) - 1.* A decorrere dall'anno 2027, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è incrementata di 100 milioni di euro annui per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

c) le parole: «comuni di cui all'articolo 2, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

d) le parole: «comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

e) le parole: «comuni di cui all'articolo 2, comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

f) le parole: «comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

g) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comune montano di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comune montano compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

2) al comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

3) al comma 6, le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2» sono soppresse;

h) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «in uno dei comuni di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge» e le parole: «in un comune di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune compreso nel medesimo elenco»;

2) al comma 4, le parole: «sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

3) comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

i) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

l) all'articolo 20, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse e le parole: «nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

m) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

n) all'articolo 26, le parole: «comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «comune montano compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

o) all'articolo 33, il comma 2 è abrogato;

p) è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato annesso alla presente legge.

1.44

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Ai fini della concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 25 della legge 12 settembre 2025, n. 131, è riconosciuta priorità alle imprese agricole esercitate da soggetti di età inferiore a quarantuno anni che intraprendono una nuova attività o subentrano nella conduzione di un'impresa agricola preesistente, anche mediante successione, acquisto o affitto dell'azienda o di ramo della stessa.

1.45

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, è esteso al personale scolastico che trasferisce la propria residenza e presta servizio nei territori montani, insulari, periferici o interni nei quali sia documentata una persistente difficoltà di reclutamento e di permanenza del personale.

13-*ter*. I territori di cui al comma 13-*bis* sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con le regioni interessate, sulla base di protocolli che tengano conto almeno della reiterata vacanza dei posti, del ricorso continuativo a contratti a tempo determinato e della discontinuità del servizio.

13-*quater*. Ai fini dell'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, e dei commi 13-*bis* e 13-*ter* del presente articolo, per personale scolastico si intendono i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i dirigenti scolastici e i funzionari titolari di incarico di elevata qualificazione. Il limite di spesa previsto dal medesimo articolo 7 della citata legge n. 131 del 2025 è incrementato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.46

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Sopprimere il comma 14.

1.47

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 14, lettera a)*, sostituire le parole*: fino al 30 giugno 2027 *con le seguenti*: fino al 30 giugno 2028.

Conseguentemente, alla lettera b) *del medesimo comma, sostituire le parole*: entro il 28 febbraio 2027 *con le seguenti*: entro il 28 febbraio 2028.

1.48

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

*Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente: "*b-*bis*) dopo il comma 300-*bis* è inserito il seguente: «*300*-ter. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo assicura l'integrazione dei modelli previsionali meteorologici con le cartografie ufficiali di pericolosità geologica e idrogeologica, avvalendosi della collaborazione del Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, delle istituzioni e società scientifiche di riferimento e del Consiglio Nazionale dei Geologi.":

1.49

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

1.50

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 15, inserire il seguente: "15-*bis*. Al fine di garantire l'uniformità della durata degli organi delle Camere di commercio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge, 29 dicembre 1993, n. 580, a decorrere dai mandati successivi alla scadenza degli organi in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.57 del 09 marzo 2018, il numero dei rinnovi è fissato in un massimo di due volte. Per il monitoraggio della composizione degli organi, in particolare ai fini della verifica dell'attuazione della normativa sulla parità di genere e della relativa valorizzazione, è istituita presso l'Unioncamere, l'anagrafe nazionale dei componenti degli organi delle camere di commercio.".

1.51

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-*bis*. All'articolo 20, comma 8, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «anche in via telematica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in via telematica e automatica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al terzo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza, entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al quarto periodo del presente comma, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o del progettista abilitato».

1.52

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-*bis*. Al fine di garantire l'uniformità della durata degli organi delle Camere di commercio di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a decorrere dai mandati successivi alla scadenza degli organi in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, il numero dei rinnovi è fissato in un massimo di due volte. Per il monitoraggio della composizione degli organi, in particolare ai fini della verifica dell'attuazione della normativa sulla parità di genere e della relativa valorizzazione, è istituita presso Unioncamere l'anagrafe nazionale dei componenti degli organi delle Camere di commercio.

1.53

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dei mezzi pubblicitari» sono sostituite dalle seguenti: «delle insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,»;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari.».

1.54

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 15-septies

1.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-*bis* sono soppressi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2029».

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino al completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2024-2026 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2026 sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Servizi educativi nei comuni delle aree interne)

1. Sono definite «scuole delle aree interne» gli istituti scolastici che hanno almeno una sede ubicata in uno dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di riconoscimento di un punteggio per il periodo di servizio prestato, in favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole delle aree interne.

3. Il servizio ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in uno dei comuni di cui al comma 1.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 non rilevano l'aver prestato servizio in una pluriclasse, il numero dei docenti che prestano servizio nella scuola delle aree interne e il requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 2 ove ha sede la scuola delle aree interne, a decorrere dall'anno 2027, a coloro che prestano servizio nelle scuole medesime e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 3.500 euro.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1 un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, in misura pari al minor importo tra il 75 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno in dipendenza del finanziamento.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 7 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Servizi socio-sanitari nei comuni delle aree interne)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi presso le aziende e gli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2027, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie nei medesimi comuni e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito, annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 3.500 euro.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1, un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al minor importo tra il 75 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie

ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.
6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui al comma 1 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni delle aree interne di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avente ad oggetto il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto sostitutivo o di altre modalità sostitutive al personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse.
3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, si tiene conto, sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, del numero delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.
4. Le risorse ripartite ai sensi del comma 2 sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla successiva assegnazione agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale interessati, in relazione agli oneri derivanti dal contenzioso pendente di cui al comma 1.
5. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, sugli oneri sostenuti in relazione al contenzioso pendente di cui al comma 1 e sull'evoluzione del medesimo contenzioso. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'eventuale rifinanziamento del Fondo con successivi provvedimenti legislativi.
7. L'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa, al buono pasto sostitutivo o ad altre modalità sostitutive al di fuori dei casi previsti dalla disciplina vigente o dalle decisioni giurisdizionali.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-*bis* sono soppressi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino al completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2024-2026 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2026 sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera *a)* del comma 1 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti gestori delle aree naturali protette)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa

disposizione di legge.

1.0.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità contributiva)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

2. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica, l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

3. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.

1.0.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni- regolarità fiscale)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

2. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

1.0.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il divieto per i titolari di cariche elettive, di percepire somme ulteriori rispetto al rimborso spese e ad un gettone di presenza non superiore a 30 euro, riguarda esclusivamente gli incarichi connessi con il mandato elettivo, vale a dire solo quelli per la cui designazione o elezione la titolarità della carica elettiva costituisce presupposto indispensabile oltreché requisito necessario e determinante, e non per coloro che rivestono un altro ruolo per disposizione di legge. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

Art. 1-*bis*

1-bis.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimerlo.

Art. 2

2.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: legge 28 giugno 2019, n. 58, *aggiungere le seguenti:* nonché ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,.

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1.1. All'articolo 110, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità e anche oltre il limite quinquennale di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»;

1.2. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»."

2.6

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. A decorrere dall'anno 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2.7

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «25.000 abitanti,» sono aggiunte le seguenti: «le province,».

2.8

Damante, Pirro, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-1. Al fine di assicurare la perequazione del trattamento economico e incentivare la virtuosità di bilancio, per le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, finalizzato a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 , trova applicazione per gli enti che rispettano i valori soglia definiti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022 , nonché per gli enti che, pur registrando un rapporto superiore al predetto valore soglia, adottano il percorso di riduzione della spesa di personale applicando un tasso di copertura del turn over non superiore al 30 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, ai sensi del medesimo decreto ministeriale. Il predetto adeguamento opera in via autonoma e indipendentemente dalla capacità assunzionale a cui i medesimi enti sono in concreto assoggettati, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

1-*ter*. Al ricorrere di una delle due fattispecie di cui al comma 1-*bis*, i medesimi enti hanno la facoltà di applicare le disposizioni in materia di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25. Per gli enti che non rispettano i predetti valori soglia e che non attuano il prescritto percorso di riduzione con turn over al 30 per cento, è precluso l'incremento del Fondo risorse decentrate nonché l'applicazione del citato articolo 14.».

2.9

Damante, Pirro, Patuanelli

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "*1.1. All'articolo 57, comma 3-*septies,* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

b) le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse.".".

2.10

Damante, Pirro, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "25.000 abitanti," sono aggiunte le seguenti: "le province,".".

2.11

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1.1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari.".

2.12

Pirro, Damante, Patuanelli

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "*1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

2.13

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "*1-*bis*. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al primo periodo del comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento.»

2.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Al fine di assicurare la perequazione del trattamento economico e incentivare la virtuosità di bilancio, per le città metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, finalizzato a garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite* riferito all'anno 2018, trova applicazione per gli enti che rispettano i valori soglia definiti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, nonché per gli enti che, pur registrando un rapporto superiore al predetto valore soglia, adottano il percorso di riduzione della spesa di personale applicando un tasso di copertura del *turn over* non superiore al 30 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, ai sensi del medesimo decreto ministeriale. Il predetto adeguamento opera in via autonoma e indipendentemente dalla capacità assunzionale a cui i medesimi enti sono in concreto assoggettati, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

1.2. Al ricorrere di una delle due fattispecie di cui al comma 1-*bis*, i medesimi enti hanno la facoltà di applicare le disposizioni in materia di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Per gli enti che non rispettano i predetti valori soglia e che non

attuano il prescritto percorso di riduzione con *turn over* al 30 per cento, è precluso l'incremento del Fondo risorse decentrate nonché l'applicazione del citato articolo 14.

2.15

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 110, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità e anche oltre il limite quinquennale di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»;

1.2. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

2.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 110, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»;

2.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58 possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

2.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai limiti di cui all'articolo 243-*bis*, comma 9, lettera *a),* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) le parole: «il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le componenti stabile e variabile del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione».

2.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono aggiunte le seguenti: «e lo stanziamento di bilancio destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di elevata qualificazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva,» e le parole: «posizione organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «elevata qualificazione».

2.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale degli enti interessati dalla richiamata disposizione normativa, a condizione che il relativo incremento sia disposto senza maggiorazione della spesa complessiva per il personale dell'ente. A tal fine, le amministrazioni che decidano di avvalersi della facoltà di cui al presente comma, decurtano le proprie capacità assunzionali, per un importo conforme al maggiore onere annuo lordo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale. Tale decurtazione permane per gli esercizi finanziari in cui trova applicazione l'incremento del fondo per il personale dirigenziale. La sussistenza degli equilibri di bilancio pluriennali e la conformità tra i dati finanziari concernenti la maggiorazione del fondo per il personale dirigenziale e la corrispondente riduzione della complessiva capacità assunzionale dell'amministrazione sono attestate dall'organo di revisione economico-finanziaria e comunicate, a pena di inefficacia della deliberazione di incremento, con le modalità di cui al citato comma 1-*bis*. Restano fermi, in quanto compatibili, gli ulteriori adempimenti e le sanzioni previsti dal medesimo comma 1-*bis*.».

2.21

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.».

2.22

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Con riferimento all'attuazione delle nuove regole di *governance* economica europea, il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della sua competenza in merito al monitoraggio dell'efficiente allocazione delle risorse disponibili, sulla base dell'analisi dei dati di consistenza degli organici, delle dinamiche di variazione degli stessi, delle funzioni amministrative attribuite, trasferite o delegate e delle caratteristiche dimensionali e socio territoriali degli enti, può elaborare proposte di definizione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi di organico per ciascuna tipologia di ente. Per tale specifica attività la composizione dell'osservatorio è integrata da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.23

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

2.24

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, dopo le parole: «con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,».

2.25

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1-*ter*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. A decorrere dall'anno 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2.27

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «25.000 abitanti,» sono aggiunte le seguenti: «le province,».

2.28

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.

2.29

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

2.30

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica

dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2.31

Di Girolamo, Nave, Sironi, Patuanelli, Pirro, Damante

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assicurata, ove tecnicamente possibile, priorità alle soluzioni che non determinano nuovo consumo di suolo e nuova impermeabilizzazione e che favoriscono il riuso, la rigenerazione e la deimpermeabilizzazione delle superfici già urbanizzate. Qualora l'intervento comporti nuovo consumo o nuova impermeabilizzazione di suolo libero, l'ente attuatore dà conto, nell'ambito della documentazione progettuale, delle alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, considerando anche soluzioni basate sul recupero di aree già urbanizzate, sulla deimpermeabilizzazione, sulla rinaturalizzazione e sull'impiego di infrastrutture verdi e blu e di soluzioni basate sulla natura.

Nella valutazione comparativa delle alternative progettuali sono considerati, in relazione alla natura e alla dimensione dell'intervento:

a) gli effetti sulla capacità di infiltrazione e ritenzione delle acque meteoriche e sul rischio idraulico e idrogeologico;

b) la quantità di suolo libero interessato e la variazione delle superfici impermeabilizzate;

c) l'impronta di carbonio (carbon footprint) dell'intervento, valutata lungo il ciclo di vita, tenendo conto, ove applicabile, delle emissioni associate ai materiali impiegati, alle attività di costruzione, demolizione e ricostruzione, al trasporto, alla gestione e manutenzione dell'opera e al fine vita;

d) la perdita o il mantenimento della capacità del suolo e della vegetazione di assorbire e immagazzinare carbonio;

e) gli effetti dell'intervento sulla resilienza del territorio agli eventi climatici estremi.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'ISPRA e l'ANCI, sono definite linee guida per l'applicazione omogenea dei criteri di cui al presente comma e per la valutazione dell'impronta di carbonio degli interventi, delle principali tecniche costruttive e dei materiali impiegati, secondo metodologie scientificamente riconosciute e coerenti con la normativa europea e nazionale vigente. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.32

Di Girolamo, Sironi, Patuanelli, Pirro, Damante

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148-*ter* è inserito il seguente:

«148-*quater*. Per i contributi di cui al comma 139 riferiti alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, non si procede alla revoca o al recupero, totale o parziale, dei contributi in conseguenza del

mancato rispetto di termini intermedi relativi all'affidamento o all'aggiudicazione dei lavori, all'avvio dell'esecuzione, nonché al raggiungimento di percentuali minime di realizzazione o di spesa, previsti dai commi 143 e seguenti del presente articolo, dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi della medesima misura, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori;

b) alla medesima data non sia divenuto definitivo un provvedimento di revoca del contributo;

c) l'intervento sia concluso entro il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal comma 139-*ter*.

Ai fini del presente comma, l'aggiudicazione si considera intervenuta con l'adozione del relativo provvedimento da parte della stazione appaltante.

Restano fermi gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, alimentazione dei sistemi informativi e controllo previsti dalla normativa vigente, nonché le disposizioni del comma 139-*ter* relative al mancato rispetto del termine finale di conclusione dei lavori.».".

2.33

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti: "4-*bis*. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: « 1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio. »..

4-*ter.* I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di

gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."."

2.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

4-*ter*. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2.36

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 o di altri termini previsti dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi, non sono sottoposti al recupero di cui al primo periodo del presente comma i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori al 31 ottobre 2026.».

2.37

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».

2.38

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sostituire il comma 9, con il seguente:

"9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto."

2.39

Pirro, Damante, Patuanelli

Sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto."

2.40

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.41

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di prestazioni di lavoro straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del salario accessorio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono destinate mediante contrattazione integrativa.»."

2.42

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane»."

2.43

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di prestazioni di lavoro straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del salario accessorio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono destinate mediante contrattazione integrativa.».

2.44

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, prorogare, fino a una durata complessiva di quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità.

2.45

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

2.46

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

«68. Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni.».

10-*bis*. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 10, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

10-*ter*. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.

2.47

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5.000 metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 di valore siti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere effettuati davanti al solo segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.

2.48

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

2.49

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12.1. Per il personale inquadrato nei profili ad esaurimento dell'Area degli istruttori di cui all'Allegato A del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, con particolare riferimento ai profili di educatore ed insegnante, il termine per l'indizione delle procedure di progressione tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 13, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2028.

12.2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella C del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, nell'ambito delle procedure di progressione tra le aree di cui al comma 12-*bis*, non si tiene conto dei requisiti di anzianità minima di servizio per la partecipazione alle procedure medesime, in caso di possesso del titolo valido per la partecipazione ai concorsi per l'accesso dall'esterno dei relativi profili.

12.3. Ai fini del corretto inquadramento del personale di cui al comma 12-*bis*, è istituito un fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato a sostenere la spesa fatta dagli enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il Fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le

pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale di cui al comma 12-*bis*, inquadrato nell'Area degli istruttori, in servizio presso i medesimi enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna al 31 dicembre 2026.

12.4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12-*quater*, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

2.50

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12.1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

12.2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

2.51

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12.1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi tutti quelli di natura e con finalità organizzativa»;

b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività»;

c) alla lettera e), dopo la parola: «organizzazione» sono inserite le seguenti: «e modalità di gestione dei pubblici servizi» e le parole: «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione di partecipazione alla costituzione di società»."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure urgenti in materia di enti locali."

2.52

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12.1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

2.53

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 12 inserire il seguente: "12-*bis*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31 bis, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026 possono essere

utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

2.54

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 12, inserire il seguente: "12.1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: « riferita » è inserita la seguente: « anche ».

2.55

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di funzione mensile pari ad un massimo di una percentuale dell'indennità di funzione spettante al Sindaco stabilita nella Tabella 1. Tale indennità è decurtata di un importo pari ad un ventesimo per ogni assenza non giustificata alle sedute di consiglio o di commissione. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 2, adegua le modalità di funzionamento del Consiglio comunale alla disciplina di cui al presente comma.»;

c) all'articolo 82, commi 8 e 10, le parole: «e dei gettoni di presenza» sono soppresse;

d) all'articolo 82, il comma 11 è soppresso;

e) all'articolo 83, comma 1, le parole: «i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «gli emolumenti»;

f) all'articolo 86, comma 4, le parole: «e ai gettoni di presenza» sono soppresse

12.2. In via transitoria, e fino all'adeguamento della nuova disciplina in materia di indennità, sono fatte salve tutte le differenti discipline regolamentari comunali in materia di erogazione dei gettoni di presenza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in materia di enti locali».

Tabella 1

Numero di abitanti	% indennità Consiglieri comunali da calcolare su indennità sindaco
Fino a 1.000	4,0%
Da 1.001 a 15.000	8,0%
Da 15.001 a 50.000	18,0%
Da 50.001 a 250.000	22,0%
Oltre 250.000	25,0%

2.56

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo e sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444»;

b) all'articolo 238, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «otto incarichi» è aggiunta la seguente: «consecutivi» e dopo le parole: «quattro incarichi» è aggiunta la seguente: «consecutivi».

2.57

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto n. 1 del 2018, il termine di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.58

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi tutti quelli di natura e con finalità organizzativa»;

b) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività»;

c) alla lettera *e)*, dopo la parola: «organizzazione» sono inserite le seguenti: «e modalità di gestione dei pubblici servizi» e le parole: «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione di partecipazione alla costituzione di società».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.59

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese»;

b) le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore»;

c) dopo le parole: «sindaci metropolitani» sono aggiungete le seguenti: «presidenti delle unioni di comuni».

2.60

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Per gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 e che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è individuata la forma pensionistica di riferimento per gli amministratori locali e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote da conferire da parte dell'amministrazione locale.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.61

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 88, le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) all'articolo 89, comma 3, le parole: «dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

c) all'articolo 90, comma 1, dopo le parole: «da collaboratori assunti con contratto» sono inserite le seguenti: «di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.62

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «da collaboratori assunti con contratto» sono inserite le seguenti: «di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.63

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2.64

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. In applicazione dell'articolo 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni,

fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.65

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 108 è sostituito dal seguente:

«108. Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.66

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 108 è soppresso.

2.67

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle specifiche esigenze assunzionali, l'ente utilizzatore può stabilire che la graduatoria di merito conservi validità per i posti che si rendano successivamente disponibili, in ogni caso entro i limiti di vigenza dell'elenco di cui al comma 3».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.68

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° ottobre 2026 i comuni e le unioni di comuni»;

b) le parole: «sino a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 10 euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.69

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 31 luglio 2026, i comuni e le unioni di comuni possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento o alla classificazione della struttura ricettiva, fino ad un massimo di 10 euro per notte di soggiorno.»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2.70

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.71

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «e di efficienza».

2.72

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.

2.73

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.

2.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Vicesegretari nei comuni)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31

dicembre 2032».

2.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Segretari delle unioni di comuni e delle unioni montane di comuni)

1. All'articolo 32, comma 5-*ter*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».

2.0.3

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 16 ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole «Nei tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio successivo».

2.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per la funzionalità e l'autonomia organizzativa degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale)

1. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'assetto organizzativo e la funzionalità degli enti attraverso i quali gli enti locali esercitano obbligatoriamente le funzioni di governo del servizio idrico integrato, all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'uniformità dei livelli di tutela ambientale e la separazione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione del servizio, l'ente di governo dell'ambito, quale autorità di regolazione locale, è configurato quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Nel rispetto del predetto principio e dei vincoli derivanti dall'ordinamento civile, la legge regionale disciplina le forme organizzative e le modalità di funzionamento dell'ente, garantendo allo stesso l'efficacia e l'indipendenza ed assicurando la rappresentanza di tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»

b) dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*.1 Al personale in forza presso gli enti di governo dell'ambito alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quello assunto successivamente, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni centrali.

1-*bis*.2. Il passaggio al regime contrattuale delle Funzioni centrali del personale già in servizio avviene previa definizione, da parte dell'ARAN, di apposite tabelle di equiparazione tra i profili professionali di provenienza e quelli previsti dal CCNL Funzioni centrali. Al personale in servizio è garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento; l'eventuale differenza favorevole rispetto al nuovo inquadramento contrattuale viene attribuita mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi contrattuali a qualsiasi titolo

conseguiti. L'applicazione del CCNL Funzioni centrali e delle relative tabelle di equiparazione opera transitoriamente, sino all'istituzione di un'autonoma e specifica sezione o area negoziale dedicata agli enti di governo dell'ambito nell'ambito del comparto delle Funzioni centrali, da definirsi in sede di accordo quadro per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-*bis*.3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, ivi incluse quelle relative al personale e ai conseguenti adeguamenti contrattuali, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella pianificazione economico-finanziaria dell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi di gestione e dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Le regioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione adeguano la disciplina degli enti di governo dell'ambito ai princìpi di cui al presente articolo.».

2.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Canone unico per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *a)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario dell'infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l'infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l'importo proporzionale.».

2.0.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per far fronte alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni)

1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo».

2.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino all'anno 2032.

Art. 3

3.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente: "0a)* all'articolo 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.".

3.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.».

3.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) all'articolo 248:

1) al comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-*bis*»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole da: «non producono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».

Conseguentemente:

alla lettera d), *dopo il numero 2, aggiungere il seguente*:

2-*bis*) al comma 1-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato *a)*, Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato città»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.

3.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo periodo, dopo le parole: «verificare le modalità con cui» sono aggiunte le seguenti: «le province e».

3.5

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-*bis*. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.6

Pirro, Damante, Patuanelli

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "*1-*bis*. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo periodo, dopo le parole: « verificare le modalità con cui » sono aggiunte le seguenti: « le province e ».

3.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo periodo, dopo le parole: «verificare le modalità con cui» sono aggiunte le seguenti: «le province e».

3.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i Sindaci dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo comma 2, possono sottoscrivere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si impegnano, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere in parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.

2. I comuni sottoscrittori di cui al comma 1 devono presentare:

a) un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

b) una capacità fiscale pro capite certificata con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro;

c) una percentuale di dispersione scolastica superiore alla media europea, come desunto dalle rilevazioni del Ministero competente.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 a favore dei comuni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1. Il fondo di cui al presente comma è ripartito entro il 31 marzo 2027 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo comma in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025 risultante dal rendiconto 2025 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).

4. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 è subordinata alla verifica delle misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il tavolo tecnico considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio.

5. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 1 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.

6. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.

7. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 1 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

8. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

9. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, negli anni dal 2027 al 2036, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 3, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata nell'accordo di cui al comma 1, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La spesa per il personale, di cui al precedente periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Contributo in favore di enti sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 115 del 23 giugno 2020, è riconosciuto un contributo in favore dei comuni, delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna, sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzati da:

a) ultimo Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

b) capacità fiscale pro capite certificata con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1, riconosciuto per l'anno 2025 a ciascun ente in attuazione del presente articolo non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, presso il Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartirsi entro il 31 dicembre 2026 tra i comuni di cui al comma 1 in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 risultante dal rendiconto 2023 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.3

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori)

1. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.

2. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato A (Risultato di amministrazione), di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città».

3. All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da: «non producono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».

3.0.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di

amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 6-*sexies*.

3.0.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni

fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 6-*sexies*

3.0.6

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000, è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2027 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali».

3.0.7

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. I limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 267 del 2000. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.

3.0.8

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misura interessi applicabili a debiti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai debiti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

3.0.9

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"3-*bis*.

(Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori)

1. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole ", e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione," sono soppresse.

2. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città".

3. All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da "non producono" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.".

3.0.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Efficienza dei pagamenti e certezza delle cessioni dei crediti nei contratti pubblici)

1. All'articolo 6 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «Fatto salvo il rispetto degli» sono sostituite dalle seguenti: «Restano fermi gli»;

b) al comma 2, dopo la parola: «tracciabilità» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche»;

c) al comma 2 le parole: «, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione» sono soppresse;

d) al comma 3 le parole: «Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione» sono soppresse.

2. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo:

a) all'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 le parole: ", né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" sono soppresse;

b) all'articolo 69, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 prima delle parole: "Le cessioni" è inserito il seguente periodo; "Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.";

c) all'articolo 69, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: "cessioni, le" sono soppresse;

d) all'articolo 70, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: ", cedere" sono soppresse;

e) all'articolo 117 comma 4-*bis* del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione" sono soppresse .».

3.0.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazione e digitalizzazione delle cessioni dei crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Al comma 1, articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «devono essere stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere stipulate»;

b) le parole: «stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «stipulate mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata»;

c) dopo la parola: «autenticata» sono aggiunte le seguenti: «, scrittura privata ovvero mediante modalità elettronica su documento informatico sottoscritto con una delle seguenti modalità:

I) firma autenticata a termini dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

II) firma elettronica qualificata a termini dell'articolo 3, n. 12, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

III) firma digitale a termini dell'articolo 1, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

IV) firma elettronica avanzata a termini dell'articolo 3, n. 11, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014»;

d) dopo le parole: «amministrazioni debitrici» sono aggiunte le seguenti: «al proprio domicilio fisico ovvero al proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice».

3.0.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti di adeguamento alla sentenza 152/2025 della Corte costituzionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 790 è sostituito dal seguente:

«790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre almeno per un terzo al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.».

Art. 4

4.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 10, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: « ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

4.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per le strutture sanitarie private accreditate costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per le strutture sanitarie private accreditate costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

4.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere i commi da 1 a 7.

4.6

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere i commi da 1 a 7

4.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere i commi da 1 a 7.

4.8

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 1.

4.9

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, dopo le parole: "su proposta del Ministro della salute," *inserire le seguenti:* "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

4.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* I materiali e i beni di cui al comma 1 che, pur non risultando più necessari per le finalità cui erano destinati, siano ancora utilizzabili possono essere destinati, a titolo gratuito, a favore di Paesi terzi, nell'ambito di iniziative di cooperazione sanitaria internazionale, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della normativa vigente.

4.11

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 2.

4.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.13

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, sostituire le parole: "anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" *con le seguenti:* "in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto".

4.14

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, sostituire le parole: "anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" *con le seguenti:* "mediante procedure conformi alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assicurando, ove compatibile con l'urgenza delle attività, adeguate forme di confronto concorrenziale".

4.15

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, sostituire le parole: "anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36," *con le seguenti: con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e*".

4.16

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 4.

4.17

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 4.

4.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 4.

4.19

Pirro, Damante, Patuanelli

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.".

4.20

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4.21

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea» *con le seguenti*: «fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche e ambientali previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, poste a tutela dell'ambiente e della salute, nonché dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea».

4.22

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-*bis*. Il Commissario gestisce la contabilità appositamente aperta, recante le risorse di cui al comma 7 e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet istituzionale del Ministero della salute".

4.23

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis.* Le deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici previste dai commi 3 e 4 non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui

agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

all'articolo 18, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

all'articolo 18, comma 6, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *inserire le seguenti:* , fermi restando gli obblighi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

4.24

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 5.

4.25

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Commissario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, con cadenza mensile, una relazione sull'attività svolta, recante almeno l'indicazione: a) della quantità e della tipologia dei materiali oggetto delle attività di cui al comma 1; b) dei luoghi di deposito e degli operatori economici coinvolti; c) delle procedure di affidamento adottate e dei relativi importi; d) delle attività di movimentazione, dismissione e smaltimento effettuate; e) delle autorizzazioni e degli atti di assenso acquisiti; f) delle eventuali deroghe applicate, con l'indicazione puntuale delle disposizioni derogate e delle ragioni che ne hanno reso necessario l'utilizzo; g) delle risorse finanziarie impegnate ed erogate.

4.26

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Tutti gli atti adottati dal Commissario relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché agli incarichi e alle attività di cui al presente articolo, sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, in una sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute, in formato aperto e facilmente accessibile. La pubblicazione comprende, in particolare, l'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico individuato, l'importo, la durata, le modalità di selezione, le eventuali procedure derogatorie utilizzate e la relativa motivazione.

4.27

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 6.

4.28

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 7.

4.29

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.30

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";

2) alla lettera d) le parole: "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

4.31

Pirro, Damante, Patuanelli, Sironi, Di Girolamo

Al comma 7, sostituire le parole da: "quanto a" *fino alla fine del comma, con le seguenti*: "mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.32

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis.* Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e alla professione di assistente sociale a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità pubblica per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2026, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di ulteriori 81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

4.33

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis.* Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

4.34

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dei disturbi da uso di sostanze e comportamentali.".

4.35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 610 milioni di euro per l'anno 2026 e, a decorrere dall'anno 2027, una spesa pari all'ammontare complessivo delle somme corrispondenti alle scelte validamente espresse dai contribuenti». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.36

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere i commi 9 e 10.

4.37

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere i commi 9 e 10.

4.38

Pirro, Damante, Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 1.Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Osservatorio di cui al decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Osservatorio si avvale anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui al presente articolo.

2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Osservatorio di cui al comma 9 può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. L'Osservatorio, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni.

3. L'Osservatorio per l'espletamento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli Uffici del Ministero della Salute per gli aspetti di relativa competenza e può avvalersi altresì anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Agli oneri di missione per l'espletamento

delle ispezioni di cui al presente comma, sono quantificati per l'anno 2026 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede. mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Gli esiti delle verifiche svolte dall'Osservatorio ai sensi del presente articolo nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 3, consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.";

b) sopprimere il comma 10.

4.39

Pirro, Damante, Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. L'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 è soppresso.";

b) sopprimere il comma 10.

4.40

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis*) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3 Per l'espletamento delle funzioni dell'Organismo, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.".

4.41

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimere il comma 10

4.42

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 10, lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub."

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 12, comma 15-*undecies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-*bis*) coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub.».

4.43

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Le maggiori risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le strutture sanitarie private accreditate sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con particolare riferimento agli incrementi del trattamento economico del personale dipendente impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

10-*ter*. Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al comma 10-*bis* nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque entro le decorrenze previste dal Contratto della sanità pubblica.

4.44

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il Ministero della salute assicura il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e delle misure previste dal presente articolo, anche mediante l'acquisizione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la valutazione tecnico-scientifica dei dati e degli esiti del monitoraggio e formula al Ministero della salute proposte e raccomandazioni. Il Ministero della salute trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle misure, sulle criticità rilevate e sulle azioni correttive adottate, dando conto altresì delle valutazioni e delle raccomandazioni formulate dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria. I dati e le relazioni di monitoraggio sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale del Ministero della salute, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4.45

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis.* Al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione e di contrastare il calo demografico e promuovere su tutto il territorio nazionale l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali attraverso tecniche di preservazione della fertilità e la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, denominato «*social freezing*», è istituito, è istituito presso il Ministero

della salute, in via sperimentale, il «Fondo nazionale per il *social freezing*», con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le risorse di tale Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero di donne residenti di età compresa tra 25 e 39 anni.

10-*ter.* Le regioni assegnano le risorse di cui al comma 10-*bis* alle aziende sanitarie locali, che erogano contributi, nel limite massimo di 3.000 euro una sola volta nella vita per beneficiaria, mediante avviso pubblico, alle donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra 25 e 39 anni;

b) ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma, nonché i requisiti clinici minimi delle strutture abilitate.

10-*quater.* Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* e sui relativi effetti demografici.

10-*quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.46

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis.* Le maggiori risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le strutture sanitarie private accreditate sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con particolare riferimento agli incrementi del trattamento economico del personale dipendente impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

10-*ter.* Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al comma 10-*bis* nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque entro le decorrenze previste dal Contratto della sanità pubblica.

4.47

Paita

Dopo il comma 10-bis *aggiungere i seguenti:*

10-*ter*. Nelle more dell'adeguamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le tariffe stabilite dall'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, sono incrementate del 3,68%, a decorrere dal 1 luglio 2026, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per come integrato

dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

10-*quater*. In occasione del prossimo aggiornamento sistematico delle tariffe in applicazione dell'articolo 8-*sexies*, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 da disporre entro e non oltre il 31 dicembre 2027, l'incremento tariffario stabilito con il comma 10-*bis* può essere riassorbito.

10-*quinquies*. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni ospedaliere per acuti e riabilitazione da privato accreditato, di cui all'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, come rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 1, comma 400, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, è ulteriormente incrementato di 3,9 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

10-*sexties.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-*quater*, pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere su quota parte dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dall'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 5

5.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, adotta un piano straordinario per l'attivazione dei percorsi abilitanti e dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Il piano è definito sulla base del fabbisogno effettivo, distinto per grado di istruzione, classe di concorso e territorio, e assicura l'incremento dell'offerta formativa nelle aree nelle quali il numero dei posti attivati risulti insufficiente rispetto alle esigenze del sistema scolastico.

1-*ter*. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, il Ministero dell'università e della ricerca destina 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzati all'attivazione e all'incremento dei percorsi abilitanti e dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse.

5.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca trasmettono alle Camere una relazione sul rapporto, distinto per grado di istruzione, classe di concorso e territorio, tra il fabbisogno di personale docente e i posti effettivamente autorizzati e attivati nei percorsi abilitanti e nei percorsi di specializzazione per il sostegno, nonché sul numero delle domande non accolte per insufficienza dell'offerta formativa.

5.3

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, al terzo periodo, le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» *sono soppresse*".

5.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al terzo periodo, le parole: «nell'ambito della

provincia di appartenenza» sono soppresse.

5.5

Pirro, Damante

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nell'Area dei funzionari».".

5.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nell'Area dei funzionari».

5.7

Damante, Pirro, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserireil seguente: «3-bis. In applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal CCNL di Comparto.»

5.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di trasformare la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia in stabilità del lavoro, è adottato, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario. Il piano prevede procedure semplificate per gli enti locali caratterizzati da gravi carenze di organico e specifiche misure per le grandi città e per i territori nei quali la carenza di personale impedisce la regolare apertura dei servizi.

5.9

Pirro, Damante, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente: "3-*bis*. All'articolo 42, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

5.10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. L'articolo 8 del Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.

5.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Utilizzo fino a esaurimento delle graduatorie della procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al Decreto dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024)

1. Al fine di garantire la piena valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale amministrativo della scuola e la copertura dei posti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, le graduatorie della procedura valutativa di cui all'articolo 9 del decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate fino al loro completo esaurimento.

2. Nell'applicazione dell'articolo 10 del decreto di cui al comma 1, devono intendersi ricompresi, ai fini della determinazione dei posti da attribuire alla procedura valutativa, tutti i posti che si siano resi o si rendano disponibili a seguito di dimissioni, pensionamenti, rinunce, decadenze, depennamenti, restituzione del posto al ruolo di provenienza, nonché per qualsiasi altra causa, dei soggetti già immessi nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione mediante la medesima procedura.

3. I posti di cui al comma 2 sono restituiti alla procedura valutativa e destinati allo scorrimento della relativa graduatoria, senza che gli stessi possano essere sottratti al contingente originariamente destinato alla procedura o destinati ad altre procedure di reclutamento.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le assunzioni nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono effettuate, per il 50 per cento dei posti effettivamente disponibili, mediante scorrimento della graduatoria della procedura valutativa di cui al comma 1, fino al suo completo esaurimento.

5. Per il restante 50 per cento dei posti effettivamente disponibili è destinato alle ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente. In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle procedure ordinarie, i posti eventualmente non coperti sono destinati alla procedura valutativa di cui al comma 1, fino al completo esaurimento della relativa graduatoria.

6. Esaurita la graduatoria della procedura valutativa, i posti ad essa destinati sono attribuiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, comprese le procedure di call veloce.

5.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Assunzioni straordinarie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche e superare il ricorso strutturale al lavoro precario, il principio di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante assunzioni a tempo indeterminato, è esteso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili risultanti negli organici delle istituzioni scolastiche, anche in eccedenza rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali determinate sulla base del turn over.

3. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate per tutti i profili professionali del personale ATA, secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il limite alle facoltà assunzionali connesso al turn over non trova applicazione nei confronti del personale ATA.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5.0.3

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Assunzioni straordinarie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche e superare il ricorso strutturale al lavoro precario, il principio di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante assunzioni a tempo indeterminato, è esteso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili risultanti negli organici delle istituzioni scolastiche, anche in eccedenza rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali determinate sulla base del turn over.

3. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate per tutti i profili professionali del personale ATA, secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il limite alle facoltà assunzionali connesso al turn over non trova applicazione nei confronti del personale ATA.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo."

5.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in presenza di condizioni climatiche estreme)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti, nonché il regolare svolgimento delle attività scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare che le aule e i locali utilizzati per lo svolgimento delle attività formative versino in condizioni microclimatiche idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3-*bis* tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo stress termico, tenuto conto dell'età degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e fotovoltaico al fine di abbattere i costi energetici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Utilizzo fino a esaurimento delle graduatorie della procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al Decreto dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024)

1. Al fine di garantire la piena valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale amministrativo della scuola e la copertura dei posti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, le graduatorie della procedura valutativa di cui all'articolo 9 del decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate fino al loro completo esaurimento.
2. Nell'applicazione dell'articolo 10 del decreto di cui al comma 1, devono intendersi ricompresi, ai fini della determinazione dei posti da attribuire alla procedura valutativa, tutti i posti che si siano resi o si rendano disponibili a seguito di dimissioni, pensionamenti, rinunce, decadenze, depennamenti, restituzione del posto al ruolo di provenienza, nonché per qualsiasi altra causa, dei soggetti già immessi nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione mediante la medesima procedura.
3. I posti di cui al comma 2 sono restituiti alla procedura valutativa e destinati allo scorrimento della relativa graduatoria, senza che gli stessi possano essere sottratti al contingente originariamente destinato alla procedura o destinati ad altre procedure di reclutamento.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le assunzioni nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono effettuate, per il 50 per cento dei posti effettivamente disponibili, mediante scorrimento della graduatoria della procedura valutativa di cui al comma 1, fino al suo completo esaurimento.
5. Per il restante 50 per cento dei posti effettivamente disponibili è destinato alle ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente. In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle procedure ordinarie, i posti eventualmente non coperti sono destinati alla procedura valutativa di cui al comma 1, fino al completo esaurimento della relativa graduatoria.
6. Esaurita la graduatoria della procedura valutativa, i posti ad essa destinati sono attribuiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, comprese le procedure di *call* veloce.

5.0.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e di qualificazione della *leadership* scolastica, come delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Missione 4 - Istruzione e Ricerca), nonché per garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo e prevenire e definire il contenzioso in materia di reclutamento dirigenziale, è autorizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione di un corso intensivo di formazione della durata complessiva di almeno 120 ore, articolato in modalità sincrona e asincrona. Il corso è comprensivo della presentazione di un elaborato finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il cui punteggio è computato ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di cui al comma 7.

2. Partecipano al corso intensivo di cui al comma 1, su base volontaria, i candidati che abbiano partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali delle istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 97 del 22 dicembre 2023, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia di sufficienza di 30/50, ai sensi dell'articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 107 del 2023;

b) risultino titolari di un contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In considerazione delle specifiche modalità di svolgimento nelle procedure concorsuali, e in considerazione della natura effettiva della prova preselettiva svolta nel concorso di cui al comma 2 - caratterizzata dall'assenza di previa pubblicazione della banca dati dei quesiti, dall'estensione del programma teorico e specialistico richiesto e dalla pubblicazione dei relativi quadri di riferimento sole 48 ore prima dello svolgimento della prova - alla stessa è riconosciuta funzione selettiva e valutativa equiparabile a quella di una prova scritta, in coerenza con i principi di effettività delle procedure selettive nell'accesso al pubblico impiego, indipendentemente dalla modalità di somministrazione a risposta multipla.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di formazione di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante il versamento di un contributo di segreteria posto interamente a carico dei partecipanti, in misura tale da garantire l'integrale copertura dei costi dell'attività formativa e delle relative procedure, nonché mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Al termine del corso intensivo di formazione, i partecipanti presentano una relazione scritta concernente il percorso formativo svolto, oggetto di apposita valutazione. Il corso si intende superato con il conseguimento di un punteggio minimo di 60/100, in conformità a quanto previsto per la procedura riservata di cui all'articolo 5, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

6. All'esito della valutazione di cui al comma 5, è approvata una graduatoria ad esaurimento dei candidati idonei, dalla quale attingere per le immissioni in ruolo fino al suo completo assorbimento. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma:

a) del punteggio conseguito nella prova preselettiva svoltasi il 23 maggio 2024;

b) del punteggio attribuito alla valutazione della relazione scritta finale;

c) il punteggio dei titoli posseduti e dichiarati al momento della candidatura della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023.

7. I soggetti che abbiano superato la prova finale del corso intensivo di formazione sono immessi in ruolo, secondo quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in coda ai vincitori e agli idonei del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023. L'accesso ai ruoli avviene nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità rispetto ai candidati della procedura riservata di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, in linea con i criteri di posizionamento e scorrimento delle graduatorie stabiliti dall'articolo 106 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79)

1. All'Allegato B, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Organizzazione dei percorsi

Il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

Il monte ore complessivo, realizzato comunque, senza alcuna riduzione di organico dei docenti per evitare il determinarsi di situazioni di soprannumero a livello di scuola e senza procedere all'accorpamento tra discipline, è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

a) il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio, comunque salvaguardando la composizione oraria complessiva delle singole discipline.

b) il secondo biennio, è finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione valorizzando le discipline e i saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, che consentano una più consapevole realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi».

5.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modificazioni alla legge 9 giugno 2026, n. 104, in materia in materia di consenso informato in ambito scolastico)

1.All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo alla partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo».

b) il comma 2, è sostituito con il seguente: *«*La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»

c) i commi 3 e 5 sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita con la seguente: *«*Disposizioni in materia di comunicazione preventiva alle famiglie».

2. Il titolo della legge 9 giugno 2026, n. 104 è sostituito con il seguente: *«*Disposizioni in materia di comunicazione preventiva alle famiglie in ambito scolastico».

Art. 6

6.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere il comma 1.

6.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 1.

6.3

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2027-2028, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2026-2027 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.".

6.4

Pirro, Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 alle procedure di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento possono partecipare anche coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 3, lettera d) dell'articolo 9, abbiano già prestato servizio nelle istituzioni AFAM a seguito del superamento di un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto.".

6.5

Pirro, Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. All'articolo 4, comma 9 ter, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sostituire le parole: "tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni" con le parole: "tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo".".

6.6

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è soppresso;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2026».

6.7

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 14 comma 4-*ter* lettera b), capoverso 1-*bis*) del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le seguenti parole: «anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165» sono soppresse.

6.8

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2025/2026 incluso».

6.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

6.10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 20, comma 3-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

6.11

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

6.12

Pirro, Damante

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. All'articolo 40 comma 2 quinto periodo del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 le parole « I comparti non possono essere superiori a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «I comparti non possono essere superiori a cinque" conseguentemente, dopo il medesimo quinto periodo è aggiunto il seguente : «Per il triennio 2028-2040, ai fini della piena valorizzazione delle politiche di sviluppo dei settori dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM, viene costituito, tenuto conto delle specificità ordinamentali, professionali e funzionali di tali settori, il comparto della Ricerca e della Formazione Superiore. Il MUR e il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con gli altri ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca definiscono, entro il 31 dicembre 2026, l'atto di indirizzo per consentire all'ARAN e alle OOSS maggiormente rappresentative di concludere l'iter di costituzione del comparto.»

6.13

Pirro, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-*bis*.«All'art. 9 comma 3 lett. d) del DPR 24 aprile 2024 n. 83, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in alternativa, partecipazione alle procedure di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ovvero di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del DM180/2023 e del presente Regolamento".

6.14

Pirro, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera b), capoverso l-*bis*), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, sono soppresse le seguenti parole «: anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6.15

Pirro, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis* «All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: »fino all'anno accademico 2020/2021 incluso« sono sostituite delle seguenti: »fino all'anno accademico 2025/2026 incluso«.

6.16

Pirro, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 20, comma 2-*bis* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite delle seguenti: "31 dicembre 2028". »

6.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 14 comma 4-*ter* lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse.
3-*ter*. All'articolo 20, comma 2-*bis* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2026» è sostituita con la seguente: «2028».
3-*quater.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».

3-*quinquies*. All'articolo 20, comma 3-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2026».
3-*sexies*. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, che abbiano registrato, nel 2024, un importo dell'indennità per oneri specifici di ricercatori e tecnologi inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare l'importo, nell'ambito delle loro facoltà economiche, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3-*septies*. All'articolo 40-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità» sono soppresse.

6.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di favorire la continuità delle attività di ricerca e di valorizzare le competenze scientifiche acquisite presso il sistema pubblico nazionale della ricerca, i cittadini di Paesi terzi titolari della protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, che abbiano svolto per almeno due anni, anche non continuativi, attività di ricerca presso università statali o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale ricercatore e tecnologo bandite dai medesimi enti e università, ferme restando le ulteriori condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego.
3-*ter*. Dall'attuazione dal comma 3-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di favorire la continuità delle attività di ricerca e di valorizzare le competenze scientifiche acquisite presso il sistema pubblico nazionale della ricerca, i cittadini di Paesi terzi che abbiano svolto per almeno due anni, anche non continuativi attività di ricerca presso università statali o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale ricercatore e tecnologo bandite dai medesimi enti e università, ferme restando le ulteriori condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego.
3-*ter*. Dall'attuazione dal comma 3-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.0.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*.

(Fondo per il comparto Istruzione e ricerca)

1. Ai fini della valorizzazione del personale del comparto « Istruzione e ricerca » è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'incremento del trattamento economico del personale del comparto « Istruzione e ricerca » nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto « Istruzione e ricerca » relativa al triennio 2025-2027.".

6.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Fondo per il comparto Istruzione e ricerca)

1. Ai fini della valorizzazione del personale del comparto «Istruzione e ricerca» è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'incremento del trattamento economico del personale del comparto «Istruzione e ricerca» nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto «Istruzione e ricerca» relativa al triennio 2025-2027.

Art. 7

7.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «due prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «una prova scritta».

2) al comma 2, all'alinea, al primo periodo, le parole: «Le prove scritte si svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «La prova scritta si svolge»;

3) al comma 2, all'alinea, al quarto periodo, le parole: «Le prove hanno» sono sostituite dalle seguenti: «la prova ha»;

4) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

5) al comma 5, primo periodo, le parole: «di ciascuna prova» sono sostituite dalle seguenti: «della prova» e le parole: «per ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;

6) al comma 12, lettera a), le parole: «delle prove scritte e delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti: «della prova scritta e della prova orale» e le parole: «per le prove scritte e orali» sono sostituite dalle seguenti: «per la prova scritta e la prova orale».

7.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 16, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* è istituito un ufficio per il processo stralcio c*on le seguenti:* è istituito, fino al 31 dicembre 2027, l'ufficio per il processo stralcio, il cui funzionamento è assicurato previa contrattazione integrativa per la definizione dell'organizzazione del lavoro, dei carichi e dei profili professionali coinvolti.

7.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:*

«3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*. I ritardi derivanti esclusivamente da carenze strutturali della dotazione organica dell'ufficio giudiziario procedente non costituiscono elemento di valutazione individuale della responsabilità dirigenziale o del personale amministrativo preposto, e sono oggetto di specifico monitoraggio e informativa annuale alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7.4

Pirro, Damante

Al comma 1, lettera c), *capoverso "Art. 16" apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il comma 3;

b) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* sei mesi *e sopprimere il secondo periodo;*

c) al comma 11, *alinea, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l'anno 2026;

d) al comma 11, *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente: b*-bis*)* quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

7.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 16, sopprimere il comma 3.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), *capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* sei mesi *e sopprimere il secondo periodo;*

al comma 11, *alinea, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l'anno 2026;

al comma 11, *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis*)* quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c)*, capoverso Art. 16, sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Al fine di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici per il processo stralcio di cui al comma 1, far fronte al contenzioso arretrato e valorizzare il patrimonio di competenze professionali maturato, il Ministero della giustizia procede alla proroga al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo e delle figure professionali di supporto di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga di cui al presente comma si applica a tutto il personale in servizio ed è disposta in deroga ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

7.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c)*, capoverso Art. 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-*bis*. Al fine di garantire la continuità gestionale dell'istituto e superare la carenza organica degli uffici giudiziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della giustizia definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano straordinario di stabilizzazione pluriennale per il personale addetto all'ufficio per il processo di cui al comma 10.

7.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c)*, capoverso Art. 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-*bis*. L'assegnazione del personale e dei magistrati addetti all'ufficio per il processo stralcio non può determinare un incremento iniquo dei carichi di lavoro per il personale di cancelleria e di segreteria in servizio presso le medesime sezioni. A tal fine, sono definiti specifici protocolli organizzativi in sede di contrattazione collettiva integrativa di sede locale.

7.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, alla lettera a), capoverso comma 1-bis*, sostituire le parole:* provvede entro trenta giorni *con le seguenti*: o il funzionario dell'ufficio spese di giustizia delegato provvedono entro quarantacinque giorni, previa verifica della sostenibilità organica e procedurale degli uffici contabili

7.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis*)* dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Funzioni Centrali, sono individuate le procedure telematiche uniformi e le risorse aggiuntive necessarie a potenziare gli uffici spese di giustizia e ad assicurare il rispetto dei termini di liquidazione di cui al presente articolo».

7.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro.»;

b) all'articolo 6, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro».

7.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 228 è sostituito dai seguenti:

«228. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definite le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma telematica di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché le garanzie applicabili alle operazioni effettuate mediante la medesima piattaforma.
228-*bis*. La partecipazione alla piattaforma è volontaria. Le operazioni di compensazione possono avere ad oggetto esclusivamente crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche e si perfezionano previo consenso espresso dei soggetti interessati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 228, sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative del servizio.
228-*ter*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 228 e 228-*bis* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

7.13

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il

Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 21-*bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.14

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9-*ter*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 30 giugno 2027, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.

2-*quater*. Per le finalità del precedente comma 2-*ter* è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2026 e di 194 milioni di euro per l'anno 2027, ed alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-*quinquies*.

2-*quinquies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla Tabella A, Parte II, numero 19), le parole: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) alla Tabella A, Parte III, i numeri 110) e 127-*sexiesdecies*) sono abrogati».

7.15

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 13, comma 1, alinea, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

9-*ter*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.

2-*quater*. Per le finalità del precedente comma 2-*ter* è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2026, ed alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-*quinquies*.

2-*quinquies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla Tabella A, Parte II, numero 19), le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

2) alla Tabella A, Parte III, i numeri 110) e 127-*sexiesdecies*) sono abrogati.

7.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 21-*bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.17

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole: «non superiore a ventisei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a trentuno anni».

7.18

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno e di potenziarne le funzioni e le attività, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del predetto Fondo sono destinate a finanziare: a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate; b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento; c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.".

7.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato un incremento delle facoltà assunzionali del 20 per cento oltre il *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.

13-*ter*. Per le finalità di cui al comma 13-*bis*, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 913-*bis*:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio.";

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. La posizione di stato giuridico del distacco è equiparata al servizio effettivo, con i limiti previsti di cui all' articolo 2, lett. b) e c).".».

7.21

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1476-*ter,* comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-*bis*) i criteri meritocratici per quanto concerne l'attribuzione di punteggi e preferenze riferite alle istanze di trasferimento ed ai bandi concorsuali interni;

g-*ter*) la flessibilità oraria.».

7.22

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1476-*quater*, comma 1, alla lettera g), dopo la parola "affiliarsi" le parole "o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, sono soppresse."

7.23

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

"0a) all'articolo 1477-*bis,* comma 3, le parole: « a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, » sono sostituite dalle seguenti: « a livello areale e locale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza regionale e locale, ».

7.24

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 2, lettera a), le parole "o sanzioni disciplinari di stato" sono soppresse».

7.25

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) All'articolo 1479-*bis*, la lettera b) è sostituita con la seguente: b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto, ufficio o sezione, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, né essere destinati ad imbarchi temporanei pur non comportando mutamento della sede e/o del reparto di appartenenza, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;».

7.26

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*.) All'articolo 1480, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-*bis.* Ai dirigenti sindacali posti in distacco, in possesso di brevetti, qualifiche, abilitazioni, specializzazioni e/o professionalità militari per le quali sia previsto, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo di periodico addestramento, aggiornamento o mantenimento, è garantita dall'Amministrazione della Difesa, a richiesta dell'interessato, la partecipazione alle attività

addestrative necessarie al mantenimento dei relativi requisiti.

9-*ter*. Le attività di cui al comma 9-*bis* sono assicurate dall'Amministrazione compatibilmente con le esigenze organizzative e operative, senza che il periodo di distacco sindacale costituisca causa di decadenza, sospensione o perdita dei brevetti, delle qualifiche, delle abilitazioni o delle professionalità possedute.

9-*quater*. La partecipazione alle attività addestrative e di mantenimento è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e non può comportare alcuna penalizzazione, diretta o indiretta, nello svolgimento dell'incarico sindacale, nella fruizione delle prerogative sindacali o nella progressione di carriera dell'interessato."».

7.27

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 16, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*.) All'articolo 1480, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Ai fini del computo del limite massimo di quattro anni di durata del distacco sindacale di cui al comma 9, i periodi di distacco fruiti ai sensi del DM 4 giugno 2024 recante la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate sono esclusi dal computo della durata complessiva del distacco e non concorrono alla maturazione del limite quadriennale previsto dalla normativa vigente.

9-*ter*. I termini di cui al comma 9-*bis* si applicano anche ai periodi di distacco già fruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora gli stessi siano stati concessi ai sensi del decreto di cui al medesimo comma.

9-*quater*. L'esclusione dal computo del distacco sindacale opera esclusivamente con riferimento ai periodi di distacco concessi nell'ambito delle prerogative sindacali previste dalla normativa vigente in favore delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari."».

7.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di Comunità e dell'ufficio centrale per gli archivi notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter* del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 8

8.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: "previa comunicazione al" *con le seguenti:* "sentito il".

8.2

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento» *inserire le seguenti*: «, privilegiando il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree già urbanizzate, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo».

8.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo *aggiungere le seguenti:* , comprese la ristrutturazione, l'adeguamento, la riqualificazione energetica e la realizzazione di strutture destinate all'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali impiegati nell'impresa,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza e sono destinati esclusivamente all'accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole.

8.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente*:

2-*bis)* le forme di coinvolgimento ed impiego degli stessi lavoratori negli interventi di realizzazione e recupero degli immobili destinati alla realizzazione di soluzioni abitative dignitose nel settore dell'agricoltura;.

8.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a)*, numero 3)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa approvazione da parte del Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018;.

8.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

8.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nell'attuazione del piano straordinario pluriennale di cui al comma 2, lettera *a*), è riconosciuta priorità agli interventi proposti da imprese agricole che garantiscono ai lavoratori stagionali impiegati nell'attività aziendale:

a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

b) la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro;

c) condizioni abitative dignitose e conformi alla normativa vigente;

d) adeguate condizioni di trasporto tra gli alloggi e i luoghi di lavoro;

e) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2-*ter*. Ai fini della valutazione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ove applicabile, costituisce criterio di priorità.

8.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche, disgiuntamente o congiuntamente

8.9

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Commissario straordinario gestisce la contabilità appositamente aperta, recante le risorse di cui al presente articolo, e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet istituzionale del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Art. 9

9.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: 23.612.251 euro *con le seguenti:* 45.849.032 euro.

Conseguentemente, al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 23.612.251 euro *con le seguenti:* 45.849.032 euro.

9.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: "delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62" *con le seguenti:* "delle corrispondenti risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: "del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", con le seguenti: "del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

9.3

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Le risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e non impegnate confluiscono nel Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità."

9.4

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è incrementato con le risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e non impegnate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo."

9.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Al fine di garantire la continuità, il rafforzamento e l'ampliamento delle misure di assistenza, sostegno e tutela in favore delle persone che prestano attività di cura non professionale in ambito familiare, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse pari a 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ad ulteriore copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legislazione vigente e delle successive iniziative legislative in materia di riconoscimento, sostegno e tutela dei *caregiver* familiari. Le predette risorse sono destinate, in particolare, al finanziamento di misure di assistenza, sollievo, sostegno economico e conciliazione tra attività di cura e attività lavorativa, nonché delle misure volte al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura prestata in ambito familiare.
3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per le disabilità, individua, nell'ambito dei predetti sussidi, quelli oggetto di rimodulazione o soppressione, assicurando il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 940 milioni di euro annui. Sono fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali. Nell'individuazione dei sussidi da rimodulare o sopprimere è attribuita priorità a quelli suscettibili di determinare procedure di infrazione per violazione della normativa dell'Unione europea.

9.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis.* Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.
3-*ter.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.

Art. 10

10.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, al primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando l'accertamento da parte degli organi competenti della responsabilità civile, penale ed amministrativo - contabile degli amministratori».

10.2

Pirro, Damante

Al comma 1-bis*, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

10.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1-bis*, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

10.4

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «destinando in via prioritaria le relative risorse agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità relative all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.»

10.5

Damante, Pirro, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Il provvedimento di riparto delle risorse di cui al comma 2 da` conto espressamente del rispetto della quota di destinazione territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con evidenza analitica delle assegnazioni per ciascuna regione, ed e` trasmesso alle Camere."

10.6

Di Girolamo, Sironi, Damante, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente: 2-bis*.:* «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 gennaio 2027 e successivamente con cadenza semestrale fino al completamento degli interventi, una relazione sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi di cui al comma 2, con specifica evidenza dei tempi di consegna e di entrata in esercizio del materiale rotabile a zero emissioni e dei treni diagnostici, nonche? dello stato di realizzazione degli interventi sulle stazioni ferroviarie. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

10.7

Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso un'informativa da svolgersi in Conferenza unificata entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4-C1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, ma che non sono conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori."

10.8

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, attraverso un'informativa da svolgersi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4, Componente 1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 del PNRR in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori.

10.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di favorire la semplificazione e la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali connessi alla digitalizzazione del patrimonio immobiliare e al raggiungimento degli

obiettivi europei di connettività di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

10.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico ferroviario, la salvaguardia dei livelli occupazionali e professionali e delle condizioni economiche e normative del personale, le procedure competitive di cui al comma 2 e i relativi contratti di servizio pubblico prevedono, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, specifiche clausole sociali volte a garantire, in caso di subentro di un nuovo operatore, la continuità occupazionale del personale stabilmente impiegato dal gestore uscente nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento nonché del personale dell'indotto, nonché la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi complessivamente riconosciuti. Al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi è garantita l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ferroviario stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando trattamenti economici e normativi complessivamente non inferiori a quelli applicati dal gestore uscente al personale interessato dal subentro. Le medesime procedure e i relativi contratti di servizio individuano il personale interessato dal subentro e disciplinano le modalità di attuazione delle predette garanzie, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 11 e 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili, e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.».

10.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Al fine di preservare i livelli occupazionali e salvaguardare le condizioni salariali del personale impiegato dal gestore uscente e di quello dell'indotto, le procedure competitive di cui al comma 2 e i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity e regionali oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, si svolgono nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle garanzie rispetto all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità - Area contrattuale Attività ferroviarie sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e della contrattazione aziendale di provenienza, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa dell'Unione europea.».

10.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis.* Al decreto legislativo 1° agosto 2023, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, le parole: «e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi» sono soppresse;

b) all'articolo 45:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando gli interventi di cui al presente comma richiedono l'acquisizione di più atti di assenso, pareri, nulla osta o autorizzazioni rilasciati da amministrazioni o enti diversi, il responsabile del procedimento convoca, anche su istanza di parte, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 19-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il modello procedimentale speciale previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e per gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti».

10.13

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, attraverso un'informativa da svolgersi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4, Componente 1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 del PNRR in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori.

Art. 11

11.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, per gli operatori che perseguono esclusiva finalità di ricerca o qualificati come start-up innovative, il massimale della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria di cui al medesimo articolo 21, comma 1, è fissato, per il periodo di applicazione del presente comma, in 10 milioni di euro per ciascun sinistro."

11.2

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis*, aggiungere il seguente:* "2-*bis*.1. La violazione, da parte dell'operatore spaziale o del proprietario dell'oggetto spaziale che svolge attività spaziali in assenza dell'autorizzazione ai sensi del comma 2-*bis*, dell'obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria di cui all'articolo 21, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 500.000. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione provvede l'Agenzia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

*b) alla rubrica, sostituire le parole: "*di impianti di interesse strategico nazionale*" con le seguenti: "*di attività spaziali ed economia dello spazio".

11.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Coordinamento delle gestioni commissariali straordinarie)

1. Al fine di agevolare le attività dei Commissari straordinari di Governo e delle relative strutture, assicurando la necessaria uniformità normativa e favorendo sinergie e forme di collaborazione istituzionale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni, si provvede al riordino delle gestioni commissariali straordinarie costituite per la gestione delle emergenze, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per l'organizzazione di grandi eventi e per il coordinamento tra diverse amministrazioni statali. A decorrere dall'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo del presente comma, ai Commissari di cui al medesimo periodo si applica la disciplina recata dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché, dagli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.»

11.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Coordinamento delle gestioni commissariali straordinarie)

1. Al fine di agevolare le attività dei Commissari straordinari di Governo e delle relative strutture, assicurando la necessaria uniformità normativa e favorendo sinergie e forme di collaborazione istituzionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni, si provvede al riordino delle gestioni commissariali straordinarie costituite per la gestione delle emergenze, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per l'organizzazione di grandi eventi e per il coordinamento tra diverse amministrazioni statali. A decorrere dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo, ai Commissari di cui al medesimo periodo si applica la disciplina di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Art. 12

12.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* il 31 ottobre 2026.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 31 ottobre 2026;

al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contributi di cui al comma 1 continuano ad essere corrisposti fino all'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dell'abitazione e alla concreta possibilità di rientro nella stessa, anche qualora sia stato concesso o erogato il contributo per la riparazione dell'edificio;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 1.875.000 *con la seguente:* 3.500.000 *e la parola:* 4.500.000 *con la seguente:* 7.000.000.

12.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "la data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "il 31 ottobre 2026".

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2026";

al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I contributi di cui al comma 1 continuano ad essere corrisposti fino all'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dell'abitazione e alla concreta possibilità di rientro nella stessa, anche qualora sia stato concesso o erogato il contributo per la riparazione dell'edificio;"

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "1.875.000" con la seguente: "3.500.000" e la parola: "4.500.000" con la seguente: "7.000.000".

12.3

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata interessata, in conseguenza dei predetti eventi sismici, da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione;

b) al comma 2, primo periodo:

1) dopo le parole: provvedimento di sgombero dell'immobile *aggiungere le seguenti:* ovvero dalla data indicata nel provvedimento di interdizione all'uso di uno o più vani;

2) dopo le parole: le condizioni per il rientro nell'abitazione *aggiungere le seguenti:* o sia cessata l'interdizione all'uso dei predetti vani.*"*.

12.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata interessata, in conseguenza dei predetti eventi sismici, da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione."

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "provvedimento di sgombero dell'immobile" aggiungere le seguenti: "ovvero dalla data indicata nel provvedimento di interdizione all'uso di uno o più vani;"

al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: "le condizioni per il rientro nell'abitazione" aggiungere le seguenti: "o sia cessata l'interdizione all'uso dei predetti vani.".

12.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai componenti dei nuclei familiari di cui al comma 1 che siano titolari di mutui o finanziamenti di qualsiasi natura relativi all'abitazione principale, abituale e continuativa sgomberata a causa della sua inagibilità è sospeso il pagamento delle rate a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero. La sospensione cessa con il ripristino dell'agibilità dell'immobile e, in ogni caso, non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2027.

1-*ter*. Le società, le imprese e i soggetti che esercitano attività professionali con sede legale,

sede operativa o unità locale in immobili sgomberati perché resi inagibili dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 beneficiano, per il periodo di cui al comma 1-*bis*, della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi natura. Il beneficio si estende ai canoni di locazione finanziaria relativi agli immobili sgomberati e ai beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento dell'attività.

1-*quater*. Per tutta la durata delle sospensioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* non maturano interessi, non si applicano sanzioni e non sono dovuti commissioni o altri oneri. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate e dei canoni riprende alle condizioni contrattuali in essere; la durata dei rispettivi rapporti è prorogata di un periodo pari a quello della sospensione. Il termine del 31 dicembre 2027 può essere prorogato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»

12.6

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai nuclei familiari di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo forfettario una tantum, aggiuntivo al contributo per l'autonoma sistemazione, nella misura di:

a) 2.000 euro per i nuclei composti da una o due persone;

b) 2.500 euro per i nuclei composti da tre o quattro persone;

c) 3.000 euro per i nuclei composti da cinque o più persone.

1-*ter*. Il contributo è finalizzato a far fronte alle spese straordinarie conseguenti allo sgombero e alla temporanea sistemazione abitativa, ivi comprese quelle per trasloco, deposito, acquisto di mobili, suppellettili e beni di prima necessità, e non è subordinato alla rendicontazione di specifiche spese.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 1.875.000" con le seguenti: "euro 7.875.000".

12.7

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In favore dei componenti dei nuclei familiari di cui al comma 1, titolari di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa sgomberata per inagibilità, è sospeso il pagamento delle relative rate dalla data indicata nel provvedimento di sgombero fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

1-*ter*. Per le società, le imprese e i soggetti esercenti attività professionali la cui sede legale od operativa o unità locale sia ubicata in immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, è sospeso, dalla data indicata nel provvedimento di sgombero fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. La sospensione si applica altresì ai canoni dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili sgomberati, nonché beni mobili o immobili strumentali all'attività.

1-*quater*. Durante i periodi di sospensione di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* non si applicano sanzioni e interessi né sono dovute commissioni o altri oneri. Alla cessazione della sospensione il pagamento delle rate o dei canoni riprende secondo le condizioni contrattuali vigenti e la durata dei relativi rapporti è prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Il termine del 31 dicembre 2027 può essere prorogato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

12.8

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai nuclei familiari di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo forfettario una tantum, aggiuntivo al contributo per l'autonoma sistemazione, nella misura di:

a) 2.000 euro per i nuclei composti da una o due persone;

b) 2.500 euro per i nuclei composti da tre o quattro persone;

c) 3.000 euro per i nuclei composti da cinque o più persone.

1-*ter*. Il contributo è finalizzato a far fronte alle spese straordinarie conseguenti allo sgombero e alla temporanea sistemazione abitativa, ivi comprese quelle per trasloco, deposito, acquisto di mobili, suppellettili e beni di prima necessità, e non è subordinato alla rendicontazione di specifiche spese.

1-qua*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 4.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole* "euro 1.875.000" *con le seguenti* "euro 7.875.000".

12.9

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «*1-*bis*. In favore dei soggetti di cui al comma 1 titolari di mutui o finanziamenti aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa sgomberata per inagibilità, è sospeso fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 il pagamento delle relative rate in scadenza, senza applicazione di sanzioni, interessi, commissioni o altri oneri. Il periodo di sospensione comporta il corrispondente differimento della durata del piano di ammortamento, senza modifica delle altre condizioni contrattuali.»

12.10

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola "qualora" *con le seguenti* "per il periodo in cui".

12.11

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Per gli edifici strutturalmente interconnessi e per gli aggregati edilizi la domanda di contributo può essere presentata in forma unitaria per l'intero aggregato, con progetto unitario; in tale caso, in deroga all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, il contributo è riconosciuto sia per gli interventi di riqualificazione sismica sia per la riparazione del danno. A tal fine i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'aggregato possono costituire un consorzio, che delibera a maggioranza calcolata sulle superfici nette delle unità dei consorziati e designa il rappresentante legittimato a presentare la domanda e a sottoscrivere gli atti conseguenti. La domanda in forma unitaria è ammessa quando aderiscono i proprietari rappresentanti almeno il cinquantuno per cento delle superfici nette delle unità immobiliari comprese nell'aggregato; il contributo è riconosciuto per le sole unità immobiliari dei proprietari aderenti, fermo restando che il progetto tiene conto del comportamento strutturale dell'intero aggregato. Il comune invita i proprietari non aderenti a manifestare la propria adesione entro trenta giorni. In mancanza di domanda in forma unitaria, la domanda può essere presentata per il singolo edificio, con progetto che tenga conto del comportamento strutturale dell'aggregato, e il contributo è riconosciuto nella misura ordinaria.»

12.12

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027» *con le seguenti:* «euro 9.000.000 per l'anno 2026 e di euro 19.500.000 per l'anno 2027».

12.13

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In deroga all'articolo 9 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, il cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla progettazione necessaria alla presentazione della domanda è liquidato alla presentazione della domanda medesima, senza prestazione di garanzia, mediante pagamento diretto al professionista incaricato. A tal fine sono allegati alla domanda il disciplinare di incarico sottoscritto, con l'indicazione del corrispettivo pattuito, e la relativa fattura. Il pagamento è effettuato in nome e per conto del beneficiario e ha effetto liberatorio nei suoi confronti nei limiti dell'importo erogato. Qualora la domanda sia respinta ovvero il contributo sia revocato per errori, omissioni o false attestazioni imputabili al professionista incaricato, le somme anticipate sono recuperate nei confronti del medesimo, previa comunicazione. Concesso il contributo e affidati i lavori, è erogata un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo, senza prestazione di garanzia, mediante pagamento diretto all'impresa affidataria, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contributi di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4-*ter*. Per il finanziamento della quota di spesa non coperta dal contributo è istituito, anche presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., un fondo di rotazione destinato alla concessione, ai beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di mutui a tasso zero rimborsabili in quindici anni, con condizioni di maggior favore per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico accertato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definite la dotazione, le modalità di accesso e le condizioni dei finanziamenti.».

12.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la residenza, la sede legale od operativa oppure il luogo di svolgimento dell'attività professionale in immobili danneggiati dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 e sgomberati per inagibilità in forza di provvedimenti delle autorità competenti adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato, su proposta del Presidente della regione Campania e sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, dal 31 luglio 2026 al 30 giugno 2027, i termini per il pagamento dei tributi, esclusi i dazi doganali e le accise, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione prevista dal comma 3 comprende i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute per le addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Sono inoltre sospesi i versamenti, di natura tributaria e non tributaria, dovuti in base a cartelle di pagamento, atti di accertamento esecutivo, avvisi di addebito, ingiunzioni e altri atti degli enti impositori, degli enti territoriali o degli agenti della riscossione. Le somme già corrisposte non sono rimborsate.

6. Nel periodo indicato al comma 3 sono sospesi anche i termini per gli adempimenti tributari dei soggetti di cui al comma 1, con esclusione di quelli riguardanti i dazi doganali e le accise. La sospensione riguarda altresì gli adempimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni a carico dei datori di lavoro, dei professionisti, dei consulenti e dei centri di assistenza fiscale aventi sede o operanti negli immobili di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro. Per gli adempimenti sospesi non si applicano sanzioni.

7. I versamenti sospesi in applicazione del presente articolo sono eseguiti, senza sanzioni né interessi, entro il 30 settembre 2027, in un'unica soluzione oppure, su scelta del contribuente, in non più di dodici rate mensili di pari importo, la prima delle quali è versata entro la stessa data. La possibilità di rateizzare comprende le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute, addizionali, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione, nonché gli importi oggetto di rateazioni o dilazioni già in corso, senza perdita dei relativi benefici. Gli adempimenti diversi dai versamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2027.

8. La sospensione si estende ai versamenti e agli adempimenti connessi agli istituti di definizione agevolata, rateazione o dilazione la cui scadenza ricada nel periodo indicato al comma 3. Le somme interessate sono versate con le modalità stabilite dal comma 7.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il termine del 30 giugno 2027 può essere prorogato, non oltre il 31 dicembre 2027, per i soli soggetti i cui immobili risultino ancora inagibili. In tale caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione oppure in un massimo di dodici rate mensili di pari importo; il pagamento, o quello della prima rata, è eseguito entro novanta giorni dalla fine del periodo di sospensione.

10. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la distribuzione tra le annualità indicata nella relazione tecnica.

12.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico in atto nella zona dei Campi Flegrei, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, nel limite di importo pari a 3.000 euro annui, fermo restando il limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.3

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Istituzione della Zona Franca Urbana Zona di intervento Campi Flegrei)

1. La «zona di intervento» delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è individuata come zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, nonché le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività nella zona franca urbana di cui al comma 1 antecedentemente al 20 maggio 2024 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2028.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.0.4

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la residenza, la sede legale o operativa ovvero il luogo di esercizio dell'attività professionale in immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 e

sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, dal 31 luglio 2026 al 30 giugno 2027, i termini dei versamenti tributari, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. La sospensione si applica altresì ai versamenti, tributari e non tributari, derivanti da cartelle di pagamento, atti di accertamento esecutivo, avvisi di addebito, ingiunzioni e altri atti emessi dagli enti impositori, dagli enti territoriali o dagli agenti della riscossione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini degli adempimenti tributari dei soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise. Sono altresì sospesi gli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni posti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale aventi sede o operanti negli immobili di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro. Non si applicano sanzioni per gli adempimenti sospesi.

7. Tutti i versamenti sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2027 ovvero, a scelta del contribuente, mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro la medesima data. La rateizzazione si applica anche alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute, addizionali, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione, nonché alle rateazioni o dilazioni già in corso, senza decadenza dai relativi benefici. Gli adempimenti diversi dai versamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2027.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai versamenti e agli adempimenti relativi agli istituti di definizione agevolata, rateazione o dilazione in scadenza nel periodo di sospensione. Le somme sospese sono versate secondo le modalità di cui al comma 7.

9. Il termine del 30 giugno 2027 può essere prorogato, fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai soggetti per i quali permanga la condizione di inagibilità dell'immobile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Per i soggetti interessati dalla proroga, tutti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro novanta giorni dalla cessazione del periodo di sospensione.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la ripartizione per annualità risultante dalla relazione tecnica.»

12.0.5

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Misure per favorire la locazione di immobili ai nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Al fine di favorire il reperimento di soluzioni abitative per i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 12, possono essere stipulati, in deroga all'articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratti di locazione ad uso abitativo della durata di ventiquattro mesi, rinnovabili, previo accordo tra le parti, per successivi periodi di dodici mesi. Il canone è determinato nel rispetto dei valori e dei criteri stabiliti dagli accordi territoriali vigenti nel comune in cui è situato l'immobile. I contratti sono soggetti a registrazione secondo la disciplina vigente.

2. Ai proprietari che, entro il 31 dicembre 2026, stipulano i contratti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo una tantum a fondo perduto pari a 3.000 euro per ciascun immobile locato. Il contributo è riconosciuto una sola volta per ciascun immobile.

3. In caso di cessazione anticipata del contratto prima della scadenza dei ventiquattro mesi per causa imputabile al locatore, il contributo di cui al comma 2 è restituito.

4. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La Regione Campania provvede all'attuazione della misura avvalendosi dei comuni interessati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

12.0.6

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo)

1. I contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del conduttore, situati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali. La proroga opera anche qualora, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata già comunicata dal locatore la disdetta o il diniego di rinnovo del contratto.

2. Per la durata della proroga di cui al comma 1 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili interessati conseguenti alla scadenza del contratto o al diniego di rinnovo, anche se adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

12.0.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Permessi retribuiti straordinari per i lavoratori sgomberati)

1. Per gli anni 2026 e 2027, ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato la cui abitazione principale, situata nella «zona di intervento» di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-

legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sia stata oggetto di provvedimento di sgombero o dichiarata inagibile in conseguenza del fenomeno bradisismico, sono riconosciute ventiquattro ore annue di permesso retribuito, fruibili anche in forma oraria, in aggiunta ai permessi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

2. Per i lavoratori del settore privato, gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi di cui al comma 1 sono anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

3. Per i lavoratori del settore pubblico, le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti alla fruizione dei permessi di cui al comma 1 secondo la normativa vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

12.0.8

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Ai lavoratori del settore privato dipendenti da aziende operanti nell'area dei Campi Flegrei che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 31 luglio 2026 comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

12.0.9

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Misure a favore delle attività economiche e professionali sgomberate)

1. Ai soggetti esercenti attività economiche o professionali la cui sede o unità locale sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto un contributo forfettario una tantum di 5.000 euro, anche in caso di temporanea o definitiva delocalizzazione, senza obbligo di rendicontazione di specifiche spese.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.10

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico in atto nella zona dei Campi Flegrei, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, nel limite di importo pari a 3.000 euro annui, fermo restando il limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

12.0.11

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Qualificazione dell'evento come calamità naturale)

1. La crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei e gli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e del 15 marzo 2025, dei mesi da maggio a settembre 2025, del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 costituiscono calamità naturale ai fini e per gli effetti dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Gli aiuti concessi sul presupposto dell'evento di cui al comma 1, così come ivi qualificato, richiedono l'accertamento, da parte di soggetto indipendente, del nesso di causalità diretto fra l'evento e il danno, sono commisurati al danno effettivo al netto degli indennizzi assicurativi e di ogni altro ristoro, e sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 50 del medesimo regolamento per l'istituzione del regime e per la concessione degli aiuti».

Art. 13

13.1

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027» *con le seguenti*: «200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) *sostituire le parole*: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

c) *sostituire le parol*e: «del presente decreto» *con le seguenti*: «della legge di conversione del presente decreto»;

d) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: «Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza dei predetti eventi sismici e sia stata interessata da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.». *Conseguentemente:*

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente

decreto» *con le seguenti*: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) d*opo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le domande relative ai contributi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, alla presentazione del progetto, previa verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al 50 per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'anticipazione è erogata direttamente ai professionisti incaricati e non è subordinata all'esito finale dell'istruttoria. All'esito positivo dell'istruttoria e a seguito della concessione del contributo è altresì riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di verifica preliminare, di erogazione delle anticipazioni, di conguaglio e di recupero delle somme, nonché i casi nei quali, in presenza di un rigetto della domanda per cause non imputabili al beneficiario o al professionista, non si procede al recupero delle spese tecniche effettivamente sostenute e documentate. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle somme già corrisposte.»;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: «pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027» c*on le seguenti:* «pari a 200 milioni di euro, di cui euro 60 milioni per l'anno 2026 ed euro 140 milioni per l'anno 2027»

d) *alla rubrica, dopo la parola*: «inagibili» *inserire le seguenti:* «o parzialmente inagibili».

13.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* "200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027".

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";

al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza dei predetti eventi sismici e sia stata interessata da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Per le domande relative ai contributi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, alla presentazione del progetto, previa verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti

previsti dalla disciplina vigente. L'anticipazione è erogata direttamente ai professionisti incaricati e non è subordinata all'esito finale dell'istruttoria. All'esito positivo dell'istruttoria e a seguito della concessione del contributo è altresì riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di verifica preliminare, di erogazione delle anticipazioni, di conguaglio e di recupero delle somme, nonché i casi nei quali, in presenza di un rigetto della domanda per cause non imputabili al beneficiario o al professionista, non si procede al recupero delle spese tecniche effettivamente sostenute e documentate. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle somme già corrisposte.";

al comma 5, sostituire le parole: "100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027" con le seguenti: "200 milioni di euro, di cui euro 60 milioni per l'anno 2026 ed euro 140 milioni per l'anno 2027".

alla rubrica, dopo la parola: "inagibili" aggiungere le seguenti: "o parzialmente inagibili".

13.3

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027» *con le seguenti*: «200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027». *Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole*: «100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027» *con le seguenti*: «200 milioni di euro, di cui euro 60 milioni per l'anno 2026 ed euro 140 milioni per l'anno 2027».

13.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "abituale e continuativa," *aggiungere le seguenti:* "nonché le relative pertinenze,".

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sgomberata per inagibilità" aggiungere le seguenti: ", o sia stata in parte interdetta,";

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "abituale e continuativa" aggiungere le seguenti: ", nonché le relative pertinenze,";

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sgomberata per inagibilità" aggiungere le seguenti: ", o sia stata in parte interdetta,";

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo di cui al presente comma è altresì riconosciuto, in via d'urgenza e nel limite del trenta per cento del massimale teorico di spesa, ai nuclei familiari la cui abitazione principale abbia riportato, a seguito della verifica di agibilità, un esito B o C secondo la classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e sia stata conseguentemente oggetto di provvedimenti della competente autorità che ne limitino, anche temporaneamente o parzialmente, l'utilizzo. L'erogazione della restante quota del contributo è subordinata all'approvazione, entro centottanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione, del progetto unitario di consolidamento strutturale dell'intero edificio; decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle somme anticipate.";

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il

contributo comprende altresì gli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica delle pertinenze dell'unità immobiliare, qualora danneggiate e sgomberate per inagibilità o parzialmente interdette.»;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ciascuna domanda ammessa a contributo, anche relativa a interventi sulle parti comuni degli edifici, è riconosciuta, a titolo di anticipazione, una somma pari al trenta per cento del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Le successive erogazioni sono effettuate per stati di avanzamento dei lavori e a saldo. Il decreto di cui al comma 4 disciplina altresì le modalità di erogazione e di rendicontazione dell'anticipazione, nonché le caratteristiche, la durata e le modalità di progressiva riduzione e di svincolo della garanzia fideiussoria in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "il 1° dicembre 2026";

al comma 5, sostituire le parole: "100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027" con le seguenti: "150 milioni di euro, di cui euro 50 milioni per l'anno 2026 ed euro 100 milioni per l'anno 2027".

13.5

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»*;*

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

13.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: abituale e continuativa, *aggiungere le seguenti:* nonché le relative pertinenze,

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: sgomberata per inagibilità *aggiungere le seguenti:* , o sia stata in parte interdetta,;

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: abituale e continuativa *aggiungere le seguenti:* , nonché le relative pertinenze,;

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sgomberata per inagibilità *aggiungere le seguenti:* , o sia stata in parte interdetta,;

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il contributo di cui al presente comma è altresì riconosciuto, in via d'urgenza e nel limite del trenta per cento del massimale teorico di spesa, ai nuclei familiari la cui abitazione principale abbia riportato, a seguito della verifica di agibilità, un esito B o C secondo la classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e sia stata conseguentemente oggetto di provvedimenti della competente autorità che ne limitino, anche temporaneamente o parzialmente, l'utilizzo. L'erogazione della restante quota del contributo è subordinata all'approvazione, entro centottanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione, del progetto unitario di consolidamento strutturale dell'intero edificio; decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle somme anticipate.;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo comprende altresì gli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica delle pertinenze dell'unità immobiliare, qualora danneggiate e sgomberate per inagibilità o parzialmente interdette.»;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna domanda ammessa a contributo, anche relativa a interventi sulle parti comuni degli edifici, è riconosciuta, a titolo di

anticipazione, una somma pari al trenta per cento del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Le successive erogazioni sono effettuate per stati di avanzamento dei lavori e a saldo. Il decreto di cui al comma 4 disciplina altresì le modalità di erogazione e di rendicontazione dell'anticipazione, nonché le caratteristiche, la durata e le modalità di progressiva riduzione e di svincolo della garanzia fideiussoria in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti*: il 1° dicembre 2026;

al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027 *con le seguenti:* 150 milioni di euro, di cui euro 50 milioni per l'anno 2026 ed euro 100 milioni per l'anno 2027.

13.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza dei predetti eventi sismici e sia stata interessata da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «inagibili» *aggiungere le seguenti parole*: «o parzialmente inagibili».

13.8

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-*bis*. Per gli edifici con danni severi, come classificati dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, l'intervento ammesso a contributo consegue un indice di sicurezza sismica (?E), determinato ai sensi del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, non inferiore a 0,6. Qualora dalla progettazione risulti che tale indice non è conseguibile, l'intervento è ricondotto alla riparazione con rafforzamento locale, previa nuova progettazione che assicuri interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio, e il contributo è rideterminato secondo i parametri corrispondenti a tale tipologia di intervento.

2-*ter*. Per gli edifici con danni leggeri, come classificati dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, il contributo è riconosciuto per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali senza obbligo di conseguimento di soglie di sicurezza. Il beneficiario può estendere il progetto agli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica necessari a conseguire un indice di sicurezza sismica (?E) non inferiore a 0,6. In tale caso, in deroga all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, il contributo è riconosciuto in misura integrale anche per la parte aggiuntiva dell'intervento, sulla base di un costo parametrico dedicato determinato con il decreto di cui all'articolo 9-*novies*, comma 8, del medesimo decreto-legge. Il beneficiario che non si avvale della facoltà di cui al presente comma conserva l'accesso ai contributi di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

13.9

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si tiene conto dell'impronta di carbonio connessa alle opere edilizie, alle tecniche costruttive e ai materiali impiegati, privilegiando, ove compatibili con le esigenze di sicurezza sismica, soluzioni e tecnologie a ridotto impatto ambientale.»

13.10

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.11

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le domande relative ai contributi di cui al presente articolo, nonché per le domande relative ai contribuiti di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, alla presentazione del progetto, previa verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'anticipazione è erogata direttamente ai professionisti incaricati e non è subordinata all'esito finale dell'istruttoria. All'esito positivo dell'istruttoria e a seguito della concessione del contributo è altresì riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di verifica preliminare, di erogazione delle anticipazioni, di conguaglio e di recupero delle somme, nonché i casi nei quali, in presenza di un rigetto della domanda per cause non imputabili al beneficiario o al professionista, non si procede al recupero delle spese tecniche effettivamente sostenute e documentate. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle somme già corrisposte.".

13.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ubicati nei territori interessati dal fenomeno bradisismico e caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, anche in assenza di danni strutturali conseguenti a eventi sismici.

5-*ter*. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la regione Campania, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, sulla base delle risultanze della rilevazione CARTIS e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, i criteri per l'individuazione degli immobili caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, nonché i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 13, inserire i seguenti:

"Art. 13-*bis*.

(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, ovvero interdetta anche in parte, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati, entro il 15 settembre 2026, a seguito degli eccezionali eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, è autorizzata ad assegnare un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di euro 30.000 per unità immobiliare. Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, ovvero interdetta anche in parte, successivamente al 15 settembre 2026, in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali la verifica di agibilità sia stata chiesta entro la medesima data in conseguenza dei predetti eventi sismici. Gli interventi sono ultimati entro centoventi giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata; il termine può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a sessanta giorni, quando il ritardo sia determinato da cause non imputabili all'interessato. Il contributo per l'autonoma sistemazione e le altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, continuano a essere erogati fino alla revoca del provvedimento di sgombero ai sensi del comma 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, secondo e terzo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in caso di immobili condominiali, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, è autorizzata ad erogare altresì un contributo massimo di euro 30.000 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine del 1° novembre 2026 ovvero, per i provvedimenti di sgombero o di interdizione adottati successivamente al 15 settembre 2026, entro trenta giorni dalla loro adozione e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla consegna della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) ove successiva, i soggetti interessati devono presentare al proprio comune la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale, cui appartiene l'unità immobiliare, abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della comunicazione di inizio lavori asseverata, una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni, la valutazione economica degli interventi da effettuare e l'accertamento tecnico che il ripristino delle condizioni di agibilità non richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere concessi nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo periodo. Alla domanda, sia per l'unità immobiliare sia per le parti comuni, sono allegate l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le opere ammesse a contributo non insistono su parti dell'immobile interessate da interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'immobile non è interessato da interventi che integrano le medesime ipotesi.

4. Il comune verifica la sussistenza dell'esito B o C dell'unità strutturale, la vigenza del provvedimento di sgombero o di interdizione e la completezza della documentazione di cui al comma 3, e provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il comune non può subordinare la concessione del contributo alla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata al comma 3.

5. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, anche prevedendo una anticipazione, è disciplinata con provvedimento della regione Campania.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

7. Sono in ogni caso esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le opere realizzate in contrasto con vincoli inderogabili, per i quali resta fermo l'obbligo di ripristino a carico dell'interessato. La decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo, di mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, salva la proroga ivi prevista, di realizzazione di opere in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata, di non corrispondenza al vero delle asseverazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 3, e di accertamento che le difformità presenti nell'immobile integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I comuni effettuano controlli, anche a campione e in misura non inferiore al dieci per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni; resta fermo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Le opere di cui al comma 1 costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata anche quando interessino parti strutturali dell'edificio, in deroga agli articoli 6-*bis*, comma 2, e 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Restano ferme le disposizioni del capo IV della parte II del medesimo decreto. Per la presentazione della comunicazione non è richiesta l'indicazione dello stato legittimo dell'immobile, come definito dall'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto. Ai contributi di cui al presente articolo non si applicano l'articolo 9-*novies*, comma 4, lettera *d)*, e comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, né gli articoli 3, comma 2, e 7, comma 4, lettera *d)*, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024. L'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applica ai contributi di cui al presente articolo limitatamente agli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto; per le difformità diverse, la condizione ivi prevista si intende soddisfatta mediante l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le difformità non incidono sui requisiti di sicurezza strutturale dell'edificio. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

9. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori, corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il comune provvede sulla revoca sulla base delle sole condizioni di sicurezza; le eventuali difformità edilizie non rilevano a tal fine, restando impregiudicati i procedimenti sanzionatori.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, entro il limite di euro 28.215.000 per l'anno 2026 e di euro 68.835.000 per l'anno 2027, riservati alle finalità del presente articolo e non concorrenti con le risorse destinate ai contributi di cui all'articolo 13.

11. Il contributo di cui al presente articolo e i contributi di cui all'articolo 13 hanno ad oggetto

opere distinte. Nessuna opera può essere ammessa a contributo su più di una domanda. La domanda ai sensi dell'articolo 13 avente ad oggetto l'intervento complessivo assorbe le opere di pronto ripristino non ancora eseguite. La concessione del contributo di cui al presente articolo non preclude l'accesso ai contributi di cui all'articolo 13 né a quelli di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; il contributo già concesso è scomputato dal contributo successivamente riconosciuto per il medesimo edificio, limitatamente alle lavorazioni già finanziate.

12. Il contributo di cui al presente articolo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilità richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, con conseguente impossibilità che nella dichiarazione asseverata di cui al comma 3 possa esservi l'accertamento tecnico ivi previsto. In tale caso il richiedente accede ai contributi di cui all'articolo 13 e conserva il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 12 fino alla revoca del provvedimento di sgombero.

13. Sono ammesse a contributo le opere di cui al comma 1 eseguite a decorrere dal 31 luglio 2026 e anteriormente alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, previa produzione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi e di asseverazione del nesso di causalità e della congruità della spesa.

«Art. 13-*ter*.

(Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Le disposizioni degli articoli 13 e 13-*bis* si applicano agli immobili di edilizia residenziale pubblica danneggiati e oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede la regione Campania per il tramite dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (ACER), istituita dal regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 della regione Campania, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 della regione Campania, che presenta le domande e realizza gli interventi in qualità di soggetto attuatore. I termini e le modalità di presentazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi di cui al presente articolo, i termini di presentazione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 3, decorrono dalla data della medesima deliberazione.

3. Per gli edifici comprendenti unità immobiliari di proprietà privata, le domande relative a tali unità e alle parti comuni sono presentate all'Agenzia di cui al comma 2, che provvede all'istruttoria unitaria per l'intero edificio.

«Art. 13-*quater*.

(Riparazione degli immobili destinati ad attività economiche)

1. I contributi di cui agli articoli 13 e 13-*bis* sono riconosciuti, con le medesime modalità, anche per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati ad attività turistico-ricettive, commerciali, artigianali, produttive, di somministrazione di alimenti e bevande e a studi professionali, danneggiati e oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Il contributo spetta anche quando l'interdizione riguardi una sola porzione dell'immobile, ove essa incida sulla possibilità di ripresa dell'attività in condizioni di sicurezza.

3. La domanda è presentata dal proprietario, ovvero dal titolare dell'attività previo consenso del proprietario o quando l'esecuzione degli interventi sia contrattualmente posta a suo carico. Per ciascun immobile è ammissibile una sola domanda.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 1.".

13.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati ad attività economiche, professionali e di interesse collettivo)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 e di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio, è riconosciuto un contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati all'esercizio di attività economiche o professionali, allo svolgimento di attività di istruzione non statale, nonché delle attività istituzionali di enti del Terzo settore, di altri enti privati senza scopo di lucro e di enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli immobili oggetto di provvedimenti di sgombero o di interdizione, totale o parziale, adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo comma 1. Il contributo è riconosciuto anche qualora l'interdizione riguardi esclusivamente una porzione dell'immobile, purché la stessa impedisca o comprometta l'effettiva prosecuzione o ripresa dell'attività in condizioni di sicurezza.
3. Nel caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali o in aggregati edilizi, la presenza di unità immobiliari aventi diversa destinazione d'uso non preclude l'accesso al contributo per gli interventi sulle parti comuni e sulle strutture dell'edificio. Per gli aggregati edilizi o gli edifici strutturalmente interconnessi, gli interventi sono progettati e realizzati in modo unitario, ove necessario ai fini della sicurezza strutturale, assicurando il coordinamento tra le diverse unità strutturali nel rispetto delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni.
4. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata o svolta da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, la domanda di contributo è presentata dal proprietario. La domanda può essere presentata dal soggetto che esercita o svolge l'attività, previo consenso del proprietario, qualora, in forza del titolo di disponibilità dell'immobile, sia tenuto all'esecuzione degli interventi oggetto del contributo. Resta fermo il divieto di duplicazione dei contributi pubblici concessi per i medesimi interventi.
5. La presenza di difformità urbanistico-edilizie non preclude l'ammissibilità della domanda di contributo. In tali casi, la domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato, la relativa istanza.

6. L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi percepiti per le medesime finalità.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro per l'anno 2027.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 70 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14

14.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter*, dopo la parola:* "Bacoli" *aggiungere le seguenti:* "Monte di Procida."

14.1a

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 4*-ter*, dopo la parola: "*Bacoli" *aggiungere le seguenti: "*Monte di Procida".

14.2

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi di miglioramento sismico ammessi ai contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il progetto deve conseguire un indice di sicurezza sismica (?E), determinato ai sensi del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, non inferiore a 0,6. Qualora dalla progettazione risulti che tale indice non è tecnicamente conseguibile, l'intervento è ricondotto alla riparazione con rafforzamento locale, assicurando comunque interventi strutturali sulle parti maggiormente vulnerabili dell'edificio. In tal caso, il contributo è rideterminato secondo i parametri previsti per tale tipologia di intervento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nuove domande, comprese quelle presentate a seguito della riapertura dei termini prevista dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, nonché alle domande già presentate e non ancora ammesse a contributo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per queste ultime, il comune competente assegna, ove necessario, un termine di trenta giorni per l'adeguamento o l'integrazione del progetto, senza necessità di presentare una nuova domanda e senza perdita della posizione eventualmente acquisita in graduatoria. Per le domande già ammesse a contributo alla medesima data resta fermo il progetto approvato. Qualora i lavori non siano stati ultimati, il beneficiario può richiedere l'adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al primo periodo mediante variante progettuale. In tal caso, il contributo è rideterminato secondo i parametri applicabili all'intervento, nei limiti delle risorse disponibili, ferme restando le somme già riconosciute.".

14.3

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "purché non riguardino parti strutturali dell'edificio".

14.4

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*In deroga all'articolo 1136 del codice civile, le deliberazioni aventi ad oggetto la presentazione della domanda di contributo, l'approvazione del progetto unitario dell'edificio, l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori,

l'approvazione delle eventuali varianti, nonché ogni ulteriore determinazione strettamente necessaria alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.".

14.5

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. Ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo relativo agli interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui al comma 2, il costo convenzionale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 è determinato assumendo quale superficie convenzionale delle parti comuni la differenza tra la superficie lorda complessiva dell'edificio, calcolata quale somma delle superfici lorde dei singoli piani, e la somma delle superfici utili nette di tutte le unità immobiliari di proprietà esclusiva comprese nell'edificio.

2-*ter*. Nell'ambito della domanda di contributo relativa alle parti comuni, l'amministratore condominiale, il rappresentante dei proprietari o l'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito indica separatamente il costo convenzionale relativo alle parti comuni e il costo degli interventi sulle medesime, allegando una tabella riepilogativa delle superfici utilizzate per il calcolo, il computo metrico estimativo e il quadro economico riferiti alle sole opere sulle parti comuni. Il costo ammissibile a contributo è determinato assumendo il minore importo tra il costo degli interventi e il costo convenzionale così determinato. Qualora sia presentata autonoma domanda per le parti comuni, le quote delle superfici nette delle parti comuni considerate nella determinazione del relativo costo convenzionale non sono computate ai fini della determinazione del costo convenzionale delle singole unità immobiliari. In ogni caso, le medesime lavorazioni non possono essere ammesse a contributo nell'ambito di più domande.

2-*quater*. Fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate, le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano anche alle domande già presentate e a quelle già inserite nelle predette graduatorie, senza necessità di presentazione di una nuova domanda. I comuni provvedono alla rideterminazione del costo ammissibile a contributo relativo alle parti comuni secondo i criteri di cui ai medesimi commi. Per i contributi già concessi e non ancora integralmente erogati, la rideterminazione è effettuata tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte."

14.6

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e all'articolo 13 del presente decreto, le varianti in corso d'opera rese necessarie dall'accertamento di condizioni strutturali, geotecniche o costruttive non ragionevolmente rilevabili in sede di progettazione sono ammissibili a contributo, previa attestazione del direttore dei lavori circa la loro necessità ai fini della sicurezza o del completamento dell'intervento e previa approvazione dell'amministrazione competente, nei limiti delle risorse disponibili. Qualora tra la redazione del progetto e l'affidamento dei lavori sia decorso un periodo tale da determinare un significativo aggiornamento dei prezzi, il computo metrico-estimativo può essere aggiornato sulla base del prezzario regionale vigente alla data di affidamento dei lavori, secondo le modalità stabilite dalla disciplina attuativa.".

14.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 694, primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 »;

b) al comma 695, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

c) al comma 699, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di contributo sono presentate nell'ambito di successive finestre temporali della durata di centoventi giorni ciascuna, fino al 31 dicembre 2029. A seguito della presentazione della domanda, previa verifica preliminare da parte del comune della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e della completezza della documentazione, è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 50 per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti delle spese tecniche ammissibili, da erogare direttamente ai professionisti incaricati. L'anticipazione è erogata entro dieci giorni dall'esito positivo della verifica preliminare e non è subordinata all'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In caso di concessione del contributo, le somme anticipate sono imputate alla quota relativa alle spese tecniche e portate in detrazione dalle successive erogazioni. Qualora la domanda sia rigettata per errori, omissioni, false attestazioni o altri inadempimenti imputabili al professionista incaricato, le somme erogate a titolo di anticipazione delle spese tecniche sono recuperate nei confronti del medesimo professionista. Nessun obbligo di restituzione grava sul professionista qualora il rigetto della domanda derivi da cause a lui non imputabili. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. L'anticipazione è erogata entro dieci giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle anticipazioni già corrisposte. »;

d) al comma 702, le parole: « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 ».

Le disposizioni relative alla misura del contributo e alle anticipazioni delle spese tecniche e del contributo per l'esecuzione dei lavori si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni provvedono alla rideterminazione del contributo spettante nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, senza necessità di presentazione di una nuova domanda.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua alle disposizioni del presente comma il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026, definendo altresì le modalità di erogazione, conguaglio e recupero delle anticipazioni.".

14.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di assicurare la progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente nei territori interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario, d'intesa con la regione Campania, con i comuni interessati e con la Città metropolitana di Napoli, predispone un Piano pluriennale per la riduzione della vulnerabilità sismica e bradisismica del patrimonio edilizio esistente, di durata decennale, articolato per fasi e aggiornato con cadenza triennale.

3-*ter*. Il Piano di cui al comma 3-*bis* individua gli edifici e gli aggregati edilizi prioritari sulla base di criteri che tengono conto, in particolare:

a) della vulnerabilità sismica delle strutture;

b) della popolazione residente e della presenza di soggetti fragili;

c) dell'epoca di costruzione e della tipologia strutturale degli edifici;

d) delle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

e) della prossimità alle aree maggiormente interessate dagli effetti del fenomeno bradisismico;

f) della funzione strategica o di servizio pubblico dell'edificio;

g) dell'eventuale presenza di precedenti danneggiamenti o provvedimenti di sgombero.

3-*quater*. Gli interventi individuati dal Piano possono riguardare anche edifici che non abbiano subito danni in occasione di uno specifico evento sismico, qualora le verifiche di vulnerabilità evidenzino la necessità di interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

3-*quinquies*. Agli interventi di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è destinata una quota delle risorse disponibili stanziate per la prevenzione del rischio sismico e per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza pregiudizio per gli interventi già programmati o ammessi a finanziamento.

3-*sexies*. Negli edifici con più unità immobiliari, le difformità urbanistico-edilizie riguardanti singole unità immobiliari non precludono l'ammissibilità al contributo degli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture dell'edificio, purché le medesime difformità non incidano sulla sicurezza delle strutture oggetto dell'intervento. Resta ferma l'esclusione dal contributo delle spese relative alla regolarizzazione delle difformità.

3-*septies*. La domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato, la relativa istanza.

L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo.

3-*octies*. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 3-*bis*, sono finanziabili gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico individuati dai comuni interessati sulla base delle verifiche di vulnerabilità disponibili, delle risultanze del monitoraggio del fenomeno bradisismico e delle priorità definite dagli strumenti di protezione civile.

3-*novies*. Al fine di assicurare continuità e unitarietà agli interventi di riparazione e di progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico permanente per la sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato dei Campi Flegrei, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. Al Fondo possono essere destinate, previo accertamento della relativa disponibilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, le risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, al decreto del Ministro

per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, al decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025.
3-*decies*. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 3-*novies*, le eventuali risorse residue e non impegnate destinate agli interventi di natura contingente e urgente possono essere destinate, senza pregiudizio per gli interventi già programmati o ammessi a finanziamento, agli interventi di carattere strategico finalizzati alla progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato. Le modalità di ricognizione, trasferimento e utilizzo delle predette risorse sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Regione Campania.
3-*undecies*. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 3-*novies* destinate agli interventi di carattere strategico, i comuni interessati possono procedere a periodiche riaperture dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

14.9

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Campania e su richiesta dei comuni interessati, dispone una nuova fase di acquisizione delle istanze dei cittadini per i sopralluoghi di dettaglio e per la conseguente redazione delle schede CARTIS-edificio, nell'ambito dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di aggiornare il quadro conoscitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

14.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle domande di contributo relative agli interventi di riparazione, ripristino e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, i termini previsti per la conclusione delle relative attività istruttorie possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora la complessità dell'intervento, la necessità di acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, la presenza di procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono ovvero l'esigenza di coordinare gli interventi relativi a edifici condominiali o aggregati edilizi non consentano la conclusione dell'istruttoria nel termine ordinariamente previsto. La proroga è disposta con provvedimento motivato, comunicato all'interessato prima della scadenza del termine originario. Resta ferma la possibilità di concludere il procedimento anteriormente alla scadenza del termine prorogato.

14.11

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico sugli immobili

adibiti ad abitazione principale, ubicati nei territori interessati dal fenomeno bradisismico e caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, anche in assenza di danni strutturali conseguenti a eventi sismici.

3-*ter*. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la regione Campania, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, sulla base delle risultanze della rilevazione CARTIS e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, i criteri per l'individuazione degli immobili caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, nonché i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 5-*bis*.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Anagrafe della vulnerabilità edilizia e ambientale e prevenzione dei rischi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Per rafforzare la prevenzione del rischio sismico e bradisismico e orientare gli interventi di messa in sicurezza, i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli, d'intesa con la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituiscono l'Anagrafe della vulnerabilità edilizia e ambientale. L'Anagrafe è realizzata utilizzando e integrando le informazioni già disponibili presso le amministrazioni competenti, evitando la duplicazione delle rilevazioni.

2. L'Anagrafe raccoglie, per ciascun edificio o aggregato edilizio e ove disponibili:

a) l'epoca di costruzione, la tipologia costruttiva e strutturale, il numero dei piani e delle unità immobiliari e la destinazione d'uso;

b) il numero dei residenti e degli utilizzatori, nonché, in forma aggregata, gli elementi necessari a pianificare l'assistenza e l'evacuazione delle persone con disabilità o ridotta mobilità;

c) le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito e gli elementi conoscitivi relativi all'esposizione ai rischi sismico, bradisismico e vulcanico;

d) gli esiti delle verifiche di vulnerabilità, i danni rilevati in occasione di precedenti eventi sismici o bradisismici, gli interventi di miglioramento o adeguamento già eseguiti e gli eventuali provvedimenti di sgombero;

e) le informazioni disponibili sulla sicurezza degli impianti, sulla presenza di materiali contenenti amianto e su altre condizioni ambientali che possano aggravare i rischi per la salute in caso di danneggiamento dell'edificio;

f) gli elementi conoscitivi relativi alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile.

3. Alla realizzazione dell'Anagrafe concorre un programma di monitoraggio degli edifici situati nella zona di intervento ristretta individuata ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il programma dà priorità agli

edifici scolastici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, agli edifici che ospitano servizi essenziali e a quelli residenziali caratterizzati da elevata densità abitativa o da accertate condizioni di vulnerabilità. L'installazione di accelerometri, fessurimetri e altri strumenti idonei è disposta sulla base di una valutazione tecnica delle caratteristiche dell'edificio. I dati rilevati sono trasmessi alla piattaforma digitale del Dipartimento della protezione civile per l'analisi delle condizioni strutturali e l'aggiornamento delle attività di prevenzione. La disciplina della zona di intervento e il piano di analisi della vulnerabilità costituiscono il riferimento per tali attività.

4. Le informazioni dell'Anagrafe sono utilizzate per definire, con criteri pubblici e verificabili, le priorità degli interventi di prevenzione e riduzione della vulnerabilità. Nella definizione delle priorità si tiene conto del livello di rischio, della funzione dell'edificio, del numero delle persone esposte, della presenza di soggetti che necessitano di assistenza in emergenza e delle condizioni sociali ed economiche dei nuclei residenti. La programmazione comprende, ove necessario, la sicurezza degli spazi esterni, delle vie di accesso e dei percorsi di evacuazione.

5. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione, tutela della salute e dell'ambiente, programmazione degli interventi e pianificazione di protezione civile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I comuni rendono pubblici, in forma aggregata e senza dati personali, lo stato di avanzamento dell'Anagrafe, i criteri di priorità adottati e gli interventi programmati. Le risultanze delle schede CARTIS sono integrate con gli ulteriori accertamenti necessari alla valutazione dei singoli edifici, tenuto conto dei limiti conoscitivi di tali schede.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, entro il 31 dicembre 2027, il Fascicolo digitale del fabbricato per gli immobili residenziali compresi nella zona di intervento. Il Fascicolo riunisce le risultanze delle schede CARTIS, i dati catastali, la documentazione tecnica disponibile, i modelli geometrici e strutturali, gli esiti delle verifiche e degli interventi effettuati, nonché le informazioni rilevanti per la sicurezza dell'edificio e dei suoi occupanti. È assicurato ai proprietari e ai condomìni l'accesso alle informazioni riguardanti il proprio immobile.

7. Gli oneri per la redazione del Fascicolo digitale del fabbricato da parte di tecnici abilitati, incaricati dai condomìni o dai proprietari, sono posti a carico dello Stato entro il limite massimo di 1.500 euro per unità immobiliare, a valere sulle risorse di cui al comma 8. La concessione del contributo non è subordinata alla capacità dei proprietari di anticipare la spesa.

8. Per l'attuazione del presente articolo, compreso il programma di monitoraggio di cui al comma 3, sono autorizzate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028.

9. Le risorse di cui al comma 8 possono essere destinate anche al potenziamento temporaneo degli uffici tecnici comunali, alla digitalizzazione degli archivi edilizi e all'acquisizione delle professionalità necessarie alla realizzazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe e dei Fascicoli digitali.

10. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.0.2

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Anagrafe della vulnerabilità edilizia)

1. Al fine di assicurare una programmazione fondata sulla conoscenza del patrimonio edilizio esistente, i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli, d'intesa con la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedono alla realizzazione dell'Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio.

2. L'Anagrafe raccoglie e integra, per ciascun edificio o aggregato edilizio, ove disponibili:

a) epoca di costruzione;

b) tipologia costruttiva e strutturale;

c) numero di piani e unità immobiliari;

d) destinazione d'uso;

e) popolazione residente;

f) caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

g) esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica;

h) interventi di miglioramento o adeguamento sismico già realizzati;

i) eventuali danni conseguenti a precedenti eventi sismici o bradisismici;

l) eventuali provvedimenti di sgombero;

m) eventuali elementi conoscitivi relativi alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile.

3. Alla costruzione dell'Anagrafe di cui al comma 1 concorre un programma di monitoraggio continuo degli edifici ricadenti nella zona di intervento ristretta, come individuata dal decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, attraverso il posizionamento di accelerometri e fessurimetri sui nodi strutturali principali degli edifici privati strategici o ad alta densità abitativa, per il controllo in tempo reale delle condizioni statiche degli edifici. I dati rilevati in continuo affluiscono alla piattaforma digitale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il monitoraggio del danno strutturale.

4. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione, programmazione degli interventi, riduzione della vulnerabilità e pianificazione della protezione civile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5. L'Anagrafe costituisce base conoscitiva per la definizione delle priorità di finanziamento degli interventi di prevenzione e riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato.

6. È fatto obbligo ai comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli di istituire, entro il 31 dicembre 2027, il « Fascicolo Digitale del Fabbricato » per tutti gli immobili residenziali ricadenti nella zona d'intervento. Il Fascicolo integra le risultanze delle schede CARTIS, i dati catastali e i modelli geometrici strutturali dell'immobile.

7. Gli oneri per la redazione del Fascicolo Digitale, eseguiti da tecnici abilitati su incarico dei condomini, sono interamente coperti dallo Stato nel limite massimo di euro 1.500 per singola unità immobiliare, a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il programma di monitoraggio di cui al comma 3, sono autorizzate risorse pari a euro 15.000.000 per l'anno 2026, euro 5.000.000 per l'anno 2027 ed euro 5.000.000 per l'anno 2028.

9. Le risorse di cui al comma 8 possono essere utilizzate anche per il potenziamento temporaneo degli uffici tecnici comunali, per la digitalizzazione degli archivi edilizi e per l'acquisizione di professionalità tecniche necessarie alla realizzazione dell'Anagrafe.".

14.0.3

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Fondo per la delocalizzazione volontaria dalla zona di intervento dei Campi Flegrei)

1. Al fine di favorire, su base volontaria, il trasferimento dei nuclei familiari che intendano lasciare stabilmente la zona di intervento dei Campi Flegrei e ridurre l'esposizione della popolazione al rischio bradisismico e vulcanico, è istituito il Fondo per la delocalizzazione volontaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

2. Possono accedere al Fondo i nuclei familiari che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la residenza e la dimora abituale in un immobile ubicato nella zona di intervento dei Campi Flegrei e che trasferiscano stabilmente la propria residenza e dimora abituale al di fuori della Zona Rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

3. Ai proprietari dell'abitazione principale è riconosciuto un contributo per la delocalizzazione pari al valore dell'immobile, subordinato alla cessione volontaria dello stesso al comune territorialmente competente. Il contributo non è subordinato all'acquisto di una nuova abitazione.

4. Il valore dell'immobile è determinato mediante perizia estimativa, tenendo conto delle caratteristiche, della consistenza e dello stato di conservazione dello stesso e assumendo a riferimento valori di mercato antecedenti all'aggravarsi della crisi bradisismica, opportunamente attualizzati. Non si tiene conto delle diminuzioni di valore direttamente riconducibili alla crisi bradisismica e agli eventi sismici ad essa connessi.

5. Ai nuclei familiari che occupino legittimamente l'abitazione senza esserne proprietari è riconosciuto un contributo una tantum a fondo perduto fino a 20.000 euro, destinato a sostenere le spese connesse al trasferimento e alla nuova sistemazione abitativa al di fuori della Zona Rossa.

6. I contributi possono essere erogati, in tutto o in parte, anche in via anticipata, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.

7. Gli immobili ceduti sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo permanente di non destinazione ad uso residenziale e sono destinati prioritariamente alla demolizione, ove tecnicamente e giuridicamente possibile. Le aree liberate sono destinate prioritariamente a verde, rinaturalizzazione, spazi pubblici o altri usi compatibili con le condizioni di rischio. Per le unità immobiliari comprese in edifici con più proprietari è consentita l'acquisizione progressiva da parte del comune; la demolizione è effettuata quando ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche per intervenire sull'intero edificio.

8. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche dai comuni per le spese di acquisizione, messa in sicurezza e demolizione degli immobili e per la riqualificazione delle aree liberate. Il contributo di cui al comma 3 non è cumulabile, per il medesimo immobile, con contributi pubblici destinati alla riparazione dei danni o alla riduzione della vulnerabilità sismica.

9. I beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti a mantenere la residenza e la dimora abituale al di fuori della Zona Rossa per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo. Il trasferimento della residenza o della dimora abituale all'interno della Zona Rossa prima della scadenza del predetto termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione integrale delle somme percepite.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Regione

Campania e sentiti i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, di valutazione e cessione degli immobili, di erogazione dei contributi e delle anticipazioni, di verifica degli obblighi di cui al comma 9, nonché i criteri di priorità.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.4

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Fondo integrativo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati inagibili nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare adeguate risorse per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati dichiarati inagibili in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei a decorrere dal 20 maggio 2024 e fino al 1° agosto 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo integrativo con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle stanziate ai sensi dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dell'articolo 13 del presente decreto e sono destinate al finanziamento dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica disciplinati dalle medesime disposizioni.

3. Entro il 31 marzo 2027, i comuni interessati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile una ricognizione del fabbisogno finanziario, distinto per evento sismico e per misura di contribuzione, risultante dalle domande ammissibili, tenuto conto delle risorse già assegnate o trasferite e delle domande già finanziate. La ricognizione indica, in particolare, l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle domande ammissibili rimaste prive di copertura per insufficienza delle risorse disponibili. I comuni aggiornano la ricognizione con cadenza semestrale fino alla conclusione degli interventi.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla ricezione della ricognizione di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti, le risorse del Fondo sono ripartite sulla base del fabbisogno effettivamente rilevato, tenuto conto delle risorse già disponibili per ciascuna misura. Le risorse assegnate sono trasferite e utilizzate secondo le modalità previste dalle disposizioni richiamate al comma 2 e dalla relativa disciplina attuativa.

5. Le risorse assegnate ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al finanziamento delle domande già dichiarate ammissibili e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili e allo scorrimento delle relative graduatorie, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla disciplina vigente. Restano fermi gli effetti delle graduatorie già approvate.

6. Entro il 30 giugno 2027 e, successivamente, con cadenza semestrale, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare trasmette alle Camere una relazione recante, distintamente per

ciascun evento sismico e per ciascun comune interessato, il numero delle domande presentate, ammesse e finanziate, l'ammontare dei contributi concessi, le risorse utilizzate e il fabbisogno finanziario eventualmente ancora non coperto, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di rifinanziamento.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

.

14.0.5

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Analisi della vulnerabilità sismica e contributi per il miglioramento sismico degli edifici privati)

1. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviata una campagna di analisi speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici privati a prevalente destinazione residenziale ubicati nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

2. Le attività di analisi e classificazione della vulnerabilità degli edifici sono concluse entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. Per lo svolgimento della campagna è autorizzata, in favore del Dipartimento della protezione civile, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'esito della campagna, per gli edifici che presentano i livelli di vulnerabilità individuati dal decreto di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, entro i limiti massimi di costo stabiliti dal medesimo decreto. Le domande di contributo sono presentate nell'ambito di finestre successive della durata di centoventi giorni ciascuna, secondo le modalità stabilite dal decreto.

4. Gli interventi devono assicurare, all'esito dei lavori, un valore del rapporto ?E, di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, riferito allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita, almeno pari al 60 per cento e comunque un incremento del medesimo rapporto pari ad almeno il 10 per cento, salvo il raggiungimento del 100 per cento.

5. Alla presentazione della domanda di contributo, previa verifica preliminare della sussistenza dei requisiti e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al 50 per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, erogata direttamente ai professionisti incaricati. Qualora la domanda sia rigettata per errori, omissioni, false attestazioni o altri inadempimenti imputabili al professionista, le somme anticipate sono recuperate nei confronti del medesimo. A seguito della concessione del contributo è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo destinato all'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori.

6. Il decreto di cui al comma 1 definisce la metodologia e le modalità di svolgimento della campagna, i livelli di vulnerabilità ammessi al contributo, i requisiti di accesso, gli interventi e le spese ammissibili, i limiti massimi di costo, le modalità di presentazione e istruttoria delle domande, nonché di erogazione, conguaglio e recupero delle anticipazioni.

7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.6

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Programma straordinario per la riqualificazione e il miglioramento sismico del quartiere di Monterusciello)

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive e urbanistiche del patrimonio edilizio pubblico del quartiere di Monterusciello del comune di Pozzuoli, realizzato a seguito della crisi bradisismica degli anni 1983 e 1984, è istituito un programma straordinario finalizzato al miglioramento sismico, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e al recupero del predetto patrimonio.

2. Il programma di cui al comma 1 comprende, in particolare:

a) le attività di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici e gli interventi di miglioramento sismico finalizzati al conseguimento, per ciascun edificio, di un valore dell'indice di sicurezza sismica ?E non inferiore a 0,60, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione delle strutture, delle facciate, delle coperture e delle parti comuni degli edifici;

c) gli interventi di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti;

d) gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, delle aree comuni e delle infrastrutture strettamente connesse agli insediamenti residenziali;

f) ove necessario, l'individuazione di soluzioni abitative temporanee per i nuclei familiari interessati dall'esecuzione degli interventi.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comune di Pozzuoli, d'intesa con la regione Campania, effettua una ricognizione dello stato strutturale e manutentivo del patrimonio di cui al comma 1, comprensiva della verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, e individua gli interventi necessari al conseguimento di un valore dell'indice di sicurezza sismica ?E non inferiore a 0,60, secondo criteri di priorità connessi ai livelli di vulnerabilità sismica, alle condizioni di degrado e alle esigenze di sicurezza degli edifici. La ricognizione tiene conto degli interventi già realizzati, finanziati, programmati o in corso di realizzazione, nonché delle relative risorse già assegnate, al fine di evitare duplicazioni di finanziamento.

4. Sulla base della ricognizione di cui al comma 3, entro i successivi sessanta giorni il comune di Pozzuoli predispone il programma degli interventi, indicando, per ciascun intervento, il livello di priorità, gli interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione da realizzare, il cronoprogramma, il costo stimato, le risorse eventualmente già disponibili e il relativo fabbisogno finanziario residuo. Il programma individua altresì le eventuali esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari interessati dai lavori.

5. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per un importo complessivo di 180 milioni di euro. Le risorse sono destinate prioritariamente agli interventi di miglioramento sismico di cui al comma 2, lettera *a)*, e agli ulteriori interventi individuati dal programma di cui al comma 4, al netto delle somme già finanziate a valere su altre risorse pubbliche destinate alle medesime finalità.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate al comune di Pozzuoli, quale soggetto attuatore degli interventi, sulla base del programma di cui al comma 4 e del relativo cronoprogramma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Interventi di miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di garantire la programmazione e l'attuazione degli interventi prioritari finalizzati al miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, le attività di analisi della vulnerabilità dell'edilizia pubblica e di monitoraggio sismico delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono estese agli edifici di edilizia residenziale pubblica situati nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

2. Per lo svolgimento delle attività di analisi della vulnerabilità e di monitoraggio sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica di cui al comma 1, la regione Campania, con il concorso della città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (ACER), trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di miglioramento sismico degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica, finalizzati al conseguimento, per ciascun edificio interessato, di un valore dell'indice di sicurezza sismica ?E non inferiore a 0,60, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, la proposta di cui al primo periodo contiene una ricognizione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica, delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica e dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per la medesima finalità, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di miglioramento sismico e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni abitative temporanee da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per la realizzazione del primo programma di interventi funzionali al miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3, finalizzati al conseguimento di un valore dell'indice di sicurezza sismica ?E non inferiore a 0,60, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

5. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.".

14.0.8

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Campagna straordinaria di analisi della vulnerabilità sismica degli edifici ubicati nella zona di intervento)

1. Al fine di assicurare una conoscenza completa delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, il Dipartimento della protezione civile promuove una campagna straordinaria di analisi della vulnerabilità estesa a tutti gli edifici ubicati nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

2. La campagna è svolta mediante sopralluoghi sistematici e compilazione della scheda CARTIS-edificio, senza necessità di preventiva istanza dei proprietari o degli aventi titolo. I proprietari, gli occupanti e gli amministratori di condominio sono tenuti a consentire l'accesso dei tecnici incaricati alle parti comuni e, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle verifiche, alle singole unità immobiliari, previa comunicazione del giorno e della fascia oraria del sopralluogo. Le attività svolte ai sensi del presente comma sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della vulnerabilità sismica e non alla verifica della conformità urbanistico-edilizia degli immobili.

3. Per gli edifici già sottoposti a sopralluogo mediante scheda CARTIS-edificio sono acquisiti gli esiti delle verifiche effettuate, ferma restando la possibilità di procedere a un nuovo sopralluogo qualora necessario in ragione degli eventi sismici successivamente verificatisi o dell'aggiornamento delle condizioni dell'edificio.

4. Per ciascun edificio, sulla base degli esiti del sopralluogo, è effettuata una prima valutazione degli interventi necessari alla riduzione della vulnerabilità sismica e una stima economica parametrica dei relativi costi. La valutazione ha carattere preliminare e non sostituisce le verifiche di sicurezza, la progettazione degli interventi e la determinazione analitica dei relativi costi previste dalla normativa vigente.

5. Sulla base degli esiti della campagna sono individuati gli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità, da sottoporre prioritariamente ad approfondimenti tecnici finalizzati alla valutazione della sicurezza sismica secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti. Gli esiti della campagna e le stime di cui al comma 4 sono utilizzati anche per la programmazione degli interventi, la definizione delle relative priorità e la quantificazione delle risorse necessarie alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della zona di intervento.

6. Le attività sono avviate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e sono completate entro dodici mesi. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data, sono definite le modalità di attuazione della campagna, i criteri per la stima parametrica di cui al comma 4 e quelli per l'individuazione degli edifici da sottoporre agli approfondimenti di cui al comma 5.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

.

14.0.9

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Disposizioni tecniche e finanziarie per l'ammissibilità ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali con difformità edilizie)

1. Le istanze per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili sono ammesse anche in pendenza della presentazione o della definizione delle istanze di sanatoria previste dal presente articolo, al fine di non precludere l'accesso al contributo nelle more del perfezionamento dei relativi titoli.

2. Nei casi di cui al comma 1 la procedibilità di dette istanze è data:

a) dalla sanabilità delle difformità ex post mediante CILA tardiva, accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) dalla riconducibilità della difformità ai casi di cui alla lettera *a)* in fase di progettazione e di esecuzione lavori;

c) dal ripristino delle condizioni di legittimità dell'immobile mediante eliminazione delle difformità in fase di progettazione e di esecuzione lavori.

3. Le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non costituiscono in alcun caso causa di esclusione. Sono in ogni caso esclusi dai contributi gli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto e le opere realizzate in contrasto con vincoli inderogabili, per i quali resta fermo l'obbligo di ripristino a carico dell'interessato.

4. Qualora il progetto allegato all'istanza di ammissione al contributo non individui la modalità di regolarizzazione fra quelle di cui al comma 2, l'Ufficio Speciale del comune di riferimento, per poter ricondurre il progetto presentato ad uno dei casi di cui al comma 2 tramite la sola presentazione di istanza di sanatoria, assegna all'interessato il termine perentorio di trenta giorni pena improcedibilità dell'istanza.

5. Per le sole istanze al momento dell'entrata in vigore del presente decreto già pervenute e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate, nei casi di immobili con presenza di difformità suscettibili di sanatoria, l'Ufficio Speciale del comune di riferimento, in applicazione dei commi 2 e 3, assegna all'interessato il termine perentorio di trenta giorni per la

presentazione di istanza di sanatoria, pena improcedibilità dell'istanza.

6. In caso di immobili interessati da istanze di condono edilizio assentibili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'interessato è ammesso con riserva sino al conseguimento del titolo in sanatoria, al cui rilascio effettivo si procede all'istruttoria della domanda di ammissione definitiva al contributo. L'istanza per l'ammissione con riserva deve essere corredata di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi oggetto di condono non abbiano concorso in alcun modo a determinare o aggravare il danno sismico rilevato.

7. Qualora l'Ufficio Speciale del comune di riferimento accerti che l'immobile oggetto dell'intervento sia interessato da difformità non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, esperito senza esito l'adempimento di cui al comma 3, dichiara d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, improcedibile l'istanza.

8. Al fine di consentire il rientro della popolazione sgomberata a seguito degli eventi del 2024, del 2025 e del 2026 nelle loro abitazioni in condizioni di sicurezza e nella tutela anche dell'incolumità pubblica, e garantire la più rapida conclusione dei procedimenti relativi alla riparazione e alla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato che necessitano di parere paesaggistico ai sensi degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si istituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un protocollo d'intesa con la competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, finalizzato a individuare criteri di priorità per la valutazione delle istanze e della riduzione dei tempi di rilascio dei pareri.

9. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicate anche alle domande di contributo di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

10. Ai contributi di cui al presente articolo non si applicano l'articolo 9-*novies*, comma 4, lettera *d)*, e comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e gli articoli 3, comma 2, e 7, comma 4, lettera *d)*, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024. I requisiti ivi previsti si intendono soddisfatti anche in pendenza dell'istanza di cui al comma 2.

11. Ai fini della procedibilità dell'istanza di contributo nei casi di cui al comma 2, le difformità suscettibili di sanatoria devono essere individuate e attestate mediante apposita relazione asseverata resa da un professionista tecnico abilitato, allegata alla domanda di contributo. La relazione attesta espressamente:

a) la riconducibilità delle difformità al regime degli articoli 6-*bis* e 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione delle ipotesi di cui agli articoli 31 e 32;

b) che le difformità non incidono sulle strutture portanti dell'edificio e sui requisiti di sicurezza strutturale dello stesso;

c) che le difformità non hanno concorso in alcun modo a determinare o aggravare il danno sismico rilevato.

12. Il contributo è determinato con riferimento alle sole superfici legittime al momento della presentazione della domanda di contributo. Le spese relative alla sanatoria o all'eliminazione delle difformità restano a carico dell'interessato e non sono ammesse a contributo. La concessione del contributo non produce effetti sui procedimenti sanzionatori in materia edilizia, che proseguono il proprio corso con oneri e sanzioni a carico dell'interessato, e non costituisce titolo in sanatoria. Il

diniego dell'istanza di sanatoria di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

13. L'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica ai casi disciplinati dal presente articolo limitatamente agli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto. Per le difformità diverse, la condizione ivi prevista si intende soddisfatta mediante la presentazione, unitamente alla domanda di contributo, della denuncia dei lavori in sanatoria ai sensi delle disposizioni di attuazione degli articoli 93 e 94 del medesimo decreto, ovvero mediante l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le difformità non incidono sui requisiti di sicurezza strutturale dell'edificio, come previsto dal comma 11.".

14.0.10

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Programma straordinario di prevenzione e riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di ridurre preventivamente gli effetti sulla popolazione e sul patrimonio edilizio derivanti dall'evoluzione del fenomeno bradisismico, è istituito un programma pluriennale straordinario per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati ricadenti nell'area interessata.

2. Nell'ambito del programma possono essere riconosciuti contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi di riduzione della vulnerabilità anche in favore di edifici che non siano stati dichiarati inagibili, qualora dalle verifiche tecniche effettuate emerga un livello di vulnerabilità tale da rendere opportuno un intervento preventivo.

3. L'accesso al programma avviene secondo criteri di priorità fondati sul livello di vulnerabilità, sull'esposizione, sulla destinazione prevalentemente residenziale, sul numero delle persone interessate e sull'efficacia dell'intervento in termini di riduzione del rischio.

4. È assicurata priorità agli edifici già oggetto delle verifiche di vulnerabilità previste dalla normativa speciale per l'area dei Campi Flegrei, valorizzando il patrimonio conoscitivo già acquisito dalle amministrazioni.

5. Per gli edifici costituiti in condominio, la domanda relativa alle parti comuni è presentata dall'amministratore sulla base di un progetto unitario dell'edificio.

6. Con uno o più provvedimenti attuativi sono definiti i criteri tecnici, i massimali di costo, le modalità di erogazione, le priorità e la programmazione pluriennale delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.".

14.0.11

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Incremento delle risorse per la riparazione degli edifici inagibili)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 »;

b) al comma 6, le parole: « 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».".

14.0.12

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Interventi necessari al ripristino dell'agibilità degli edifici)

1. Qualora il ripristino dell'agibilità di un edificio destinatario delle misure di cui agli articoli 13 e 14 del presente decreto sia impedito dalla permanenza di condizioni di pericolo derivanti da costoni, versanti, terreni, muri di contenimento, cavità, opere del sottosuolo, gallerie, manufatti o infrastrutture, pubblici o privati, le amministrazioni e i soggetti competenti assicurano il coordinamento degli interventi necessari alla rimozione della condizione di pericolo.

2. Qualora l'intervento sull'elemento esterno all'edificio sia tecnicamente indispensabile al ripristino dell'agibilità e rientri nella competenza di un'amministrazione pubblica ovvero risulti necessario alla tutela della pubblica incolumità, esso è inserito, con carattere prioritario, nei programmi straordinari di intervento previsti per l'area dei Campi Flegrei, secondo la relativa competenza e nei limiti delle risorse disponibili.".

14.0.13

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione coordinata degli enti coinvolti nei processi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, all'articolo 13 del presente decreto e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, istituiscono appositi Uffici speciali, individuando le professionalità necessarie allo svolgimento delle relative attività.
2. Gli Uffici speciali di cui al comma 1 curano gli aspetti amministrativi e tecnici relativi alle domande di contributo per gli interventi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei e assicurano il supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati nei confronti della Regione Campania.
3. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata e tempestiva e l'applicazione uniforme delle disposizioni relative agli interventi di cui al comma 1, nonché di assicurare il coordinamento delle valutazioni relative agli effetti degli interventi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e

riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio sulle vie di esodo e sulla gestione sovracomunale dell'emergenza, è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da:

a) rappresentanti della Regione Campania competenti in materia di protezione civile e del Genio civile;

b) rappresentanti della struttura temporanea di supporto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

c) rappresentanti del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) rappresentanti degli Uffici speciali dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

e) rappresentanti delle università pubbliche e degli altri enti competenti nelle materie oggetto degli interventi, ove necessario.

4. Il Tavolo tecnico permanente è presieduto dal Direttore generale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania e si riunisce periodicamente al fine di fornire supporto agli enti locali, assicurare il coordinamento tra gli enti coinvolti e monitorare l'avanzamento delle procedure. Il Tavolo formula, anche su richiesta degli enti locali, indirizzi e indicazioni interpretative finalizzati a favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni nei territori interessati e può formulare proposte di modifica normativa. Il Tavolo trasmette periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di avanzamento delle procedure e sulle eventuali criticità riscontrate.

5. All'istituzione e al funzionamento degli Uffici speciali e del Tavolo tecnico permanente di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

14.0.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio)

1. Al fine di assicurare una programmazione degli interventi fondata sulla conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente nell'area dei Campi Flegrei, i comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei, d'intesa con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla realizzazione dell'Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio, di seguito denominata «Anagrafe».

2. L'Anagrafe raccoglie e integra, per ciascun edificio o aggregato edilizio, ove disponibili, i dati e gli elementi conoscitivi relativi:

a) all'epoca di costruzione;

b) alla tipologia costruttiva e strutturale;

c) al numero di piani e di unità immobiliari;

d) alla destinazione d'uso;

e) alla popolazione residente;

f) alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

g) agli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica;

h) agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico già realizzati;

i) agli eventuali danni conseguenti a precedenti eventi sismici o connessi al fenomeno

bradisismico;

l) agli eventuali provvedimenti di sgombero o interdizione;

m) agli eventuali elementi conoscitivi relativi alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile.

3. Alla realizzazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe concorrono i dati acquisiti mediante un programma di monitoraggio strumentale degli edifici ricadenti nella zona di intervento ristretta individuata ai fini della pianificazione speditiva di emergenza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il programma può prevedere l'installazione di accelerometri e di altri dispositivi di monitoraggio strutturale idonei all'acquisizione continuativa di dati relativi alla risposta dinamica degli edifici.
4. I dati raccolti nell'Anagrafe sono utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione del rischio, programmazione e individuazione delle priorità degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e pianificazione di protezione civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'Anagrafe costituisce la base conoscitiva per la definizione delle priorità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 14.
6. I comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida provvedono, entro il 31 dicembre 2026, all'istituzione del «Fascicolo digitale del fabbricato» per gli immobili residenziali ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il Fascicolo digitale del fabbricato integra, ove disponibili, le risultanze delle schede CARTIS, i dati catastali, i dati relativi alla vulnerabilità sismica e i modelli geometrici e strutturali dell'immobile, nonché gli ulteriori dati acquisiti ai sensi del presente articolo.
7. Le spese sostenute per la predisposizione del Fascicolo digitale del fabbricato da parte di tecnici abilitati incaricati dai proprietari o, per gli edifici con più unità immobiliari, dal condominio o dai proprietari delle unità immobiliari, sono ammesse a contributo nel limite massimo di 1.500 euro per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5 milioni di euro per l'anno 2028.
9. Le risorse di cui al comma 8 possono essere destinate anche alla digitalizzazione degli archivi edilizi comunali e al potenziamento temporaneo degli uffici tecnici dei comuni interessati, anche mediante l'acquisizione, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, delle professionalità tecniche necessarie alla realizzazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.15

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per l'ammissibilità ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali interessati da difformità urbanistico-edilizie)

1. Al fine di favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio residenziale privato nell'area dei Campi Flegrei, la presenza di difformità urbanistico-edilizie non preclude l'ammissibilità delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino, il miglioramento o l'adeguamento sismico degli edifici residenziali e degli immobili destinati all'esercizio di attività economiche o professionali, allo svolgimento di attività di istruzione non statale, nonché delle attività istituzionali di enti del Terzo settore, di altri enti privati senza scopo di lucro e di enti religiosi civilmente dichiarati inagibili, dichiarati inagibili o interessati

da provvedimenti di sgombero o interdizione esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dal presente articolo.

2. La domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato ai sensi del comma 4, la relativa istanza. L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo

3. Negli edifici con più unità immobiliari, le difformità urbanistico-edilizie riguardanti singole unità immobiliari non precludono l'ammissibilità al contributo degli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture dell'edificio, purché le medesime difformità non incidano sulla sicurezza delle strutture oggetto dell'intervento. Resta ferma l'esclusione dal contributo delle spese relative alla regolarizzazione delle difformità.

4. Qualora la domanda di contributo non contenga gli elementi necessari a verificare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il competente ufficio comunale richiede all'interessato la necessaria integrazione documentale, assegnando un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata presentazione dell'integrazione entro il predetto termine, la domanda è dichiarata improcedibile.

5. Le domande di contributo relative a singole unità immobiliari interessate da opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo che non siano riconducibili alle tolleranze previste dalla normativa vigente o non siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della medesima normativa non sono ammissibili al contributo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 per gli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture degli edifici con più unità immobiliari.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

7. La pendenza di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non consente l'ammissione al contributo fino alla definizione favorevole del relativo procedimento e al rilascio del titolo in sanatoria. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 per gli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture degli edifici con più unità immobiliari.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo presentate ai sensi del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

14.0.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Procedimento unico e Conferenza speciale di servizi)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino, miglioramento o adeguamento sismico ammessi a contributo ai sensi degli articoli 13 e 14, i procedimenti relativi al titolo edilizio, alle eventuali istanze di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono pendenti e alla concessione del contributo sono coordinati nell'ambito di un procedimento unico, ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Resta fermo che il coordinamento dei procedimenti previsto dal presente articolo non comporta deroga ai presupposti, alle condizioni e ai limiti previsti dalla legislazione vigente per la regolarizzazione urbanistico-edilizia o per la definizione delle domande di condono, né ai requisiti previsti per l'ammissione e la concessione dei contributi.
2. Il comune competente verifica la completezza e la regolarità della documentazione relativa al titolo edilizio, alle eventuali istanze di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono e alla domanda di contributo e cura il coordinamento delle relative attività istruttorie. L'istruttoria tecnica relativa alla concessione del contributo è svolta contestualmente alle altre attività istruttorie, ove compatibile, anche mediante l'utilizzo dei dati, dei documenti e degli accertamenti già acquisiti, al fine di evitare duplicazioni documentali e istruttorie.
3. Ai fini della definizione del procedimento unico di cui al comma 1 è istituita la Conferenza speciale di servizi, convocata e presieduta dal comune competente. La Conferenza esamina congiuntamente il progetto dell'intervento, gli eventuali procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono e la domanda di contributo e acquisisce, ove necessari, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti.
4. La Conferenza speciale di servizi può articolarsi in una fase preliminare e in una fase decisoria. Nella fase preliminare sono individuate, sulla base della documentazione disponibile, le condizioni e le integrazioni progettuali, urbanistico-edilizie e documentali necessarie ai fini della definizione del procedimento. Nella fase decisoria sono acquisite le determinazioni delle amministrazioni competenti e sono assunte le determinazioni conclusive relative al progetto, ferma restando la distinta adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte dell'amministrazione competente. La definizione favorevole del procedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono, ove necessaria ai fini dell'ammissione al contributo, costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. La Conferenza speciale di servizi conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla data della convocazione, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale per l'acquisizione degli atti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla Conferenza speciale di servizi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza produce gli effetti di cui all'articolo 14-*quater* della medesima legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali domande il richiedente può integrare la documentazione già presentata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, senza necessità di presentare una nuova domanda, fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già definitivamente approvate.
7. Per le domande di cui al comma 6, l'interessato può chiedere il riesame della domanda già presentata, integrando, ove necessario, la documentazione, le attestazioni e le asseverazioni richieste dalla normativa vigente. L'istanza di riesame può essere presentata anche dal professionista incaricato, munito di apposita delega.
8. Con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa con la regione Campania e sentiti i comuni interessati, sono adottati definizioni tecniche comuni, modelli uniformi e schede riepilogative per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo, al fine di assicurare l'uniformità applicativa, ridurre gli oneri documentali e favorire la certezza e la tempestività dei procedimenti.
9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.0.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Criteri di priorità nell'istruttoria delle domande di contributo e disposizioni per l'attuazione degli interventi)

1. Le domande di contributo di cui agli articoli 13 e 14 sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurando priorità:

a) agli interventi relativi a immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili o interessati da provvedimenti di sgombero, i cui aventi diritto beneficiano del contributo di autonoma sistemazione;

b) agli interventi relativi a immobili destinati all'esercizio di attività produttive la cui prosecuzione risulti impedita o gravemente compromessa in conseguenza degli eventi sismici;

c) agli interventi necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali.

2. Il direttore dei lavori e gli altri professionisti incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze e degli obblighi derivanti dall'incarico professionale, assicurano il tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza e comunicano senza ritardo al soggetto beneficiario e al comune competente gli eventuali impedimenti non imputabili al soggetto beneficiario che incidono sui tempi di realizzazione dell'intervento. Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

3. Per gli aggregati edilizi e per gli edifici costituiti da unità strutturali interconnesse, qualora la realizzazione degli interventi richieda una progettazione unitaria ai fini della sicurezza strutturale, la domanda di contributo è presentata sulla base di un progetto unitario, redatto nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. La domanda è corredata di una scheda riepilogativa degli interventi previsti e assicura il coordinamento degli interventi relativi alle diverse unità strutturali.

14.0.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Principio di ricostruzione senza incremento del carico insediativo)

1. Gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici ammessi a contributo ai sensi delle disposizioni vigenti per l'area dei Campi Flegrei sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche dimensionali dell'edificio preesistente e senza incrementi della superficie o della volumetria legittimamente esistenti, fatti salvi gli incrementi strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, di efficientamento energetico, di adeguamento alle norme igienico-sanitarie o alle altre norme tecniche vigenti, purché non comportino un incremento della capacità insediativa dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare la riparazione, la ricostruzione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente senza determinare nuovo carico insediativo, favorendo contestualmente la riduzione della vulnerabilità sismica e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela dei beni culturali vigente.

Art. 15

15.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "al primo periodo, le parole" *aggiungere le seguenti:* "«dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli» *e le parole*".

15.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), dopo le parole:* al primo periodo, le parole *aggiungere le seguenti:* «dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli» e le parole.

15.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 15-*bis*.

(Contributi in favore delle attività economiche)

1. Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con sede operativa nel territorio dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, che abbiano subito danni diretti in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, è riconosciuto un contributo nel limite di euro 30.000, per la sola parte del danno non coperta da indennizzi assicurativi.

2. La regione Campania, avvalendosi dei comuni, provvede alla ricognizione dei fabbisogni e definisce con deliberazione della Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto della qualificazione operata dall'articolo 12-*bis* del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

«Art. 15-*ter*.

(Sospensione delle rate dei mutui)

1. Su domanda del mutuatario, presentata all'istituto mutuante a seguito dell'informazione da quest'ultimo fornita a norma del comma 3, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti relativi a immobili, adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività economiche, oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione adottato in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. La sospensione ha ad oggetto, a scelta del richiedente, l'intera rata ovvero la sola quota capitale, e opera fino alla revoca del provvedimento di sgombero o di interdizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti mutuanti informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Fintantoché l'istituto mutuante non abbia fornito le informazioni di cui al precedente periodo, nei termini e con i contenuti prescritti, la sospensione di cui al comma 1 opera di diritto per l'intera rata, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

«Art. 15-*quater*.

(Sospensione delle rate dei mutui per gli enti locali)

1. Ai comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli è concessa, su richiesta, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con altri istituti di credito, in scadenza negli anni 2026 e 2027, senza applicazione di interessi e sanzioni, con conseguente allungamento dei piani di ammortamento per un periodo pari alla sospensione concessa.

«Art. 15-*quinquies*.

(Sospensione dei termini in materia tributaria e contributiva)

1. Per i soggetti che alla data del 31 luglio 2026 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, in immobili oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione adottato in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo compreso fra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2027.

2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 gennaio 2028 ovvero in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

3. La sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza necessità di ulteriori atti attuativi.".

15.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Prime misure di sostegno economico e ricognizione degli ulteriori fabbisogni)

1. Al fine di assicurare un immediato sostegno al tessuto economico e produttivo interessato dagli effetti della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, provvede alla ricognizione dei fabbisogni delle attività economiche e produttive che abbiano subito danni o una significativa riduzione dell'attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al mese di maggio 2026, nonché degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, la regione Campania riconosce alle attività economiche e produttive di cui al medesimo comma contributi nel limite massimo di 30.000 euro per ciascuna attività e nel limite delle risorse di cui al comma 4. Con provvedimento della regione Campania sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'entità del danno subito e della riduzione o sospensione dell'attività.
3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi e degli altri contributi pubblici o privati eventualmente percepiti per le medesime finalità e in relazione ai medesimi danni e comunque nei limiti del danno effettivamente subito.
4. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, quale prima misura di sostegno alle attività economiche e produttive interessate dagli eventi di cui al comma 1. Le relative risorse sono trasferite alla regione Campania. All'esito della ricognizione dei fabbisogni effettuata ai sensi del comma 1, possono essere stanziate, con successivi provvedimenti legislativi, ulteriori risorse destinate al sostegno delle attività interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dalla crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei, gli eventi sismici verificatisi fino al mese di maggio 2026, nonché gli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, costituiscono, per i soggetti direttamente interessati dai relativi effetti, causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile.
6. Per i soggetti titolari di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere relativi ad abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, è sospeso, fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il pagamento delle relative rate. La sospensione si applica, alle medesime condizioni, ai mutui e ai finanziamenti relativi agli immobili nei quali hanno sede legale od operativa o unità locali le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali, nonché ai beni immobili strumentali alle medesime attività, qualora gli immobili siano stati sgomberati per inagibilità in conseguenza dei predetti eventi. I beneficiari possono optare per la sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale.
7. La sospensione di cui al comma 6 è concessa previa domanda alla banca o all'intermediario finanziario, corredata dalla documentazione attestante il provvedimento di sgombero per inagibilità dell'immobile.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i soggetti di cui al comma 6, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nei rispettivi siti *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i termini e le modalità per l'esercizio della relativa facoltà, nonché i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. È assegnato ai soggetti interessati un termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio della facoltà di sospensione. In caso di mancata comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente comma, le rate in scadenza fino alla data della comunicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 sono sospese senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

15.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure di sostegno alle attività economiche interessate dagli eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli, limitatamente agli immobili interessati da provvedimenti di sgombero o di interdizione adottati in conseguenza dei medesimi eventi, sono sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini relativi ai versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 1° dicembre 2026. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica, per le attività economiche e professionali, ai soggetti la cui attività sia stata sospesa, interrotta o significativamente compromessa in conseguenza diretta degli eventi sismici o dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità in relazione ai medesimi eventi.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 dicembre 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Agli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, si provvede entro il 20 dicembre 2026.
4. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e professionali che abbiano subito una

sospensione o una significativa riduzione dell'attività in conseguenza diretta degli eventi sismici di cui al comma 1 o dei relativi provvedimenti di sgombero o interdizione, è riconosciuto un contributo straordinario, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, commisurato alla durata della sospensione e alla riduzione dell'attività economica subita. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo, assicurando priorità alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autonomi maggiormente colpiti.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di assicurare la continuità e il potenziamento della risposta operativa connessa al fenomeno bradisismico e di valorizzare le professionalità acquisite, i comuni interessati, assegnatari del personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 1-*bis*, il predetto personale, purché sia stato reclutato mediante procedure concorsuali o selettive e abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nelle medesime funzioni per le quali si procede all'assunzione. A tal fine, il requisito dei ventiquattro mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente.

1-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Il riparto del fondo è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'esaurimento delle relative risorse, tra i comuni che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.2

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di assicurare la continuità e il potenziamento della risposta operativa connessa al fenomeno bradisismico e di valorizzare le professionalità acquisite, i comuni interessati, assegnatari del personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 1-*bis*, il predetto personale, purché sia stato reclutato mediante procedure concorsuali o selettive e abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nelle medesime funzioni per le quali si procede all'assunzione. A tal fine, il requisito dei ventiquattro mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente.

1-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Il riparto del fondo è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'esaurimento delle relative risorse, tra i comuni che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione *con le seguenti:* procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'istituzione di posti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche vigenti, alla stabilizzazione del medesimo personale, previo colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, maturati anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione *aggiungere le seguenti:* e il personale stabilizzato è prioritariamente assegnato alle funzioni di protezione civile per le quali ha maturato la relativa esperienza professionale. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, al fine di assicurare la continuità delle funzioni svolte dal personale di cui al presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 3 milioni per l'anno 2027, destinata alla copertura degli oneri relativi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2027 e comunque entro il limite massimo di trentasei mesi complessivi di durata dei medesimi rapporti. A decorrere dalla data dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato del predetto personale, è altresì autorizzato, per i cinque anni successivi alla data di assunzione, un contributo in favore delle amministrazioni interessate, nel limite massimo complessivo di 2.900.000 euro annui, destinato a concorrere agli oneri derivanti dal trattamento economico del personale

stabilizzato, al fine di assicurare la continuità delle relative funzioni nell'ambito dei servizi comunali di protezione civile;

al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.900.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di potenziare le attività di conoscenza e monitoraggio della risposta strutturale del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Campania e con i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, promuove l'installazione di sensori accelerometrici, fessurimetri e altri dispositivi di monitoraggio strutturale sugli edifici privati individuati sulla base della rilevanza ai fini di protezione civile, della vulnerabilità strutturale e della densità abitativa. I dati acquisiti sono integrati nei sistemi informativi utilizzati dal Servizio nazionale della protezione civile e sono destinati alla valutazione della risposta dinamica e dell'evoluzione del quadro fessurativo degli edifici, nonché al supporto delle attività di valutazione del rischio e di pianificazione degli interventi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-*ter*. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività connesse all'attuazione delle misure previste dal presente decreto per l'area dei Campi Flegrei è autorizzato, fino al 31 dicembre 2027, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro capite. Al personale titolare di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione direttamente impegnato nelle medesime attività può essere riconosciuta, per il medesimo periodo, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione di posizione. All'individuazione del personale interessato provvede il direttore regionale competente in materia di protezione civile, nel limite massimo di quindici unità per ciascun mese. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 250.000 euro per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

16.4

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "*bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione" *con le seguenti: "*procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine, è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa necessaria ad assicurare l'integrale copertura finanziaria dei rapporti di lavoro del personale di cui al presente comma, ivi compresi gli oneri a carico delle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2027 e, comunque, entro il limite massimo di trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro.".

*b) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e, in particolare, nell'ambito

delle funzioni di protezione civile per le quali è stata maturata la relativa esperienza professionale. A decorrere dalla data di eventuale stabilizzazione del personale di cui al presente comma, è altresì autorizzato un ulteriore stanziamento a carico del bilancio dello Stato, destinato a garantire, per i cinque anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato, la permanenza in servizio delle medesime unità di personale e il mantenimento delle relative funzioni nell'ambito dei servizi comunali di protezione civile, assicurandone la necessaria copertura finanziaria";

c) al comma 2, capoverso 1-bis*, sostituire le parole:"* In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* In ragione della rilevata esposizione del territorio comunale agli effetti della sismicità connessa al fenomeno bradisismico e nelle more dell'aggiornamento della zona di intervento";

*d) dopo il comma 2, inserire il seguente: "*2-*bis*. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale tecnico e amministrativo qualificato e garantire la continuità nell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione, il comune di Monte di Procida, d'intesa con la Città metropolitana di Napoli e in deroga ai limiti occupazionali vigenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attiva procedure straordinarie di mobilità volontaria in ingresso o di comando temporaneo. Tali procedure sono riservate, in via prioritaria, al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia già prestato servizio continuativo presso il medesimo comune per almeno 6 mesi e con ruoli connessi alla gestione delle criticità ovvero con ruolo di membro o supplente COC, per le finalità di protezione civile e gestione del rischio sismico e bradisismico. Il personale riassorbito è vincolato a permanere presso il comune di Monte di Procida per un periodo non inferiore a cinque anni.";

e) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività di cui al presente decreto è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, nel limite massimo di quindici unità al mese, per un periodo fino al 31 dicembre 2027, entro il limite massimo complessivo di euro 250.000, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.".

16.5

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di accelerare le procedure relative agli interventi di riparazione, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, nonché la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida istituiscono un Ufficio speciale dedicato.

1-*ter*. Gli Uffici speciali curano:

a) gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato;

b) la gestione delle domande, delle istruttorie e delle erogazioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) previsto dalla normativa vigente per l'area dei Campi Flegrei;

c) le attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi e delle risorse;

d) l'assistenza ai cittadini e ai professionisti nelle relative procedure.

1-*quater*. Per il funzionamento degli Uffici speciali, in aggiunta al personale già in servizio, i comuni di cui al comma 1-*bis* sono autorizzati ad assumere, a decorrere dal 1° novembre 2026, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di trentasei mesi, un contingente complessivo di 40 unità di personale, con professionalità tecniche, amministrative e contabili. Le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti assunzionali vigenti e i relativi oneri sono integralmente a carico dello Stato.

1-*quinquies*. Il contingente di cui al comma 1-*quater* è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del numero degli edifici interessati, delle domande da istruire, dei beneficiari delle misure di assistenza e del relativo carico amministrativo.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 350.000 euro per l'anno 2026, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1.650.000 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.6

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Al comma 2, capoverso comma 1-bis*, sostituire le parole:"* In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2" *con le seguenti: "*In considerazione della diretta esposizione del territorio del comune di Monte di Procida agli effetti del fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei."

.

16.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Al comma 2, capoverso comma 1-bis*, sostituire le parole: "*di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027" *con le seguenti: "*di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per l'anno 2027.".

16.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di adeguare le misure di prevenzione e di protezione civile all'evoluzione della sismicità e al quadro conoscitivo acquisito nell'area dei Campi Flegrei e di assicurare uniformi livelli di tutela ai territori interessati da condizioni di rischio comparabili, la delimitazione della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiornata sulla base di una valutazione tecnico-scientifica integrata, che tiene conto dei dati relativi alla deformazione del suolo e alla sismicità, delle registrazioni accelerometriche e velocimetriche, dei parametri di accelerazione e velocità di picco del suolo (PGA e PGV) e degli indicatori spettrali, degli effetti di sito, degli studi di microzonazione sismica, delle instabilità cosismiche, nonché della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche e delle condizioni di accessibilità, soccorso ed esodo.

16.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica del Comando dei vigili del fuoco di Napoli è incrementata di 48 unità di personale non dirigenziale, da destinare prioritariamente ai distaccamenti di Pozzuoli, Giugliano in Campania e Mostra. Alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 850.000 euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Per l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale destinati ai distaccamenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.".

16.0.2

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Zona d'intervento)

1. La zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiornata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di una valutazione tecnico-scientifica integrata dei dati di deformazione del suolo e della sismicità, delle registrazioni accelerometriche e velocimetriche, dei parametri PGA, PGV e degli indicatori spettrali, degli effetti di sito, degli studi di microzonazione sismica, delle instabilità cosismiche, della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche e delle condizioni di accessibilità, soccorso ed esodo, con espressa considerazione del territorio del comune di Monte di Procida.

2. All'aggiornamento previsto dal comma 1 consegue l'adeguamento del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, nonché degli ulteriori piani, programmi, misure e atti attuativi il cui ambito di applicazione è collegato alla medesima delimitazione, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. I riferimenti alla zona di intervento contenuti nel presente decreto e nelle disposizioni da esso richiamate si intendono operati alla delimitazione vigente al momento dell'applicazione della singola disposizione.

4. La delimitazione della zona di intervento e i relativi atti attuativi sono sottoposti a riesame quando l'evoluzione del fenomeno, i nuovi dati strumentali o le conoscenze geologiche e ingegneristiche evidenzino modifiche significative della pericolosità o della vulnerabilità territoriale.".

Art. 17

17.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «o persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «e degli interventi di prevenzione, monitoraggio, messa in sicurezza, ripristino, consolidamento, restauro e riduzione della vulnerabilità del patrimonio culturale pubblico e dei luoghi della cultura, nonché gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei percorsi e degli spazi destinati alla pubblica fruizione.».

17.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché gli interventi di riparazione del danno e di riqualificazione sismica degli edifici di edilizia residenziale pubblica, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dei beni appartenenti al patrimonio culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei è considerato condizione strutturale e permanente del territorio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di dichiarazione e gestione degli stati di emergenza conseguenti a specifici eventi.
1-*ter*. Le amministrazioni competenti assicurano che gli interventi di prevenzione e riduzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico siano integrati negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia, infrastrutturale e di protezione civile dei comuni interessati.
1-*quater*. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-*ter* individuano, in particolare, le aree e gli edifici prioritari per gli interventi di riduzione della vulnerabilità, le infrastrutture strategiche, le reti dei servizi essenziali e i percorsi e le aree necessari alla gestione della mobilità e dell'eventuale allontanamento della popolazione.»;

al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli, Bacoli, Napoli e Monte di Procida di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei rispettivi territori, attraverso opere e interventi di ripristino, adeguamento e potenziamento della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, è autorizzata la spesa di 1.5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati sulla base dei fabbisogni risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del presente decreto, tenendo conto della popolazione esposta, dell'estensione territoriale interessata dal fenomeno bradisismico, della rilevanza delle infrastrutture e dei servizi pubblici coinvolti e delle esigenze connesse alla continuità dei servizi essenziali;

al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027.

17.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per le finalità di cui al comma 2-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In considerazione degli effetti prodotti dalla reiterata attività sismica sulle reti e sulle infrastrutture del territorio comunale, per la realizzazione da parte del comune di Pozzuoli di interventi

urgenti di ripristino, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie e delle altre infrastrutture di rete strategiche e dei servizi pubblici essenziali, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 2 e sono destinate prioritariamente agli interventi individuati sulla base della ricognizione dei danni e delle criticità conseguenti agli eventi sismici e all'evoluzione del fenomeno bradisismico.

17.4

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il concorso dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a una nuova valutazione tecnico-scientifica della delimitazione della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con espressa considerazione del territorio del comune di Monte di Procida e dei quartieri Fuorigrotta e Pianura del comune di Napoli, sulla base dei dati e delle conoscenze disponibili alla data della valutazione.

2-*ter*. Ai fini della valutazione di cui al comma 2-*bis* sono considerati, oltre ai dati relativi alla deformazione del suolo e alla sismicità, i parametri di scuotimento effettivamente registrati, gli effetti di sito, gli studi di microzonazione sismica, nonché le condizioni di vulnerabilità delle infrastrutture strategiche, di accessibilità e di esodo.

2-*quater*. Qualora dalla valutazione di cui al comma 2-*bis* emerga la necessità di modificare la zona di intervento, il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo aggiornamento e al conseguente adeguamento del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La delimitazione è sottoposta a nuova valutazione qualora l'evoluzione del fenomeno bradisismico o l'acquisizione di nuovi dati e conoscenze evidenzino significative modifiche delle condizioni di pericolosità o vulnerabilità del territorio.".

17.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza e il monitoraggio dell'attività del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono pubblicati, in un'apposita sezione del relativo sito *internet* istituzionale, i dati, i documenti e le informazioni concernenti i piani elaborati e gli interventi programmati in materia di edilizia scolastica, infrastrutture, servizi pubblici e messa in sicurezza dei costoni, nonché il relativo stato di avanzamento e di attuazione, con evidenza degli obiettivi perseguiti e dei risultati conseguiti. La pubblicazione è effettuata in formato accessibile, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Sistema integrato per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti con specifiche esigenze di assistenza nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile connesse al fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, una tutela effettiva, individualizzata e proporzionata delle persone che presentano specifiche esigenze di assistenza, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, all'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito, nei territori dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli interessati dalla pianificazione di protezione civile relativa al predetto fenomeno, il Sistema integrato di tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, di seguito denominato « Sistema integrato ».

2. Il Sistema integrato è rivolto, in particolare, alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, alle persone non autosufficienti, alle persone anziane sole o con ridotta autonomia, alle persone con limitazioni della mobilità anche temporanee, alle persone affette da patologie croniche che richiedono terapie continuative, alle persone dipendenti da ossigenoterapia, ventilazione, dialisi domiciliare, nutrizione artificiale, apparecchiature elettromedicali o altri dispositivi alimentati da energia elettrica indispensabili alla vita o alla continuità delle funzioni vitali, ai minori con disabilità o con bisogni sanitari complessi, nonché, nei limiti in cui ciò sia necessario ad assicurare la continuità dell'assistenza, ai *caregiver* familiari e agli assistenti personali. L'accesso alle misure di protezione di cui al presente articolo è determinato in relazione alle effettive esigenze funzionali della persona e non può essere subordinato, salvo che ciò sia espressamente previsto da altra disposizione di legge ai fini dell'attribuzione di specifici benefici economici, al possesso di una determinata percentuale di invalidità. 3. Nell'ambito del Sistema integrato, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e delle infrastrutture informative già disponibili, assicura l'istituzione e l'aggiornamento di un Registro operativo delle persone con specifiche esigenze di assistenza nell'area bradisismica, destinato esclusivamente alle finalità di prevenzione, pianificazione, soccorso, assistenza sanitaria e sociale, evacuazione, ricollocazione temporanea e salvaguardia della vita e dell'incolumità personale. Il Registro può essere realizzato mediante l'interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni interessate, evitando duplicazioni delle informazioni già legittimamente detenute. Esso non ha natura di registro pubblico, non è accessibile al pubblico e i dati in esso contenuti non possono essere oggetto di diffusione.

4. L'iscrizione nel Registro avviene, di regola, su richiesta dell'interessato, del suo rappresentante legale o, nei limiti dei poteri conferiti, dell'amministratore di sostegno, ovvero, previa delega dell'interessato, del *caregiver* o dell'assistente personale. Il Registro può essere altresì alimentato e aggiornato, previa informazione dell'interessato e nei limiti strettamente necessari alle finalità di cui al comma 3, mediante dati già legittimamente detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle persone per le quali risulti documentata una specifica esigenza di assistenza non differibile nelle situazioni di emergenza. Restano ferme, in caso di emergenza o di pericolo grave e attuale per l'incolumità della persona, le disposizioni che consentono il trattamento dei dati necessario alla salvaguardia della vita e dell'integrità fisica dell'interessato o di terzi.

5. Ai fini di cui al presente articolo possono essere trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario a individuare:

a) le generalità, i recapiti e il domicilio o la dimora della persona interessata;

b) le esigenze funzionali rilevanti ai fini della mobilità, dell'evacuazione, del trasporto,

della comunicazione e dell'assistenza personale;

c) la necessità di carrozzina, deambulatore, barella, sedia portantina, mezzo di trasporto attrezzato o altro ausilio indispensabile;

d) la dipendenza da apparecchiature elettromedicali o da altri dispositivi alimentati da energia elettrica, nonché le informazioni strettamente necessarie ad assicurare la continuità di terapie, farmaci, medicazioni e presìdi sanitari essenziali; *e)* le caratteristiche dell'abitazione rilevanti ai fini dell'evacuazione e del soccorso, ivi compresi il piano, la presenza e l'utilizzabilità dell'ascensore o del montascale, la praticabilità degli accessi e delle scale e la presenza di barriere che possano impedire o ritardare l'allontanamento;

f) l'eventuale presenza di animali di assistenza e le specifiche esigenze di comunicazione accessibile; *g)* i recapiti del *caregiver*, dell'assistente personale, del familiare o dell'altro soggetto individuato quale referente in caso di emergenza; *h)* il livello di priorità dell'intervento, le modalità di evacuazione e trasporto e la tipologia di struttura idonea all'eventuale accoglienza temporanea. Le operazioni effettuabili sui predetti dati sono limitate alla raccolta, registrazione, organizzazione, aggiornamento, consultazione, interconnessione e comunicazione ai soggetti istituzionali autorizzati, esclusivamente nella misura necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e sociale. 6. Per ciascuna persona iscritta nel Registro, ove necessario in relazione alle esigenze rilevate, è predisposta una scheda individuale di emergenza, elaborata con il coinvolgimento dell'interessato o di chi lo rappresenta, contenente almeno l'indicazione del livello di priorità, delle modalità di contatto e di comunicazione, delle modalità di evacuazione e trasporto, degli ausili indispensabili, delle esigenze sanitarie essenziali, dell'eventuale dipendenza da alimentazione elettrica, del referente familiare o assistenziale e delle caratteristiche che deve possedere l'eventuale luogo di accoglienza. La scheda è aggiornata ogniqualvolta intervengano modificazioni rilevanti della condizione personale, sanitaria, assistenziale o abitativa e, comunque, sottoposta a verifica periodica almeno annuale.

7. I piani e i protocolli di protezione civile relativi all'area di cui al comma 1 sono integrati, sulla base delle informazioni risultanti dal Sistema integrato, con specifiche procedure operative concernenti:

a) in caso di evento sismico che non determini l'immediata evacuazione generalizzata, l'attivazione di sistemi di contatto e verifica attiva delle persone per le quali la scheda individuale evidenzi un rischio elevato, anche mediante squadre dedicate, al fine di accertare tempestivamente l'eventuale impossibilità di lasciare l'abitazione, l'indisponibilità degli impianti elevatori e la necessità di assistenza sanitaria, farmaci, ossigeno, medicazioni o altri presìdi;

b) in caso di sgombero, inagibilità dell'immobile o divieto di rientro, il recupero assistito, ove consentito dalle condizioni di sicurezza e sotto il coordinamento delle autorità competenti, di farmaci, ausili, dispositivi medici, caricabatterie, documentazione sanitaria e altri beni indispensabili alla continuità dell'assistenza; ove il recupero non sia possibile, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assicurano, nei limiti delle risorse disponibili e secondo appositi protocolli, il tempestivo reperimento o la sostituzione dei farmaci, dei dispositivi e dei presìdi indispensabili, anche attraverso il raccordo con le farmacie territoriali e le strutture sanitarie competenti;

c) in caso di interruzione dell'energia elettrica, l'individuazione prioritaria delle persone dipendenti da dispositivi elettromedicali o apparecchiature salvavita, la verifica dell'autonomia residua dei dispositivi, la disponibilità, ove necessaria e tecnicamente compatibile, di batterie di riserva, gruppi di continuità o altre fonti temporanee di alimentazione, l'individuazione di punti territoriali dotati di alimentazione elettrica di emergenza e, qualora necessario, il trasferimento tempestivo presso strutture idonee;

d) l'impiego, ove richiesto dalle condizioni della persona, di mezzi di trasporto accessibili e attrezzati e il trasferimento, unitamente alla persona interessata, degli ausili, delle apparecchiature e, quando indispensabile alla continuità dell'assistenza, del *caregiver* o dell'assistente personale.

Ai gestori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica possono essere comunicati esclusivamente i dati strettamente necessari a individuare l'utenza interessata e il livello di priorità dell'intervento, con esclusione della diagnosi e di ogni ulteriore informazione sanitaria non indispensabile alla finalità perseguita. 8. Le aree di attesa e di accoglienza, i centri operativi, le strutture temporanee e gli altri luoghi destinati all'assistenza della popolazione nell'ambito della pianificazione di protezione civile relativa all'area dei Campi Flegrei devono essere organizzati tenendo conto delle esigenze delle persone di cui al comma 2. A tal fine sono verificati, in particolare, l'accessibilità dei percorsi e degli ingressi, la presenza di servizi igienici accessibili, gli spazi necessari alla movimentazione e permanenza delle persone con ausili, la possibilità di alimentazione e ricarica dei dispositivi medici ed assistivi, la disponibilità di sistemi di comunicazione accessibili e il raccordo con i servizi sanitari. Ove necessario, sono adottati gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 5-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. La regione Campania, d'intesa con i comuni interessati e con il supporto delle amministrazioni competenti, effettua e aggiorna una ricognizione delle strutture alberghiere, extralberghiere, residenziali e delle altre soluzioni abitative temporanee effettivamente accessibili e fruibili dalle persone di cui al comma 2. La ricognizione reca informazioni verificate, secondo criteri omogenei, almeno in ordine all'accessibilità degli ingressi, degli spazi interni e dei servizi igienici, alla presenza e alle caratteristiche degli ascensori, agli spazi di manovra, alla possibilità di utilizzare e alimentare ausili e apparecchiature elettromedicali e alla possibilità di ospitare, ove necessario, il *caregiver* o l'assistente personale. La regione Campania e i comuni interessati possono stipulare accordi e convenzioni con strutture ricettive, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di sistemazioni accessibili. In caso di sgombero o inagibilità è assicurato, sulla base della scheda individuale di emergenza, l'abbinamento tra le esigenze della persona e le caratteristiche della soluzione disponibile, privilegiando, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, criteri di prossimità territoriale e di continuità dei rapporti familiari, sanitari, assistenziali, scolastici e lavorativi. Qualora sia necessario un trasferimento in località diversa, è assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, il trasporto accessibile della persona, degli ausili indispensabili e, quando necessario, del *caregiver* o dell'assistente personale. Le misure di cui al presente comma sono coordinate con i contributi e le altre forme di assistenza abitativa previsti dagli articoli 12 e 15 del presente decreto e non possono determinare duplicazione dei benefici per la medesima finalità.

10. La regione Campania assicura il coordinamento del Sistema integrato attraverso una Cabina di coordinamento interistituzionale per la tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, alla quale partecipano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della regione Campania, della città metropolitana di Napoli, dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e sociali competenti, dei gestori dei servizi essenziali e, per i profili di competenza, del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Nell'ambito della Cabina di coordinamento è costituito un Tavolo permanente per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti vulnerabili, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, al quale partecipano rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, dei *caregiver*, degli enti del Terzo settore e, ove necessario, degli ordini professionali interessati. Il Tavolo è coinvolto nella predisposizione, verifica e aggiornamento delle procedure concernenti l'evacuazione assistita, l'accessibilità delle aree di attesa e di accoglienza, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi salvavita, l'assistenza sanitaria e farmaceutica, la ricollocazione temporanea e la comunicazione accessibile. Ai componenti della

Cabina e del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 11. Nell'ambito della pianificazione di protezione civile sono assicurate forme di comunicazione di emergenza accessibili, pluricanale e comprensibili, idonee a raggiungere le persone con disabilità sensoriali, intellettive, relazionali o con specifiche esigenze comunicative. Sono altresì promosse, nell'ambito delle attività già programmate dalle amministrazioni competenti, specifiche attività di formazione degli operatori e dei volontari ed esercitazioni periodiche che comprendano scenari riguardanti l'evacuazione assistita, l'interruzione del funzionamento degli ascensori, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi elettromedicali, l'indisponibilità di farmaci o ausili e la ricollocazione di persone con specifiche esigenze di accessibilità.

12. Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente articolo costituisce trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, per quanto concerne le categorie particolari di dati personali, è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera *e)*, e 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettere *s)*, *t)*, *u)* e *aa)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, nonché degli articoli 25, 32 e 35 del medesimo regolamento e dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo n. 196 del 2003. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l'accesso ai dati esclusivamente da parte del personale previamente autorizzato in relazione alle funzioni esercitate, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni, la protezione dei dati durante la conservazione e la trasmissione e, ove compatibile con le finalità del trattamento, la pseudonimizzazione. È vietata ogni utilizzazione dei dati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. I dati sono verificati almeno annualmente e sono cancellati o resi definitivamente non riferibili all'interessato senza ritardo quando vengano meno le condizioni che ne giustificano il trattamento.

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la regione Campania, sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

a) le modalità tecniche di istituzione, alimentazione, aggiornamento e interoperabilità del Registro operativo;

b) i criteri per l'individuazione dei livelli di priorità e per la predisposizione della scheda individuale di emergenza;

c) le modalità di accesso ai dati e di individuazione dei titolari e degli eventuali contitolari del trattamento, nonché dei soggetti autorizzati all'accesso;

d) le caratteristiche minime dei protocolli per l'evacuazione assistita, il soccorso alle persone elettrodipendenti, la continuità sanitaria, il recupero o la sostituzione di farmaci, ausili e presìdi sanitari e la ricollocazione temporanea;

e) i criteri omogenei per la verifica dell'accessibilità delle aree di attesa, delle strutture di accoglienza e delle sistemazioni abitative temporanee;

f) le modalità di raccordo del Sistema integrato con la pianificazione nazionale, regionale e comunale di protezione civile e con le misure già adottate ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

14. Agli adempimenti di carattere organizzativo, amministrativo e informativo previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli interventi operativi di assistenza, soccorso, continuità sanitaria, sistemazione temporanea e supporto alle persone con specifiche esigenze di cui ai commi 7, 8 e 9 si provvede nei limiti delle risorse già destinate alla gestione degli effetti del fenomeno bradisismico e all'assistenza alla popolazione, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

17.0.2

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Osservatorio sui Campi Flegrei)

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio degli effetti del fenomeno bradisismico sul patrimonio edilizio e infrastrutturale dell'area dei Campi Flegrei, nell'ambito dell'Osservatorio sismico delle strutture (OSS) del Dipartimento della protezione civile è istituita una Unità tecnica permanente per i Campi Flegrei, dedicata al monitoraggio, all'analisi e alla valutazione della risposta sismica degli edifici e delle infrastrutture dell'area.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è realizzata la Rete di sensori strutturali dei Campi Flegrei (RSS-CF), mediante l'installazione di sistemi di monitoraggio permanente su almeno 100 edifici sentinella, nonché sulle infrastrutture strategiche o essenziali ai fini di protezione civile. La rete è resa pienamente operativa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando un'adeguata distribuzione territoriale e la rappresentatività delle principali tipologie costruttive e dei diversi livelli di vulnerabilità presenti nell'area.

3. L'Unità tecnica assicura l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione continua dei dati della RSS-CF, anche mediante tecniche di elaborazione dei segnali, individua e segnala tempestivamente eventuali anomalie significative, predispone rapporti periodici e successivi agli eventi sismici e cura l'integrazione dei dati con gli altri sistemi di monitoraggio operanti nell'area dei Campi Flegrei.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da destinare stabilmente alle attività dell'Unità tecnica, assicurando la presenza di professionalità nei settori dell'ingegneria strutturale e sismica, della geologia tecnica e geotecnica, del monitoraggio strutturale, della sensoristica e dell'elaborazione dei segnali, dell'analisi dei dati e dei sistemi informativi.

5. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i comuni interessati, sono definiti i criteri per l'individuazione degli edifici sentinella e delle infrastrutture da monitorare, le caratteristiche tecniche della rete, le modalità di installazione, gestione e manutenzione dei sistemi, le modalità di acquisizione, elaborazione e condivisione dei dati, nonché la ripartizione dei profili professionali dell'Unità tecnica.

6. Restano ferme le competenze dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e degli altri Centri di competenza del Dipartimento della Protezione civile in materia di monitoraggio sismico,

vulcanologico e geofisico.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,35 milioni di euro per l'anno 2026, 10,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, di cui 700.000 euro annui a regime destinati al personale di cui al comma 4. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.3

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi alle attività di protezione civile concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione e il potenziamento delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vigenti vincoli di spesa e assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quattro unità di personale da destinare alla sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2026 e di 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. A decorrere dall'anno 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è incrementato in misura corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.

4. Al fine di potenziare le reti di sorveglianza e monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1.500.000 euro per l'anno 2027, da destinare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, per l'acquisto, il potenziamento e l'adeguamento della strumentazione e delle reti di monitoraggio sismico, vulcanico e geochimico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650.000 euro per l'anno 2026, a 1.950.000 euro per l'anno 2027 e a 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.4

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Istituzione di un Fondo straordinario per l'assistenza alla popolazione in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti connessi all'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo straordinario con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle misure urgenti e indifferibili necessarie, in caso di recrudescenza degli eventi sismici, per assicurare assistenza alla popolazione e far fronte alle immediate esigenze abitative, con particolare riferimento all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate con ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una valutazione speditiva effettuata dal Dipartimento della protezione civile, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con la regione Campania, la città metropolitana di Napoli e i comuni interessati.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate fino alla cessazione delle esigenze e comunque fino all'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le medesime ordinanze possono essere adottate in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e indicano espressamente le disposizioni alle quali si intende derogare, con specifica motivazione.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire le relative risorse finanziarie su apposite contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5. Il Governo riferisce annualmente alle Camere in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

17.0.5

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di miglioramento sismico degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato alla realizzazione, nei comuni di Monte di Procida e Quarto:

a) di interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza degli edifici pubblici;

b) di interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni;

c) degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono estesi ai comuni di Monte di Procida e Quarto 3. Il Commissario straordinario, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni

di Monte di Procida e Quarto, predispone il programma degli interventi di cui al comma 1, individuando gli interventi prioritari e indicando, per ciascuno di essi, il costo stimato e il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

4. Il programma di cui al comma 3 è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

e) Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, che provvede alla realizzazione degli interventi, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati, avvalendosi delle procedure di semplificazione e accelerazione previste dalla legislazione vigente.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.6

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Interventi sugli edifici scolastici pubblici del comune di Monte di Procida)

1. Le disposizioni in materia di ripristino, adeguamento e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, si applicano altresì agli edifici scolastici pubblici ubicati nel comune di Monte di Procida.

2. Il Commissario straordinario integra il programma degli interventi e la relativa pianificazione economico-finanziaria previa acquisizione, entro sessanta giorni, della documentazione tecnica comunale. Le priorità sono definite sulla base delle verifiche di vulnerabilità, dell'epoca e delle caratteristiche costruttive, dell'affollamento, della funzione strategica e delle condizioni locali documentate dagli studi di microzonazione e dalle indagini sito-specifiche.

3. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa verifica della relativa copertura.".

17.0.7

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Programma straordinario per la riqualificazione sismica e l'eventuale delocalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di ridurre la vulnerabilità sismica e assicurare la sicurezza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028, per la realizzazione di un programma straordinario di interventi sugli edifici di proprietà o in gestione all'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (Acer).

2. Il programma di cui al comma 1 comprende interventi di riparazione, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione nonché, ove necessario, interventi di delocalizzazione, anche mediante l'acquisizione, il recupero o la realizzazione di immobili da destinare

all'edilizia residenziale pubblica in aree idonee. Sono altresì finanziabili le opere strettamente connesse necessarie ad assicurare la piena funzionalità degli immobili. Nell'individuazione degli interventi è assicurata priorità agli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità sismica e a quelli interessati da provvedimenti di sgombero o di inagibilità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania, d'intesa con l'Acer, approva il programma degli interventi, con l'indicazione delle priorità, dei relativi costi e dei cronoprogrammi procedurali e finanziari. L'Acer opera quale soggetto attuatore degli interventi.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Campania, che provvede al loro trasferimento all'Acer sulla base del programma approvato ai sensi del comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.8

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Misure per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ubicati nella Zona Rossa dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità delle attività didattiche negli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado ubicati nella Zona Rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli enti locali proprietari degli edifici scolastici per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, ovvero all'acquisto di aree alternative ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, degli edifici scolastici. Le risorse sono destinate prioritariamente agli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità sismica e non possono essere utilizzate per interventi già integralmente finanziati a valere su altre risorse pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione Campania, i comuni interessati e la città metropolitana di Napoli, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, tenendo conto del livello di vulnerabilità sismica degli edifici, della popolazione scolastica interessata e della necessità di garantire la continuità delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.9

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per interventi sugli edifici ubicati nella zona rossa flegrea)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 371 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni della regione Campania ricadenti nella « zona rossa » per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2028 ove dalla realizzazione dei medesimi interventi derivi il conseguimento di una classe di rischio sismico almeno pari alla classe B, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del rapporto ?E come definito dal paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, espresso in percentuale, pari ad almeno il 15 per cento. Per i medesimi interventi indicati nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.10

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Esclusione dei comuni della zona di intervento dei Campi Flegrei dal concorso alla finanza pubblica)

1. I comuni nel cui territorio ricade, anche parzialmente, la « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non sono tenuti ad assicurare i seguenti contributi alla finanza pubblica:

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni 2026, 2027 e 2028;

b) il contributo di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 874.564 euro per l'anno 2026, 882.325 euro per l'anno 2027, 882.616 euro per l'anno 2028 e 862.160 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

17.0.11

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Ai comuni della « zona di intervento » dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro della Protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.".

17.0.12

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti connessi all'evoluzione del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani finalizzati all'analisi della vulnerabilità sismica, al rafforzamento del monitoraggio dello stato di conservazione, nonché alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nell'area dei Campi Flegrei.

2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027.

3. Per la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui al comma 1, il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli possono avvalersi di professionisti in possesso di specifiche professionalità e competenze, nel limite di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.13

Nave, Di Girolamo, Sironi, Pirro, Damante, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Monitoraggio del territorio del Parco regionale dei Campi Flegrei)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e conoscenza delle condizioni di stabilità del territorio, l'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei predispone e attua un programma straordinario di monitoraggio dei costoni, delle falesie e dei versanti ricadenti nel territorio del Parco.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, l'Ente Parco può altresì realizzare interventi di modesta entità necessari alla messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da trasferire alla regione Campania per la successiva assegnazione all'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.0.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Sistema integrato per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti con specifiche esigenze di assistenza nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile connesse al fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, una tutela effettiva, individualizzata e proporzionata delle persone che presentano specifiche esigenze di assistenza, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, all'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito, nei territori dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli interessati dalla pianificazione di protezione civile relativa al predetto fenomeno, il Sistema integrato di tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, di seguito denominato «Sistema integrato».

2. Il Sistema integrato è rivolto, in particolare, alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, alle persone non autosufficienti, alle persone anziane sole o con ridotta autonomia, alle persone con limitazioni della mobilità anche temporanee, alle persone affette da patologie croniche che richiedono terapie continuative, alle persone dipendenti da ossigenoterapia, ventilazione, dialisi domiciliare, nutrizione artificiale, apparecchiature elettromedicali o altri dispositivi alimentati da energia elettrica indispensabili alla vita o alla continuità delle funzioni vitali, ai minori con disabilità o con bisogni sanitari complessi, nonché, nei limiti in cui ciò sia necessario ad assicurare la continuità dell'assistenza, ai *caregiver* familiari e agli assistenti personali. L'accesso alle misure di protezione di cui al presente articolo è determinato in relazione alle effettive esigenze funzionali della persona e non può essere subordinato, salvo che ciò sia espressamente previsto da altra disposizione di legge ai fini dell'attribuzione di specifici benefici economici, al possesso di una determinata percentuale di invalidità.

3. Nell'ambito del Sistema integrato, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e delle infrastrutture informative già disponibili, assicura l'istituzione e l'aggiornamento di un Registro operativo delle persone con specifiche esigenze di assistenza nell'area bradisismica, destinato esclusivamente alle finalità di prevenzione, pianificazione, soccorso, assistenza sanitaria e sociale, evacuazione, ricollocazione temporanea e salvaguardia della vita e dell'incolumità personale. Il Registro può essere realizzato mediante l'interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni interessate, evitando duplicazioni delle informazioni già legittimamente detenute. Esso non ha natura di registro pubblico, non è accessibile al pubblico e i dati in esso contenuti non possono essere oggetto di diffusione.

4. L'iscrizione nel Registro avviene, di regola, su richiesta dell'interessato, del suo rappresentante legale o, nei limiti dei poteri conferiti, dell'amministratore di sostegno, ovvero, previa delega

dell'interessato, del *caregiver* o dell'assistente personale. Il Registro può essere altresì alimentato e aggiornato, previa informazione dell'interessato e nei limiti strettamente necessari alle finalità di cui al comma 3, mediante dati già legittimamente detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle persone per le quali risulti documentata una specifica esigenza di assistenza non differibile nelle situazioni di emergenza. Restano ferme, in caso di emergenza o di pericolo grave e attuale per l'incolumità della persona, le disposizioni che consentono il trattamento dei dati necessario alla salvaguardia della vita e dell'integrità fisica dell'interessato o di terzi.

5. Ai fini di cui al presente articolo possono essere trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario a individuare:

a) le generalità, i recapiti e il domicilio o la dimora della persona interessata;

b) le esigenze funzionali rilevanti ai fini della mobilità, dell'evacuazione, del trasporto, della comunicazione e dell'assistenza personale;

c) la necessità di carrozzina, deambulatore, barella, sedia portantina, mezzo di trasporto attrezzato o altro ausilio indispensabile;

d) la dipendenza da apparecchiature elettromedicali o da altri dispositivi alimentati da energia elettrica, nonché le informazioni strettamente necessarie ad assicurare la continuità di terapie, farmaci, medicazioni e presìdi sanitari essenziali;

e) le caratteristiche dell'abitazione rilevanti ai fini dell'evacuazione e del soccorso, ivi compresi il piano, la presenza e l'utilizzabilità dell'ascensore o del montascale, la praticabilità degli accessi e delle scale e la presenza di barriere che possano impedire o ritardare l'allontanamento;

f) l'eventuale presenza di animali di assistenza e le specifiche esigenze di comunicazione accessibile;

g) i recapiti del *caregiver*, dell'assistente personale, del familiare o dell'altro soggetto individuato quale referente in caso di emergenza;

h) il livello di priorità dell'intervento, le modalità di evacuazione e trasporto e la tipologia di struttura idonea all'eventuale accoglienza temporanea.

Le operazioni effettuabili sui predetti dati sono limitate alla raccolta, registrazione, organizzazione, aggiornamento, consultazione, interconnessione e comunicazione ai soggetti istituzionali autorizzati, esclusivamente nella misura necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e sociale.

6. Per ciascuna persona iscritta nel Registro, ove necessario in relazione alle esigenze rilevate, è predisposta una scheda individuale di emergenza, elaborata con il coinvolgimento dell'interessato o di chi lo rappresenta, contenente almeno l'indicazione del livello di priorità, delle modalità di contatto e di comunicazione, delle modalità di evacuazione e trasporto, degli ausili indispensabili, delle esigenze sanitarie essenziali, dell'eventuale dipendenza da alimentazione elettrica, del referente familiare o assistenziale e delle caratteristiche che deve possedere l'eventuale luogo di accoglienza. La scheda è aggiornata ogniqualvolta intervengano modificazioni rilevanti della condizione personale, sanitaria, assistenziale o abitativa e, comunque, sottoposta a verifica periodica almeno annuale.

7. I piani e i protocolli di protezione civile relativi all'area di cui al comma 1 sono integrati, sulla base delle informazioni risultanti dal Sistema integrato, con specifiche procedure operative concernenti:

a) in caso di evento sismico che non determini l'immediata evacuazione generalizzata, l'attivazione di sistemi di contatto e verifica attiva delle persone per le quali la scheda individuale evidenzi un rischio elevato, anche mediante squadre dedicate, al fine di accertare tempestivamente l'eventuale impossibilità di lasciare l'abitazione, l'indisponibilità degli impianti elevatori e la necessità di assistenza sanitaria, farmaci, ossigeno, medicazioni o altri presìdi;

b) in caso di sgombero, inagibilità dell'immobile o divieto di rientro, il recupero assistito, ove consentito dalle condizioni di sicurezza e sotto il coordinamento delle autorità competenti, di farmaci, ausili, dispositivi medici, caricabatterie, documentazione sanitaria e altri beni indispensabili alla

continuità dell'assistenza; ove il recupero non sia possibile, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assicurano, nei limiti delle risorse disponibili e secondo appositi protocolli, il tempestivo reperimento o la sostituzione dei farmaci, dei dispositivi e dei presìdi indispensabili, anche attraverso il raccordo con le farmacie territoriali e le strutture sanitarie competenti;

c) in caso di interruzione dell'energia elettrica, l'individuazione prioritaria delle persone dipendenti da dispositivi elettromedicali o apparecchiature salvavita, la verifica dell'autonomia residua dei dispositivi, la disponibilità, ove necessaria e tecnicamente compatibile, di batterie di riserva, gruppi di continuità o altre fonti temporanee di alimentazione, l'individuazione di punti territoriali dotati di alimentazione elettrica di emergenza e, qualora necessario, il trasferimento tempestivo presso strutture idonee;

d) l'impiego, ove richiesto dalle condizioni della persona, di mezzi di trasporto accessibili e attrezzati e il trasferimento, unitamente alla persona interessata, degli ausili, delle apparecchiature e, quando indispensabile alla continuità dell'assistenza, del *caregiver* o dell'assistente personale.

Ai gestori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica possono essere comunicati esclusivamente i dati strettamente necessari a individuare l'utenza interessata e il livello di priorità dell'intervento, con esclusione della diagnosi e di ogni ulteriore informazione sanitaria non indispensabile alla finalità perseguita.

8. Le aree di attesa e di accoglienza, i centri operativi, le strutture temporanee e gli altri luoghi destinati all'assistenza della popolazione nell'ambito della pianificazione di protezione civile relativa all'area dei Campi Flegrei devono essere organizzati tenendo conto delle esigenze delle persone di cui al comma 2. A tal fine sono verificati, in particolare, l'accessibilità dei percorsi e degli ingressi, la presenza di servizi igienici accessibili, gli spazi necessari alla movimentazione e permanenza delle persone con ausili, la possibilità di alimentazione e ricarica dei dispositivi medici ed assistivi, la disponibilità di sistemi di comunicazione accessibili e il raccordo con i servizi sanitari. Ove necessario, sono adottati gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 5-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. La regione Campania, d'intesa con i comuni interessati e con il supporto delle amministrazioni competenti, effettua e aggiorna una ricognizione delle strutture alberghiere, extralberghiere, residenziali e delle altre soluzioni abitative temporanee effettivamente accessibili e fruibili dalle persone di cui al comma 2. La ricognizione reca informazioni verificate, secondo criteri omogenei, almeno in ordine all'accessibilità degli ingressi, degli spazi interni e dei servizi igienici, alla presenza e alle caratteristiche degli ascensori, agli spazi di manovra, alla possibilità di utilizzare e alimentare ausili e apparecchiature elettromedicali e alla possibilità di ospitare, ove necessario, il *caregiver* o l'assistente personale. La regione Campania e i comuni interessati possono stipulare accordi e convenzioni con strutture ricettive, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di sistemazioni accessibili. In caso di sgombero o inagibilità è assicurato, sulla base della scheda individuale di emergenza, l'abbinamento tra le esigenze della persona e le caratteristiche della soluzione disponibile, privilegiando, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, criteri di prossimità territoriale e di continuità dei rapporti familiari, sanitari, assistenziali, scolastici e lavorativi. Qualora sia necessario un trasferimento in località diversa, è assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, il trasporto accessibile della persona, degli ausili indispensabili e, quando necessario, del *caregiver* o dell'assistente personale. Le misure di cui al presente comma sono coordinate con i contributi e le altre forme di assistenza abitativa previsti dagli articoli 12 e 15 del presente decreto e non possono determinare duplicazione dei benefici per la medesima finalità.

10. La regione Campania assicura il coordinamento del Sistema integrato attraverso una Cabina di coordinamento interistituzionale per la tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, alla quale partecipano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della regione Campania, della città metropolitana di Napoli, dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e sociali competenti, dei gestori dei servizi essenziali e, per i profili di competenza, del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Nell'ambito della Cabina di coordinamento è costituito un Tavolo permanente per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti vulnerabili, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, al quale partecipano rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, dei *caregiver*, degli enti del Terzo settore e, ove necessario, degli ordini professionali interessati. Il Tavolo è coinvolto nella predisposizione, verifica e aggiornamento delle procedure concernenti l'evacuazione assistita, l'accessibilità delle aree di attesa e di accoglienza, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi salvavita, l'assistenza sanitaria e farmaceutica, la ricollocazione temporanea e la comunicazione accessibile. Ai componenti della Cabina e del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11. Nell'ambito della pianificazione di protezione civile sono assicurate forme di comunicazione di emergenza accessibili, pluricanale e comprensibili, idonee a raggiungere le persone con disabilità sensoriali, intellettive, relazionali o con specifiche esigenze comunicative. Sono altresì promosse, nell'ambito delle attività già programmate dalle amministrazioni competenti, specifiche attività di formazione degli operatori e dei volontari ed esercitazioni periodiche che comprendano scenari riguardanti l'evacuazione assistita, l'interruzione del funzionamento degli ascensori, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi elettromedicali, l'indisponibilità di farmaci o ausili e la ricollocazione di persone con specifiche esigenze di accessibilità.

12. Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente articolo costituisce trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, per quanto concerne le categorie particolari di dati personali, è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera *e)*, e 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettere *s)*, *t)*, *u)* e *aa)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, nonché degli articoli 25, 32 e 35 del medesimo regolamento e dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo n. 196 del 2003. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l'accesso ai dati esclusivamente da parte del personale previamente autorizzato in relazione alle funzioni esercitate, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni, la protezione dei dati durante la conservazione e la trasmissione e, ove compatibile con le finalità del trattamento, la pseudonimizzazione. È vietata ogni utilizzazione dei dati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. I dati sono verificati almeno annualmente e sono cancellati o resi definitivamente non riferibili all'interessato senza ritardo quando vengano meno le condizioni che ne giustificano il trattamento.

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la regione Campania, sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

a) le modalità tecniche di istituzione, alimentazione, aggiornamento e interoperabilità del Registro operativo;

b) i criteri per l'individuazione dei livelli di priorità e per la predisposizione della scheda individuale di emergenza;

c) le modalità di accesso ai dati e di individuazione dei titolari e degli eventuali contitolari del trattamento, nonché dei soggetti autorizzati all'accesso;

d) le caratteristiche minime dei protocolli per l'evacuazione assistita, il soccorso alle persone elettrodipendenti, la continuità sanitaria, il recupero o la sostituzione di farmaci, ausili e presìdi sanitari

e la ricollocazione temporanea;

e) i criteri omogenei per la verifica dell'accessibilità delle aree di attesa, delle strutture di accoglienza e delle sistemazioni abitative temporanee;

f) le modalità di raccordo del Sistema integrato con la pianificazione nazionale, regionale e comunale di protezione civile e con le misure già adottate ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

14. Agli adempimenti di carattere organizzativo, amministrativo e informativo previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli interventi operativi di assistenza, soccorso, continuità sanitaria, sistemazione temporanea e supporto alle persone con specifiche esigenze di cui ai commi 7, 8 e 9 si provvede nei limiti delle risorse già destinate alla gestione degli effetti del fenomeno bradisismico e all'assistenza alla popolazione, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.0.15

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per la tempestiva attivazione delle misure in caso di nuovi eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei)

1. In considerazione del protrarsi della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei e al fine di assicurare tempestività e continuità alla risposta delle autorità di protezione civile in occasione di eventuali nuovi eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, le misure previste dal Capo II del presente decreto possono essere applicate, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo, anche in conseguenza di eventi sismici verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora da essi derivino nuove esigenze di assistenza alla popolazione, situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, danni al patrimonio edilizio ovvero esigenze di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche.

2. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 1, l'ambito territoriale interessato e le misure da attivare sono individuati, sulla base degli esiti delle verifiche e delle ricognizioni effettuate dalle competenti autorità di protezione civile, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, d'intesa con la regione Campania. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Per assicurare la disponibilità immediata delle risorse necessarie alla prima attuazione delle misure di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Le predette risorse sono destinate alla prima attuazione delle misure di cui al comma 1 in conseguenza di eventuali nuovi eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base della natura e dell'entità degli effetti prodotti dall'evento e dei fabbisogni risultanti dalle ricognizioni effettuate, le misure da attivare, la ripartizione delle risorse tra le medesime misure e i relativi limiti massimi di spesa. L'attivazione delle

misure non può comportare oneri eccedenti le risorse disponibili ai sensi del comma 3.

5. Qualora, sulla base della ricognizione dei fabbisogni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse di cui al comma 3 risultino insufficienti, con successivi provvedimenti legislativi possono essere stanziate ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi e per la copertura degli ulteriori fabbisogni accertati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Interventi sugli edifici scolastici pubblici del comune di Monte di Procida)

1. Al fine di assicurare la sicurezza e la continuità dell'attività scolastica in relazione al protrarsi della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, provvede, con i poteri e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 9-*ter* e dall'articolo 9-*quater* del medesimo decreto-legge, alla realizzazione degli interventi di ripristino, miglioramento o adeguamento e riqualificazione sismica degli edifici scolastici pubblici ubicati nel comune di Monte di Procida.

2. Il Commissario straordinario integra il programma degli interventi e la relativa pianificazione economico-finanziaria sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal comune di Monte di Procida entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le priorità di intervento sono definite sulla base delle verifiche di vulnerabilità sismica, dell'epoca e delle caratteristiche costruttive degli edifici, dell'affollamento, della funzione strategica, nonché delle condizioni locali risultanti dagli studi di microzonazione sismica e dalle indagini sito-specifiche.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.

17.0.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici e delle opere strategiche)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».

2. Al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2,

comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici e delle opere strategiche», con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro, di cui 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 112,5 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 112,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18

18.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 »."

18.2

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché precipitazioni di elevata intensità e breve durata, fenomeni di acqua alta e inondazioni lagunari, maremoti connessi a eventi sismici sottomarini e fenomeni di siccità estrema e desertificazione del suolo »."

18.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata, entro cinque giorni dalla sua trasmissione ai fini dell'adozione dei decreti previsti dal medesimo comma, nei siti *internet* istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Commissario straordinario del Governo. Nei medesimi siti sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, i decreti di cui al comma 2, corredati di un allegato contenente, per ciascuna attività o funzione trasferita, la relativa descrizione, le risorse finanziarie trasferite e la loro fonte, l'amministrazione responsabile, le ordinanze di protezione civile applicabili e il rispettivo termine di efficacia. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*-bis*)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti alla pubblicazione previsti dalla legislazione vigente. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 4:

al primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le ordinanze adottate ai sensi del presente comma indicano puntualmente le disposizioni delle ordinanze di protezione civile mantenute, modificate o abrogate, le disposizioni eventualmente derogate, le ragioni che rendono necessaria la deroga e il relativo termine di efficacia. Le medesime ordinanze sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario del Governo entro cinque giorni dalla loro adozione. Agli adempimenti previsti dai periodi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La relazione e i decreti di cui al comma 2 sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, nei siti internet istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Commissario straordinario. I decreti sono corredati da un allegato, reso disponibile in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile, che indica, per ciascuna attività o funzione trasferita, le risorse finanziarie, la relativa fonte, l'amministrazione responsabile, le ordinanze applicabili e il relativo termine di efficacia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dei limiti previsti dalla legge."

18.5

Sironi, Nave, Di Girolamo, Pirro, Damante, Patuanelli

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "*dei princìpi generali dell'ordinamento," *inserire le seguenti: "*delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale,".

18.6

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze di cui al presente comma sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario e recano l'elenco delle disposizioni mantenute, modificate o abrogate, delle eventuali deroghe, delle ragioni della loro necessità e del relativo termine di efficacia."

18.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 5.

18.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 5, lettera a)*, secondo periodo, dopo le parole:* presente comma *aggiungere le seguenti:* che, in ogni caso, devono risultare accertate con provvedimento giurisdizionale almeno di primo grado.

18.9

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 7 indicano, per ciascuna attività di progettazione finanziata, i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità applicati, il codice unico di progetto, l'importo e la fonte del finanziamento, il soggetto attuatore, il cronoprogramma, lo stato di avanzamento della progettazione, le eventuali variazioni, l'esito dell'attività e l'eventuale successivo inserimento dell'intervento nella programmazione dei lavori e nel relativo finanziamento. Le ordinanze sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario; i dati di cui al primo periodo sono resi disponibili in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile e sono aggiornati con cadenza semestrale.

18.10

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 7 indicano, per ciascuna attività di progettazione finanziata, i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità applicati, il codice unico di progetto, l'importo e la fonte del finanziamento, il soggetto attuatore, il cronoprogramma, lo stato di avanzamento della progettazione, le eventuali variazioni, l'esito dell'attività e l'eventuale successivo inserimento dell'intervento nella programmazione dei lavori e nel relativo finanziamento. Le ordinanze sono

pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario; i dati di cui al primo periodo sono resi disponibili in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile e sono aggiornati con cadenza semestrale.".

18.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027» e le parole: «al settimo, all'ottavo e al nono anno» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo, all'ottavo, al nono e al decimo anno».

9-*ter*. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

9-*quater*. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 9-*ter* nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

9-*quinquies*. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2027 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

9-*sexies*. All'esito della ricognizione di cui al comma 2, sono individuate le ulteriori misure assistenziali, fiscali, finanziarie e organizzative, vigenti alla data del 31 dicembre 2026, la cui prosecuzione risulti indispensabile in relazione al perdurare delle esigenze connesse agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e al mancato completamento del processo di ricostruzione. Sulla base delle risultanze della medesima ricognizione, il Governo adotta le iniziative di competenza volte ad assicurare, per l'anno 2027, la continuità delle misure individuate, con le relative risorse finanziarie.

9-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-*bis*.

(Proroga dello stato di ricostruzione nazionale sisma Emilia-Romagna 2012)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e la conclusione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei territori della regione Emilia-Romagna è prorogato per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Commissario straordinario nominato con decreto del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro della protezione civile e le politiche del mare, in data 22 gennaio 2026, e registrato dalla Corte dei conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710, e la propria Struttura speciale, costituita con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 2 aprile 2026, ai fini del completamento e della conclusione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata proseguono in continuità nella gestione delle attività, assicurando il presidio ed il monitoraggio delle stesse ai sensi e nelle modalità già previste dall'articolo 1, comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3. Per il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, gli uffici, le strutture, gli organismi di supporto, nonché gli enti cui sono state attribuite funzioni nell'ambito della gestione degli interventi di ricostruzione, continuano ad operare senza soluzione di continuità per il periodo di cui al comma 1.

«Art. 18-*ter*.

(Contabilità speciale)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui di cui al precedente articolo 18-*bis*, comma 1, il Commissario straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.

2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente articolo 18-*bis*, comma 1, il Commissario straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.

3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente articolo 18-*bis,* comma 1, sono stanziati ulteriori 12 milioni di euro, di cui 7 milioni per il 2028 e 5 milioni per il 2029, per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 19

19.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, d'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, effettua una ricognizione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzata a individuare i comuni che presentano un livello di danneggiamento complessivo comparabile a quello rilevato nei comuni di cui al comma 1. La ricognizione è effettuata sulla base di criteri omogenei e verificabili, tenendo conto, in particolare, dell'incidenza degli edifici pubblici e privati danneggiati o inagibili, dell'entità degli interventi di ricostruzione pubblica e privata e dello stato di avanzamento della ricostruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, previa intesa con le regioni interessate, sono individuati, sulla

base degli esiti della ricognizione, gli ulteriori comuni ai quali estendere le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 20, comma 3. Con successivi provvedimenti legislativi sono autorizzate le risorse aggiuntive necessarie all'applicazione delle predette disposizioni agli ulteriori comuni individuati, senza riduzione delle risorse destinate ai comuni di cui al comma 1. L'applicazione delle predette disposizioni agli ulteriori comuni decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative risorse.

19.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* i comuni del primo cratere di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) *sostituire le parole:* risorse di cui al comma 3 *con le seguenti:* risorse di cui ai commi 3 e 3-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis.* Per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi del comma 2, dai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, diversi dai comuni indicati al comma 1, il fondo di cui al comma 3 è incrementato, nel limite di spesa di 15.000.000 euro per l'anno 2026 e di 60.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 3 e sono destinate esclusivamente alle assunzioni effettuate dai comuni di cui al primo periodo. Restano ferme le risorse destinate ai comuni del primo cratere di cui al comma 1. Al riparto delle risorse aggiuntive si provvede secondo le modalità e i termini stabiliti dal comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000.000 euro per l'anno 2026 e a 60.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Le specifiche misure di agevolazione economica, fiscale e contributiva previste dagli articoli 19 e 20 per i comuni del Primo cratere, possono essere estese dal Commissario anche ad altri comuni colpiti dagli eventi sismici nel Centro Italia, tenendo conto di parametri oggettivi quali i danni subiti, lo stato della ricostruzione e delle condizioni economiche e demografiche.

Art. 20

20.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nella definizione, nell'attuazione e nella valutazione del programma di sviluppo il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile, della cittadinanza attiva e del Terzo settore operanti nei territori colpiti. L'ordinanza di approvazione dà conto delle osservazioni pervenute e delle motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento. Il programma individua, oltre agli elementi di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, gli obiettivi, il cronoprogramma, le assegnazioni finanziarie e gli indicatori misurabili di realizzazione e di risultato, anche con riferimento ai servizi, all'occupazione e al contrasto dello spopolamento. Il programma, i suoi aggiornamenti, i dati di monitoraggio e gli esiti della valutazione sono pubblicati almeno annualmente in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile.

2-*ter*. Nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 2 possono essere ricomprese, in particolare, azioni e interventi finalizzati:

a) all'adeguamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree produttive;

b) alla promozione turistica, culturale, sociale e ambientale dei territori interessati;

c) alla ricerca, all'innovazione tecnologica e all'alta formazione;

d) al sostegno alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

e) al sostegno all'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) al potenziamento della mobilità sostenibile e della connettività;

g) all'attivazione di servizi di welfare, in integrazione con quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

h) allo sviluppo e al consolidamento dell'associazionismo e del Terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità;

i) alla partecipazione delle persone che vivono e lavorano, a qualsiasi titolo, nei territori interessati ai processi di pianificazione e programmazione locale.

20.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Almeno trenta giorni prima dell'approvazione del programma di sviluppo, il Commissario straordinario del Governo pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale lo schema di programma e la relativa relazione tecnica e assicura la consultazione delle comunità interessate, degli enti del Terzo settore e delle altre organizzazioni della società civile operanti nei territori colpiti. Entro il medesimo termine i soggetti interessati possono presentare osservazioni, anche con modalità telematiche. L'ordinanza di approvazione del programma dà conto delle osservazioni pervenute e delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. Il programma individua, oltre agli elementi previsti dall'articolo 25, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, gli obiettivi, il cronoprogramma, le assegnazioni finanziarie e gli indicatori misurabili di realizzazione e di risultato, anche con riferimento ai servizi, all'occupazione e al contrasto dello spopolamento. Il programma, i relativi aggiornamenti, i dati di monitoraggio e gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario del Governo e aggiornati con cadenza almeno annuale. I dati sono resi disponibili in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*-bis*)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*ter*. Nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 2 possono essere ricompresi, in particolare, azioni e interventi finalizzati:

a) all'adeguamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree produttive;

b) alla promozione turistica, culturale, sociale e ambientale dei territori interessati;

c) alla ricerca, all'innovazione tecnologica e all'alta formazione;

d) al sostegno delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

e) al sostegno dell'accesso al credito delle imprese, comprese le microimprese e le piccole imprese;

f) al potenziamento della mobilità e della connettività;

g) al potenziamento dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi destinati alle persone che vivono o lavorano nei territori colpiti;

h) allo sviluppo dell'associazionismo e del Terzo settore locale e alla creazione e alla

sostenibilità di spazi di socialità;

i) alla partecipazione delle persone che vivono o lavorano nei territori interessati ai processi di pianificazione e programmazione locale.

2-*quater*. Gli interventi previsti dal comma 2-*ter* sono realizzati nel limite delle risorse destinate al programma ai sensi del comma 4.

Art. 21

21.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole da: sono assegnate *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono essere trasferite in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nei cui territori sono ubicate, su richiesta dei rispettivi sindaci. La richiesta, da presentare al Dipartimento della protezione civile entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua puntualmente le strutture delle quali si intende acquisire la proprietà. Il trasferimento è disposto limitatamente alle strutture indicate nella richiesta. Le strutture per le quali non è richiesto il trasferimento restano nella titolarità del soggetto proprietario.

Conseguentemente:

a*l comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 *con le seguenti:* I comuni utilizzano le strutture trasferite ai sensi del comma 1;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle strutture di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* effettivamente trasferite;

a*l comma 5, primo periodo, dopo le parole:* Le strutture di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* trasferite ai comuni;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: I comuni assegnatari *con le seguenti:* I comuni che ne acquisiscono la proprietà.

21.2

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro, Damante

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", provvedendo, in tale ultimo caso, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi e alla deimpermeabilizzazione delle superfici interessate.".

21.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun comune pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'inventario delle strutture di cui al comma 1 ubicate nel proprio territorio, indicando, per ciascuna struttura, la localizzazione, la tipologia, la superficie, la funzione, lo stato di conservazione, i costi di gestione sostenuti o stimati e la destinazione prevista. Sono esclusi dalla pubblicazione i dati personali relativi agli occupanti e le informazioni la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica. Prima dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e prima di disporre la destinazione delle strutture ad altre esigenze, la loro rimozione o la loro permanenza ai sensi del comma 5, il comune pubblica una relazione motivata sulla permanenza o sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni territoriali, sui costi e sulla sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale della scelta. Sulla relazione possono essere presentate osservazioni entro un termine non inferiore a venti giorni dalla data della sua pubblicazione. Il comune dà conto delle osservazioni pervenute nel provvedimento conclusivo. Sono fatti salvi i casi nei quali la rimozione immediata sia necessaria per indifferibili ragioni di sicurezza, adeguatamente motivate. L'inventario e i relativi aggiornamenti sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*-bis*)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Agli adempimenti previsti dal presente comma si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune *con le seguenti:* tenendo conto del numero, della tipologia, della superficie, della funzione, dello stato di conservazione e dei costi di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture presenti nel territorio di ciascun comune, nonché della capacità finanziaria dell'ente.

21.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data dell'assegnazione in proprietà, ciascun Comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile, un inventario delle strutture di cui al comma 1, con l'indicazione della localizzazione, della tipologia, della superficie, della funzione, dello stato manutentivo, dei costi di gestione e della destinazione prevista, con esclusione dei dati riferibili agli occupanti. Prima dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, della decisione di rimozione ovvero della decisione di rendere permanenti le strutture ai sensi del comma 5, il Comune pubblica una relazione motivata sulla permanenza o sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni territoriali, sui costi e sulla sostenibilità della scelta e acquisisce le osservazioni della popolazione interessata per un periodo non inferiore a venti giorni. Sono fatti salvi i casi nei quali la rimozione immediata sia necessaria per ragioni indifferibili di sicurezza, adeguatamente motivate.

21.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. A decorrere dalla data di assegnazione delle strutture ai sensi del comma 1 e fino al venir meno delle esigenze connesse agli eventi sismici e al processo di ricostruzione, gli oneri necessari alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'eventuale rimozione delle strutture medesime sono posti a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati sulla base del numero, della tipologia, delle dimensioni, della destinazione d'uso e dello stato di conservazione delle strutture presenti in ciascun comune, nonché degli effettivi fabbisogni di gestione, manutenzione e rimozione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione delle risorse, assicurandone il trasferimento ai comuni entro il 31 marzo di ciascun anno.
3-*bis*. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, d'intesa con i comuni interessati, provvede alla ricognizione delle strutture di cui al comma 1 e definisce, sulla base delle esigenze connesse al processo di ricostruzione e dei fabbisogni dei territori, un programma per il loro utilizzo permanente, la riconversione o la progressiva rimozione. Il programma individua altresì gli interventi necessari per la manutenzione, l'adeguamento e la rigenerazione delle strutture e delle relative opere di urbanizzazione, nonché i relativi fabbisogni finanziari. Le risultanze della ricognizione sono aggiornate annualmente e sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai fini della programmazione e del riparto delle risorse di cui al comma 3.
3-*ter*. Gli oneri connessi agli adempimenti urbanistici e catastali necessari all'attuazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisizione al patrimonio comunale, dall'eventuale variazione della destinazione d'uso, dall'accatastamento, dalla riconversione, dalla rigenerazione e dalla rimozione delle strutture, sono ricompresi tra gli oneri finanziabili a valere sul Fondo di cui al

comma 3 e non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni interessati.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 3-*ter*, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dalla data di trasferimento in proprietà delle strutture ai sensi del comma 1, gli oneri relativi alla gestione, alla manutenzione e all'eventuale rimozione delle medesime sono sostenuti dai comuni proprietari. Al fine di concorrere alla copertura dei predetti oneri, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni interessati, tenendo conto del numero, della tipologia, delle dimensioni, della destinazione e dello stato di conservazione delle strutture trasferite, nonché degli effettivi oneri di gestione, manutenzione e rimozione. I contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili nel fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati *con le seguenti:* dai tributi speciali catastali e dagli altri diritti dovuti esclusivamente per le operazioni di accatastamento.

Art. 22

22.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di eventi sismici)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. In sede di prima applicazione, è riconosciuto il contributo in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;

b) le procedure per l'erogazione delle risorse;

c) le categorie dei beneficiari;

d) la misura del contributo erogabile, prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

e) le modalità di presentazione delle domande;

f) la documentazione da allegare alla domanda;

g) le cause di esclusione dal contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23

23.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, Allegato 1, Tabella C, articolo 12 della tariffa, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

23.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:

a) sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, e ai picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta «acqua alta»);

b) sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo.

23.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono inserite le seguenti: «, le mareggiate».

Art. 24

24.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro, Damante

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente: "a*-bis*)* dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il ricorso al personale in posizione di comando nella misura prevista dal primo periodo è consentito per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale la relativa quota non può superare il 20 per cento della dotazione organica. ».".

24.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di fronteggiare la situazione di dissesto idrogeologico che interessa il centro abitato di Pisticci e di assicurare la tutela della pubblica incolumità, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla progettazione, alla realizzazione e al completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino.

3-*ter*. Le risorse di cui al comma 3-*bis* sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo competente per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Basilicata, che provvede all'individuazione e all'attuazione degli interventi, sentiti la regione Basilicata e il comune di Pisticci. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario approva il relativo programma, comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario. Le risorse sono assegnate in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente e non possono essere destinate alla copertura di interventi già integralmente finanziati.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico generate dalle ondate di caldo e dalla siccità, il Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

3-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 3-*bis*.

24.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di ristorare i danni alla produzione agricola causati, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 e il 31 agosto 2026, da avversità meteorologiche di carattere eccezionale, dal caldo estremo e dalla siccità la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

24.0.1

Irto, Manca

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

"1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-*bis*, comma 4, alinea, le parole: «Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini»;

b) all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso di impianti che ricadano interamente in un'area qualificata come idonea ai sensi dell'articolo 11-*bis*, commi 1 ovvero 3».

3-*ter*. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «e 11-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «, 11-*quater* e 11-*quinquies*».».".

Art. 25

25.1

Pirro, Damante, Patuanelli

Sopprimerlo.

25.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimerlo.

25.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, capoverso comma 2-bis*, primo periodo, dopo le parole:* AMCO - Asset Management Company S.p.A. (AMCO) *aggiungere le seguenti: ,* a condizione che il capitale sociale della medesima società sia interamente detenuto, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La perdita del requisito della totale partecipazione pubblica impedisce il conferimento di nuovi affidamenti e il rinnovo di quelli in essere.

25.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i capoversi 2-ter*, 2*-quater *e 2*-quinquies*;*

b) al capoverso comma 2-sexies*, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) sopprimere il capoverso comma 2-quinquiesdecies*;*

d) sopprimere il capoverso comma 2-septiesdecies.

25.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, capoverso comma 2-sexies*, sostituire il terzo periodo con i seguenti: L*'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-*bis* ha durata non superiore a cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo. È escluso il rinnovo tacito o automatico. L'ente può deliberare il rinnovo, per una durata non superiore a cinque anni, previa pubblicazione di una relazione sui risultati conseguiti, sui costi sostenuti, sul livello di riscossione raggiunto e sulle alternative organizzative disponibili.

25.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, capoverso comma 2-septies*, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è commisurata alle somme effettivamente riscosse, al netto degli annullamenti, dei rimborsi e degli importi dichiarati inesigibili. Non possono essere riconosciuti compensi fissi riferiti a somme non riscosse. La remunerazione complessiva non può eccedere i costi applicabili per analoghe attività

svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, alinea, dopo le parole: del debitore *aggiungere la seguente*: esclusivamente.

25.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, capoverso comma 2-undecies*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

L'affidamento ad AMCO non può in alcun caso determinare una riduzione delle tutele riconosciute al debitore dalla legislazione vigente. Prima dell'avvio della prima procedura cautelare o esecutiva, AMCO trasmette al debitore una comunicazione analitica della posizione e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per chiedere la sospensione, il riesame o la rateizzazione del debito. Fino alla decisione motivata sull'istanza non possono essere avviate nuove procedure, salvo il fondato pericolo per la riscossione. AMCO e gli operatori incaricati non possono utilizzare i dati acquisiti per attività di recupero svolte nell'interesse di creditori diversi dall'ente locale titolare del credito.

25.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-terdecies*, aggiungere il seguente:*

2-*terdecies*.1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attività di riscossione affidata ad AMCO. La relazione indica, distintamente per ente locale e operatore incaricato, l'ammontare dei crediti affidati, le somme riscosse, i costi sostenuti, i tempi di riversamento, il numero delle rateizzazioni, delle sospensioni, dei ricorsi e degli annullamenti, nonché il tasso di smaltimento dei residui attivi e il miglioramento conseguito rispetto alla gestione precedente. I dati sono pubblicati in formato aperto, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

25.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quaterdecies.

25.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-septiesdecies.

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 299(pom.) del 28/04/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 28 APRILE 2026
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, incaricato di definire la programmazione dei lavori, appena conclusasi.
Al riguardo, fa presente che in tale sede si è deciso di rinviare alla seduta antimeridiana di domani la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del Documento finanza pubblica per il 2026, su richiesta dei Gruppi del Partito democratico e del MoVimento 5 Stelle. Stante tale esigenza, si è convenuto di anticipare l'orario di inizio della seduta antimeridiana di domani alle 9.
Con riferimento all'esame dell'affare assegnato sulle fondazioni lirico-sinfoniche (n. 896), è stata acquisita la disponibilità del relatore Pirondini a sottoporre alla Commissione nelle prossime settimane una proposta di risoluzione, che valorizzi l'imponente attività conoscitiva svolta, dettando conseguenti linee di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo.
Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è altresì dato conto della proposta della senatrice Cosenza di avviare un'indagine conoscitiva sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, con particolare riferimento all'adeguatezza del quadro normativo alle sfide della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e del partenariato pubblico-privato. Tale proposta sarà discussa in sede plenaria nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.
È stato altresì deliberato l'avvio della discussione dell'Atto Senato n. 1877, recante dichiarazione di monumento nazionale della Piazza Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara.
Si è infine dato conto dell'invito della società sportiva A.C. Milan rivolto al Presidente e, per suo tramite, a tutti i senatori della Commissione a prendere parte ad una visita istituzionale presso la sede sociale di Milano (Casa Milan). L'iniziativa prevede la partecipazione ad un evento sportivo, una visita guidata al museo Mondo Milan, nonché incontri con dirigenti e figure apicali. Il Presidente invita i senatori interessati a fornire sollecito riscontro, al fine del buon esito dell'iniziativa.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1761) ***MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE riferisce che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 4 emendamenti e nessun ordine del giorno; aggiunge che, successivamente, il relatore Paganella ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (tutte le proposte emendative sono pubblicate in allegato).
Su richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 12 di lunedì 4 maggio il termine entro cui possono essere presentati eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.
Conviene la Commissione.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti presentati sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* CCXL, n. 2) *Documento di finanza pubblica 2026 e connessi allegati*
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando anzitutto che esso si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, ai progressi nell'attuazione del Piano strutturale di bilancio e all'analisi delle tendenze finanziarie. Sotto il profilo macroeconomico, il quadro tendenziale evidenzia una crescita costante del PIL (prevista allo 0,6 per cento per il biennio 2026-2027), una progressiva riduzione dell'indebitamento netto (fino al 2,1 per cento nel 2029) e un miglioramento del tasso di disoccupazione, stimato in calo fino al 5,1 per cento al termine del periodo considerato.
Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore evidenzia significativi progressi nel settore dell'istruzione, pur nel permanere di alcune debolezze strutturali rispetto alla media europea. Sul piano del reclutamento, richiama il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti e le misure adottate per ridurre il precariato, tra cui i nuovi percorsi abilitanti e di specializzazione previsti dal decreto-legge n. 45 del 2025.
Nell'ambito della transizione digitale e del contrasto ai divari territoriali, il Documento dà conto del completamento dei target formativi per il personale scolastico e del rifinanziamento dei programmi "Agenda Sud" e "Agenda Nord" per oltre un miliardo di euro.
Sul fronte del merito e del sostegno agli studenti, si sofferma sul potenziamento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e delle discipline STEM, sul rifinanziamento del Fondo contro il cyberbullismo e sull'introduzione, dal 2027, del "Bonus valore cultura" in sostituzione della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
Per quanto concerne l'istruzione superiore, il Presidente relatore sottolinea l'importanza della riforma della filiera tecnico-professionale e del potenziamento degli ITS Academy, anche in chiave internazionale.
In merito al diritto allo studio, richiama lo stanziamento di 250 milioni annui per le borse di studio, l'incremento del Fondo affitti per i fuorisede e il rafforzamento dell'housing universitario.
Menziona altresì la recente riforma dell'accesso ai corsi di medicina e chirurgia, basata sul sistema del "semestre aperto", frutto dell'intenso lavoro della Commissione (Atti Senato nn. 915 e connessi) e il rafforzamento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università.
Il Presidente relatore accenna infine al settore della ricerca, segnalando l'obiettivo di elevare la spesa pubblica allo 0,6 per cento del PIL entro il 2029 attraverso il nuovo Fondo per la programmazione della ricerca (FPR). Richiama le misure per l'attrattività del sistema, quali le chiamate dirette e le nuove figure dei ricercatori *post-doc*, nonché i numerosi strumenti operativi PNRR destinati al trasferimento tecnologico e ai progetti di interesse europeo (IPCEI).
Avviandosi alla conclusione, cita le iniziative a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo al nuovo Piano nazionale asili nido 2026-2030 e ai progetti di contrasto alla povertà educativa nel Mezzogiorno.
Segnala infine che, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di economia e finanza 2025.
In discussione generale ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale esprime un giudizio

fortemente critico nei confronti del Documento in titolo. Più in generale, giudica fallimentari le modalità con le quali il Governo sta gestendo la situazione di crisi internazionale e l'aumento del costo della vita. Nello specifico, deplora la strategia energetica, perseguita con ingenti tagli a settori strategici, fra cui in particolare quello culturale.
Quanto agli altri ambiti di interesse della Commissione, conferma il giudizio negativo espresso con riguardo alla riforma universitaria e, nello specifico, all'introduzione del contratto di ricerca.
Con riferimento al tasso di copertura dei posti negli asili nido, che il vecchio obiettivo del PNRR aveva fissato al 33 per cento su base locale, lamenta l'avvenuta individuazione dell'obiettivo minimo a livello regionale pari al 15 per cento, in quanto poco ambizioso e destinato a cristallizzare le disuguaglianze territoriali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Fallucchi, riferisce sul disegno di legge in titolo precisando che la Commissione ne avvia l'esame in sede consultiva al fine di rendere un parere alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).
Informa che il disegno di legge in esame introduce l'articolo 20-*bis* della legge 27 dicembre 2023, n. 206, volto a sostenere e incoraggiare la produzione nazionale quale motivo di significativo rilievo e prestigio internazionale, nonché disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore.
Per quanto di competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 1 che, nell'introdurre il citato articolo 20-*bis*, reca "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".
Nello specifico, l'articolo istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* la Rete delle Città madri del *made in Italy*, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione "made in Italy". Si stabilisce inoltre che la partecipazione alla Rete è disposta con decreto del medesimo Dicastero, adottato di concerto con il Ministero della cultura. Si specifica che l'inserimento nella Rete è subordinato al possesso di determinati requisiti: *a*) un uso documentato dell'indicazione "*made in Italy*" in epoca anteriore all'anno 1925; *b*) un ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva originale affermatasi a livello nazionale e internazionale; *c*) la presenza di musei, archivi, centri di documentazione, manifestazioni locali o percorsi culturali che testimonino e valorizzino tale tradizione.
L'articolo riconosce infine il comune di Calalzo di Cadore quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale.
Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 2, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle Città madri del *made in Italy*. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero della cultura, può attivarsi attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione nazionale e internazionale, di attività di sostegno a musei, a centri di documentazione e a manifestazioni locali e di percorsi tematici turistico-culturali.
Il comma 2, prosegue l'oratore, stabilisce che i comuni rientranti nella Rete delle Città madri del *made in Italy* possono istituire un marchio celebrativo, contenente la dicitura "Città madre del *made in Italy* ", da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.
L'articolo 3 disciplina l'autorizzazione all'esposizione di una targa celebrativa recante lo stemma del comune e la dicitura Città madre del *made in Italy*, disponendone la collocazione presso la sede municipale o in un altro luogo di rilevanza culturale, a scelta dell'amministrazione comunale di appartenenza.
Fa riferimento, infine, all'articolo 4 che autorizza l'emissione di uno o più francobolli celebrativi, entro dodici mesi dalla data di riconoscimento e partecipazione del comune alla Rete delle Città madri del

made in Italy, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il quale individua tramite proprio decreto le caratteristiche tecniche e artistiche e le modalità di emissione e distribuzione dei suddetti francobolli.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Prende atto la commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 821-B

Il PRESIDENTE comunica che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato ristretto incaricato dell'elaborazione di un nuovo testo per il disegno di legge n. 821-B.

Avverte inoltre che, sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi, fanno parte del Comitato ristretto, oltre a sé stesso, in qualità di presidente relatore, i seguenti senatori: Anna Maria Fallucchi per il Gruppo di Fratelli d'Italia, Cecilia D'Elia per il Gruppo del Partito democratico, Paganella per il Gruppo della Lega, Pirondini per il Gruppo del MoVimento 5 Stelle, Occhiuto per il Gruppo di Forza Italia, Daniela Sbrollini per il Gruppo di Italia Viva, Elena Cattaneo per il Gruppo delle Autonomie, Giusy Versace per il Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati e De Cristofaro per il Gruppo Misto (che sostituisce la senatrice Segre per l'esame del provvedimento ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento).

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, avverte che la seduta plenaria già convocata alle ore 9,30 di domani, mercoledì 29 aprile, è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1761 NT

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1 *(Riconoscimento della Vespa Piaggio quale simbolo italiano)* - 1. La Repubblica riconosce il veicolo Vespa Piaggio quale espressione della storia, della cultura e dell'arte del Paese, nonché quale simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana nel mondo.

2. I ciclomotori modello Vespa Piaggio prodotti entro il 31 dicembre 1990 possono essere iscritti nei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Ai ciclomotori di cui al comma 2 è rilasciato il certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010».

1.1

Marti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Articolo 1**

(Riconoscimento della Vespa Piaggio quale simbolo italiano)

1. La Repubblica riconosce la Vespa Piaggio quale espressione della storia, della cultura e dell'arte del Paese, nonché quale simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana nel mondo.

2. Ai ciclomotori modello Vespa Piaggio immatricolati prima del 31 dicembre 1990 in possesso

dell'Attestato di storicità rilasciato da uno dei registi di cui all'articolo 60, comma 4, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è conferito d'ufficio il Certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Art. 2

2.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2 *(Modifiche in materia di circolazione dei veicoli di cui all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)* - 1. All'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. I veicoli in possesso di certificato di rilevanza storica e collezionistica, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, e di età superiore a 40 anni sono esentati dalle limitazioni della circolazione adottate dagli enti competenti per il contenimento delle emissioni di inquinanti atmosferici, nel rispetto delle modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico definite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica".

2. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono altresì definite le modalità attuative di cui all'articolo 60, comma 5-*bis*, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, inserito dal comma 1 del presente articolo».

2.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere l'articolo.

2.2

Di Girolamo, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le Regioni, le Province autonome e i Comuni, ove compatibili con gli obiettivi previsti dal piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 e, ove adottati, dai piani di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati in cui non si siano superati i limiti di qualità dell'aria nonché le soglie di allarme previste dall'allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, possono prevedere delle deroghe per favorire la circolazione dei ciclomotori e dei motoveicoli di cui all'articolo 1 della presente legge purché in possesso dei requisiti».

2.3

Di Girolamo, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Sopprimere il comma 2.

1.4.2.3.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 300(ant.) del 29/04/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026
300ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Cannella.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* CCXL, n. 2 - Allegati I, II, III, IV e V) *Documento di finanza pubblica 2026 e connessi allegati*
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si è svolta la relazione illustrativa ed è stata avviata la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.
In qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) e la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), a nome dei rispettivi Gruppi, presentano ciascuno uno schema di parere contrario (entrambi pubblicati in allegato).
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere favorevole dallo stesso presentato, avvertendo che in caso di accoglimento risulterà preclusa la votazione degli schemi di parere alternativo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, richiamando le ragioni della contrarietà nei confronti del documento in titolo già espresse nel corso della discussione generale. Nel segnalare la scarsa attenzione del Governo nei settori di competenza della Commissione, invita a valorizzare le proposte del Partito democratico. A titolo esemplificativo, auspica che venga recepita, eventualmente anche nello schema di parere in votazione, la proposta di introdurre misure di detrazione fiscale per l'acquisto di libri.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) esprime netta contrarietà nei confronti del provvedimento in esame e, conseguentemente, della proposta in votazione, definendo il documento privo di visione strategica e marcatamente orientato al rigore economico. Lamenta nello specifico l'insufficienza di risorse per i servizi della prima infanzia, l'università, la ricerca, la cultura e lo sport.
Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo pone ai voti. La Commissione lo approva, con conseguente preclusione della votazione degli schemi di parere alternativi presentati dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle e dal Gruppo del Partito democratico.
(1679) ***DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bisdella legge 27 dicembre 2023, n. 206, e***

disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda di aver svolto nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice Fallucchi, la relazione illustrativa e che si era conclusa la discussione generale.
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), espresse perplessità circa la *ratio* e l'effettiva utilità normativa del provvedimento, dichiara il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere della relatrice.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia, a sua volta, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che la Commissione approva.
IN SEDE REDIGENTE
(1748) ***POTENTI. - Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 aprile.
Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al sottosegretario Cannella, che per la prima volta partecipa ai lavori del Senato dopo la sua nomina, e dopo avergli formulato, a nome della Commissione tutta, i migliori auguri di buon lavoro, dà la parola alla senatrice D'Elia che chiede di intervenire per illustrare l'emendamento 1.1, presentato dalla propria parte politica.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento sottolineando che esso è volto a estendere il riconoscimento di monumento nazionale all'intero sistema minerario toscano. Al riguardo, tenuto anche conto di alcune interlocuzioni avvenute per le vie brevi e della richiesta, nella precedente seduta, del rappresentante del Governo di poter disporre di ulteriori tempi per concludere l'istruttoria sulla proposta emendativa, esprime l'auspicio che la stessa sia accolta, ribadendo la propria disponibilità a valutare eventuali richieste di riformulazione.
Il sottosegretario CANNELLA reitera l'esigenza di differire l'espressione del parere sull'emendamento 1.1 ad altra seduta, in modo da poter concludere gli approfondimenti in corso.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1808) ***Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri. - Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(760) ***MALAN e altri. - Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico***
(Discussione congiunta e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, avvertendo preliminarmente che sono entrambi volti a disciplinare l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri, enti o istituzioni stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
In particolare, prosegue l'oratore, il disegno di legge n. 1808 consiste di un solo articolo, composto da tre commi.
Con l'intento di promuovere e valorizzare la cultura, attraverso l'esposizione di opere d'arte e beni di rilevante interesse culturale e nel pieno rispetto della normativa europea e internazionale, il comma 1 esclude che tali beni possano costituire oggetto di sequestro giudiziario, nell'ambito di procedimenti civili relativi all'accertamento della loro proprietà o possesso, laddove sia stata rilasciata la garanzia di

immunità dal sequestro, per tutta la durata della loro permanenza in Italia.
Ai sensi del comma 2, tale garanzia viene rilasciata, su richiesta del soggetto che riceve i beni di cui al comma 1, dal Ministero della cultura all'ente o alla istituzione straniera che li concede temporaneamente in prestito, nel rispetto delle modalità elaborate con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Infine, fa cenno al comma 3, il quale reca una clausola di invarianza finanziaria.
Passando ad illustrare il disegno di legge n. 760, il Presidente relatore informa che lo stesso presenta un'impostazione simile a quella del provvedimento approvato dalla Camera. Anch'esso, composto di un solo articolo, non consente che le opere d'arte e altri beni esteri di rilevante interesse culturale possano essere sottoposti a sequestro giudiziario, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia.
Il comma 2, analogamente al comma 2 del disegno di legge licenziato dalla Camera, prevede che il Ministero della cultura, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali, possa rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia.
Fa menzione infine del comma 3, che reca un contenuto non presente nell'altro provvedimento. A tale riguardo, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti: a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2; b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione; c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi; d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.
In base al comma 4, conclude l'oratore, il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.
In discussione generale ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale esprime la ferma contrarietà del proprio Gruppo ai provvedimenti in titolo, contestando in particolare l'eliminazione di vincoli che, a suo avviso, indebolirebbe la capacità dello Stato di accertare la legittima proprietà di beni potenzialmente trafugati dal patrimonio nazionale. Auspica che l'orientamento sia quello di consentire alla Commissione un esame approfondito, anche al fine di definire un nuovo testo che superi le richiamate criticità.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) solleva una questione di principio etico e storico, sostenendo che l'insequestrabilità prevista nei disegni di legge in esame non possa essere garantita in modo assoluto. Richiama al riguardo l'attenzione sui casi di opere sottratte a famiglie ebree durante il nazismo e su reperti archeologici fondamentali (come il Vaso di Eufronio o la Venere di Morgantina). Avverte che il momento dell'esposizione pubblica è spesso l'unica opportunità per gli eredi o per lo Stato di rivendicare la proprietà di beni illecitamente sottratti e l'entrata in vigore dei disegni di legge in esame potrebbe rendere più difficile il recupero del patrimonio culturale illegittimamente sottratto all'Italia.
Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dispone il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI

DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, fissata per le ore 13, nonché la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO CCXL, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati il documento in titolo e i connessi allegati,

premesso che:

il Documento di finanza pubblica (DFP) per il 2026 è il secondo elaborato dopo la riforma del Patto di stabilità e crescita;

esso si compone delle Sezioni I e II, contenenti, rispettivamente, la Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025, nonché Analisi e tendenze della finanza pubblica;

considerati i contenuti di interesse, in gran parte richiamati nel capitolo III della Sezione I, relativo ai progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti;

tenuto conto che, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel DFP 2025,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di adottare ulteriori misure volte a consolidare e valorizzare le figure del docente *tutor* e del docente orientatore, riconoscendone il ruolo prioritario e strategico nel contrasto alla dispersione scolastica, anche mediante il rafforzamento delle attività di orientamento, coordinamento e innovazione didattica, finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento e alla prevenzione, nonché alla riduzione dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico;

2) si valuti altresì l'opportunità di proseguire nelle azioni intraprese a beneficio del personale scolastico, con l'obiettivo di estendere e integrare la Carta del docente, rendendola sempre più uno strumento strutturale ed efficace di welfare;

3) si valuti infine l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di introdurre una detrazione fiscale per le spese sostenute dalle famiglie degli alunni e degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto dei libri di testo, nonché di potenziare gli strumenti di sostegno destinati alle famiglie a basso reddito per la medesima finalità, al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, Vincenza ALOISIO SUL DOCUMENTO CCXL, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il Documento di finanza pubblica 2026 - DFP e connessi allegati,

premesso che,

il Documento di finanza pubblica 2026 si inserisce nel nuovo quadro della governance economica europea definito dai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 e dalla direttiva (UE) 2024/1265, che hanno profondamente innovato le regole di coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri, introducendo un sistema basato su piani strutturali nazionali di medio periodo e su una maggiore enfasi sulla sostenibilità del debito;

tale nuovo assetto, nelle more dell'adeguamento della normativa nazionale di contabilità pubblica, ha comportato una significativa modifica della struttura e dei contenuti del Documento, con una rappresentazione delle informazioni meno immediatamente confrontabile con quella dei precedenti Documenti di economia e finanza, incidendo sulla trasparenza e sulla leggibilità complessiva del quadro di finanza pubblica;

il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento in data 22 aprile 2026, con un ritardo rilevante rispetto al termine previsto dalla normativa vigente (10 aprile), comprimendo significativamente i

tempi a disposizione del Parlamento per l'esame, anche alla luce della scadenza per la trasmissione del Documento alle istituzioni europee fissata al 30 aprile;
tale tempistica compromette di fatto il pieno esercizio delle prerogative parlamentari, impedendo un'analisi approfondita e un confronto adeguato su un atto fondamentale di indirizzo della politica economica nazionale;
il Documento risulta prevalentemente incentrato su una rendicontazione ex post e su proiezioni a legislazione vigente, risultando carente sotto il profilo programmatico e privo di una chiara indicazione delle priorità di politica economica che il Governo intende perseguire nel medio periodo, in contrasto con lo spirito della nuova governance europea che richiede una pianificazione strategica più esplicita e verificabile;
l'Italia risulta attualmente soggetta alla Procedura per disavanzo eccessivo (PDE), avviata dal Consiglio dell'Unione europea nel luglio 2024 a seguito del superamento della soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, con un valore che nel 2025 si è attestato al 3,1 per cento, impedendo il conseguimento di un'uscita anticipata dalla procedura;
il mancato rientro nei parametri previsti comporta effetti negativi in termini di maggiore esposizione ai rischi finanziari, incremento del costo del debito e riduzione degli spazi di manovra per politiche espansive, incidendo sulla capacità dello Stato di sostenere investimenti e misure di welfare;
tale andamento è il riflesso di una strategia di politica economica improntata prevalentemente al rigore contabile, che ha privilegiato il rispetto formale degli obiettivi europei rispetto alla necessità di sostenere la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, evidenziando una insufficiente capacità di indirizzo strategico;
il quadro macroeconomico delineato nel Documento evidenzia una dinamica di crescita debole e inferiore alle attese, con un PIL che nel 2025 si è attestato allo 0,5 per cento e una previsione di crescita pari allo 0,6 per cento nel 2026, inferiore rispetto a quella indicata nei precedenti documenti programmatici, con un andamento sostanzialmente stagnante anche nel medio periodo;
in tale contesto, risultano insufficientemente sviluppate le politiche volte al rafforzamento del sistema sanitario nazionale, alla tutela del lavoro e al sostegno del sistema previdenziale, ambiti che richiederebbero interventi strutturali e investimenti adeguati;
permangono, inoltre, elementi di incertezza in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia in termini di tempistiche sia con riferimento alla capacità di tradurre gli investimenti in crescita stabile e occupazione di qualità;
il contesto internazionale, caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche e da una crescita economica globale incerta, richiederebbe una strategia economica più ambiziosa e orientata allo sviluppo, alla coesione sociale e al rafforzamento dei servizi pubblici fondamentali, che nel Documento non appare adeguatamente delineata;
valutato che per quanto di competenza:
con riferimento agli asili nido e prima infanzia, il DFP sottolinea la prosecuzione degli investimenti del PNRR finalizzati alla creazione di circa 150.000 nuovi posti in asili nido e servizi educativi per la fascia 0-2 anni e l'elaborazione di un nuovo Piano nazionale 2026-2030. Gli ultimi dati disponibili mostrano che, a livello nazionale, il divario rispetto al target del 33 per cento si è ridotto all'1,4 per cento nell'anno educativo 2023/2024, con una copertura nazionale pari al 31,6 per cento;
tuttavia, il documento evita di affrontare con chiarezza le criticità emerse nel corso dell'attuazione: le risorse sono passate dai 4,6 miliardi originari a poco meno di 3,8 miliardi, mentre i nuovi posti da creare sono passati da 264.000 a 150.480 e una quota di essi deriva da interventi di demolizione e ricostruzione di strutture già esistenti. Inoltre, nel corso degli anni sono cambiati i criteri di accesso ai finanziamenti, per favorire quei Comuni più in ritardo soprattutto nella dotazione di posti negli asili nido, talvolta anche nella scuola dell'infanzia;
dunque, anche qualora tutti i progetti del PNRR fossero completati, permarrebbero forti divari territoriali e sociali, in quanto l'espansione quantitativa dei posti non basta se non è accompagnata da criteri finalizzati a rendere realmente accessibili gli asili nido ed i servizi educativi per la prima infanzia alle famiglie più fragili e ai territori oggi più scoperti;

valutato altresì che per quanto concerne la scuola:
l'analisi del DFP mostra una preoccupante tendenza alla reinterpretazione delle finalità educative in senso utilitaristico, subordinando i percorsi formativi ai bisogni contingenti del mondo produttivo;
l'enfasi sulla filiera tecnologico-professionale "4+2" e sul «liceo del *Made in Italy*» conferma una linea di intervento fortemente propagandistica, che favorisce una visione ideologica e modelli più vicini alle esigenze industriali a discapito della qualità complessiva dell'offerta formativa pubblica;
sebbene si registrino miglioramenti statistici di alcuni indicatori, come il tasso di abbandono al 9,8 per cento nel 2024, la dispersione scolastica esplicita e implicita rimane una criticità strutturale che richiede risorse aggiuntive non adeguatamente previste nel documento, oltre alla mera prosecuzione dei piani "Agenda Sud" e "Agenda Nord";
occorre ricordare che l'Italia resta al penultimo posto in Unione Europea per quota di giovani laureati (31,6 per cento contro una media europea del 44,2 per cento) e che il 19,3 per cento dei residenti in Italia tra i 25 e i 34 anni possiede al massimo la licenza media, rispetto ad un valore europeo del 13,9 per cento. Questi dati dovrebbero indurre il Governo a rafforzare l'intera filiera pubblica della conoscenza, dalla scuola dell'infanzia all'università, invece di procedere con riforme parziali e tardive che, in alcuni casi, hanno compromesso la qualità dei percorsi, come nel caso del reclutamento dei docenti e dei percorsi abilitanti ad esso correlati;
permangono, inoltre, rileva il DFP, divari significativi per livello di istruzione con i profili meno qualificati più vulnerabili e meno reattivi al miglioramento ciclico e per territorio, con livelli sensibilmente più elevati nel Mezzogiorno. Se si ragiona sul fatto che un vero e proprio inverno demografico sta avvolgendo il Paese, con effetti dirompenti sul sistema scolastico - l'Istat certifica la perdita di quasi un milione di alunni negli ultimi dieci anni, con una riduzione da 8,7 milioni nel 2014 a circa 7,8 milioni per l'anno 2025/2026 e stima una ulteriore perdita di oltre 130.000 studenti per il prossimo anno scolastico e di un ulteriore milione di euro nei prossimi dieci - non si comprende come il Governo Meloni abbia potuto assumere impegni così stringenti in materia militare invece di provvedere a colmare queste spaventose lacune che affliggono il tessuto sociale italiano;
inoltre, la riforma degli istituti tecnici, prevista a partire dal prossimo anno scolastico, rappresenta l'esempio più evidente di questa gestione confusa. L'intervento ha ridisegnato l'assetto ordinamentale intervenendo su indirizzi, articolazioni, quadri orari e insegnamenti, ma i ritardi accumulati nell'adozione degli atti necessari non hanno permesso a studenti e famiglie di poter scegliere consapevolmente. A oggi, a pochi mesi dall'avvio, permangono incertezze su decreti attuativi, linee guida operative e classi di concorso, con il rischio di scaricare su studenti, docenti e istituzioni scolastiche le conseguenze di una riforma non adeguatamente preparata;
valutato altresì con riferimento all'Università e alla ricerca che:
il DFP sottolinea alcuni interventi attuati dal Governo e legati al PNRR, quali la riforma degli alloggi universitari, il finanziamento della ricerca pubblica attraverso un nuovo Fondo per la programmazione (FPR), istituito in legge di bilancio 2026-2028, l'erogazione di borse di studio universitarie, il finanziamento dell'FFO, il piano straordinario di reclutamento per università ed enti di ricerca, l'introduzione di due nuove figure contrattuali per i ricercatori, gli incarichi di ricerca e gli incarichi *post-doc*, nonché la riforma dell'accesso a medicina;
il sistema universitario italiano continua a soffrire di una cronica carenza di finanziamenti, che incide sulla capacità degli atenei di ampliare l'offerta formativa, assumere personale, garantire servizi agli studenti e competere con i sistemi europei più avanzati, collocando l'Italia agli ultimi posti nell'UE per percentuale di laureati sulla popolazione attiva;
sul diritto allo studio, il tema degli alloggi universitari resta critico, in quanto l'obiettivo dei 60.000 posti letto, dopo rimodulazioni e nuovi bandi, continua a presentare forti rischi attuativi e temporali e l'apertura prevalente a soggetti privati e il ricorso a canoni solo parzialmente calmierati non garantiscono automaticamente l'accessibilità economica per gli studenti fuori sede con redditi medio-bassi. Inoltre, il Fondo affitti fuori sede, istituito dal Governo Conte II, è stato definanziato dal Governo Meloni, che ne ha cambiato, altresì, i criteri, limitandone ulteriormente l'accesso, nonostante permangano condizioni socioeconomiche svantaggiose dovute al caro-affitti e all'inflazione;

la riforma del pre-ruolo introduce ulteriori figure precarie, ridimensionando strumenti più tutelanti come il contratto di ricerca e aggravando la fuga dei cervelli verso contesti internazionali più competitivi. Inoltre, il cosiddetto piano straordinario di reclutamento per Università ed Enti pubblici di ricerca appare del tutto insufficiente, poiché consente la stabilizzazione di appena 2.000 ricercatori, a fronte di circa 35.000 contratti scaduti o in scadenza, e prevede un cofinanziamento del 50 per cento a carico degli Atenei e degli Enti, un elemento che rischia di trasformarsi in una misura solo parzialmente accessibile, soprattutto per le istituzioni con bilanci già sotto pressione;
la riforma del "semestre aperto" per l'accesso alla facoltà di medicina rischia di creare barriere d'ingresso e peggiorare la qualità formativa a causa della sproporzione tra numero di iscritti e capienza delle strutture. L'ampliamento della platea iniziale, in regime di invarianza finanziaria, rischia di trasformarsi in un nuovo imbuto, scaricando sugli atenei gli oneri organizzativi e sugli studenti l'incertezza del percorso;
la spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (R&S) rimane distante dagli standard europei, attestandosi allo 0,51 per cento del PIL nel 2023 rispetto all'obiettivo dello 0,6 per cento fissato per il 2029. Senza un rafforzamento stabile del finanziamento pubblico, l'Italia continuerà a perdere capitale umano qualificato e capacità innovativa;
valutato inoltre con riguardo alla cultura che:
il settore culturale, nonostante lo straordinario patrimonio artistico presente sul nostro territorio, continua a restare ai margini delle priorità dell'Esecutivo e assente tra le politiche descritte nel DFP. La valorizzazione del patrimonio culturale non può essere ridotta a dichiarazioni di principio o a misure episodiche, ma necessita di sforzi economici proporzionati e il nuovo "Bonus valore cultura" non appare sufficiente a compensare la mancanza di riforme strutturali;
la salvaguardia dei beni culturali e patrimoniali non può prescindere dalla tutela delle professionalità e dei lavoratori che ogni giorno contribuiscono a valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale, ma la programmazione del Governo non prevede politiche di superamento del precariato, né investimenti mirati al rafforzamento e alla stabilità del comparto e, pertanto, settori come il cinema e la danza subiscono le conseguenze dell'instabilità e della persistenza del precariato tra i lavoratori dello spettacolo;
un esempio di tale inerzia è dato dalla mancata attuazione della riforma del Codice dello Spettacolo, una lacuna che sta lasciando interi settori privi di risorse essenziali, tra cui il mondo della danza e dei corpi di ballo. Analogamente, il settore cinematografico è stato fortemente destabilizzato dal blocco del *tax credit*, aggravando ulteriormente le condizioni operative;
la produzione cinematografica e audiovisiva sconta, inoltre, ritardi nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli "addetti alle troupe dipendenti da case di produzione cinematografica" (codice G121), fermo al testo del 1999 e integrato solo da accordi territoriali o settoriali del 2003, 2009, 2012 e 2018, senza un aggiornamento organico. Tale CCNL non recepisce le nuove professionalità derivanti dalla digitalizzazione, prevede minimi retributivi obsoleti che favoriscono contrattazioni individuali sul set, con compensi variabili per progetto e maggiorazioni (quali lo straordinario) negoziate caso per caso, mentre le norme sull'orario di lavoro, disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, non risultano integrate, con turnazioni che, specie nelle produzioni internazionali, superano frequentemente le 10-11 ore giornaliere consecutive;
il settore della produzione cinematografica è anche caratterizzato da forte discontinuità lavorativa, con lavoratori che possono stipulare molteplici rapporti annuali (fino a 24 datori di lavoro diversi) e arrivare a coprire solo il 60-70 per cento delle settimane contributive, compromettendo la maturazione dei requisiti pensionistici;
come dimostrato dall'ultima legge di bilancio per il triennio 2026-2028, che ha ridotto la dotazione del Fondo Cinema e audiovisivo da 700 a 610 milioni per il 2026 e a 500 milioni dal 2027 e ha introdotto per la prima volta un tetto massimo ai crediti d'imposta per la produzione, limitando l'impiego dei contributi, le scelte dell'Esecutivo penalizzano un settore già fragile e dipendente dal sostegno pubblico;
valutato infine, con riferimento ai temi "sport e giovani" che:

le misure rivolte ai giovani appaiono insufficienti rispetto alla gravità delle tendenze in atto: precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa, bassi salari, emigrazione di competenze, sfiducia nelle prospettive di mobilità sociale. Il DFP non costruisce una politica generazionale, ma si limita a interventi frammentati, nonostante nell'ultimo anno, 113.000 giovani abbiano espatriato, di cui oltre 93.000 nella fascia 18-39 anni, in cerca di migliori condizioni di vita;
gli incentivi alle assunzioni under 35 non possono sostituire una strategia complessiva per lavoro stabile, salari adeguati, formazione qualificata, autonomia abitativa e diritto allo studio. Senza questi elementi, le giovani generazioni continueranno a cercare altrove opportunità che il Paese non riesce a garantire;
anche sullo sport manca una visione sistemica. I contributi per l'accesso alla pratica sportiva (fino a 300 euro per beneficiario con ISEE inferiore a 15.000 euro) sono utili ma limitati, perché non affrontano il problema strutturale della carenza di impianti, palestre scolastiche, infrastrutture di prossimità e personale qualificato, soprattutto nei territori più fragili;
lo sport dovrebbe essere considerato parte integrante delle politiche educative, sanitarie e di inclusione sociale, in quanto investire nella pratica sportiva di base significa prevenzione, salute pubblica, contrasto alla povertà educativa, socialità e presidio dei territori;
ritenuto che, alla luce di quanto esposto, appare dunque indispensabile che il Governo si impegni:
a reperire adeguate risorse per incrementare i finanziamenti destinati ai settori pubblici della Scuola, dell'Università e della ricerca, con l'obiettivo di avvicinare progressivamente la spesa per istruzione al 5 per cento del PIL, colmando il divario dell'Italia rispetto alla media dei Paesi OCSE, e per rafforzare gli investimenti nella ricerca pubblica, rimettendo al centro delle politiche pubbliche ambiti fondamentali per lo sviluppo, la crescita e la coesione del Paese;
ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire un percorso di reclutamento dei docenti strutturato, trasparente e di qualità, reperendo, altresì, adeguate risorse per incrementare le retribuzioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per stabilizzare il personale precario;
a intervenire urgentemente per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'inflazione e del caro energia nell'acquisto di libri e materiali scolastici, approvando misure destinate a garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché per reperire urgentemente le risorse necessarie al fine di incrementare il Fondo unico per l'edilizia scolastica per assicurare la continuità degli investimenti anche oltre la scadenza del PNRR e per ridurre le disuguaglianze territoriali che permangono in materia di dotazione infrastrutturale, con particolare riferimento alla carenza di mense, palestre e spazi idonei a garantire il tempo pieno;
ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la presenza strutturale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di figure specialistiche quali psicologi, pedagogisti ed educatori, nonché a potenziare le comunità educanti, al fine di contrastare la povertà educativa, riconoscere precocemente i segnali di disagio, favorire la mediazione dei conflitti e promuovere una cultura del dialogo, dell'inclusione e della prevenzione, superando una logica meramente sanzionatoria;
alla luce delle criticità riconosciute dallo stesso Ministero dell'istruzione e del merito e dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, ad adottare urgentemente ogni iniziativa necessaria a rinviare l'attuazione della riforma degli istituti tecnici, aprendo un confronto vero sul suo impianto complessivo e garantendo così i tempi necessari per l'adozione degli strumenti attuativi e una programmazione ordinata che tuteli il personale scolastico e gli studenti;
ad adottare tutte le iniziative necessarie vòlte a reperire le risorse necessarie per incrementare il Fondo affitti studenti universitari, estendendo la possibilità di realizzare nuove residenze universitarie da parte dei soggetti pubblici per garantire prezzi calmierati alle studentesse e agli studenti fuori sede, al fine di tutelare il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;
ad adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a reperire le risorse per la stabilizzazione e l'incremento delle retribuzioni dei ricercatori universitari e degli Enti pubblici di ricerca, nonché a delineare un quadro normativo chiaro che disciplini un sistema di reclutamento ciclico, trasparente, stabile e organico, conforme ai più elevati standard europei, al fine di restituire dignità ad una

professione cruciale per lo sviluppo scientifico ed economico nazionale ed internazionale;
ad adottare tutte le iniziative necessarie vòlte a rivedere completamente la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, aprendo un reale confronto con gli studenti al fine di garantire un percorso accademico di qualità;
ad attuare urgentemente la riforma del Codice dello spettacolo, reperendo le risorse necessarie da destinare ai diversi settori coinvolti, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, al mondo della danza e dei corpi di ballo, afflitti dal precariato, e al settore del cinema, sottoposto a continui definanziamenti e modifiche normative al *tax credit* che ne limitano ampiamente l'accesso ai contributi;
a reperire urgentemente le risorse necessarie per incrementare le retribuzioni dei professionisti del settore della cultura, del cinema e dell'audiovisivo, al fine di sostenere la produzione nazionale attraverso il rinnovo dei minimi retributivi, la revisione delle figure professionali, l'ottimizzazione della disciplina sull'orario di lavoro e sui turni, nonché il consolidamento della stabilità contributiva dei lavoratori;
ad adottare politiche di investimento e rafforzamento delle industrie culturali e creative, al fine di potenziare uno dei settori economici che produce maggior valore aggiunto e occupazione per la crescita e lo sviluppo del Paese;
ad adottare urgentemente politiche rivolte alle giovani generazioni, garantendo incentivi adeguati all'accesso alla pratica sportiva, alla cultura, all'istruzione e alla formazione, al fine di invertire la tendenza dei giovani ad espatriare alla ricerca di un futuro migliore;
valutato altresì che il Documento di finanza pubblica 2026 evidenzia criticità profonde: la riduzione della crescita, l'insostenibilità del debito e l'insufficienza degli investimenti nei settori chiave della conoscenza e del benessere sociale. Appare necessario un cambio di approccio che sposti l'attenzione dalle spese per il riarmo al rilancio degli investimenti *green*, dell'istruzione e della sanità pubblica;
valutato infine che sarebbe stata necessaria una più responsabile azione da parte del Governo volta davvero a promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello sport e nell'editoria,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Cecilia D'ELIA, CRISANTI, Vincenza RANDO E VERDUCCI SUL DOCUMENTO CCXL, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il Documento di finanza pubblica 2026 - DFP,

premesso che:

il Documento di finanza pubblica 2026 certifica, in via definitiva, il fallimento dell'azione di Governo a tre anni e mezzo dal suo insediamento, amplificando la netta distanza tra i bisogni reali di cittadini e imprese e la narrazione irrealistica della situazione economica e di finanza pubblica del Paese, l'assenza di idee sul futuro e i deludenti risultati conseguiti dall'esecutivo;

il DFP 2026, in linea con i precedenti documenti di finanza pubblica, è un testo vuoto, che si limita ad illustrare la situazione macroeconomica e di finanza pubblica tendenziale, rinunciando a prospettare, proprio nel momento di maggiore necessità, gli interventi da adottare nell'immediato e nei prossimi mesi per indirizzare il Paese verso un futuro di maggiore crescita e di miglioramento del benessere economico e sociale;

la rinuncia a definire nel DFP 2026 un percorso virtuoso di politiche economiche e sociali è tanto più grave se si tiene conto che le condizioni di vita dei cittadini sono in costante peggioramento e le difficoltà in corso nel contesto geopolitico internazionale rischiano di travolgere il nostro sistema economico produttivo e l'occupazione;

l'innalzamento del costo della vita nel periodo 2022-2023 ha sensibilmente ridotto i salari reali degli italiani e il leggero recupero registrato nel corso degli ultimi due anni non è stato in grado di compensare la pesante perdita di potere d'acquisto di cittadini e famiglie. Secondo l'Istat, il debole recupero registrato nel 2025 non ha consentito di ridurre l'ampia perdita di potere d'acquisto che si è verificata nel biennio 2022-2023, tanto che le retribuzioni contrattuali reali sono ancora inferiori di circa l'otto per cento rispetto a quelle registrate nel gennaio del 2021;

secondo recenti stime, il *fiscal drag* ha eroso i redditi dei cittadini italiani per un ammontare stimato di oltre 25 miliardi di euro, solo parzialmente restituiti dal governo con le misure di politica fiscale;

nel frattempo, si assiste all'aumento della disuguaglianza economica e sociale così come alla caduta di un sempre maggiore numero di persone e famiglie nella povertà o in situazioni di esclusione sociale. I più recenti dati evidenziano che nel 2024, in Italia viveva in una condizione di povertà assoluta il 9,8 per cento della popolazione e complessivamente si contavano 5.744.000 di poveri assoluti, di cui 1,3 milioni di minori, per un totale di oltre 2.224.000 di famiglie;

la forbice della distribuzione della ricchezza si allarga sempre di più. Il cinque per cento delle famiglie italiane più abbienti possiede oggi circa le metà (49,4 per cento) della ricchezza netta totale del Paese. Dal dicembre 2010 al giugno 2025 la ricchezza nazionale netta è aumentata di oltre 2.000 miliardi di euro in termini nominali. Tuttavia, la distribuzione dell'incremento è stata fortemente asimmetrica: circa il 91 per cento della nuova ricchezza è andato al 5 per cento più ricco delle famiglie, mentre alla metà più povera è arrivato appena il 2,7 per cento;

mentre le condizioni socio-economiche dei cittadini peggiorano, la pressione fiscale viene portata dal Governo a livelli insostenibili raggiungendo la soglia del 43,1 per cento nel 2025, ad un livello mai registrato nel corso degli ultimi 11 anni;

sul fronte delle imprese i dati sono altrettanto allarmanti. Le imprese italiane perdono capacità produttiva e arretrano sul fronte della competitività. La produzione industriale è crollata nel corso degli ultimi tre anni registrando dati negativi per 35 mesi su 40, di cui 26 consecutivamente. Le difficoltà strutturali del settore industriale e lo stato di perdurante caduta della produzione ha innescato una serie di crisi aziendali diffuse su tutto il territorio nazionale, cessazioni di attività o cessioni di importanti aziende ad acquirenti esteri;

nel corso degli ultimi tre anni, le analisi di mercato hanno evidenziato che centinaia di imprese italiane sono passate sotto controllo estero. Si tratta di un flusso che attraversa l'intero tessuto del *Made in Italy* e coinvolge importanti imprese operanti nei settori della manifattura, della meccanica, della moda, della logistica e dei servizi. Non si tratta soltanto del passaggio di un marchio ma di una ricomposizione strutturale della proprietà delle imprese italiane che passa sotto il controllo azionario straniero, costringendo il Governo, in assenza di una efficace politica industriale in grado di far crescere le imprese, a ricorrere all'utilizzo dello strumento del "golden power" su asset di volta in volta ritenuti strategici per il Paese. Nel solo anno 2025, il Governo ha esercitato i poteri speciali in 40 casi, di cui 38 sotto forma di condizioni e prescrizioni e ha ricevuto oltre 900 comunicazioni tra notifiche e pre-notifiche relative ad operazioni di acquisizione;

tutti gli indicatori di produttività peggiorano sensibilmente nel corso degli ultimi mesi, ampliando il divario esistente tra l'Italia e i Paesi maggiormente sviluppati. La produttività totale dei fattori (PTF) che racchiude tutti i fattori che contribuiscono alla crescita economica, come il progresso tecnico, l'innovazione e l'efficienza dei processi, ha mostrato una dinamica negativa nel 2023, con un calo dell'1,6 per cento, per proseguire la discesa nel 2024. Il Report Istat sulle misure di produttività del 12 dicembre 2025 evidenzia una diminuzione della PTF di 1,2 punti percentuali nel 2024, confermata dai primi dati disponibili relativi al 2025. In tale contesto, preoccupa l'andamento della produttività per ora lavorata che ha subito una caduta di 2,7 punti percentuali nel 2023 e di 1,9 punti percentuali nel 2024, per proseguire la discesa anche nel 2025;

nel frattempo cresce sempre di più il ricorso delle imprese alla Cassa integrazione guadagni. Se nel 2023, il totale delle ore autorizzate è stato pari a 401.139.474, nel 2025 il totale delle ore autorizzate ha raggiunto la soglia di 534.817.665, con un incremento del 33,3 per cento nel breve volgere di due anni.

Nei primi tre mesi del 2026, si conferma un trend preoccupante, con un totale provvisorio di 127.418.822 ore autorizzate e con una proiezione in peggioramento a fronte della situazione in atto;

gli ultimi dati sull'andamento del mercato del lavoro evidenziano segnali di inversione di tendenza, con una riduzione degli occupati di oltre 29.000 unità nel mese di febbraio. Gran parte dei 24,1 milioni di occupati è nella fascia oltre i 50 anni, mentre i giovani e le donne sono in difficoltà a trovare un'occupazione stabile. Il tasso di occupazione femminile resta tra i più bassi d'Europa (58 per cento contro una media UE del 71,3 per cento), segnando un divario di genere oltre 19 punti. L'occupazione flette nelle classi d'età centrali (25-49 anni);

l'Italia, con un tasso di occupazione per la fascia di età 15-64 anni del 67,7 per cento, occupa l'ultimo posto in ambito UE (76,1 per cento in media), superata nelle ultime posizioni dalla Grecia (71 per cento) e dalla Romania (69 per cento);

crescono gli inattivi, raggiungendo la soglia dei 12,3 milioni di cittadini (33,9 per cento), che sommati ad 1,36 milioni di disoccupati, raggiungono la soglia di circa 13,7 milioni di cittadini senza occupazione;

considerato che:

sul quadro del Paese in difficoltà si addensano ora le ricadute delle crisi geopolitiche in atto, con scenari che non promettono nulla di positivo per i prossimi mesi. Sulle prospettive di ripresa economica e produttiva, per il corrente anno e per quelli successivi, gravano diversi fattori di rischio, fra i quali il conflitto in corso in Medio Oriente, la vicenda dei dazi, l'elevato livello dei costi dell'energia, che nel loro insieme rappresentano fattori di ulteriore incertezza che rallentano i piani di sviluppo e gli investimenti delle imprese;

i *choke points* in Medio Oriente, sono gli epicentri di forte tensione per gli scambi commerciali internazionali. Il Canale di Suez, che convoglia il 10 per cento del traffico mondiale e il 22 per cento del commercio di container, ha da tempo mostrato la sua estrema vulnerabilità a seguito degli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso. L'apertura del conflitto tra Usa e Israele nei confronti dell'Iran, ha aperto un nuovo e inatteso fronte di tensione nel Golfo Persico, con un blocco navale dello Stretto di Hormuz che si protrae ormai da oltre un mese e che sta assumendo contorni di drammatica urgenza globale;

il blocco di una quota consistente del trasporto marittimo in tali aree inizia a produrre devastanti effetti sia sugli scambi commerciali internazionali sia sull'andamento dei prezzi energetici. L'aumento del costo del carburante sta creando un effetto a catena sullo scenario internazionale che colpisce i margini operativi di tutte le filiere produttive con conseguente revisione al ribasso di tutte le stime di crescita a livello globale;

l'Italia, per la sua peculiare natura geografica di piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo e per la sua vocazione manifatturiera, è tra i Paesi più coinvolti dalle conseguenze nefaste dell'instabilità geopolitica in Medio Oriente e del conseguente blocco dei traffici marittimi. Le imprese del nostro Paese, a partire dalle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono il cuore pulsante dell'export italiano, sono le più vulnerabili in questo scenario. A differenza dei grandi conglomerati multinazionali, le PMI non dispongono di strumenti di hedging finanziario o di potere contrattuale sufficiente per rinegoziare i costi dei noli con i grandi vettori marittimi globali, trovandosi così spiazzate dall'aumento dei costi di produzione e dall'impossibilità di consegnare i propri prodotti sui mercati internazionali. Un effetto a catena che, abbinato alla crescita dei costi energetici, colpisce i margini operativi di tutta la filiera del *Made in Italy;*

l'Italia è il Paese europeo con i maggiori costi nella bolletta elettrica e del gas e si posiziona tra i Paesi UE con il carico fiscale più elevato sui prezzi dei carburanti e l'evoluzione del contesto geopolitico rischia di peggiorare ulteriormente la situazione;

l'*escalation* militare nel Golfo Persico e il conseguente difficile transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno producendo pesanti effetti sui mercati energetici internazionali, con un fortissimo aumento delle quotazioni del petrolio e del gas. Il protrarsi del blocco delle navi petroliere rischia di innalzare il

prezzo del greggio nei prossimi mesi ad un livello stabilmente sopra i 100 dollari, e di generare conseguentemente su scala globale fino a un punto di inflazione aggiuntivo nei prossimi dodici mesi, cancellando mezzo punto di crescita economica. In tale contesto, particolare preoccupazione destano le ricadute del conflitto in Medio Oriente sul nostro sistema economico, con le imprese manifatturiere più esposte rispetto ai concorrenti europei e internazionali alla volatilità dei prezzi energetici, nonché per la ripresa dell'inflazione;

i prezzi dei carburanti in Italia, dopo alcuni mesi caratterizzati da oscillazioni modeste dei prezzi di listino dei carburanti alla pompa, oggi sono in netto rialzo. Una consistente spinta all'incremento dei prezzi dei carburanti dipende dalle politiche messe in atto dal Governo. Il riallineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina, e in particolare l'aumento delle aliquote di accisa sul diesel, ha spinto in alto il prezzo dei carburanti nei primi due mesi dell'anno e la situazione è ulteriormente peggiorata per effetto dell'impennata delle quotazioni del petrolio e del gas naturale legata alla guerra nel Golfo Persico. Nel breve volgere di pochi giorni, il prezzo dei carburanti alla pompa è salito rapidamente raggiungendo quota 2 euro al litro in modalità *self service*, con ricadute sui costi e energetici e sulla competitività del sistema produttivo nazionale;

una delle immediate conseguenze della situazione, oltre alla crescita esponenziale del prezzo dei carburanti alla pompa e del prezzo dell'energia elettrica per cittadini e imprese, riguarda anche il "caro materiali" in conseguenza delle difficoltà commerciali e di approvvigionamento di materie prime e semilavorati e l'innalzamento ulteriore dei costi del "carrello della spesa";

la guerra e l'aumento drammatico dei prezzi del petrolio, del gas naturale, dell'energia elettrica, dei materiali e del carrello della spesa, si inseriscono in una situazione dei mercati internazionali già sotto grave stress a causa della vicenda dei dazi. L'accordo al ribasso sui dazi tra UE e Stati Uniti dell'agosto 2025, frutto del mancato sostegno ad una forte e decisa azione comune europea da parte di alcuni governi nazionali, in particolare quello italiano, aveva già provocato un duro colpo per le esportazioni italiane. La sentenza pronunciata il 20 febbraio scorso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha statuito l'illegittimità dei dazi "IEEPA" imposti dall'amministrazione Trump, ha ulteriormente aggravato il clima di incertezza sui mercati internazionali, a causa della reazione dell'Amministrazione Trump che ha introdotto dazi globali al 15 per cento, con effetto immediato, su quasi tutte le importazioni di merci e del vertiginoso incremento del contenzioso legale, con richiesta da parte delle imprese danneggiate della restituzione degli importi illegittimamente riscossi dall'amministrazione USA;

rilevato che:

a fronte delle difficoltà descritte, i contenuti del DFP 2026 evidenziano la definitiva resa del Governo. Lo scenario delineato nel documento prefigura forti rischi di "stagflazione" - la peggiore delle situazioni macroeconomiche -, con una debole crescita del PIL, rivista al ribasso rispetto al DPFP di ottobre 2025, ed un'inflazione rivista al rialzo sia per l'anno in corso sia per il prossimo;

facendo riferimento ad uno scenario *baseline,* il PIL tendenziale è previsto per l'anno in corso allo 0,6 per cento. Un dato più che ottimistico, influenzato da un effetto di trascinamento statistico del 2025 sul 2026 più favorevole e che non ingloba i riflessi del conflitto in Medio Oriente i cui effetti si manifesteranno pienamente nella seconda parte dell'anno;

le stime dei principali organismi internazionali evidenziano, infatti, ben altri scenari. Il Fondo monetario internazionale ha ridotto le stime di crescita del PIL italiano allo 0,5 per cento sia nel 2026 che nel 2027, con una riduzione dello 0,2 per cento rispetto alle stime di gennaio. L'OCSE indica una crescita frenata allo 0,4 per cento nel 2026, tagliando le stime precedenti in conseguenza dell'instabilità in Medio Oriente che alimenta l'inflazione;

a livello nazionale, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella lettera di validazione, ha sottolineato come le previsioni del Governo siano al limite del panel, con previsioni ottimistiche sia sulla crescita sia sulle componenti interne della domanda, formulate all'interno di uno scenario internazionale esposto a fortissimi rischi e tale da determinare, anche in misura significativa, una revisione delle previsioni nell'arco di un breve intervallo di tempo. L'Ufficio ha stimato un possibile impatto negativo del

conflitto tra 0,2 e 0,4 punti percentuali sul PIL nel 2026-2027;

il dato sulla crescita posiziona l'Italia come "fanalino di coda" nel triennio 2026-2028 sia rispetto alla media dell'Eurozona (1,3 per cento) che a quella globale (3,1 per cento). Il differenziale di crescita rispetto all'Eurozona è di circa 0,6 punti percentuali, superata anche da tutti i Paesi della sponda del Mediterraneo;

i consumi delle famiglie rallentano progressivamente passando dall'1,1 per cento del 2025 allo 0,8 per cento nel 2026, per scendere poi allo 0,5 per cento nel 2027, nonostante il ritardo con cui l'aumento dell'inflazione si trasmette alle decisioni di spesa delle famiglie, orientate a mantenere le abitudini consolidate. La questione salariale, con salari reali ancora sotto i livelli pre-inflazione in molte categorie, continua ad aggravarsi, comprimendo i consumi delle famiglie e riducendo la domanda interna, unico vero motore della crescita italiana;

crollano gli investimenti, che passano dal 3,5 per cento del 2025 all'1,9 per cento del 2026, dato influenzato dalla coda del PNRR, per attestarsi allo 0,9 per cento nel 2027 e intorno all'1 per cento negli anni successivi;

le esportazioni, per effetto del conflitto in Medio Oriente e delle politiche commerciali USA, si riducono rispetto al 2025 passando dall'1,2 per cento allo 0,9 per cento, così come le importazioni che scendono dal 3,6 per cento al 2,3 per cento;

nel mercato del lavoro, frena la crescita dell'occupazione nazionale che passa dall'1,1 per cento del 2025 allo 0,5 per cento sia nel 2026 sia nel 2027 e diminuisce il trend di crescita nominale dei redditi da lavoro dipendente che passa dal 3,8 del 2025 al 3,2 per cento nel 2026 e al 3,1 per cento nel 2027.;

la produttività totale dei fattori prosegue il suo percorso di ininterrotta caduta, registrando una diminuzione dello 0,2 per cento per il 2026 e per il 2027;

sul fronte della finanza pubblica, con il DFP 2026 arriva al capolinea anche la narrazione del Governo sulla tenuta dei conti pubblici. Lo scorso 21 aprile è stato sancito il fallimento dell'obiettivo di fuoriuscita dalla procedura d'infrazione per deficit eccessivo dopo tre anni e mezzo di politiche incentrate sull'austerità e un susseguirsi di manovre di bilancio e di provvedimenti privi di interventi orientati alla crescita economica e alla realizzazione di vere riforme per l'ammodernamento del Paese;

anche in questo caso il Governo, anziché affrontare con serietà e consapevolezza le proprie responsabilità, ha tentato vanamente di attribuire le colpe della situazione al Superbonus e, in modo del tutto pretestuoso, persino all'ISTAT;

la permanenza nella procedura di infrazione impatta sulla credibilità del Paese, circostanza particolarmente grave a fronte del nostro elevato debito pubblico. A carico dell'esecutivo resta ora l'impegno di rispettare il percorso di spesa netta concordato con l'UE, con margini di bilancio assottigliati sul 2026 e gli anni successivi in ragione del deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica;

consapevole della situazione, diversi membri del Governo hanno ipotizzato la possibilità di invocare all'UE una maggiore flessibilità per intervenire a sostegno di famiglie e imprese o addirittura, in assenza di appoggio, di procedere, in contrasto con le regole di *governance* europea sottoscritte dallo stesso Governo Meloni, ad uno scostamento di bilancio;

a fronte dell'assenza di risorse, gli unici interventi ipotizzati nel DFP 2026 potrebbero riguardare, nel breve periodo, la situazione dell'incremento degli oneri dei combustibili allo scopo di contenere - finora senza successo - le tensioni inflazionistiche. Su un orizzonte più ampio vi è assoluta incertezza, con la prossima legge di bilancio - l'ultima della legislatura - affidata alla sorte e condizionata alla situazione in atto al momento della sua stesura;

il rapporto deficit/PIL, al 3,1 per cento nel 2025, è previsto scendere al 2,9 per cento nel 2026, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027, al 2,5 per cento nel 2028 e al 2,1 per cento nel 2029. L'uscita dalla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo, rispetto alle previsioni del DPFP 2025, è pertanto rinviata al 2027;

il rapporto debito/PIL è stimato in preoccupante risalita. A fine 2025 è aumentato dal 134,7 per cento

del 2024 al 137,1 per cento. Il picco del rapporto debito/Pil è previsto avvenire quest'anno, in corrispondenza di un livello pari al 138,6 per cento del PIL (1,2 punti percentuali sopra le previsioni di ottobre scorso e 1,0 punti sopra quelle di un anno fa), mentre il processo di graduale diminuzione è previsto ripartire nei due successivi anni per arrivare alla soglia del 136,3 per cento nel 2029;

con un rapporto debito/Pil vicino al 139 per cento e una crescita allo 0,6 per cento, il margine di sicurezza dell'Italia rispetto a possibili shock sui tassi di interesse rimane pericolosamente ridotto, esponendo il Paese a rischi di instabilità finanziaria che il documento non affronta con la necessaria determinazione;

sul fronte delle spese il Governo prosegue nell'azione di austerità. Le spese finali al netto degli interessi passano da un livello del 47,3 del 2025 al 47,1 per cento nel 2026 per proseguire nel *trend* di discesa fino al 45,4 per cento nel 2029, mentre la spesa per interessi cresce progressivamente passando dal 3,9 per cento del 2025 al 4,1 per cento nel 2026 e salendo negli anni successivi fino a raggiungere la soglia del 4,5 per cento nel 2029. Al contempo, le entrate finali vengono costantemente mantenute ad un livello superiore, consentendo il conseguimento di un saldo primario in crescita del 1,2 per cento nel 2026 per salire progressivamente fino al 2,4 per cento nel 2029. Il saldo di bilancio strutturale, corretto per il ciclo al netto delle misure *una* tantum e delle altre misure temporanee, diminuisce progressivamente dal 3,1 per cento del 2026 al 2,4 per cento del 2029;

sul fronte della spesa netta, il raggiungimento di un livello di spesa leggermente più elevato rispetto a quello coerente con il tasso di crescita cumulato fissato nelle raccomandazioni non dovrebbe comportare effetti sul percorso di aggiustamento, in considerazione dell'impostazione delle politiche fiscali - elevata pressione fiscale e maggiori entrate tributarie - che contribuiscono in modo determinante a salvaguardare la sostenibilità della finanza pubblica;

con riferimento alle misure di competenza della Commissione si rileva che:

per quanto riguarda le politiche a sostegno della prima infanzia, ancora una volta il Governo tradisce il Mezzogiorno e le generazioni più giovani. Il Documento di finanza pubblica sancisce infatti il raggiungimento dell'obiettivo dei posti minimi degli asili nido in ciascuna regione, abbassandolo però dal 33 per cento al 15 per cento. Un'impostazione che segue la stessa linea già adottata - nell'autunno 2024 - dal Piano strutturale di bilancio e che si discosta nuovamente dagli obiettivi europei e dagli impegni fissati dalla normativa nazionale;

si cambia il parametro e si abbassa l'obiettivo, proprio mentre si dovrebbe accelerare per garantire un diritto essenziale. Per legge, infatti, l'obiettivo resta il 33 per cento di copertura in ogni Comune entro il 2027. Introdurre nel documento di finanza pubblica, a fianco dell'obiettivo europeo (pari al 33 per cento), della media italiana (pari al 31,6 per cento) un obiettivo "del Piano strutturale di bilancio di medio termine relativo al raggiungimento di un tasso di copertura minimo del 15 per cento", significa non voler raggiungere gli obiettivi fondamentali per le generazioni più giovani, soprattutto nelle aree più in difficoltà;

è una linea che si inserisce in un quadro più ampio: meno risorse su *welfare* e servizi, più disuguaglianze tra territori. E a pagarne il prezzo sono ancora una volta i bambini e le famiglie, in particolare nel Mezzogiorno. È una scelta precisa: mentre si taglia su sanità, trasporti e welfare, si interviene anche sui servizi educativi, sacrificando l'obiettivo di ridurre i divari territoriali. Esattamente il contrario di ciò che servirebbe;

l'introduzione di un obiettivo inferiore non costituisce un mero adeguamento tecnico, ma rappresenta una scelta politica che rischia di ridurre l'ambizione degli interventi pubblici, rallentare la creazione di nuovi posti e compromettere il percorso di riduzione dei divari territoriali;

tale scelta incide in particolare sulle aree del Mezzogiorno, dove il divario nei servizi per la prima infanzia è più ampio e richiederebbe, al contrario, un rafforzamento degli investimenti;

la riduzione dell'obiettivo rischia inoltre di compromettere l'efficacia degli investimenti già programmati, anche nell'ambito del PNRR, e di incidere negativamente sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro;

i servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un'infrastruttura sociale essenziale per la crescita, la coesione e la riduzione delle disuguaglianze;

il Documento evidenzia una grave carenza di visione strategica su un ambito cruciale per le politiche educative e sociali;

riguardo il diritto allo studio, è necessario valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere la detrazione fiscale per le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per le famiglie con figli iscritti nelle scuole secondarie di I e di II grado. Si tratta di una misura già applicabile alle spese per la salute, per i corsi di istruzione secondaria e universitaria, per le iscrizioni alle palestre e per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica dei figli e persino per le spese veterinarie;

per quanto riguarda le politiche universitarie, rilevato che:

il Documento richiama la riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina basata sul cosiddetto "semestre aperto", senza tuttavia affrontare in modo strutturale il tema del fabbisogno di personale sanitario;

tale intervento si limita a modificare le modalità di selezione degli studenti, senza incidere sulle principali criticità del sistema, a partire dalla carenza di posti nelle successive fasi formative e professionali;

non risultano previsti adeguati interventi per il rafforzamento del finanziamento ordinario delle università, per il reclutamento del personale docente e ricercatore e per l'incremento delle borse di specializzazione;

permane l'assenza di una programmazione integrata tra sistema universitario e Servizio sanitario nazionale, con possibili ricadute sulla qualità della formazione e sulla tenuta complessiva del sistema sanitario;

anche nel settore universitario il Documento conferma una mancanza di visione strategica e di investimenti strutturali;

per quanto riguarda il settore della cultura, rilevato che, il Documento non delinea alcuna strategia organica di sostegno al comparto culturale;

recenti misure adottate con il decreto-legge n. 33 del 2026 (cd. "decreto carburanti") hanno previsto la riduzione delle accise finanziata mediante tagli lineari agli stanziamenti dei Ministeri; tale modalità di copertura, operata senza adeguata trasparenza in ordine alle voci interessate, risulta in contrasto con i principi della legge di contabilità e denota un approccio privo di selettività;

il Ministero della cultura è stato interessato da una riduzione di circa 25 milioni di euro, con il rischio di ulteriori penalizzazioni per i settori dello spettacolo, della musica e delle attività culturali;

ritenuto che, tali scelte confermano ulteriormente una tendenza a considerare la cultura quale ambito residuale di compensazione finanziaria, anziché una leva strategica di sviluppo economico e sociale;

per quanto riguarda il settore dello sport, rilevato che il Documento non reca alcuna previsione organica volta a promuovere la pratica sportiva e la diffusione della cultura del movimento;

risulta particolarmente grave l'assenza di interventi in un contesto caratterizzato da crescenti criticità legate alla salute pubblica e alla sedentarietà;

non emergono misure a sostegno dell'impiantistica sportiva, né delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

è assente una strategia integrata tra politiche sportive, educative e sanitarie;

la marginalità complessiva dei settori della conoscenza, della cultura e dello sport all'interno del Documento risulta evidente e politicamente rilevante;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.